

Piano Energetico Regionale

ALLEGATI alla Parte V

Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità

Dicembre 2021

Indice

ALLEGATO 5.1 – Analisi dei Piani Settoriali e Intersettoriali	3
ALLEGATO 5.2 – Il modello di Piano Paesaggistico della Regione Lazio (PTPR): i sistemi di paesaggio.....	68
5.2.0 PTPR – Linee guida per la valutazione degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti energia rinnovabile.....	72
5.2.1 PTPR Tavola A – I sistemi di paesaggio: aree soggette a prescrizioni e limitazioni per l’installazione di impianti FER in funzione della tipologia di paesaggio del PTPR	73
5.2.2 PTPR Tavola B – Ricognizione Aree Identitarie e prescrizioni per i Beni del Patrimonio culturale..	74
5.2.3 Aree sottoposte a vincolo ambientale e ricognizione delle Aree Rete Natura 2000.....	75
ALLEGATO 5.3 – D.G.R. n. 305 del 28/05/2021: Riesame della zonizzazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente del Lazio (artt. 3 e 4 del D.lgs.155/2010 e s.m.i) e aggiornamento della classificazione delle zone e comuni ai fini della tutela della salute umana.	76
ALLEGATO 5.4 – Aree marginali, produttive e gravate da usi civici.....	77
5.4.1 Distribuzione territoriale di aree ad uso produttivo e marginale	78
5.4.2 Aree marginali, produttive e gravate da usi civici.....	79
ALLEGATO 5.5 – Aree del territorio caratterizzate dal punto di vista geotermico	80
5.5.1 Sondaggi profondi con dati di caratterizzazione disponibili nel territorio laziale	81
5.5.2 Distribuzione territoriale dei pozzi geotermici caratterizzati per profondità, stratigrafia e temperature in pozzo.....	82
ALLEGATO 5.6 – PTPG prescrizioni e direttive	83
5.6.1 PTPG DELLA PROVINCIA DI FROSINONE	84
5.6.2 PTPG DELLA PROVINCIA DI LATINA.....	124
5.6.3 PTPG DELLA PROVINCIA DI RIETI	151
5.6.4 PTPG DELLA PROVINCIA DI ROMA	166
5.6.4 PTPG DELLA PROVINCIA DI VITERBO	204

ALLEGATO 5.1 – Analisi dei Piani Settoriali e Intersettoriali

I) Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG) – Piani Territoriali Provinciali Generali

Stato di Avanzamento	
Approvazione	Non approvato
Adozione	<p>D.G.R. n.2581 del 19 dicembre 2000 (B.U.R.L. n.5 del 20 febbraio 2001, S.O. n.6)</p> <p>Note</p> <p>Lo schema di Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG) è stato adottato ai sensi degli artt. 10 e 62 della L. R. 38/99, secondo quanto contenuto nel parere del Comitato tecnico consultivo regionale (CTCR) – 1^ Sezione, voti n.411/1 e 412/3 adunanze del 15/07/1999 e del 13/12/1999, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale della delibera di Adozione (Allegato A), a modifica ed integrazione della D.G.R. n.2347 del 12/06/1998 “Adozione del Quadro di riferimento territoriale – QRT” e della D.G.R. n.3085 del 30/06/1998 “Integrazione D.G.R. n.2347/98”.</p> <p>PTPG della Provincia di Frosinone approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 20 febbraio n. 71 - Pubblicato sul BUR il 10 luglio 2007</p> <p>PTPG della Provincia di Viterbo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4 del 11 gennaio 2008 – Pubblicato sul BUR il 7 marzo 2008</p> <p>PTPG della Provincia di Rieti Approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 232 del 7 aprile 2009 – Pubblicato sul BUR il 7 luglio 2009</p> <p>PTPG della Provincia di Roma approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 18 gennaio 2010 – Pubblicato sul BUR il 6 marzo 2010</p> <p>PTPG della Provincia di Latina deliberata l’adozione dello schema di PTPG della Provincia di Latina con Del. N. 25 del 27 settembre 2016 – In corso le verifiche per l’approvazione</p>
Stato dell’Arte	<p>La Direzione regionale competente ha approvato con nota prot. 0325417 del 26/6/2017 la proposta elaborata da Lazio Innova, di integrazione e modifica del Programma Operativo di Assistenza Tecnica (Conv. Rep. 15815 del 21/11/2012) relativamente all’Analisi di fattibilità per la Formazione del PTRG e per la redazione del Rapporto preliminare.</p>
Riferimenti Normativi	
Comunitari	
Nazionali	
Regionali	LR 38/99, artt. 10 e 62
Elaborati di Piano	
Testuali	<p>Relazione</p> <p>Norme Tecniche di Attuazione e Quadro Sinottico degli Obiettivi e delle Azioni</p>
Cartografici	Elaborati tecnici

Sintesi del Piano

La Regione Lazio, nell’ambito delle attività di assistenza tecnica ha affidato a Lazio Innova la realizzazione dell’”Analisi di fattibilità del PTRG e la stesura del Rapporto preliminare” (Convenzione Reg. Cron. Nr. 15815 del 21/11/2012- Integrazione prot. 0325417 del 27/7/2017) Il Modello in fase di definizione pur mantenendo sostanzialmente invariata la strategia ultima PTRG/QRT, adottato nel 2000 (DGR n. 2581 del 19/12/2000- Burl n. 5 del 20 febbraio 2001, s.o. n. 6), che assolvere la funzione di riferimento ed anello di congiunzione con le altre strumentazioni di programmazione, nonché di raccordo tra la dimensione locale e quella globale, mira a realizzare uno strumento più aderente alle nuove necessità di governo del territorio e aggiornabile con rapidità, che sappia contemplare pianificazione e programmazione, utilizzando gli strumenti informativi territoriali regionali, in modo da avere un quadro di riferimento implementabile per una governance multilivello efficace. Tale approccio consente di sopperire ad una serie di carenze attinenti,

tra l'altro, all'obsolescenza del Quadro Sinottico del PTRG più per i contenuti che per l'approccio metodologico ancora oggi efficace ad inquadrare lo scenario delle esigenze intersettoriali, alla scarsa integrazione con la Programmazione Comunitaria (da ultimo 2014-2020), allo scollamento con la pianificazione locale e di settore e all'assenza di collegamento con i sistemi territoriali informativi.

Nello Schema di Piano territoriale regionale generale (PTRG) adottato, vengono indicati gli obiettivi generali e specifici delle politiche regionali per il territorio, dei programmi e dei piani di settore aventi rilevanza territoriale, nonché degli interventi di interesse regionale. Gli obiettivi suddetti, per il principio della gerarchia degli strumenti di pianificazione, costituiscono riferimento programmatico per le politiche territoriali delle Province, della città Metropolitana, dei Comuni e degli altri enti locali e per i rispettivi programmi e piani di settore.

Dalla analisi delle previsioni dello schema di Piano Regionale è possibile individuare gli Obiettivi Generali e Specifici che questo si propone di raggiungere che sono sintetizzabili come segue:

QUADRO ECONOMICO

OBIETTIVO GENERALE

1. Migliorare l'offerta insediativa per le attività portanti dell'economia

OBIETTIVI SPECIFICI

- 1.1. Potenziare/razionalizzare l'attività turistica regionale (attività di base e innovative)
- 1.2. Razionalizzare e incentivare la localizzazione delle funzioni direzionali di alto livello
- 1.3. Potenziare le attività di ricerca
- 1.4. Sviluppare la formazione superiore
- 1.5. Potenziare le funzioni culturali
- 1.6. Potenziare le attività congressuali espositive
2. Sostenere le attività industriali
 - 2.1. Razionalizzare gli insediamenti esistenti
3. Valorizzare le risorse agro-forestali
 - 3.1. Integrare le attività agro-forestali con le altre attività produttive
 - 3.2. Salvaguardare i paesaggi agro-forestali
 - 3.3. Assecondare le attività volte a migliorare la qualità ambientale

SISTEMA AMBIENTALE

OBIETTIVO GENERALE

1. Difendere il suolo e prevenire le diverse forme di inquinamento e dissesto

OBIETTIVI SPECIFICI

- 1.1. Valorizzare le vocazioni e limitare il consumo di suolo
- 1.2. Salvaguardare il ciclo delle acque
- 1.3. Difendere i soprassuoli forestali e agrari
- 1.4. Prevenire le diverse forme di inquinamento
- 1.5. Riequilibrare i geosistemi elementari instabili
2. Proteggere il patrimonio ambientale, naturale, culturale
 - 2.1. Proteggere i valori immateriali e le identità locali
 - 2.2. Proteggere i valori ambientali diffusi
 - 2.3. Proteggere i reticoli ambientali
 - 2.4. Proteggere gli ambiti di rilevante e specifico interesse ambientale
3. Valorizzare e riqualificare il patrimonio ambientale
 - 3.1. Ampliare e orientare la partecipazione alla valorizzazione del patrimonio ambientale del Lazio
 - 3.2. Valorizzare le identità locali

- 3.3. Valorizzare i beni diffusi e i reticoli ambientali
- 3.4. Valorizzare gli ambiti di interesse ambientale
- 4. Valorizzare il turismo, sostenere lo sviluppo economico e incentivare
 - 4.1. Valorizzare i centri la fruizione sociale
 - 4.2. Ampliare la ricettività e potenziare le attrezzature ricreative
 - 4.3. Incentivare la fruizione turistica delle aree e dei beni di interesse ambientale

SISTEMA RELAZIONALE

OBIETTIVO GENERALE

- 1. Potenziare/integrare le interconnessioni della Regione

OBIETTIVI SPECIFICI

- 1.1. Potenziare/integrare i nodi di scambio per passeggeri e merci del mondo e le reti regionali
- 1.2. Potenziare e integrare la rete ferroviaria regionale
- 1.3. Completare la rete stradale interregionale
- 1.4. Rafforzare le reti stradali regionali e locali
- 1.5. Incentivare il trasporto marittimo

SISTEMA INSEDIATIVO - ATTIVITÀ STRATEGICHE: SERVIZI SUPERIORI E RETI

OBIETTIVO GENERALE

- 1. Indirizzare e sostenere i processi di sviluppo e modernizzazione

OBIETTIVI SPECIFICI

- 1.1. Sostenere lo sviluppo di nuove funzioni delle funzioni superiori di eccellenza e migliorare e riadeguare i modelli organizzativi di quelle esistenti
- 2. Indirizzare e sostenere i processi di decentramento e di sviluppo
 - 2.1. Dilatare spazialmente il nucleo delle funzioni di eccellenza locale delle funzioni superiori in tutto il territorio regionale
 - 2.2. Integrare in una rete regionale unitaria di centralità urbane le funzioni rare (di livello regionale ed interregionale), superiori (di livello provinciale ed interprovinciale) e intermedie (di livello sub-provinciale)
- 3. Indirizzare e sostenere i processi di integrazione e di scambio tra le
 - 3.1. Riorganizzare i collegamenti tra le sedi delle funzioni di funzioni superiori all'interno e con il resto del mondo eccellenza in un sistema interconnesso alle grandi reti transnazionali
 - 3.2. Riorganizzare i collegamenti tra le sedi delle funzioni rare, superiori e intermedie, in un sistema regionale reticolare connesso a quello delle funzioni di eccellenza

SISTEMA INSEDIATIVO - ATTIVITÀ STRATEGICHE: SERVIZI SUPERIORI E RETI

OBIETTIVO GENERALE

- 1. Indirizzare e sostenere sul territorio regionale i processi in corso

OBIETTIVI SPECIFICI

- 1.1. Portare a "sistema competitivo" l'offerta di sedi industriali di rilocalizzazione, ristrutturazione e modernizzazione delle sedi interesse regionale industriali e relative reti di trasporto
- 1.2. Riorganizzare, aggregare e qualificare i comprensori produttivi regionali in "Parchi di Attività Economiche" con interventi differenziati in rapporto alle esigenze

SISTEMA INSEDIATIVO: MORFOLOGIA INSEDIATIVA, SERVIZI, RESIDENZA

OBIETTIVO GENERALE

- 1. Rafforzare e valorizzare le diversità ed identità dei sistemi insediativi

OBIETTIVI SPECIFICI

- 1.1. Rafforzare l'organizzazione urbana provinciale e dell'area locali e di area vasta e le diverse regole di costruzione urbana del territorio centrale metropolitana valorizzando l'articolazione, i caratteri e le regole dei sistemi insediativi componenti.

1.2. Limitare la dispersione insediativa

2. Migliorare la qualità insediativa in termini funzionali e formali

2.1. Promuovere la diffusione di attività e di servizi nei tessuti urbani, la valorizzazione delle specificità morfologiche, il recupero del degrado urbano e delle periferie 2.2. Migliorare la qualità edilizia diffusa

3. Migliorare la qualità e la distribuzione di servizi

3.1. Migliorare/integrare la distribuzione dei servizi sovracomunali

3.2. Migliorare la distribuzione delle attrezzature sanitarie sul territorio

3.3. Migliorare la distribuzione delle attrezzature per l'istruzione superiore sul territorio

3.4. Migliorare la grande distribuzione commerciale all'ingrosso

3.5. Migliorare la distribuzione al dettaglio e renderla compatibile con le diverse forme di vendita

QUADRO AMMINISTRATIVO E NORMATIVO

OBIETTIVO GENERALE

1. Riorganizzare l'amministrazione del territorio

OBIETTIVI SPECIFICI

1.1. Individuare dimensioni demografiche e territoriali congrue per la soluzione unitaria dei problemi di pianificazione territoriale e di gestione dei servizi

1.2. Riavvicinare i cittadini all'amministrazione del territorio

2. Assicurare agli strumenti di programmazione e pianificazione

2.1. Razionalizzare strumenti, le strutture e le procedure di gestione (PRS e QRT) un'ideale gestione

2.2. Potenziare le attività di informazione, documentazione, analisi

Livello di Interferenza

Il PTRG, fornisce quindi direttive (in forma di precise indicazioni) e indirizzi (in forma di indicazioni di massima) che devono essere recepite dagli strumenti territoriali e urbanistici sottordinati (provinciali, della Città metropolitana, comunali, ecc.) e da quelli settoriali di competenza regionale (nonché da parte degli altri enti di natura regionale che hanno competenze territoriali) ed infine nella formulazione dei propri pareri (come in sede di conferenze dei servizi, ecc.), in ordine a piani e progetti di competenza dello Stato e di altri enti incidenti sull'assetto del territorio regionale.

Per quel che attiene i Piani provinciali, quattro approvati dalla Regione in via definitiva ed uno adottato nel 2016 (Prov. di Latina), si evidenzia che gli stessi costituiscono la prima assoluta novità rispetto al quadro presente all'epoca di redazione del PTRG e quindi ne costituiscono il formale e sostanziale dettaglio progressivo.

Ciascun Piano ha quindi definito

- le Prescrizioni, che sono determinazioni di carattere vincolante che prevalgono nei confronti degli strumenti di pianificazione e programmazione della Provincia, delle Comunità Montane e dei Comuni nonché degli altri soggetti interessati dal Piano, e delle loro varianti; a questi si applicano le misure di salvaguardia a far data dalla adozione del PTRG;

- le direttive che indirizzano l'attività di pianificazione e programmazione della Provincia, dei Comuni, nonché degli altri soggetti interessati dal Piano. Gli strumenti generali ed attuativi di pianificazione e di programmazione di detti soggetti e le varianti di adeguamento degli stessi provvedono a garantirne l'applicazione alle realtà locali interessate, assicurandone il conseguimento degli obiettivi.

Nella tabella che segue è possibile un confronto tra gli argomenti per i quali i diversi Piani Provinciali indicano misure Prescrittive che potranno avere ricadute sul PER nel momento in cui attraverso il Piano attuativo saranno individuate precise localizzazioni degli interventi:

Roma	Frosinone	Rieti	Latina	Viterbo
Aree con propensione al dissesto	Aree con propensione al dissesto	Adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica subprovinciali entro due anni dalla approvazione del PTPG	Aree a pendenza elevata	Prevenzione pericolosità sismica
Aree a rischio sismico	Aree a rischio sismico		Tutela acque	Tutela beni vincolati
Tutela delle risorse idriche, acque minerali e termali	Zone a rischio idraulico		Tutela reticolo idrografico	Tutela coste, laghi e corsi d'acqua
Rete Ecologica	Cave e attività estrattive		Beni storici e archeologici	Tutela aree naturali protette
Beni culturali e storici	Smaltimento rifiuti solidi		Centri storici	Tutela zone umide
Beni di archeologia industriale	Tutela ecologica		Trasformazione Zone agricole	Tutela zone interesse archeologico
Territorio agricolo	Sistemi ambientali montani		Recupero patrimonio rurale	Edificazione in zona agricola
Localizzazioni sedi con funzioni metropolitane	Sistemi ambientali Valli fluviali		Edificazione in zona agricola	
Recupero aree dismesse	Aree agricole		PUA	
Standard e distacchi stradali	Tutela beni storici		Superfici fondiari minime agricole	
Attuazione infrastrutture	Centri storici e aree archeologiche		Localizzazioni commerciali medie e grandi	
	Manufatti archeologia industriale		Zone a rischio incidente rilevante	
	Ambiti integrati		Piano sistema istruzione	
	Aree ASI e ARS		Piano sistema sanitario	
	Reti trasporto stradale		Standard urbanistici residenziali	
	Fasce rispetto stradale		Standard urbanistici non residenziali	
			Piano urbano mobilità	
			Fasce rispetto stradale e ferroviario	
			Programmazione rete stradale	
			Piano attività estrattive	

Per il dettaglio delle prescrizioni dei PTPG vedi Allegato 5.6

Il PTPG di Rieti, non indica, nella sostanza, norme cogenti di carattere prescrittivo. Non esistono neanche norme di carattere direttivo, che obbligano cioè altri soggetti pubblici, ed in primo luogo i Comuni, a fare o non fare, a seguire determinate “regole quantitative” o a far rispettare, attraverso gli strumenti locali, specifiche norme ai privati.

Da questo confronto si può rilevare che per Rieti, i vincoli di progettazione e programmazione di riferimento sono quelli già stabiliti dalle legislazioni nazionali e regionali nelle diverse materie oltre a quanto già cogente dai piani di settore approvati.

Nel caso di Viterbo gli elementi prescrittivi sono costituiti da quanto già indicato nella legislazione e pianificazione, anche di settore, sovraordinata.

In altri casi, oltre alla cogenza delle prescrizioni indicate nella legislazione e pianificazione, anche di settore, sovraordinata sono state stabilite ulteriori prescrizioni prevalentemente in materia di localizzazione di funzioni (es. localizzazioni di funzioni metropolitane a Roma, localizzazioni commerciali a Latina, disposizioni per aree ASI e ARS a Frosinone, ecc).

I primi dati forniti dalle analisi ancora in corso di completamento hanno permesso quindi di constatare che gli indirizzi dati dallo schema di Piano Territoriale Regionale Generale sono stati sostanzialmente recepiti nella Pianificazione Provinciale ed in generale rispetto delle linee guida PTPG, sono i vincoli esistenti determinati dalle specifiche leggi di settore a guidare l'operatività dei Comuni attraverso indirizzi la cui applicazione deve essere verificata lungo il processo di pianificazione concertata, rimandando ai comuni, quindi, la libertà di assumere decisioni sul destino dei suoli e sul loro uso. Questo anche in virtù di quanto stabilito dall'art. 19 della LR 38/1999 (Strumenti della pianificazione territoriale provinciale). La LR, infatti, dispone che il PTPG, ai sensi dell'articolo 57 del D.lgs. 31/3/1998, n. 112, assume l'efficacia di piano di settore nell'ambito delle seguenti materie: a) protezione della natura e tutela dell'ambiente; b) acque e difesa del suolo; c) tutela delle bellezze naturali.

TUTELA DEL PAESAGGIO, DEI BENI AMBIENTALI, CULTURALI E STORICI

II) Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) e i Piani Territoriali Paesaggistici

Stato di Avanzamento	
Approvazione	Approvato il 21/04/2021 con DCR n. 5 del 21/4/2021
Adozione	D.C.R. n.556 del 25 luglio 2007 e n.1025 del 21 dicembre 2007
Stato dell'Arte	<p>Approvato dalla Giunta Regionale con DGR dell' 8/3/2016 Dec6 n.2918 (Proposta di deliberazione consiliare concernente: "Approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche e degli articoli 135, 143, 156 e 141 bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 - Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive modifiche)</p> <p>Approvato con D.C.R. n.5 del 2 agosto 2019 recante "Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)", successivamente annullata con Sentenza della Corte costituzionale 17 novembre 2020, n. 240, il piano è stato <u>nuovamente approvato con DCR n. 5 del 21/04/2021</u> secondo lo schema di accordo con il Ministero dei Beni Archeologici, Culturali e Turismo. Il piano sostituisce i 30 Piani Territoriali Paesistici, precedentemente vigenti, sia nella parte normativa che nella parte cartografica.</p> <p>I PTP, redatti ai sensi della Legge 431/85, adottati dalla Giunta regionale dal 1985 al 1993 ed approvati in via definitiva con la LR n. 24 del 6 luglio 1998 trovano riferimento legislativo nella Legge c.d. "Galasso" del 1985 per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale e nella Legge del 1939 sulle bellezze naturali.</p> <p>La L.R n 2 del 13 febbraio 2018 "Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche" ha disposto all'art.1, la sostituzione del co 4 dell'articolo 9 della L.R. 24/1998 stabilendo per le Aree Naturali Protette che <i>Fino all'approvazione del PTPR la disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui al presente articolo si attua mediante le previsioni contenute nei piani delle aree naturali protette qualora definitivamente approvati dal Consiglio regionale. Inoltre, ha previsto la l'aggiornamento base cartografica del Piano territoriale paesistico regionale - PTPR) sostituendo il co 1 della medesima L.R. 24/1998 prevedendo Ai fini dell'adeguamento dell'attuale rappresentazione dello stato del territorio regionale, necessaria alla modifica del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) e nelle more dell'approvazione del medesimo Piano, la Regione procede tramite le proprie strutture competenti, all'aggiornamento della base cartografica del PTPR adottato, con riferimento alla Carta dell'uso del suolo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2000, n. 953 come aggiornata dal volo 2014 e pubblicata sul portale cartografico della Regione. L'aggiornamento della base cartografica del PTPR determina la modifica d'ufficio, da parte della direzione regionale competente, della serie delle Tavole A e B del medesimo PTPR.</i></p>
Riferimenti Normativi	
Comunitari	
Nazionali	D.Lgs. 42/04 (di seguito denominato Codice), artt. 135, 143 e 156

Regionali	LR 24/98, artt.21, 22, 23 e 36; L.R. 2/2018
Elaborati di Piano	
Testuali	<p><u>Relazione</u></p> <p><u>Norme:</u> Contengono le disposizioni generali, la disciplina di tutela e di uso dei singoli ambiti di paesaggio con l'individuazione degli usi compatibili e delle trasformazioni e/o azioni ammesse e le norme regolamentari per l'inserimento degli interventi da applicare nell'ambito di paesaggio; le modalità di tutela delle aree tutelate per legge, le modalità di tutela degli immobili e le aree tipizzati, gli indirizzi di gestione volti a tradurre il piano in azioni e obiettivi operativi.</p> <p>Le norme hanno natura prescrittiva</p>
Cartografici	Elaborati cartografici di tutto il territorio regionale con approfondimento di tematiche specifiche relativamente ai beni immobili e aree di notevole interesse pubblico

Sintesi del Piano

Approvato con DCR n. 5 del 21/4/2021, il PTPR si configura quale piano urbanistico territoriale con finalità di salvaguardia dei valori paesaggistico-ambientali ai sensi dell'art. 135 del D.lgs. 42/2002 che detta disposizioni riferite all'intero territorio regionale, con specifica considerazione dei valori paesaggistici.

Con riferimento all'assetto del governo del territorio, definito dalla legge urbanistica regionale, il PTPR si pone inoltre quale strumento di pianificazione territoriale di settore, ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 della L.R. 38/1999, che costituisce integrazione e specificazione del Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG).

Il PTPR esplica efficacia vincolante nelle aree interessate da beni paesaggistici di cui all'articolo 134 comma 1 lett. a), b) e c) del D.lgs. 42/2002. In tali aree il piano detta disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni e che prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Nelle porzioni di territorio che non risultano interessate dai beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 comma 1 lett. a), b) e c) del D.lgs. 42/2002, il PTPR non ha efficacia prescrittiva e costituisce un contributo conoscitivo con valenza propositiva e di indirizzo per l'attività di pianificazione e programmazione.

Il PTPR accoglie e trasferisce in ambito regionale gli obiettivi e le opzioni politiche per il territorio europeo relative ai beni del patrimonio naturale e culturale contenuto nello "Schema di sviluppo dello spazio Europeo" (Ssse), approvato dal Consiglio informale dei Ministri responsabili dell'assetto del territorio degli Stati membri dell'Unione europea, a Postdam il 10 e l'11 maggio del 1999 nel testo in vigore.

Il Piano interamente concertato con il MIC ha ottemperato tali obiettivi istituzionali ed ha inoltre tenuto in considerazione l'evoluzione della legislazione e degli indirizzi nel frattempo intervenuti a livello nazionale ed europei. Il PTPR, in sintesi, ha perseguito i seguenti obiettivi:

- Riorganizzazione e sistematizzazione dell'intera normativa tenendo conto della prassi di applicazione dei PTP approvati, della definizione della normativa transitoria posta dalla L.R. 24/1998 e dell'introduzione di disposizioni che integrano e colmano i vuoti normativi dei precedenti PTP.
- Previsione dei sistemi di paesaggio, con cui vengono delimitati e classificati gli ambiti paesaggistici dell'intero territorio regionale, in sostituzione delle "classificazioni per livelli di tutela previste dai PTP approvati, a cui si attengono anche i beni diffusi di cui al capo II della L.R. 24/1998; inoltre definisce, per ciascuna tipologia di paesaggio, gli usi compatibili escludendo dalle norme ogni riferimento ai parametri ed agli indici urbanistici.
- Costruzione ed aggiornamento di un quadro conoscitivo certo e condiviso contenente tutte le informazioni utilizzate nel PTPR, attraverso la realizzazione della nuova cartografia, integralmente

elaborata sulla base della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, e attraverso la creazione informatica di una Banca Dati cartografica ed alfanumerica, in cui sono inseriti: piano, norme, vincoli paesaggistici e di altra natura; la Banca Dati consente l'accesso alle informazioni in essa contenute da parte di cittadini ed enti tramite la rete Web.

- Trasformazione del piano in uno strumento più flessibile, con un quadro normativo e conoscitivo che viene aggiornato periodicamente e con procedure abbreviate sia in funzione delle modificazioni delle esigenze di tutela degli aspetti naturalistici, culturali e percettivi sia in ordine ad esigenze puntuali di sviluppo espresse dagli enti locali.
- Incentivazione della copianificazione e della partecipazione dei Comuni e degli altri enti locali attraverso la previsione di proposte di modifica ed integrazione al PTPR, anche per esigenze di sviluppo delle comunità locali, da effettuarsi in occasione della redazione di varianti generali o di nuovi Piani Regolatori Generali.
- Concertazione con MIC sia per la corretta attuazione del piano sia per l'adeguamento dello stesso, attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico permanente;
- Previsione di strumenti di "tutela attiva" volti ad una promozione paesaggistica e socioeconomica del territorio. Con tali interventi, infatti, si consente, a soggetti pubblici e privati, di partecipare alla gestione e al recupero del paesaggio e del territorio nonché di accedere a finanziamenti pubblici e privati.

In ragione delle innovazioni e degli obiettivi sopra descritti si è reso necessario, al fine di rispettare la gerarchia delle fonti e rendere lineare il comportamento amministrativo, apportare modifiche alla L.R. 24/1998 sia nella fase che ha preceduto l'adozione del PTPR, principalmente in maniera organica con la L.R. n.18 del 09/12/2004, sia nella fase di approvazione del PTPR medesimo in relazione alla sua applicabilità.

Limitazioni derivanti dalle Norme di attuazione:

I contenuti del PTPR hanno natura descrittiva, prescrittiva, propositiva e di indirizzo.

Per contenuti di natura descrittiva si intendono le analisi, le elaborazioni ed i criteri che sottendono al quadro conoscitivo ed alle scelte progettuali del PTPR nonché la descrizione dei beni che, pur non appartenendo a termine di legge ai beni paesaggistici, costituiscono la loro organica e sostanziale integrazione.

Per contenuti di natura prescrittiva si intendono le disposizioni che regolano gli usi compatibili che definiscono la coerenza con le trasformazioni consentite dal PTPR per i beni, immobili ed aree di cui al comma 1 dell'articolo 134 del Codice e sono direttamente conformative dei diritti di terzi in tali beni; le disposizioni prescrittive trovano immediata osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati secondo le modalità stabilite dal PTPR e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nella vigente strumentazione territoriale, urbanistica e settoriale.

Per contenuti di natura propositiva e di indirizzo si intendono le disposizioni che costituiscono orientamento per l'attività di pianificazione e programmazione della Regione, delle Province, dei Comuni e degli altri soggetti interessati dal presente Piano e possono essere recepite nei piani urbanistici o nei piani settoriali del medesimo livello, essi costituiscono in ogni caso supporto per il corretto inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico anche ai fini della redazione della relazione paesaggistica, di cui al DPCM 12 dicembre 2005 (GU n. 25 del 31 gennaio 2006).

Il PTPR esplica efficacia diretta limitatamente alla parte del territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed aree, indicati nell'art. 134, lettere a), b), c) del Codice.

Nelle parti del territorio che non risultano interessate dai beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 lettere a), b), c) del Codice, il PTPR costituisce un contributo conoscitivo ed ha efficacia esclusivamente propositiva e di indirizzo per l'attività di pianificazione e programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni, nonché degli altri soggetti interessati dal PTPR.

III) Piano Regionale delle Aree Naturali Protette (PRANP)

Stato di Avanzamento	
Approvazione	D.G.R. n. 8098 del 29/09/1992
Adozione	
Stato dell'arte	in fase di adeguamento (D.G.R. n. 1100 del 02/08/2002)
Riferimenti Normativi	
Comunitari	Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del Consiglio del 21/05/1992 Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"
Nazionali	L. n.394 del 06/12/1991 Legge quadro sulle aree protette (GU n.292 del 13-12-1991 - Suppl. Ordinario n. 83) Entrata in vigore della legge: 28/12/1991. D.P.R.n.357/1997 e ss.mm.ii. – Regolamento di attuazione della direttiva "Habitat" D.M. del 17/10/2007 e ss.mm.ii.– Criteri minimi uniformi per ZSC e ZPS D.M. del 06/12/2016, D.M. del 02/08/2017, D.M. del 11/10/2017, D.M. del 16/05/2019 – Designazione di 181 ZSC insistenti nel territorio della Regione Lazio (https://www.minambiente.it/pagina/zsc-designate) Legge n.157/1992 e ss.mm.ii. – sulla protezione della fauna selvatica e con cui è stata recepita la direttiva "Uccelli"
Regionali	L.R. n. 17/1995 - Attuazione direttive CEE 79/409, 85/411 e 91/244 LR 29/1997 in materia di " Norme in materia di aree naturali protette regionali" LR 10/2001 R.R. n. 7/2005 – Gestione delle Risorse Forestali
Elaborati di Piano	
Testuali	Rapporto Finale "Elaborazione ed applicazione di modelli di classificazione territoriale finalizzati alla definizione della rete ecologica regionale" e relativi allegati
Cartografici	1° giugno 2015: Adeguamento del piano regionale delle Aree Naturali Protette – Cartografia aggiornata (parchilazio.it) "Carta ambiti geodiversità deposizionale" "Carta geocronologica del Lazio". Gli elaborati cartografici sono prodotti nell'ambito degli specifici Piani di Assetto dei Parchi

Sintesi del Piano

Nella Regione Lazio sono presenti numerose Aree Naturali Protette (AA.NN.PP.) ovvero Parchi e Riserve Naturali, nonché Monumenti Naturali. Ogni area naturale protetta (Parco Naturale e Riserva Naturale), come definita ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., è dotata di uno strumento di pianificazione, denominato Piano, con il quale, attraverso la conoscenza delle componenti fisiche e delle vocazioni socioeconomiche del territorio, vengono definiti gli interventi programmatici, gestionali e di tutela di specie, habitat e paesaggi.

La Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. illustra, all'art. 26, le procedure di approvazione dei Piani delle aree naturali protette della Regione Lazio.

Oltre al Piano, ulteriori strumenti che disciplinano il territorio dell'area naturale protetta sono rappresentati dal Regolamento, le cui procedure di approvazione sono stabilite dall'art. 27 della medesima Legge Regionale, nonché dal Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale (PPES), disciplinato dall'art. 30 della Legge Regionale in parola.

Nello specifico, mentre il Regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite, per la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, il PPES, nel rispetto delle finalità dell'area naturale protetta e della disciplina stabilita dai relativi Piano e Regolamento, rappresenta un documento programmatico di attuazione degli interventi nelle zone D, di promozione economica e sociale, del Piano. A tal proposito, nell'ambito degli obiettivi e degli interventi di Piano, risulta obbligatoriamente imprescindibile l'esame dettagliato della pianificazione paesistica, sovraordinata per la tutela del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.

L'efficacia giuridica dello strumento di pianificazione dell'area naturale protetta trova evidenza nell'art. 26 comma 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. che recita: *“fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano dell'area naturale protetta ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità per gli interventi in esso previsti”*.

Oltre alle aree naturali protette (Parchi e Riserve Naturali), la Regione Lazio, per garantire una più ampia azione di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio naturale, tutela i Monumenti Naturali, istituiti ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii, mediante Decreto del Presidente della Regione Lazio. Detti territori vengono disciplinati dal Regolamento.

IV) Piano Forestale Regionale (PFR)

Stato di Avanzamento	
Approvazione	
Adozione	D.G.R. n. 666 del 03/08/2008
Stato dell'arte	
Riferimenti Normativi	
Comunitari	<p>Direttiva del Consiglio n. 92/43/CE: "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica"</p> <p>Direttiva (CE) del Consiglio n. 105 del 1999: "Commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione"</p> <p>Regolamento (CE) del Consiglio 1257/1999: "Regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG)"</p> <p>Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio: "Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)"</p> <p>Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo del 15 giugno 2006: formalizzato il "Piano d'azione dell'UE per le foreste". Si pone l'obiettivo di istituire un contesto coerente nel quale inserire iniziative a favore dei boschi e delle foreste all'interno della Comunità ed è anche uno strumento di coordinamento degli interventi comunitari e delle politiche forestali degli Stati membri.</p>
Nazionali	<p>Legge 21/11/2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"</p> <p>D.Lgs. 18/05/2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";</p> <p>D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";</p>
Regionali	<p>D.G.R. n. 601 del 14/12/2012 "Valorizzazione dei terreni boscati ai sensi dell'art. 4 ex lege 39/2002";</p> <p>Regolamento Regionale del 18/04/2005, n. 7, Regolamento di attuazione dell'art. 36 della Legge Regionale 28 ottobre 2002, n° 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali", che indica la disciplina unitaria e coerente con i principi d'uso sostenibile delle risorse forestali nonché persegue la valorizzazione multifunzionale delle risorse stesse e successive modifiche introdotte dal RR n. 3 del 26/04/2006;</p> <p>L.R. 28/10/2002, n. 39 - "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";</p> <p>D.G.R. n. 1101/2002 indirizzi di gestione per la valorizzazione del patrimonio forestale di proprietà;</p> <p>LR 22/06/1999, n. 9 "Legge sulla montagna";</p> <p>LR 6/07/1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico";</p> <p>D.Lgs n.227 del 18/05/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"</p> <p>L.R. n. 39 del 28/10/2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali"</p> <p>DGR n.126 del 14/02/2005 "Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio silvo-pastorale regionale e schema generale della pianificazione sostenibile delle risorse forestali, delle procedure di approvazione, cofinanziamento ed attuazione – revoca DGR n.8152 del 28.12.1998";</p> <p>DGR 126/2005 "linee guida per la pianificazione sostenibile delle aree forestali"</p>
Elaborati di Piano	
Testuali e Cartografici	<p>Quadro conoscitivo e base documentale del piano forestale regionale</p> <p>Linee generali di tutela, valorizzazione e sviluppo del sistema forestale regionale</p> <p>Rapporto preliminare per la valutazione ambientale strategica del piano forestale regionale</p>

Sintesi del Piano

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20 della Legge regionale n.39/2002, il patrimonio forestale regionale si compone delle foreste demaniali trasferite dallo Stato alla Regione, per effetto del DPR n.616/1977, nonché delle foreste patrimoniali provenienti da altri enti pubblici disciolti e riacquisite per effetto della Legge regionale n.14/2008.

Si tratta di beni afferenti al patrimonio indisponibile di proprietà regionale, la cui amministrazione è svolta dalla Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative, secondo quanto stabilito dall'art. 528 del Regolamento regionale n.1/2001 e smi.

Il patrimonio demaniale nel Lazio è costituito da 14 foreste aventi un'estensione complessiva pari a ca. 12.000 ettari. Queste, ai sensi della Legge regionale n.14/1999, sono state parzialmente date in gestione a Comunità montane e Province.

Le foreste patrimoniali provenienti dagli enti disciolti, aventi una consistenza pari a ca. 10.000 ettari, sono in larga parte concesse in uso ad affittuari.

A tale riguardo la Regione con D.G.R. n.1101/2002 ha definito gli indirizzi di gestione per la valorizzazione del patrimonio forestale di proprietà.

La Regione Lazio redige il Programma Forestale Regionale (PFR) che detta le linee guida e la strategia per la conservazione dei soprassuoli boscati e lo sviluppo socio-economico delle aree rurali e marginali.

Secondo i recenti indirizzi dell'Unione Europea, spetta alla Regione Lazio favorire la conservazione degli ecosistemi forestali al fine di mantenere il flusso di beni e servizi ecosistemici che i boschi garantiscono alle comunità locali e a tutta la cittadinanza regionale – dalla purificazione dell'acqua, all'assorbimento di CO₂, fino al valore paesaggistico e ricreativo.

Con la D.G.R. 126/2005 la Regione, inoltre, ha fornito le linee guida per la pianificazione sostenibile delle aree forestali e buona parte del territorio pubblico ricoperto dalle foreste risulta pianificato e in corso di approvazione. La pianificazione, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecniche di acquisizione dati e la catalogazione attraverso adeguate piattaforme on line, garantisce la base di partenza per una gestione sostenibile che consenta un miglioramento delle condizioni socioeconomiche delle comunità rurali del Lazio. Secondo il combinato disposto della Legge regionale n.39/2002 e così come esplicitato dal Regolamento regionale n.7/2005, "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002", alla Regione sono, in particolare, conferite funzioni amministrative in materia approvazione dei PGAF/PPT di recupero dei castagneti da frutto abbandonati, sostituzione di specie, estirpazione di ceppaie, proroghe all'epoca di taglio e ai periodi di pascolo, svincolo fondi accantonati.

Per effetto della Legge regionale n.7/2014, è stato attribuito, alle competenti strutture regionali in materia forestale, il rilascio di pareri in materia di ripristino di cedui invecchiati e di trasformazione di aree boscate e aree assimilate ad altra forma d'uso, di cui alla Legge regionale n.39/2002.

Alla Regione, quindi, competono funzioni tecnico-amministrative al fine di garantire una corretta utilizzazione e conservazione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale, ivi compresi i beni forestali e vivaistici trasferiti dallo Stato alla Regione e già amministrati dall'A.S.F.D. (Azienda di Stato per le Foreste Demaniali).

I principali obiettivi del piano si possono riassumere come segue:

- Fornire il quadro conoscitivo dell'intero sistema forestale regionale;
- Fornire degli elementi per consentire una migliore integrazione del sistema forestale nell'ambito dell'economia locale e regionale;
- Fornire elementi per la valorizzazione dei boschi per migliorare il benessere delle collettività locali ed urbane;
- Definire una strategia condivisa per conseguire l'uso sostenibile delle risorse forestali, coerente con gli orientamenti nazionale ed internazionali di politica forestale.

Il PFR è attuato per piani stralcio annuali, approvati dalla Giunta regionale in conformità con il principio della continuità operativa, che specificano gli interventi da realizzare nell'anno tra quelli previsti dal PFR e le modalità per la loro realizzazione nonché le risorse finanziarie attivabili per la promozione degli interventi di cui all'articolo 80, comma 1

In particolare, su indirizzo della Giunta regionale, l'Area competente redige per i suddetti beni i piani di gestione ed assestamento forestale (PGAF) ed i progetti di utilizzazione boschiva provvedendo, altresì, per i beni dati in gestione a /^{*}soggetti terzi, ad attivare azioni di monitoraggio, verifica e controllo delle attività che sugli stessi vengono svolte.

L'Area Sistemi Naturali (ex Foreste) nel 2013 ha elaborato un piano di gestione forestale (PGAF) della Foresta Demaniale Tiburtina per 830 ettari nel Comune di San Gregorio da Sassola (RM); ed ha appena concluso l'assestamento (PGAF) del Bosco Montagna per 425 ettari, nel Comune di Viterbo individuando in entrambi i casi le potenzialità produttive e ricreative tenendo conto anche dei beni e servizi ecosistemici prodotti dalle foreste stesse.

TUTELA DELLE ACQUE E DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

IL PIANO DI BACINO. NATURA, CONTENUTI, EFFICACIA (ART. 65 DLGS 152/2006)

Il piano di Bacino redatto ed adottato dall'Autorità distrettuale (rectius, in virtù del regime transitorio, dall'autorità di bacino nazionale o regionale) ha valore di piano territoriale di settore in materia di conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e di corretta utilizzazione delle acque (art. 65, comma 1), in conformità ai criteri stabiliti dalla conferenza istituzionale permanente (comma 3). È quindi un piano di direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica, l'utilizzazione delle acque e dei suoli (art. 65, comma 3, lett. c). Nell'ampilissimo elenco dei contenuti (vedi anche l'allegato A al decreto) vanno menzionati la valutazione preventiva dell'impatto ambientale dei principali interventi previsti (comma 3, lett. l), la determinazione delle norme d'uso e dei vincoli per la conservazione del suolo e la tutela dell'ambiente (lett. f), la normazione sulle estrazioni di materiale litoide dalle aree demaniali fluviali, lacuali e marittime (lett. m), l'indicazione di zone da assoggettare a speciali vincoli di protezione (lett. n), la statuizione delle priorità degli interventi e la previsione delle risorse finanziarie necessarie (lett. s) e t).

Il piano di bacino ha natura mista, quale piano di direttive con efficacia immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, ma assume anche efficacia di piano precettivo che può contenere prescrizioni dichiarate efficaci (dallo stesso piano) anche nei confronti dei privati. I piani e programmi di sviluppo socioeconomico o di assetto ed uso del territorio, altri piani territoriali, i piani urbanistici, i piani agricoli, zootecnici e forestali, i piani di tutela delle acque, i piani di gestione dei rifiuti, i piani di bonifica dei siti devono essere coordinati (o comunque non risultare in contrasto) con il Piano di bacino approvato (art. 65, comma 4). L'autorità di distretto rilascia parere vincolante di coerenza di tali piani con gli obiettivi del piano di bacino.

A questo scopo le amministrazioni competenti devono provvedere all'adeguamento dei piani a efficacia territoriale, agricola e ambientale entro un anno dall'approvazione del piano di bacino (comma 5). Anche i piani urbanistici devono essere conformati, a pena di adeguamento d'ufficio da parte delle regioni (comma 6). Possono essere adottate misure di salvaguardia, a valere fino all'approvazione del piano, e comunque non oltre 3 anni. Il ministro per l'ambiente può adottare con ordinanza cautelare le misure provvisorie di salvaguardia omesse dalle amministrazioni competenti (comma 7).

Il piano di bacino può articolarsi in piani per sottobacini o mediante piani-stralcio relativi a settori funzionali (art. 65, comma 8). Tali piani conservano la medesima natura di piano territoriale e l'efficacia di coordinamento degli altri strumenti di pianificazione settoriale. Tra i piani-stralcio vanno compresi i piani di gestione (art. 117), approvati mediante lo stesso procedimento dei piani di bacino distrettuali e con i contenuti indicati nell'all. 4 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, comprensivi – tra gli altri – della descrizione delle caratteristiche del bacino e delle aree protette, della sintesi degli inquinamenti e degli altri impatti antropici, delle iniziative di monitoraggio e delle misure per conseguire gli obiettivi ambientali.

L'attuazione del piano avviene mediante programmi triennali di intervento (i quali indicano mezzi e copertura finanziaria). Sono anche previsti piani a stralcio, nelle more dell'approvazione del piano di bacino, per individuare aree a rischio e misure di salvaguardia, nonché piani di gestione, che costituiscono articolazioni dei piani di bacino, anch'essi a stralcio.

I piani di distretto idrografico devono essere rivisti ogni sei anni (art. 117, comma 2-bis).

Piani Stralcio per il rischio idrogeologico e per le misure di prevenzione delle aree a rischio (art. 67). Natura, contenuti, procedura (artt. 67-68). I piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) costituiscono una scelta interinale, in attesa dell'approvazione del piano di bacino, e provvedono a individuare le aree a rischio idrogeologico, per le quali assumere le misure di salvaguardia, definendo la perimetrazione delle aree da sottoporre a tali misure (comma 1). Possono però essere approvati anche piani straordinari per situazioni speciali a più elevato rischio idrogeologico, con priorità per quelle per le quali è stata dichiarata l'emergenza ai sensi della legge 225/1992 (sulla protezione civile), anche in deroga al procedimento sopra delineato (art. 67, comma 2). La competenza per tali piani è del Presidente del Consiglio dei Ministri. Anche queste misure straordinarie di salvaguardia conservano efficacia fino all'approvazione dei pertinenti piani.

Come si è accennato, **le autorità distrettuali di bacino non sono ancora entrate in funzione**. Il decreto correttivo 219/2010 detta alcune disposizioni transitorie a valere nelle more della loro costituzione, stabilendo che l'aggiornamento dei piani di gestione delle risorse idriche è effettuato dalle autorità di bacino di rilievo nazionale, alle quali è attribuito anche il coordinamento delle regioni per quanto riguarda i rispettivi distretti idrografici. Resta impregiudicato il quesito su quale sia la disciplina attuale vigente per l'approvazione dei piani di bacino. Si presentano due possibili soluzioni. La prima, che la suaccennata procedura – la quale presuppone la vigenza delle autorità distrettuali – non sia ancora applicabile, onde resterebbe ferma, in una sorta di ultrattività, non solo l'operatività delle precedenti autorità di bacino nazionale, ma anche la normativa procedimentale stabilita per i piani nazionali della legge n. 183/1989, nonostante essa sia stata abrogata dall'art. 175, comma 1, lett. 1). La seconda opzione ermeneutica – che mi sembra preferibile – ritiene **applicabile in via interinale alle originarie autorità di bacino nazionali la nuova normativa, nelle disposizioni non incompatibili**. In questo senso si esprime il **D.Lgs. 219/2010, cit., che affida ai comitati istituzionali e tecnici delle autorità di bacino nazionale in prorogato – integrati da componenti delle regioni interessate – il compito di approvare gli atti di rilevanza (oggettiva) distrettuale (art. 4, comma 3)**. Tratto da: <http://www.ingegneri.info/news/ambiente-e-territorio/il-piano-di-bacino-e-i-piani-stralcio-per-il-rischio-idrogeologico/>

Va inoltre sottolineato che *“i nuovi eventuali impianti saranno assoggettati, per quanto concerne la concessione di derivazione dell'acqua, ad una rigorosa procedura di valutazione basata sull'applicazione delle Linee Guida Emante dal MATTM di cui ai decreti STA 29/2017 e STA 30/2017, con i quali sono stati fissati criteri omogenei e scientificamente avanzati per determinare i deflussi ecologici necessari al mantenimento del buono stato di qualità dei corsi d'acqua, e per effettuare la valutazione ambientale ex ante delle richieste di derivazione dell'acqua”*

Distretti idrografici sul territorio del Lazio

Il territorio laziale è ricompreso nei seguenti distretti idrografici:

- Distretto Idrografico dell'**Appennino Settentrionale**, relativamente al bacino idrografico del fiume Fiora (bacino interregionale);
- Distretto Idrografico dell'**Appennino Centrale**, relativamente alla maggior parte del territorio regionale compreso nei bacini idrografici del fiume Tevere (bacino nazionale) e del fiume Tronto (bacino interregionale) nonché nei bacini regionali;
- Distretto Idrografico dell'**Appennino Meridionale**, relativamente al bacino idrografico dei fiumi Liri-Garigliano (bacino nazionale).

Agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.49/2010 per le porzioni del territorio laziale ricadenti nei bacini del **fiume Tevere**, dei **fiumi Liri-Garigliano** e del **fiume Fiora** provvedono le rispettive Autorità di bacino nazionale, e interregionale, mentre per le restanti parti la Regione, avvalendosi comunque delle segreterie tecnico-operative delle Autorità di bacino interregionali e regionali.

V) Piani di bacino

V.1) Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'**Appennino Centrale** (PGDAC) - *Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale - bacini idrografici del fiume Tevere (bacino nazionale) e del fiume Tronto (bacino interregionale) e dei bacini regionali*

Stato di Avanzamento	
<i>Approvazione</i>	DPCM 27 ottobre 2016 Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale. (GU n. 25 del 31/1/2017) Regioni: Abruzzo; Emilia-Romagna; Lazio; Marche; Molise; Toscana; Umbria; Città del Vaticano (www.abtevere.it, sezione «Distretto idrografico dell'Appennino Centrale» - sottosezione «la pianificazione del distretto».)
<i>Adozione</i>	Deliberazione n. 7, 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale integrato: adozione, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale e individuazione di un cronoprogramma di azioni, finalizzato all'approvazione definitiva del Piano ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2010, direttamente funzionale alla verifica di coerenza dei contenuti del secondo Piano di gestione con quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2000/60/CE;
<i>Stato dell'arte</i>	
Riferimenti Normativi	
<i>Comunitari</i>	La Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA) costituisce il riferimento fondamentale per i Piani di Bacino, in particolare per quanto riguarda il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti dagli articoli 1 e 4 della Direttiva stessa. Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione (abrogata dalla Direttiva 2006/7/CE9); Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici; Direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano, modificata dalla Direttiva 98/83/CE; Direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso); Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione; Direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale; Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane; Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari; Direttiva 91/676/CEE sui nitrati; Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali; (COM(2012)673) Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee.
<i>Nazionali</i>	D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e ss.mm.ii, parte III, «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»; in particolare: artt. 57 e 66 concernenti le modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale; art. 63, co 10, come sostituito dall'art. 51, co. 2, della Legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il piano di gestione delle acque previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE è considerato «stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»; art. 65 rubricato «Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale», e il successivo art. 117, relativo al Piano di gestione, che prevede che «per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;

art. 170. Norme transitorie I. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.

D.Lgs. n. 219 del 10/12/2010 - *Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.* (10G0244) (GU n.296 del 20/12/2010) - Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/2011

Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», Capo VII art. 51 «Norme in materia di Autorità di bacino», sostituisce integralmente gli articoli 63 e 64 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e prevedendo che «in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della (...) legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto».

Comma 10. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:

a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento;

b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.

DPCM 5 luglio 2013 approvazione del primo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale;

D.M. 24 febbraio 2015, n. 39 “Regolamento recante i criteri per la definizione dei costi ambientali e della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua”,

DM 10 marzo 2015 applicazione delle “Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”

DM 31 luglio 2015 costituzione di cabina di regia per la gestione di siccità e scarsità idrica tramite il coordinamento dei soggetti competenti, in raccordo tra autorità locali e amministrazione centrale

Decreto del MATTM 25 ottobre 2016 in attuazione dell'art. 63, co 3, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, disciplina l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino istituite ai sensi dell'art. 63, comma 1, del medesimo decreto legislativo, del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla legge del 18 maggio 1989 n. 183.

In corso la revisione della Parte III del D.Lgs. 152/06 in fase di valutazione al Senato, essendo già intervenuta l'approvazione della Camera.

A seguito della entrata in vigore del Decreto del MATTM del 25 ottobre 2016 che disciplina l'istituzione delle Autorità di Bacino Distrettuale, sono state soppresse le Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla L. 183/1989

DPCM 27 ottobre 2016 Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale (Regioni: Abruzzo; Emilia Romagna; Lazio; Marche; Molise; Toscana; Umbria; Città del Vaticano) contengono disposizioni che sostituiscono quanto precedentemente normato dall'Art. 14 (Efficacia del piano dei bacini regionali) della L.R. 39/96 Disciplina Autorità dei bacini regionali

	<p>DPCM 4 aprile 2018 Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016 (GU Serie Generale n.135 del 13-06-2018)</p>
<i>Regionali</i>	<p>LR n. 183 del 18/05/1989 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. (GU n.120 del 25-5-1989 - Suppl. Ordinario n.38)</p> <p>LR n. 36 del 05/01/1994 Disposizioni in materia di risorse idriche. (GU n.14 del 19-1-1994 - Suppl. Ordinario n.11)</p> <p>Programmazione comunitaria 2014-2020 (nazionale e regionale) per la predisposizione e l'attuazione delle misure.</p> <p>Piano di Tutela delle Acque che costituisce un riferimento essenziale nella costruzione di un quadro informativo di base il più completo possibile; nel mese di agosto 2015 con deliberazione n.440 la Regione ha approvato il "Documento propedeutico alla costruzione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale". Attualmente l'aggiornamento del PTAR è in sede di VAS</p> <p>Determinazione 2 novembre 2017, n. G14851 Approvazione dello schema di "Intesa, ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7 del D.M. 25 ottobre 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare fra il Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e la Regione Lazio per lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità di bacino del distretto dell'Appennino Centrale". Modifica all'Intesa di cui alla determinazione n. G04012 del 29/03/2017, stabilisce, inter alias, che la durata della medesima Intesa decorre dal momento della relativa sottoscrizione e ha termine con l'entrata in vigore del D.P.C.M di cui all'art.63, comma 4, del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152.</p>
Elaborati di Piano	
<i>Testuali e Cartografici</i>	<p>Il Piano è illustrato dalla Relazione Generale - costituita dalle seguenti parti:</p> <p>Indice;</p> <p>Premessa;</p> <p>A.1 - Caratteristiche del distretto;</p> <p>A.2 - Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi;</p> <p>A.3 - Registro delle aree protette;</p> <p>A.4 - Reti e programmi di monitoraggio;</p> <p>A.5 - Obiettivi ambientali;</p> <p>A.6- Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico;</p> <p>A.7- Sintesi dei Programmi delle misure;</p> <p>A.8 - Repertorio degli aggiornamenti ai Piani di tutela delle acque;</p> <p>A.9 - Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubbliche;</p> <p>A.10 - Autorità competenti;</p> <p>A.11 - Referenti e procedure;</p> <p>A.12 - Relazione integrativa e di sintesi dell'aggiornamento del Piano di gestione del Distretto dell'Appennino Centrale (PGDAC2) con relativi allegati (marzo 2016) ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Parte B.</p>

Sintesi del Piano – Obiettivi

L'approvazione della prima revisione dei piani di gestione delle acque è avvenuta a seguito del lavoro svolto dalle Autorità di Bacino nazionali, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali prevista dal D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, *in collaborazione con le Regioni nel periodo 2010-2015 per dare attuazione agli obblighi previsti dalla norme comunitarie e nazionali sulle acque e tiene conto degli esiti di un'approfondita valutazione da parte della Commissione Europea compiuta nel corso del 2012 e del 2013 sulla prima generazione di piani di gestione adottati nel 2010.*

Le Autorità di bacino di rilievo nazionale hanno svolto funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici. Per i Distretti in cui non è presente alcuna Autorità di bacino di rilievo nazionale (è il caso della Regione Sardegna e della Regione Siciliana), la norma ha affidato l'aggiornamento alle regioni stesse.

Il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, ha attribuito specifiche funzioni ai Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano, in attuazione dei compiti in materia di pianificazione distrettuale. Le Autorità di bacino di rilievo nazionale e le Regioni hanno avviato, sin dal 2012, le attività per la prima revisione dei piani di gestione, dandone informazione sui siti web istituzionali appositamente costituiti. (<http://www.direttivaacque.minambiente.it/primo-aggiornamento-piani.html>)

Il territorio laziale è ricompreso nei seguenti distretti idrografici:

- Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale, relativamente al bacino idrografico del fiume Fiora (bacino interregionale);
- Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale, relativamente alla maggior parte del territorio regionale compreso nei bacini idrografici del fiume Tevere (bacino nazionale) e del fiume Tronto (bacino interregionale) nonché nei bacini regionali;
- Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, relativamente al bacino idrografico dei fiumi Liri-Garigliano (bacino nazionale).

Agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.49/2010 per le porzioni del territorio laziale ricadenti nei bacini del fiume Tevere, dei fiumi Liri-Garigliano e del fiume Fiora provvedono le rispettive Autorità di bacino nazionale, e interregionale, mentre per le restanti parti la Regione, avvalendosi comunque delle segreterie tecnico-operative delle Autorità di bacino interregionali e regionali.

Occorre sottolineare che il Piano di Gestione del Distretto, pur essendo un piano di settore, ovvero una "articolazione interna del Piano di Bacino Distrettuale" così come indicato dall'Art. 117 del D.gs 152/2006, presenta diverse relazioni di interferenza con la pianificazione di pari livello (integrazione orizzontale) e con quella di livello superiore e inferiore (integrazione verticale).

Per l'integrazione con i piani di pari livello, la definizione del PGDAC.2 si è svolta in parallelo con quella del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione del distretto dell'Appennino Centrale (PGRAAC), condividendo le politiche volte alla difesa idraulica e alla tutela ambientale dei corpi idrici superficiali e alla salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni insediate vicino ai corsi d'acqua. Il PGDAC.2 deve inoltre realizzare una forte integrazione con le azioni del PSR funzionali alla tutela dei corpi idrici e le indicazioni fornite dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 attraverso i pertinenti Obiettivi Tematici che costituiscono il pacchetto dei contenuti della "condizionalità" per l'accesso ai fondi comunitari.

L' integrazione verticale è con i Piani Regionali di Tutela delle Acque (PTA), come stabilito dall'art. 121 del D.Lgs 152/2006 Il PGDAC.2 e gli Aggiornamenti dei PTA delle Regioni del Distretto (PTA.2) contribuiscono a definire un quadro organico delle azioni di tutela ambientale sia a scala distrettuale sia sotto il profilo della giurisdizione amministrativa sul territorio regionale mantenuto unitario. In questa direzione il PGDAC.2 riconferma la scelta già operata dal PGDAC di suddividere il distretto in sub-distretti, ovvero in unità fisiche (aggregazioni di bacini e sotto-bacini) sostanzialmente coincidenti con unità amministrative a prevalente (e a volte unica) giurisdizione di un'unica Regione. Sempre nell'ambito dell'integrazione verticale, un ultimo elemento di relazione (di tipo top-down) è con il sistema dei Piani Paesaggistici Regionali (PPR), in quanto i singoli piani sono organicamente integrati nelle "linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo alla pianificazione" di cui al comma 1 dell'art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004. Il sistema dei PPR costituisce ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 145 il quadro di riferimento attraverso il quale gli elementi paesaggistici ("i territori costieri", "i fiumi", "i torrenti", "i corsi d'acqua", "i parchi e le riserve nazionali e regionali" e "le zone umide") elencati nell'articolo 142 del citato decreto trovano, ai fini della coerenza degli obiettivi del PGDAC.2, i loro corrispondenti definiti dall'articolo 4, § 1, lettere a) e c), della WFD.

I contenuti del PGDAC.2 discendono dall'aggiornamento dei contenuti dei PTA; i piani di tutela delle acque svolgono la funzione di specializzazione regionale dei piani di gestione che risultano così "integrati da programmi e piani di gestione più dettagliati per sotto-bacini, settori, problematiche o categorie di acque al fine di affrontare aspetti particolari della gestione idrica."

Pertanto, ai sensi delle disposizioni del comma 5 dell'art. 121 del D.Lgs 152/2006, i contenuti dei PTA,

debbono essere definiti prima dell'approvazione del PGDAC.2. Tali contenuti costituiscono aggiornamento del vigente Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Centrale (PGDAC).

Il PGDAC persegue il sistema di obiettivi formato:

- dagli obiettivi dei singoli piani regionali di tutela delle acque;
- dall'obiettivo strategico di distretto della riorganizzazione del sistema di approvvigionamento della risorsa e di distribuzione dell'acqua, fondato su:
 - grandi schemi idrici di approvvigionamento della risorsa e di distribuzione dell'acqua ai poli regionali di fornitura;
 - schemi autonomi di approvvigionamento e fornitura, laddove la realizzazione di un grande schema idrico è economicamente, socialmente o tecnicamente improponibile;
 - autoapprovvigionamento da parte del singolo utilizzatore laddove la realizzazione di uno schema autonomo è economicamente, socialmente o tecnicamente improponibile.

Per conseguire tale sistema di obiettivi il PGDAC individua l'obiettivo strumentale della definizione della matrice dei valori assegnati ai parametri degli elementi di qualità ambientale (previsti dall'A V della Direttiva) riferiti ai singoli corpi idrici.

Per definire tale matrice il PGDAC prevede di ricorrere alla modellizzazione e fornisce le strutture di implementazione, le specifiche del modello e dei moduli costitutivi, nonché le modalità di processamento.

Con riferimento alla struttura dei corpi idrici (compreso il relativo livello di rischio del "non conseguimento" degli obiettivi), sulla base dei risultati del monitoraggio e grazie agli input forniti dall'analisi del rischio climatico, dagli strumenti di gestione delle aree protette e dall'analisi economica, entro il 2013 il processamento del modello consente di:

- verificare le ipotesi di raggruppamento dei corpi idrici, come previsto in sede europea dal punto 2.3.4 del "Guidance Document No. 3 – Analysis of Pressures and Impacts";
- fornire gli intervalli dei valori dei parametri per la classificazione di qualità;
- definire il generale regime delle esenzioni (in particolare il regime delle proroghe, delle deroghe e delle condizioni di deterioramento temporaneo).

Fino al 2013 sono stati obiettivi specifici del piano:

- l'attuazione delle misure di base dei piani di tutela delle acque;
- l'applicazione delle misure previste nella pianificazione stralcio di bacino;
- l'attuazione dei piani di gestione delle aree naturali protette, nazionali e regionali;
- l'applicazione delle norme della pianificazione paesaggistica, emanate in attuazione del D. Lgs. n. 42/2004;
- il funzionamento a regime della rete di monitoraggio distrettuale.

Nell'aggiornamento gli obiettivi di piano sono:

a. nell'ambito dell'obiettivo strategico di una riorganizzazione del sistema di approvvigionamento della risorsa centrato su grandi schemi idrici interconnessi (già definito nel vigente PGDAC), sono prefigurate due opzioni di livello nazionale intese a favorire l'avvio del processo di riorganizzazione (il posizionamento dei grandi schemi idrici interconnessi del distretto all'interno della Rete Idrica Nazionale come contro immagine del bilancio idrico nazionale e la realizzazione di una via navigabile sul Tevere dalla foce a Perugia);

b. nelle more della valutazione delle risorse disponibili (possibile solo a valle della definizione dei DEF nazionale e regionali, secondo le disposizioni della L. n. 39/2011, della definizione della quota parte dei fondi strutturali funzionale alla tutela ambientale e della definizione delle nuove strutture tariffarie per i servizi idrici in vigore dal 2016 predisposte, secondo competenza, dall'AEEGSI e in sede ministeriale), sono individuati uno scenario massimo costituito dagli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici dei vigenti PTA attualizzati in base all'aggiornamento dei rispettivi contenuti e uno scenario minimo di obiettivi articolati per Regione sulla base del quale indirizzare prioritariamente le risorse economiche necessarie al rispetto di obblighi normativi derivanti dalle direttive pre-WFD.

<http://www.abtevere.it/node/567> <http://abtevere.it/node/718>

V.2) Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale (PGA)
 - Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale - bacino idrografico del fiume Fiora (bacino interregionale)

Stato di Avanzamento	
<i>Approvazione</i>	DPCM 27 ottobre 2016 Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (GU n. 25 del 31/1/2017) Regioni: Toscana, Liguria; Umbria (http://www.appenninosettentrionale.it/)
<i>Adozione</i>	Deliberazione n. 230 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale integrato: dell'Autorità di bacino del fiume Arno: adozione, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale e individuazione di un cronoprogramma di azioni, finalizzato all'approvazione definitiva del Piano ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2010, direttamente funzionale alla verifica di coerenza dei contenuti del secondo Piano di gestione con quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2000/60/CE;
<i>Stato dell'arte</i>	
Riferimenti Normativi	
<i>Comunitari</i>	La Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA) costituisce il riferimento fondamentale per i Piani di Bacino, in particolare per quanto riguarda il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti dagli articoli 1 e 4 della Direttiva stessa. Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione (abrogata dalla Direttiva 2006/7/CE9); Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici; Direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano, modificata dalla Direttiva 98/83/CE; Direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso); Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione; Direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale; Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane; Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari; Direttiva 91/676/CEE sui nitrati; Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali; (COM(2012)673) Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee.
<i>Nazionali</i>	Vedi 5.4.3
<i>Regionali</i>	LR n. 183 del 18/05/1989 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. (GU n.120 del 25-5-1989 - Suppl. Ordinario n.38) LR n. 36 del 05/01/1994 Disposizioni in materia di risorse idriche. (GU n.14 del 19-1-1994 - Suppl. Ordinario n.11) Programmazione comunitaria 2014-2020 (nazionale e regionale) per la predisposizione e l'attuazione delle misure. Piano di Tutela delle Acque che costituisce un riferimento essenziale nella costruzione di un quadro informativo di base il più completo possibile; nel mese di agosto 2015 con deliberazione n.440 la Regione ha approvato il "Documento propedeutico alla costruzione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale". Attualmente l'aggiornamento del PTAR è in sede di VAS

Elaborati di Piano	
<i>Testuali e Cartografici</i>	<p>Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale è composto dai seguenti documenti:</p> <p>Relazione di piano, corredata dai seguenti allegati:</p> <p>A 1 - Programma operativo delle misure 2015;</p> <p>A 2 - Correlazione tra determinanti, pressioni, misure di Piano;</p> <p>A 3 - La struttura del geodatabase contenente le informazioni di piano;</p> <p>A 4 - I metodi di stima del gap;</p> <p>A 5 - Verifica dell'efficacia del piano ai sensi del cambiamento climatico;</p> <p>A 6 - Repertorio aree protette;</p> <p>A 7 - L'analisi economica del secondo ciclo di Pianificazione;</p> <p>A 8 - Indirizzi metodologici per l'aggiornamento del bilancio idrico e linee guida per la definizione di criteri gestionali della risorsa;</p> <p>A 9 - Schede dei corpi idrici;</p> <p>A 10 - Cartografi a supporto del piano;</p> <p>A 11 - Lista degli inquinanti specifici e delle sostanze prioritarie monitorate</p>

Sintesi del Piano – Obiettivi

È evidenziato il carattere di “piano direttore”, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, e la natura strategica del piano, atto a valorizzare e tutelare la risorsa idrica dei fiumi, al fine di migliorarne le condizioni di uso e la qualità, in un'ottica non di mera preservazione dell'esistente, bensì di fruizione sostenibile. In tal senso si evidenzia altresì come il concetto di tutela nel corso degli anni è stato modificato ed è passato dall'individuazione di azioni volte alla riduzione degli impatti dei processi produttivi, all'identificazione di attività compatibili tra le pressioni antropiche e i corpi idrici, fino ad arrivare alla scelta di azioni che incidano direttamente sul modello di sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale.

Il PDG, quindi, proprio per le **implicazioni gestionali**, ha significativi risvolti finanziari che pongono problematiche di tipo nuovo rispetto alle altre pianificazioni che insistono sul territorio in materia di programmazione e gestione della risorsa idrica.

In tale contesto normativo, l'Autorità di bacino del fiume Arno ha avviato un processo di riesame e aggiornamento del piano di gestione, partendo dall'esame dei contenuti del primo piano e tenendo conto di quanto successivamente prodotto e degli indirizzi regolamentari in materia, sia nazionali che comunitari.

In particolare la Commissione, nell'ambito degli scambi bilaterali con l'Italia, ha messo in luce carenze legate soprattutto alla provvisorietà della Governance delle Autorità di bacino nazionali e la frammentazione di competenze che genera una sovrapposizione di pianificazioni, mentre il Piano di gestione dovrebbe costituire il masterplan di riferimento in materia di governo della risorsa nella sua accezione di tutela e gestione (il Decreto del MATTM 25 ottobre 2016 dovrebbe permettere il superamento di tale carenza) La Comunicazione COM (2015)120 che illustra i progressi compiuti sino al Marzo 2015 nell'attuazione della direttiva Acque e della direttiva Alluvioni evidenzia inoltre che le due direttive sono collegate ed è necessario coordinarne l'attuazione.

Il Piano di gestione del 2013, aveva stabilito a scala di distretto in dettaglio, per le sub-unità sino al singolo corpo idrico, la classificazione dello stato di qualità delle acque sia per i corpi idrici superficiali (fiumi, laghi, acque di transizione e marino costiere) che per quelli sotterranei, utilizzando i dati dei piani di tutela regionali, integrati da un giudizio esperto e suffragati dai riscontri dell'analisi delle pressioni e degli impatti.

Successivamente aveva determinato, ai sensi della direttiva, l'obiettivo ambientale fissato per ogni corpo idrico per raggiungere o mantenere lo stato buono entro dicembre 2015 (tale data è prorogabile fino al 2027, allo scopo di conseguire gradualmente l'obiettivo, a condizione che non si verifichino ulteriori deterioramenti dello stato dei corpi idrici come previsto dall'art. 4 della Direttiva e gli Stati membri inoltre possono prefiggersi di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi per i corpi idrici fortemente modificati).

Su tali basi aveva quindi individuato gli obiettivi ambientali per i corpi idrici sotterranei e quelli superficiali (fiumi, laghi, acque di transizione e marino costiere) del distretto.

Per i corpi idrici sotterranei, lo schema adottato per definire gli obiettivi discende direttamente dall'attribuzione dello stato complessivo: per i corpi idrici nello stato “buono”, l'obiettivo rimane confermato “buono al 2015”. Per i restanti corpi idrici, gli obiettivi sono “buono al 2021” o “buono al 2027”,

differenziando l'orizzonte temporale in base alla condizione di rischio, allo stato dell'acquifero in termini di bilancio e di capacità di ricarica, oltre che per le pressioni esistenti.

In base alla attività di monitoraggio sono stati evidenziati lo stato degli acquiferi: rischio/non a rischio/potenzialmente a rischio, stabilito sulla base della valutazione dell'impatto previsto in relazione a determinati parametri stabiliti dal piano. Ovviamente dove esiste uno stato elevato esso deve essere mantenuto anche come obiettivo.

La direttiva 2000/60 stabilisce, che i corpi idrici devono raggiungere lo stato buono o lo devono mantenere - "...impedire il deterioramento..." - dello stato definito dalla classificazione ambientale nel caso sia buono o elevato. Ciò può essere in contrasto per quei casi in cui pianificazioni di maggior dettaglio, tipo i Piani di Tutela, stabiliscano il raggiungimento di obiettivi più ambiziosi (elevato) anche per corpi idrici ai quali è stato attribuito uno stato di qualità buono od inferiore. Questa previsione deve essere in ogni caso mantenuta anche se non è esplicitamente previsto nell'articolato della 2000/60 il raggiungimento di un obiettivo elevato (art.4, comma 1 e comma 4).


Le attività realizzate successivamente all'approvazione del primo Piano nel corso del 2015 per il PDG acque sono state impostate sulla base di quanto raccomandato dalla direttiva 2007/60/CE, cd. direttiva alluvioni, che sottolinea come *"l'elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla direttiva 2000/60/CE e l'elaborazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni rientrano nella **gestione integrata dei bacini idrografici**"* e dunque dispone che "i due processi dovrebbero sfruttare le reciproche potenzialità di sinergie e benefici comuni, tenendo conto degli obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE e garantendo l'efficienza e un razionale utilizzo delle risorse". Alla luce di ciò, pur riconoscendo le particolarità e specificità dei due ambiti di azione, l'Autorità di bacino **ha garantito una forte interazione e coordinamento tra le attività pianificatorie afferenti alle due direttive e quindi tra i contenuti dei due Piani.**

Nella relazione del Piano di Aggiornamento sono evidenziate le novità rispetto al primo Piano sia per quanto riguarda il quadro conoscitivo di riferimento, in termini di caratterizzazione, pressioni e stato dei corpi idrici ed aree protette, sia in termini di stato di attuazione del programma di misure. Il Piano affida l'organizzazione delle informazioni di base allo strumento informatico detto **cruscotto di controllo**, in cui, a livello di corpo idrico, le stesse sono riportate in schede e concatenate tramite lo schema DPSIR cioè Driving forces, Pressure, State, Impact e Response ¹Tale organizzazione del dato costituisce la sostanziale novità rispetto al primo piano e si configura come approccio metodologico di piano: attraverso la catena logica contenuta nel cruscotto è possibile, tra l'altro, partendo dal quadro conoscitivo di riferimento, verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti o dare giustificazione dell'eventuale ricorso a deroghe o proroghe, o stabilire la necessità di misure aggiuntive rispetto a quelle già contenute nel PoM 2010.

Il Progetto contiene inoltre l'implementazione dell'analisi economica, sviluppata in conformità alla metodologia già adottata nel primo Piano. Altri aspetti affrontati riguardano l'interconnessione con altri strumenti di politica territoriale, in particolare con il Piano di Gestione del rischio Alluvioni, nonché una prima verifica di sostenibilità delle misure in un'ottica di Cambiamento Climatico.

¹ Lo schema è stato adottato dalla EEA (European Environmental Agency), in modo da proporre con esso una struttura di riferimento generale, un approccio integrato nei processi di reporting sullo stato dell'ambiente, effettuati a qualsiasi livello europeo o nazionale. Esso permette di rappresentare l'insieme degli elementi e delle relazioni che caratterizzano un qualsiasi tema o fenomeno ambientale, mettendolo in relazione con l'insieme delle politiche esercitate verso di esso.

Figura 1 - Schema delle relazioni tra le singole voci del DPSIR



<http://www.appenninoseptentrionale.it/it/>

V.3) Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale (PGDAM) -Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale - bacino idrografico dei fiumi Liri-Garigliano (bacino nazionale)

Stato di Avanzamento	
<i>Approvazione</i>	DPCM 27 ottobre 2016 Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale. (GU n.25 del 31/1/2017 Regioni: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Lazio; Molise; Puglia; http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it/
<i>Adozione</i>	Deliberazione n. 2 del 17 dicembre 2015 con la quale il Comitato istituzionale integrato costituito dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno, ha adottato, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale e ha contestualmente individuato un cronoprogramma stringente di azioni, finalizzato all'approvazione definitiva del Piano ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto Legislativo n. 219 del 2010, direttamente funzionale alla verifica di coerenza dei contenuti del secondo Piano di gestione con quanto richiesto dalla Commissione europea del secondo ai sensi della direttiva 2000/60/CE;
<i>Stato dell'arte</i>	
Riferimenti Normativi	
<i>Comunitari</i>	La Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA) costituisce il riferimento fondamentale per i Piani di Bacino, in particolare per quanto riguarda il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti dagli articoli 1 e 4 della Direttiva stessa. Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione (abrogata dalla Direttiva 2006/7/CE9); Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici; Direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano, modificata dalla Direttiva 98/83/CE; Direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso); Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione; Direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale; Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane; Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari; Direttiva 91/676/CEE sui nitrati; Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali; (COM(2012)673) Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee.
<i>Nazionali</i>	Vedi 5.4.3
<i>Regionali</i>	LR n. 183 del 18/05/1989 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. (GU n.120 del 25-5-1989 - Suppl. Ordinario n.38) LR n. 36 del 05/01/1994 Disposizioni in materia di risorse idriche. (GU n.14 del 19-1-1994 - Suppl. Ordinario n.11) Programmazione comunitaria 2014-2020 (nazionale e regionale) per la predisposizione e l'attuazione delle misure. Piano di Tutela delle Acque che costituisce un riferimento essenziale nella costruzione di un quadro informativo di base il più completo possibile; nel mese di agosto 2015 con deliberazione n.440 la Regione ha approvato il "Documento propedeutico alla costruzione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale". Attualmente l'aggiornamento del PTAR è in sede di VAS

Elaborati di Piano

<p><i>Testuali e Cartografici</i></p>	<p>Documenti di Piano: Relazione generale; Relazione di sintesi. Allegati: A 1. Unità idrografiche; A 1 - Lista degli inquinanti specifici e delle sostanze prioritarie monitorate; A 2. Trasferimenti idrici interregionali: 2.1 Documento d'intenti e Protocolli d'intesa per i trasferimenti idrici; 2.2 Documento trasferimenti idrici sotterranei; 2.3 Report attività Tavolo tecnico trasferimenti idrici Campania-Puglia. A 3. Bilancio idrologico - idrico e DMV: 3.1 Bilancio idrologico - idrico e DMV; 3.2 Bilancio idrologico - idrico – Proposta metodologica; 3.3 Caratteristiche idrologiche del distretto. A 4. Approfondimenti aree SIN: 4.1 Area SIN Napoli Bagnoli-Coroglio; 4.2 Area SIN Bacino Fiume Sacco; 4.3 Area SIN Taranto. A 5. Analisi economica. A 6. Schema programma di misure. A 7. Programma di misure prioritarie. A 8. Verifica di assoggettabilità a VAS. A 9. Programmazione comunitaria. A 10. Ulteriori allegati già inseriti nel progetto di Piano. 10.1 Piano di azione agricoltura «Indirizzi strategici per la definizione e attuazione del programma di misure relative al settore agricolo nel secondo ciclo dei piani di gestione»; 10.2 Scheda di sintesi relativa all'attuazione del percorso tecnico-operativo relativo alla caratterizzazione e tipizzazione del bacino fiume Calore ai sensi del decreto legislativo n. 152/06 e decreto ministeriale n. 131/08; 10.3 Scheda di sintesi relativa al progetto di integrazione monitoraggio Fiume Volturno; 10.4 Aggiornamento APQ Rafforzati. A 11. Indicazioni regionali: 11.1 Esenzioni obiettivi di qualità Regione Puglia;</p> <p>11.2 «Documento regionale propedeutico alla predisposizione dei Piani di gestione dei distretti idrografici» - Determinazione area qualità dell'Ambiente e valutazione impatto ambientale n. 615246 del 7 dicembre 2015 (nota prot. n. 683564/GR/0352 del 10 dicembre 2015); 11.3 DGR Abruzzo n. 1013/2015; 11.4 Piano d'azione monitoraggio Regione Calabria;</p> <p>11.5 Comunicazione Piano d'azione monitoraggio Regione Basilicata; A 12. A al Registro delle aree protette Cartografi e tematiche: Tav. 1. Inquadramento territoriale; Tav. 2. Aggiornamento tipizzazione: 1. Regione Basilicata; 2. Regione Campania; 3. Regione Puglia; Tav. 3. Corpi idrici superficiali compresi corpi idrici fortemente modificati. 4. Carta dei Sistemi acquiferi sede di corpi idrici sotterranei. Tav. 5. Corpi idrici sotterranei (CISS). Tav. 6. Fonti puntuali di inquinamento. Tav. 7. Fonti diffuse di inquinamento. Tav. 8. Prelievi idrici significativi. Tav. 9. Principali trasferimenti sovra regionali di risorsa idrica a scala di Distretto idrografico Tav. 10. Principali trasferimenti idrici sotterranei. Tav. 11. Registro delle Aree protette: 1. Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano; 2. Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico; 3. Corpi idrici intesi a scopo ricreativo compreso le acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE; 4. Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE; 5. Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie. Tav. 12. Significatività delle pressioni per le acque superficiali: 1. Depuratori e scarichi; 2. Prelievi da corso d'acqua; 3. Pozzi; 4. Prelievi da sorgenti; 5. Aree industriali; 6. Siti contaminati; 7. Attività estrattive; 8. Aree inondabili; 9. Pressioni di carattere morfologico; 10. Uso agricolo; 11. Uso urbano. Tav. 13. Significatività delle pressioni per i corpi idrici sotterranei: 1. Depuratori e scarichi; 2. Prelievi da corso d'acqua; 3. Pozzi; 4. Prelievi da sorgenti; 5. Siti industriali; 6. Siti contaminati; 7. Attività estrattive; 8. Aree inondabili; 9. Pressioni di carattere morfologico; 10. Uso agricolo del suolo; 11. Uso urbano del suolo; Tav. 14.1. Stato ecologico dei corpi idrici superficiali: 1. Regione Abruzzo; 2. Regione Basilicata; 3. Regione Calabria; 4. Regione Campania; 5. Regione Lazio; 6. Regione Molise; 7. Regione Puglia; Tav. 14.2. Stato chimico dei corpi idrici superficiali: 1. Regione Abruzzo; 4. Regione Campania; 5. Regione Lazio; 6. Regione Molise; 7. Regione Puglia; Tav.15.1. Evoluzione stato ecologico dei corpi idrici superficiali: 1. Regione Abruzzo; 4. Regione Campania; 5. Regione Lazio; 6. Regione Molise; 7. Regione Puglia; Tav.15.2. Evoluzione stato chimico dei corpi idrici superficiali: 1. Regione Abruzzo; 4. Regione Campania; 5. Regione Lazio; 6. Regione Molise; Tav.16. Classificazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei: 1. Anno 2012; 2. Anno 2014; 3. Classificazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei. Tav. 17. Carta delle tendenze dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei. Tav. 18. Esenzione agli obiettivi di qualità ambientale: 1. Acque sotterranee: stato quantitativo; 2. Acque sotterranee: stato chimico; 3. Acque superficiali: stato ecologico; 4. Acque superficiali: stato chimico. Tav. 19. Rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale: 1. Acque sotterranee; 2. Acque superficiali; Tav. 20.</p>
---------------------------------------	--

	Programma di monitoraggio: 1. Corpi idrici superficiali; 2. Acque sotterranee. Tav. 21. Il sistema dei grandi invasi. Tav. 22. Rete grandi infrastrutture per il trasferimento acqua a scala di Distretto. Tav. 23. Carta del patrimonio storico culturale interrelazione con i corpi idrici superficiali e sotterranei. Tav. 24. Carta delle Unità idrografiche.
--	---

Sintesi del Piano – Obiettivi

La relazione del piano ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2000/60/CE a valle dell'azione conoscitiva e di caratterizzazione del sistema distretto, il piano indica le azioni (misure), strutturali e non strutturali, che consentano di conseguire lo stato ambientale "buono" che la direttiva impone di conseguire entro il 2015, fatte salve specifiche e motivate

situazioni di deroghe agli stessi obiettivi, a norma dell'art. 4 delle Direttiva.

Il Piano di Gestione Acque redatto nel 2010 ed approvato nel 2013, costituisce un primo strumento organico ed omogeneo con il quale è stata impostata l'azione di Governance della risorsa idrica a scala distrettuale; il suo aggiornamento permette di verificare ulteriori misure atte a tutelare, migliorare e salvaguardare lo stato ambientale complessivo della risorsa idrica

Il Piano relativo al ciclo 2015-2021 costituisce un approfondimento dell'azione di pianificazione già realizzata, andando a rafforzare le analisi, ove possibile, e la operatività del Piano e la sua attuazione.

Gli obiettivi del piano del 2013 sono raccolti e sintetizzati in quattro punti

1. Uso sostenibile della risorsa acqua:

- Conservazione, manutenzione, implementazione e conformità degli impianti di smaltimento e di depurazione;
- Controllo e gestione della pressione turistica rispetto all'utilizzo e alla disponibilità della risorsa;
- Uso sostenibile della risorsa idrica (conservazione, risparmio, riutilizzo, riciclo);
- Regimentare i prelievi da acque sotterranee e superficiali;
- Conformità dei sistemi di produzione di energia alle normative nazionali ed alle direttive europee.

2. Tutelare, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e terrestri e delle zone umide

- Mantenere le caratteristiche naturalistiche, paesaggistiche ed ambientali del territorio
- Conservare, proteggere e incentivare le specie e gli habitat che fanno parte della rete di aree protette e di area Natura 2000
- Conservare e proteggere le zone vulnerabili e le aree sensibili, incentivare le specie e gli habitat che dipendono direttamente dagli ambienti acquatici

3. Tutela e miglioramento dello stato ecologico delle acque sotterranee e delle acque superficiali

- Raggiungimento e mantenimento dello stato complessivo "buono" e il mantenimento dello stato "eccellente" per tutti i corpi idrici entro il 2015 (DIR. 2000/60)
- Limitare l'inquinamento delle risorse idriche prodotto dall'attività agricola – zootecnica

4. Mitigare gli effetti di inondazioni e siccità

- Contrastare il degrado dei suoli
- Contrastare il rischio idrogeologico. Attuazione dei PAI e della DIR 2007/60 ("difesa sostenibile" dalle alluvioni)

I tratti distintivi dell'aggiornamento sono costituiti da:

- attuazione del processo di governance della risorsa idrica su base distrettuale, in particolare per quanto concerne la regolamentazione dei trasferimenti idrici e alcuni interventi prioritari; più approfondito esame della significatività delle pressioni, attraverso uno schema di valutazione, che tiene conto delle informazioni tecniche disponibili e non solo della presenza o assenza di determinate pressioni;

- più forte correlazione tra le pressioni significative e le misure proposte, anche in funzione dello stato ambientale;
- più accurata individuazione delle esenzioni, in base all'aggiornamento della classificazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale;
- implementazione dell'analisi economica, che dovrebbe essere stata completata entro il dicembre 2016, anche al fine di rafforzare e validare l'individuazione delle esenzioni;
- contestualizzazione delle misure individuate nella programmazione 2014-2020 (PSR, ecc.) al fine di verificare la disponibilità finanziaria per la loro realizzazione.

Lo scenario di aggiornamento richiamato è in linea che con le azioni richieste dalla UE tanto negli EU Pilot avviati nel periodo 2014-2015 quanto per il soddisfacimento della condizionalità ex-ante per l'erogazione delle risorse finanziarie della programmazione 2014-2020.

Più specificatamente l'aggiornamento del Piano prevede Azioni di Governance e Coordinamento su Base Distrettuale.

In tal senso, l'Autorità di Bacino Nazionale, a partire dalle previsioni della delibera di adozione del precedente Piano, ha avviato le azioni finalizzate al coordinamento e alla strategia di Governance per il Distretto di competenza, attraverso il coinvolgimento e la condivisione delle Regioni del Distretto nel rispetto delle specificità delle diverse realtà regionali.

A tal fine è stato sottoscritto un Documento Comune di Intenti, il 6 marzo 2011, e il suo Addendum, il 16 febbraio 2012, da parte di tutte le Regioni del Distretto, al quale hanno fatto seguito la sottoscrizione di specifici atti di intesa bilaterali tra alcune Regioni del Distretto ed inerenti la regolamentazione dei trasferimenti idrici interregionali; questi costituiscono atti di anticipazione del più generale Accordo di Programma Unico su base distrettuale previsto dalla delibera di adozione del precedente Piano.

Oltre agli obiettivi precedentemente elencati il precedente ciclo del Piano di Gestione Acque, con scadenza 2015, ha visto:

- la sistematizzazione delle informazioni disponibili relativamente a
- l'individuazione e l'analisi delle unità fisiografiche incluse nel Distretto;
- l'individuazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei presenti nel Distretto;
- l'individuazione del sistema delle pressioni antropiche puntuali e diffuse agenti sulla risorsa idrica in ambito di Distretto;
- la classificazione dello stato di quali-quantitativo dei corpi idrici;
- la classificazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale;
- la definizione di una proposta di programma di monitoraggio;
- la strutturazione del programma di misure;
- la correlazione con il percorso e le attività del Piano di Gestione Alluvioni;

sono stati inoltre realizzati: una prima analisi economica degli utilizzi idrici; programmi di monitoraggio e di misure; l'analisi economica ed applicazione del principio "chi inquina paga"; l'individuazione di deroghe agli obiettivi di qualità ambientale (art. 4 della Direttiva) e la relativa articolazione temporale ed economica delle misure specifiche per il recupero dello stato ambientale.

In base a quanto sopra detto i più significativi aggiornamenti nel nuovo Piano sono costituiti da:

- analisi del sistema delle pressioni antropiche;
- analisi dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- individuazione delle deroghe agli obiettivi di qualità ambientale;
- programma di monitoraggio;
- analisi economica;
- programma di misure;
- verifica di assoggettabilità a VAS;
- interrelazione con Piano di Gestione Rischio Alluvioni;

<http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it/>

VI) Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

Stato di Avanzamento	
<i>Approvazione</i>	D.C.R. del Lazio n. 17 del 4/4/2012 (BUR n. 21 del 7/6/2012, S.O. n. 35) per quanto riguarda l'AdB Regionali; i PAI delle altre AdB sono approvati con appositi DPCM; Decreto Segretariale della Autorità di Bacino del Fiume Tevere n. 58/2016 “Piano di bacino del fiume Tevere- VI stralcio funzionale P.S. 6 per l'assetto idrogeologico P.A.I.-aggiornamenti ex art. 43, comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione- Regione Lazio - ridefinizione delle aree allagabili nella zona focale del fiume Tevere, corsi d'acqua secondari e rete canali di bonifica nel territorio di Roma Capitale e Comune di Fiumicino”
<i>Adozione</i>	
<i>Stato dell'arte</i>	
Riferimenti Normativi	
<i>Comunitari</i>	Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA)
<i>Nazionali</i>	Legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i.; D.P.R. 380/01; Decreto legislativo n.152/1999 - Disposizioni sulla tutela delle Acque; D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
<i>Regionali</i>	L.R. del 22 dicembre 1999 n° 38;
Elaborati di Piano	
<i>Testuali</i>	Norme di Attuazione Relazione Tecnica Elenco dei Comuni totalmente o parzialmente compresi nel territorio di competenza Linee guida stabilità versanti Procedura per individuazione pericolosità per inondazione
<i>Cartografici</i>	“Carta di sintesi del PAI 1:100.000” “Aree sottoposte a tutela per dissesto idrogeologico” Ambito Territoriale di riferimento e di applicazione 1:250.000

Sintesi del Piano

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (in seguito denominato PAI) ha valore di piano territoriale di settore e rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale l'Autorità di Bacino, nell'ambito del territorio di propria competenza, pianifica e programma le azioni e le norme d'uso finalizzate a minimizzare i possibili danni connessi ai rischi idrogeologici, per la tutela e la difesa delle popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture, del suolo e del sottosuolo e lo sviluppo compatibile delle attività future.

In particolare, il PAI riguarda sia l'assetto geomorfologico, relativo alla dinamica dei versanti e al pericolo di frana e di valanga, sia l'assetto idraulico, relativo alla dinamica dei corsi d'acqua e al pericolo d'inondazione, nonché la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti in funzione del grado di sicurezza compatibile e del loro livello di efficienza ed efficacia. Il PAI è fortemente correlato con tutti gli altri aspetti della pianificazione e della tutela delle acque, nonché della programmazione degli interventi prioritari.

Le prescrizioni contenute nel PAI approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L. 18 maggio 1989, n. 183 e ss.mm.ii., hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e per gli Enti Pubblici, nonché per i soggetti privati.

Il territorio laziale è attualmente ricompreso nei seguenti distretti idrografici:

- Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale, relativamente alla limitata porzione del territorio

dell'ex Autorità Bacino Idrografico del fiume Fiora (bacino interregionale);

- Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale, che interessa la maggior parte del territorio regionale compreso nei bacini idrografici dell'ex Autorità di Bacino del fiume Tevere (bacino nazionale), dell'ex Autorità di Bacino del fiume Tronto (bacino interregionale) nonché dell'ex Autorità dei Bacini Regionali;
- Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, relativamente al bacino idrografico dei fiumi Liri-Garigliano (bacino nazionale).

Per le porzioni del territorio laziale ricadenti nei suddetti Distretti Idrografici valgono le norme di attuazione contenute nei PAI già approvati con vari DPCM dalle Ex Autorità di Bacino nazionali del fiume Tevere, dei fiumi Liri-Garigliano e delle ex Autorità di Bacino interregionali del fiume Fiora e del Tronto, mentre per le restanti parti del territorio della Regione Lazio si fa riferimento al PAI approvato dalla ex Autorità dei bacini regionali.

Si rinvia alle normative attuative dei suddetti Piani per quanto riguarda la disciplina da osservare nelle aree classificate a pericolosità e a rischio idraulico e di frana, che definiscono i livelli di tutela e di salvaguardia relativi agli usi e alle attività di trasformazione di suolo ammissibili.

Il Piano di Assetto Idrogeologico è coordinato con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo e prevale ed è vincolante, ai sensi della L.R. del 22 dicembre 1999 n° 38 su tutti gli strumenti di piano e programmatici della Regione e degli Enti Locali.

In considerazione sia del continuo mutare del quadro territoriale, in virtù del dinamismo della fenomenologia afferente al dissesto idrogeologico e dei connessi interventi di mitigazione e di messa in sicurezza, sia conseguentemente ad ulteriori approfondimenti conoscitivi di settore, l'Autorità di Bacino competente provvede alla successiva tempestiva corrispondenza tra il P.A.I. e le suddette dinamicità del territorio, mediante l'aggiornamento dei suddetti Piani

Tra le limitazioni derivanti dalle Norme di attuazione dei PAI, facendo riferimento a titolo esemplificativo a quelle specifiche relative al territorio di competenza dell'ex Autorità dei Bacini Regionali che prevedono:

Art. 16 - Disciplina delle aree a pericolo e/o rischio di frana molto elevato - aree a pericolo A. Nelle aree a pericolosità molto elevata sono consentiti:

...

- e) *gli interventi come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001, di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza aumento di volume, e di restauro e risanamento conservativo sugli edifici;*
- f) *gli interventi sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità;*

...

- h) *gli interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle normative vigenti nonché interventi di riparazione e di miglioramento antisismico degli edifici danneggiati da eventi sismici qualora gli eventi stessi non abbiano innescato sensibili ed asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto;*

....

Art. 17 - Disciplina delle aree a pericolo e/o rischio di frana elevato – aree a pericolo B. Nelle aree a pericolosità molto elevata sono consentiti:

...

- a) *tutti gli interventi consentiti nelle aree a pericolosità molto elevata di cui all'art. 16;*
- b) *gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dalle normative vigenti, sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, finalizzati al miglioramento antisismico degli edifici danneggiati da eventi sismici qualora gli eventi stessi non abbiano innescato sensibili ed asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto nonché all'adeguamento ed al miglioramento sismico, alla prevenzione sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche, al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive, comportanti anche modesti aumenti di superficie e volume e cambiamento di destinazione d'uso purché funzionalmente connessi a tali interventi;*
- c) *gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali di arredo agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie e non determinino aumento delle condizioni di rischio;*

Art. 23 e 23bis - Disciplina delle aree a **pericolo d'inondazione** molto elevato - **aree a pericolo A1 ed A2** - Nelle aree a pericolosità molto elevata sono consentiti:

...

- b) *interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001, senza aumento di superfici e di volumi ad esclusione dei cambi di destinazione d'uso che comportino aumento di carico urbanistico;*
- c) *gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali di arredo agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie e non determinino aumento delle condizioni di rischio;*
- d) *interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle normative vigenti, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento ed adeguamento sismico;*
- e) *interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;*
- h) *interventi di ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari o a rete non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, purché vengano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale e che non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, previa approvazione dell'Autorità.*

Art. 24 e 25- Disciplina delle aree a **pericolo d'inondazione elevato** – **aree a pericolo B1 e B2** – Nelle aree a pericolosità elevata sono consentiti:

- a) *gli interventi consentiti nella fascia A1, con le stesse modalità di cui all'art. 23;*
gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001, e ricompresi all'art. 10 comma 1 lett. c) dello stesso decreto a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio, non comportino significativo ostacolo al deflusso delle acque o riduzione dell'attuale capacità d'invaso delle aree stesse e siano compatibili con i livelli di piena attesi e con le caratteristiche idrodinamiche della piena con tempo di ritorno di 200 anni, derivanti da apposita modellazione idraulica, previa approvazione dell'Autorità;

Per quanto concerne i PAI approvati dalle AdB nazionali ed interregionali che interessano il territorio regionale, si rimanda alle rispettive Norme tecniche di attuazione vigenti, per le quali sono stabilite le limitazioni alla realizzazione di opere ed interventi nelle aree individuate, in apposite Cartografie, a pericolosità e a rischio per frana ed alluvione. Tali normative sono conformi nelle disposizioni generali a quelle redatte per il PAI dell'ex AdB regionali.

VII) Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)

Stato di Avanzamento	
Approvazione	PGRA del Distretto dell'Appennino Centrale: Approvato dal Comitato Istituzionale integrato il 3 marzo 2016
Adozione	PGRA del Distretto dell'Appennino Centrale: Adottato dal Comitato Istituzionale integrato il 17 dicembre 2015
Stato dell'arte	
Riferimenti Normativi	
Comunitari	Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23/10/2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni
Nazionali	D.Lgs. n. 219 del 10/12/2010 - Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. (10G0244) (GU n.296 del 20/12/2010) - Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/2011 D.Lgs. n. 49 del 23/02/2010 - Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (10G0071) (GU n.77 del 2-4-2010) Entrata in vigore del provvedimento: 17/04/2010;
Regionali	
Elaborati di Piano	
Testuali	Relazione generale Allegato: Priorizzazione delle misure Schede conoscitive Programmi delle misure per le Aree Omogenee - AO Programmi delle misure per le Aree a Rischio Significativo - ARS
Cartografici	Mappe pericolosità Mappe rischio Allegato: Caratteristiche del deflusso

Sintesi del Piano

La Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni, recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010 n. 49, pone agli enti competenti in materia di difesa del suolo, l'obiettivo di mitigare le conseguenze per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali, derivanti da eventi alluvionali.

In tal senso la Direttiva e il D.Lgs. n.49/2010 disciplinano le attività di valutazione e di gestione dei rischi articolandole in tre fasi:

- Fase 1 - Valutazione preliminare del rischio di alluvioni;
- Fase 2 - Elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvione;
- Fase 3 - Predisposizione ed attuazione di piani di gestione del rischio di alluvioni;
- Fasi successive - Aggiornamenti del Piano di gestione (2018, 2019, 2021).

In base al D.Lgs. n.49/2010, i soggetti competenti agli adempimenti di cui sopra sono le Autorità di bacino distrettuali (introdotte dall'art. 63 del D.Lgs. n.152/2006) e le Regioni che, in coordinamento tra loro e con

il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, predispongono la parte dei piani di gestione per il distretto idrografico relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.

Nel Piano di gestione del rischio devono essere definiti gli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, evidenziando, in particolare, la riduzione delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, attraverso l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità.

Le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, predispongono Piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico. Detti piani sono predisposti nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino facendo salvi gli strumenti di pianificazione già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione della normativa previgente.

Le Regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono la parte dei piani di gestione nell'ambito del distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004, con particolare riferimento al governo delle piene.

Il Piano di Gestione del rischio di alluvioni è costituito da alcune sezioni fondamentali che possono essere così riassunte:

- analisi preliminare della pericolosità e del rischio alla scala del bacino o dei bacini che costituiscono il distretto;
- identificazione della pericolosità e del rischio idraulico a cui sono soggetti i bacini del distretto, con indicazione dei fenomeni che sono stati presi in considerazione, degli scenari analizzati e degli strumenti utilizzati;
- definizione degli obiettivi che si vogliono raggiungere in merito alla riduzione del rischio idraulico nei bacini del distretto;
- definizione delle misure che si ritengono necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati, ivi comprese anche le attività da attuarsi in fase di evento.

I Piani di gestione pertanto riguardano tutti gli aspetti legati alla gestione del rischio di alluvioni ed ovvero la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprendendo al loro interno anche la fase di previsione delle alluvioni e i sistemi di allertamento, oltre alla gestione in fase di evento.

Nell'ambito di ciascun Distretto l'approvazione degli atti è effettuata dai Comitati istituzionali e tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle Regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico, se non già rappresentate nei medesimi comitati.

Il territorio laziale è ricompreso nei seguenti distretti idrografici:

- Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale, relativamente al bacino idrografico del fiume Fiora (bacino interregionale);
- Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale, relativamente alla maggior parte del territorio regionale compreso nei bacini idrografici del fiume Tevere (bacino nazionale) e del fiume Tronto (bacino interregionale) nonché nei bacini regionali;
- Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, relativamente al bacino idrografico dei fiumi Liri-Garigliano (bacino nazionale).

Agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.49/2010 per le porzioni del territorio laziale ricadenti nei bacini del fiume Tevere, dei fiumi Liri-Garigliano e del fiume Fiora provvedono le rispettive Autorità di bacino nazionale, e interregionale, mentre per le restanti parti la Regione, avvalendosi comunque delle segreterie tecnico-operative delle Autorità di bacino interregionali e regionali.

VIII) Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR)

Stato di Avanzamento	
<i>Approvazione</i>	<p>DCR 18 del 23/11/2018 approvazione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) in attuazione al D.lgs.152/2006 e ss. mm. ii. Adottato con DGR 819 del 28/12/2016</p> <p>Deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 2 maggio 2006</p> <p>Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 27 settembre 2007 (Supplemento ordinario al "Bollettino Ufficiale" n. 3 n. 34 del 10 dicembre 2007).</p>
<i>Adozione</i>	DGR 819 del 28/12/2016 Adozione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) in attuazione al D.lgs.152/2006 e ss. mm. ii.
<i>Stato dell'arte</i>	<p>La Giunta Regionale con deliberazione 4 febbraio 2014, n.47 ha approvato le "Linee guida per l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) approvato con D.C.R. n.42 del 27 settembre 2007 della Regione Lazio". Le Linee guida definiscono i criteri e le modalità per la redazione dell'aggiornamento del PTAR. La Regione ha stipulato nel mese di luglio 2014 una convenzione con l'ARPA Lazio per il supporto tecnico per l'aggiornamento del PTAR.</p> <p>Nel mese di agosto 2015 con deliberazione n.440 la Regione ha approvato il "Documento propedeutico alla costruzione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale".</p> <p>L'adozione del piano è avvenuta con DGR n. 819 del 28/12/2016 Adozione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) in attuazione al D.lgs.152/2006 e ss. mm. ii. Attualmente l'aggiornamento del PTAR è in sede di VAS</p>
Riferimenti Normativi	
<i>Comunitari</i>	La direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA) costituisce il riferimento fondamentale per l'aggiornamento del PTAR. La direttiva ha istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque introducendo un nuovo approccio nella legislazione europea, sia dal punto di vista ambientale, che da quello amministrativo-gestionale della risorsa.
<i>Nazionali</i>	D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 s.m.i. "Norme in materia ambientale – Parte III – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)
<i>Regionali</i>	DGC 4 febbraio 2014, n.47 "Linee guida per l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) approvato con D.C.R. n.42 del 27 settembre 2007 della Regione Lazio".
Elaborati di Piano	
<i>Testuali</i>	<p>Norme di Attuazione</p> <p>Relazione Tecnica</p> <p>Sintesi non Tecnica</p>
<i>Cartografici</i>	<p>Rappresentazione cartografica delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento, in particolare per quanto riguarda le aree sensibili e le zone vulnerabili così come risultano dalla eventuale reidentificazione fatta dalle Regioni.</p> <p>Mappa delle reti di monitoraggio istituite e restituzione cartografica dei risultati dei programmi di monitoraggio per le:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acque superficiali (stato ecologico e chimico) - acque sotterranee (stato chimico e quantitativo) <p>aree a specifica tutela</p>

Sintesi del Piano

Le Regioni hanno l'obbligo di redigere un Piano di Tutela delle acque per il proprio territorio, che costituisce uno specifico piano di settore. Gli aspetti quali lo stato dei corpi idrici e le misure per la tutela qualitativa delle acque rientrano tra gli elementi del piano di tutela. I contenuti dei Piani di Tutela sono ampiamente coincidenti con quelli del piano di gestione.

Il Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) è uno specifico piano di settore e la normativa di riferimento è il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 s.m.i. "Norme in materia ambientale – Parte III – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche".

Il Piano di Tutela delle Acque Regionale è il principale strumento di pianificazione in materia di acqua e si pone l'obiettivo di perseguire il mantenimento dell'integrità della risorsa idrica, compatibilmente con gli usi della risorsa stessa e delle attività socioeconomiche delle popolazioni.

Il Piano contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi del Codice dell'ambiente (D. Leg.vo 152/2006), le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

Il PTAR contiene in particolare:

- i risultati dell'attività conoscitiva;
- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
- i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini;
- l'analisi economica al fine di prendere in considerazione il recupero dei costi dei servizi idrici e definire il programma di misure;
- le risorse finanziarie previste.

Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 ss.mm.ii. (art.121 comma 5) prevede che il PTAR sia aggiornato dalle Regioni ogni sei anni.

In particolare, l'aggiornamento del piano è finalizzato a:

- migliorare l'attuazione della normativa vigente;
- integrare le tematiche ambientali in altre politiche settoriali (quali ad esempio quella agricola e industriale) nelle decisioni in materia di pianificazione locale e di utilizzo del suolo;
- assicurare una migliore informazione ambientale ai cittadini.

In materia di risorse idriche, l'obiettivo è quello di conseguire livelli di qualità delle acque che non producano impatti o rischi inaccettabili per la salute umana e per l'ambiente e di garantire che il tasso di estrazione delle risorse idriche sia sostenibile nel lungo periodo.

Per quanto riguarda le componenti acqua e suolo, si rammenta, che esistono, tuttavia, ulteriori vincoli da rispettare in sede di realizzazione degli interventi, anche se non specificatamente riferibili a Piani programmatici.

In particolare, in alcune porzioni del territorio regionale, sono vigenti disposizioni normative che vietano la trasformazione del suolo o che richiedono l'acquisizione di Nulla Osta di autorizzazione o studi approfonditi. Di seguito sono indicati tali riferimenti riguardanti le:

- *aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico di cui al R.D. del 30 dicembre 1923, n. 3267 e R.D. del 16 maggio 1926 n. 1126. La Regione Lazio ha decentrato parte delle competenze in materia di Vincolo Idrogeologico agli Enti Locali con Legge Regionale n. 53 del 11 dicembre 1998 e D.G.R. n. 3888 del 30 settembre 1998;*
- *aree di Protezione e di tutela delle risorse idropotabili di cui alla D.G.R. del 14/12/1999 n. 5817/99 e al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152;*
- *aree indiziate di emissione pericolosa di Anidride Carbonica (CO₂) nei territori dei Comuni di Castel Gandolfo, Ciampino, Marino e Roma (Municipi X, XI, XII) di cui alla Determinazione Dirigenziale n. A00271 del 19/01/2012;*
- *aree indiziate di emissione pericolosa di Anidride Carbonica (CO₂) nel Territorio del Comune di Fiumicino (località Isola Sacra), di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G10802 del 29/09/2016;*
- *aree critiche per prelievi idrici di cui alla D.G.R. n. 445 del 16 Giugno 2009 "Provvedimenti per la Tutela dei Laghi Albano e di Nemi e degli acquiferi dei Colli Albani".*

TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

IX) Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA)

Stato di Avanzamento	
<i>Approvazione</i>	D.C.R. n. 66 del 10/12/2009 - Approvazione del Piano di risanamento della qualità dell'aria
<i>Adozione</i>	<p>D.G.R. n. 305 del 28/05/2021 “Riesame della zonizzazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente del Lazio (artt. 3 e 4 del D.lgs.155/2010 e s.m.i) e aggiornamento della classificazione delle zone e comuni ai fini della tutela della salute umana”.</p> <p>DGR 539 del 04/08/2020 “Adozione aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA) ai sensi dell'art. 9 e art. 10 del D.Lgs 155/2010”</p> <p>D.G.R. n. 217 del 18/05/2012 “Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria in attuazione dell'art.3, dell'art.4 co. 1 e 2 e dell'art 8 co 2 e 5 del D.Lgs 155/2010”</p>
<i>Stato dell'arte</i>	Il documento, adottato con DGR 539/2020 (aggiornamento del piano), in seguito alla consultazione pubblica terminata in data 09/11/2020, sarà ora sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica per poi essere inviato all'approvazione del Consiglio Regionale.
Riferimenti Normativi	
<i>Comunitari</i>	<p>Direttiva 98/77/CE della Commissione del 2 ottobre 1998: che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.</p> <p>Protocollo di Torino: sottoscritto dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il 5 giugno 2001. Tale atto rappresenta il primo documento d'intesa per il coordinamento delle politiche regionali finalizzate alla riduzione delle emissioni dei gas- serra nell'atmosfera.</p> <p>Direttiva 2001/77/CE: Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili;</p> <p>Decisione 2001/744/CE del 17 ottobre 2001: che modifica l'allegato V della direttiva 99/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità della aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo;</p> <p>Direttiva 2002/51/CE: del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE.</p> <p>Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002: con la quale la Comunità europea ha approvato il Protocollo adottato il 10 dicembre 1997 a Kyoto nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e ha previsto l'esecuzione congiunta degli impegni che ne derivano.</p> <p>Protocollo di Kyoto: entrato ufficialmente in vigore il 23 febbraio 2005 in seguito alla ratifica del Protocollo stesso da parte della Russia;</p>
<i>Nazionali</i>	<p>Legge n. 615 del 31 luglio 1966: recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici.</p> <p>DPR 24/5/1988, n. 203: attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria ambiente, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140, ed, in particolare, gli articoli 20, 21, 22, e 23 e gli allegati I, II, III, e IV;</p> <p>Decreto Ministero dell'Ambiente 19/11/1997, n. 503: recante “Norme per l'attuazione</p>

	<p>delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dall'incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari”.</p> <p>Decreto del ministro dell'Ambiente 1/10/2002 n. 261: recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351;</p> <p>D.lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento".</p> <p>D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006: "Norme in materia ambientale", Parte V "Norme in materia di Tutela dell'Aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.</p>
<i>Regionali</i>	<p>D.P.G.R. 19 gennaio 1993, n. 96: "Atto di indirizzi e coordinamento in materia di inquinamento atmosferico".</p> <p>D.G.R. n. 1218 del 3/03/1995: Ratifica della D.G.R. n.521 del 14/2/1995 concernente: Individuazione delle aree soggette a rischio di inquinamento atmosferico nella Regione Lazio e dell'autorità competente alla adozione dei provvedimenti necessari ai sensi dell'art. 4 del D.M. 15/4/1994";</p> <p>D.G.R. n. 133 del 08/02/02: "Misure urgenti per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nella regione Lazio";</p> <p>D.G.R. n. 767 del 1/08/03: "D.lgs. 351/99 – Attuazione dell'art. 5 e dell'art.6 – Valutazione preliminare della qualità dell'aria ed individuazione, in prima applicazione, delle zone del territorio regionale di cui agli artt. 7, 8, e 9 del suddetto decreto".</p> <p>D.G.R. n. 128 del 27/02/04: "Integrazioni e modifiche alla deliberazione n. 1316 del 05/12/03, riguardante misure urgenti per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nei Comuni di Roma e Frosinone";</p> <p>D.G.R. n. 538 del 18/06/04: "D.lgs. 351/99 – Attuazione dell'art. 8 – misure da applicare nelle zone in cui i livelli degli inquinanti sono più alti dei valori limite – Approvazione degli Indirizzi Strategici - Piano di Risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria;</p> <p>D.G.R. n. 223 del 25/02/05: "Attuazione del D.Lgs. 351/99 e del D.M. 60/2002 - approvazione della nuova configurazione della rete di monitoraggio della qualità della aria del comune di Roma" modificata con la D.G.R. n. 938 del 8/11/2005;</p>
Elaborati di Piano	
<i>Testuali</i>	Relazione generale
<i>Cartografici</i>	

Sintesi del Piano

Il Piano di Risanamento della Qualità dell'aria della Regione Lazio stabilisce norme tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera

Il PRQA è lo strumento di pianificazione con il quale la Regione Lazio dà applicazione alla direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente e alle successive direttive integrative.

In accordo con quanto prescritto dalla normativa persegue due obiettivi generali:

- il risanamento della qualità dell'aria nelle zone dove si sono superati i limiti previsti dalla normativa o vi è un forte rischio di superamento;
- il mantenimento della qualità dell'aria nel restante territorio.

attraverso misure di contenimento e di riduzione delle emissioni da traffico, industriali e diffuse, che portino a conseguire il rispetto dei limiti imposti dalla normativa, ma anche a mantenere anzi a migliorare la qualità dell'aria ambiente nelle aree del territorio dove non si rilevano criticità.

Le azioni e le misure previste dal Piano sono direttamente volte a riportare o contenere entro i valori limite di qualità dell'aria gli inquinanti previsti nel decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 2 aprile 2002, n. 60 e produrre un effetto indiretto sull'inquinante ozono attraverso la riduzione dei suoi

precursori.

La nuova stesura rende aderente la situazione reale del territorio allo stato della qualità dell'aria, al fine di adottare la pianificazione e le misure necessarie per garantirne la qualità, ed è frutto anche del processo di partecipazione attivato dalla Regione Lazio, dal 2018, nell'ambito delle fasi di consultazione previste dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che ha coinvolto oltre 80 soggetti competenti in materia ambientale, i cui contributi sono stati valutati e, in parte, recepiti.

L'aggiornamento ha individuato un nuovo scenario emissivo, che pone come obiettivo principale il raggiungimento entro l'anno 2025 dei valori limite, indicati dal decreto legislativo 155/2010, sull'intero territorio regionale. La Regione Lazio, a tal fine, introdurrà una serie di misure articolate in 42 azioni: 16 per il settore dei trasporti, 13 per il settore della combustione civile, 4 per il settore dell'industria, 6 per il settore dell'agricoltura e zootecnia e 3 per il settore delle emissioni diffuse. Le azioni includono i punti dell'accordo di programma, sottoscritto nel 2018, con il Ministero dell'Ambiente per l'adozione coordinata e congiunta di misure volte al miglioramento della qualità dell'aria sul territorio regionale.

Il Piano prevede inoltre il controllo dello stato di avanzamento delle diverse misure e il monitoraggio dei risultati, così da verificare il raggiungimento degli obiettivi e l'efficacia delle azioni intraprese per raggiungerli. In questo modo sarà possibile individuare tempestivamente gli interventi correttivi eventualmente necessari.

Attualmente è in corso una nuova consultazione pubblica che permetterà di acquisire ulteriori osservazioni e suggerimenti a tutela degli interessi legittimi e della trasparenza nel processo decisionale. Con la conclusione del processo di Valutazione Ambientale Strategica il documento sarà inviato all'approvazione del Consiglio Regionale.

In allegato 5.3 si riporta la suddivisione del territorio così come approvata dalla D.G.R. n. 305 del 28/05/2021 *Riesame della zonizzazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente del Lazio (artt. 3 e 4 del D.lgs. 155/2010 e s.m.i) e aggiornamento della classificazione delle zone e comuni ai fini della tutela della salute umana*

La nuova zonizzazione regionale approvata con la Delibera sopracitata è il primo presupposto per la valutazione della qualità dell'aria in un territorio, e prende atto dell'evoluzione delle "forzanti" territoriali dato il tempo trascorso dalla precedente stesura. Il documento contiene il riesame della zonizzazione del Lazio al 2019 secondo i criteri indicati nel D.lgs. 155/2010.

Alla luce dell'aggiornamento dei criteri alla base della zonizzazione ai fini della valutazione della qualità dell'aria per la salute umana non emergono elementi che determinino una sostanziale trasformazione delle quattro zone omogenee (Agglomerato, Appenninica, Litoranea e Valle del Sacco) definite con la DGR n° 217 del 18/05/2012 (confermate con la DGR n° 536 del 15/09/2016). Il processo di riesame ha evidenziato la necessità di definirne con maggiore precisione i confini, variando di assegnazione alcuni Comuni siti in prossimità del confine tra due zone. Nella DGR vengono pertanto individuate le variazioni di assegnazione dei Comuni e gli elementi a supporto della modifica

GESTIONE RIFIUTI E COLTIVAZIONE DEL SOTTOSUOLO

X) Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)

Stato di Avanzamento	
Approvazione	D.C.R. n. 4 del 5/08/2020 “Approvazione del nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio 2019-2025, quale aggiornamento del precedente Piano di cui alla D.C.R. n. 14 del 18/01/2012 “Approvazione del piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della Gestione dei Rifiuti).”
Adozione	
Stato dell’arte	
Riferimenti Normativi	
Comunitari	Direttiva 2008/98/ CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008, relativa ai Rifiuti e che abroga alcune direttive – “Nuova Direttiva Quadro Rifiuti”
Nazionali	Legge 6/6/2008, n. 101 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee” (GU Serie Generale n.132 del 07-06-2008) D.Lgs 3/4/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e smi, in particolare art. 199; D.Lgs 13/1/2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” (GU n. 59 del 12-3-2003 - Suppl. Ordinario n.40)
Regionali	DGR del 22/04/2016 n. 199 Piano regionale dei rifiuti di cui alla Deliberazione di Consiglio 18 gennaio 2012, n. 14 così come modificato dalla Deliberazione di Consiglio 24 luglio 2013, n. 8 – Approvazione “Determinazione del fabbisogno” e allegata “Determinazione del Fabbisogno” (sostituisce il paragrafo 10.7 del Piano regionale dei rifiuti di cui alla Deliberazione di Consiglio 18 gennaio 2012, n. 14 così come modificato dalla Deliberazione di Consiglio 24 luglio 2013, n. 8); D.G.R. del 19/11/2010, n. 523 BURL del 7/12/2010, n. 45, Suppl. Ordinario n. 209, “Adozione dello schema di Piano regionale di gestione dei rifiuti del Lazio” D.G.R. del 1/2/2008, n. 47 - “Linee guida per l’adeguamento del Piano di Gestione dei rifiuti della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 199 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152”; D.C.R. del 12 luglio 2002, n. 112 concernente l’Approvazione del “Piano di gestione dei rifiuti nella Regione Lazio LR 9/7/1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e smi.
Elaborati di Piano	
Testuali	Sez I – Rifiuti Urbani Sez. II – Rifiuti Speciali Rapporto Ambientale
Cartografici	

Sintesi del Piano

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) concorre all'attuazione dei programmi comunitari di sviluppo sostenibile, rappresenta lo strumento di pianificazione attraverso il quale Regione Lazio definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare.

Il piano regionale di gestione dei rifiuti, sulla base dei dati forniti dalle province ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della L.R. 27/98, definisce, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 3, il necessario fabbisogno impiantistico, tenuto conto degli obiettivi di medio e lungo periodo ed il quadro complessivo delle azioni da attivare ai fini della costituzione di un sistema organico e funzionalmente integrato di gestione dei rifiuti, adeguato al mutato quadro normativo europeo, ai mutamenti economici, sociali e tecnologici.

Gli obiettivi perseguiti nel nuovo Piano sono in linea con il cd. Pacchetto Economia Circolare e pongono al centro il rafforzamento della gerarchia di trattamento rifiuti, individuando quale priorità la prevenzione della creazione dei rifiuti, in secondo luogo recupero di materia (riciclo), riservando lo smaltimento alla sola frazione biostabilizzata ed infine il recupero energetico.

Il PRGR, infatti, ha tra gli obiettivi prioritari la riduzione dei rifiuti, il riciclo, il recupero e valorizzazione dei rifiuti, promuove progetti di investimento pubblici, nuovi impianti, la riconversione di impianti esistenti, le innovazioni tecnologiche, le innovazioni di processi e le azioni, finalizzate:

- a) al riuso, al riciclaggio, al recupero di materia, al compostaggio aerobico e alla digestione anaerobica, compresi i centri per il riuso e i centri di raccolta, gli impianti che recuperano, ai fini del riciclaggio, parte del rifiuto residuale nonché gli scarti delle frazioni differenziate;
- b) alla riconversione dagli attuali sistemi verso la raccolta differenziata, con preferenza per il sistema di raccolta domiciliare;
- c) alla minimizzazione della quantità di rifiuti inviati a smaltimento o a recupero diverso dal riciclaggio;
- d) ad introdurre innovazioni dei processi industriali che comportino la riduzione dei rifiuti e/o la crescita dei materiali riciclabili;
- e) a sostenere progetti industriali che utilizzano come materia prima principale i materiali derivanti dal ciclo dei rifiuti urbani e industriali.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), tiene conto degli obiettivi europei di tassi di preparazione per il riutilizzo e riciclo previsti dalle nuove direttive contenute nel pacchetto UE sull'economia circolare.

Per quanto riguarda l'obiettivo quantitativo per la raccolta differenziata si è scelto di non limitarsi al semplice rispetto degli standard di raccolta differenziata alla normativa nazionale, ovvero il raggiungimento del target del 65% a livello di Regione, 65% a livello di singolo comune.

Infatti, per quanto riguarda la produzione di RU totale, di rifiuti biodegradabili, le % di RD e di riciclo effettivo, lo scenario obiettivo del Piano è quello definito SCENARIO I (MINIMALE), scelto a seguito della procedura di VAS, tra i tre scenari proposti inizialmente (gli altri sono RD 75% definito scenario intermedio e RD 80% definito scenario avanzato, oltre al cosiddetto scenario inerziale senza azioni cd. Business as usual):

- **Produzione:** diminuzione della produzione di rifiuti a seguito dell'applicazione delle azioni di riduzioni previste nel PRGR pari al 5% al 2025.
- **Rifiuti biodegradabili:** aumento del livello di intercettazione dei rifiuti biodegradabili per ridurre la quota nei RU a 77 Kg/ab.anno e 456.552 t/anno nel 2025.
- **% di RD:** ulteriore aumento annuale della % di raccolta differenziata fino a raggiungere la % del 70 % di RD nel 2025;
- **% di riciclo effettivo:** raggiungimento del 63 % di riciclo effettivo al netto degli scarti nel 2025.

La Regione, a fronte degli approfondimenti effettuati e delle consultazioni finora attuate, ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lettera f), del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, individua 5 Ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani, coincidenti con i territori della Città metropolitana di Roma Capitale e delle Province.

Ai sensi dell'articolo 200, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, il Piano, stabilisce che all'interno dei 5 ATO come definiti si debbano:

- organizzare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati;
- garantire l'autosufficienza degli impianti di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati (c.d. impianti di trattamento meccanico biologico - TMB);
- garantire l'autosufficienza degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani (discariche).

I singoli comuni entro centottanta giorni dalla data di costituzione degli ATO, possono presentare alla Regione, motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.

Al fine di armonizzare gli indirizzi e i contenuti del piano, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del Piano, il Consiglio regionale dovrà approvare una legge di definizione, attivazione e regolazione degli ATO e degli enti di governo.

Il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti, quale aggiornamento del precedente Piano approvato con D.C.R. 10 luglio 2002 n. 112, a seguito della necessità di adeguamento alle numerose innovazioni normative, fra cui:

- Il D.Lgs. 36/03, c.d. "Decreto discariche", che ha imposto il divieto del conferimento dei rifiuti non trattati in discarica e la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare a smaltimento;
- Il D.Lgs. 152/06, c.d. "Codice ambientale", che disciplina con maggiore dettaglio numerosi temi in materia di competenze, programmazione e regolazione della materia dei rifiuti, non chiariti dalla disciplina previgente (D.Lgs. 22/97).

Allo stesso tempo, il mancato adempimento di taluni obblighi di legge è stato oggetto di opposizione della Commissione europea, con l'avvio della procedura di infrazione a cui il Piano medesimo intende rispondere. Anche i mutamenti economici e sociali determinano nuovi obblighi e l'esigenza di costruire nuovi percorsi. La crescente pressione ambientale derivante dalla crescita economica (anche in fasi di rallentamento e contrazione temporanea del ciclo) impone la ricerca e l'adeguamento della strategia regionale in materia di produzione dei rifiuti, di efficienza e di recupero: i rifiuti nel Lazio devono diventare input di una catena di recupero e marginale deve essere il loro smaltimento.

Lo studio di soluzioni adeguate è comunque limitato da un crescente ruolo attribuito al mercato per la gestione dei rifiuti. Il Codice ambientale, infatti, in linea con l'evoluzione e la tendenza comunitaria in materia di concessioni e appalti limita fortemente il ruolo delle Amministrazioni Pubbliche: permangono, sì, competenze di programmazione, che tuttavia assumono la caratteristica di puro orientamento o auspicio, mentre minore è la forza coercitiva e prescrittiva del contenuto della programmazione.

Dal quadro normativo che precede si evince che la Regione ha competenza, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallo Stato, per la redazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti nei quali vengono definiti i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché i criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento.

Ciò attraverso il perseguimento di tre obiettivi specifici, da conseguire entro il termine fissato (anno 2017):

- Ob1) Obiettivi di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti;
- Ob2) Obiettivi di RD (%) in linea con quelli previsti dal legislatore nazionale;
- Ob3) Istituzione di un sistema integrato di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti che sia efficiente, dotato delle migliori tecnologie disponibili, teso a garantire autosufficienza impiantistica.

Il Piano, nasce quindi con lo scopo di uniformare e razionalizzare la programmazione che si è susseguita nel tempo, per aggiornare la stessa al mutato quadro normativo nazionale, nonché per il superamento dell'emergenza dei rifiuti urbani nella regione e fornisce una rappresentazione dell'intero ciclo dei rifiuti, dalla produzione alla reimmissione come materiali sul mercato o allo smaltimento finale.

Il piano è articolato per tematiche finalizzate alla conoscenza, valutazione e individuazione di:

- a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione

- dell'evoluzione dei flussi nonché fissazione degli obiettivi di Raccolta differenziata da raggiungere;
- b) sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, flussi di rifiuti disciplinati da specifica normativa comunitaria;
 - c) necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti in conformità al principio di autosufficienza e prossimità;
 - d) criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;
 - e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;
 - f) delimitazione dei singoli ambiti territoriali ottimali sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida;
 - g) complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
 - h) stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;
 - i) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiali ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;

Inoltre, **costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate.**

XI) Piano Regionale delle Bonifiche dei siti inquinati (PRB)

Stato di Avanzamento	
<i>Approvazione</i>	D.C.R. del 18/01/2012, n. 14 – “Approvazione del piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della Gestione dei Rifiuti)” - Parte VIII Bonifica dei Siti Contaminati
<i>Adozione</i>	
<i>Stato dell'arte</i>	Sono in fase di implementazione diverse delle misure previste dal Piano ed in particolare la creazione dell'Anagrafe dei siti inquinati
Riferimenti Normativi	
<i>Comunitari</i>	Direttiva 2008/98/ CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008, relativa ai Rifiuti e che abroga alcune direttive – “Nuova Direttiva Quadro Rifiuti”
<i>Nazionali</i>	Legge 6/6/2008, n. 101 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee” (GU Serie Generale n.132 del 07-06-2008) D.Lgs 3/4/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e smi, in particolare art. 199; D.Lgs 13/1/2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” (GU n. 59 del 12-3-2003 - Suppl. Ordinario n.40)
<i>Regionali</i>	D.G.R.. n. 310 del 03/10/2013 – “Predisposizione e modalità di attivazione dell'Anagrafe dei Siti da Bonificare ai sensi dell'Art. 251, del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006” D.C.R. del 18/01/2012, n. 14 – “Approvazione del piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della Gestione dei Rifiuti)” D.G.R. dell'1/7/2008 n. 451 – “Bonifica di siti contaminati. Linee Guida Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 – Parte IV – Titolo V e dalla L.R. 9 luglio 1998 n. 27 e s.m.i.”
Elaborati di Piano	
<i>Testuali</i>	Adeguamento del Piano Regionale delle Bonifiche dei siti contaminati - Testo di Piano Allegato 1 – Elenco dei Siti Regionali sottoposti a procedura di bonifica Allegato 2 – Descrizione del SIT ed istruzioni per l'utilizzo Allegato 3 – Modello per la determinazione della sensibilità ambientale Allegato 4 – Nota tecnica per la gestione dei siti contaminati Allegato 5 – Iter procedurale dei siti contaminati: articolazione progettuale Allegato 6 – Il metodo A.R.G.I.A. Allegato 7 – Interventi di bonifica: linee guida per la determinazione delle garanzie finanziarie
<i>Cartografici</i>	Cartografie di Piano: Volume I – Frosinone Volume II – Rieti Volume III – Roma Volume IV – Latina Volume V – Viterbo

Sintesi del Piano

La bonifica dei siti contaminati rappresenta la fase finale di un articolato iter procedurale che inizia nel momento in cui viene accertata la presenza di una sostanza inquinante all'interno di una delle matrici ambientali (suolo superficiale, suolo profondo, falda acquifera) con una concentrazione tale da determinare un rischio sanitario-ambientale non trascurabile.

L'entrata in vigore del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., ed in particolare le innovazioni introdotte dalla Parte IV al Titolo V del Decreto, ha comportato per la bonifica dei siti contaminati il passaggio al nuovo sistema di procedure operative ed amministrative.

Nella Regione Lazio, l'iter procedurale è stato rivisto anche alla luce delle modifiche apportate dalla L.R. n.23 del 2006 alla Legge Regionale n. 27 del 1998 "*Disciplina della gestione dei rifiuti*" che ha delegato ai Comuni del Lazio specifiche funzioni riguardanti l'approvazione degli interventi di bonifica dei siti inquinati.

La Regione ha regolamentato la gestione amministrativa dei procedimenti riguardanti gli interventi di bonifica attraverso la stesura di specifiche linee guida, emanate con la D.G.R. n. 451/2008.

L'obiettivo delle linee guida è quello di fornire alle amministrazioni competenti e ai soggetti interessati indirizzi concertati e condivisi su alcuni aspetti procedurali del D.lgs 152/2006 e s.m.i. Parte IV – Titolo V.

In particolare, tali linee guida forniscono indirizzi ai soggetti interessati ed alle Amministrazioni competenti su taluni aspetti procedurali del D.Lgs 152/06 assicurando alle stesse, nel contempo in modo univoco, l'indispensabile sostegno tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio - ARPA.

Tali forme di sostegno, che in prospettiva entreranno a far parte in modo organico dell'aggiornamento del Piano Regionale delle Bonifiche, sono peraltro già previste dalla normativa vigente nel quadro delle competenze delle Province in materia di controlli, nelle forme specificate nell'articolo 197 c. 2 del D.lgs 152/06, nonché nell'art. 248 c. 1 e 2 del medesimo decreto.

Gli indirizzi sono inoltre volti ad assicurare a livello regionale la presenza dell'ARPA nelle conferenze dei servizi convocate ai sensi degli artt. 242 e 249 del D.lgs 152/06, così come previsto dall'art. 5, comma 3, della citata legge regionale n. 23/06.

Considerata l'articolazione e la complessità delle attività connesse alla approvazione, esecuzione e controllo dei progetti di bonifica ed all'applicazione delle disposizioni transitorie, sono delineate nel documento di indirizzo e coordinamento, le azioni di intervento dei diversi soggetti in relazione alle diverse fasi concettuali e temporali di realizzazione dei progetti di bonifica.

L'aspetto metodologico rilevante in questo contesto è dato dall'articolazione del "percorso tecnico e amministrativo", che strutturato nelle diverse fasi di sviluppo dei progetti di bonifica, consente di individuare le attività delegate ai Comuni, nella qualità di Autorità procedenti, e quelle delle Province, nella qualità di Autorità di controllo, che saranno integrate dall' ARPA con attività di:

- Verifica, analisi e valutazione tecnica della documentazione di progetto nelle diverse fasi istruttorie;
- Verifiche, attraverso sopralluoghi, relative alla conduzione e allo sviluppo delle azioni conseguenti ad atti autorizzativi;
- Verifica, attraverso l'effettuazione di campionamenti ed analisi a supporto delle fasi di messa in sicurezza d'emergenza/urgenza, autocertificazione, caratterizzazione, bonifica.

Lo scopo è quindi quello di definire il percorso operativo che conduce alla **certificazione di avvenuta bonifica di un sito** e alla raccolta e verifica delle diverse azioni che compongono il procedimento.

XII) Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)

Stato di Avanzamento	
Approvazione	D.C.R. del 20/04/2011, n. 7 concernente: “Legge regionale 6 dicembre 2004, numero 17. Approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive”, pubblicata sul Supplemento ordinario numero 134 del BURL n. 25 del 7/7/2011;
Adozione	
Stato dell’arte	
Riferimenti Normativi	
Comunitari	
Nazionali	
Regionali	Regolamento regionale 14/4/2005, n.5 - “Regolamento di attuazione dell’articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche)”. L.R. del 6/12/2004, n.17 - Norme per la coltivazione delle cave e torbiere della Regione Lazio” art.9 “Piano regionale delle attività estrattive L.R. dell’11/4/1986, n.17 - Norme sulle procedure della programmazione
Elaborati di Piano	
Testuali	<ul style="list-style-type: none"> – Relazione Generale – Sintesi non tecnica – Dichiarazione di sintesi – Linee Guida per la redazione dei Piani delle Attività Estrattive Provinciali – Linee Guida per la definizione delle azioni di Piano e normativa tecnica – Rapporto Ambientale – Valutazioni preliminari sulla natura e sullo stato degli ammassi rocciosi in relazione allo sviluppo di attività estrattive – Schede di sintesi provinciali attività estrattive – Schede Litotipi
Cartografici	<ul style="list-style-type: none"> – Cartografia di censimento delle attività estrattive – Cartografia dei poli estrattivi – Cartografia Idrogeologica – Cartografia Litologica – Carta delle Risorse disponibili – Cartografia dei Vincoli

Sintesi del Piano

Il documento è un importante atto di programmazione settoriale, stabilito dalla L.R. del 6/12/2004, n.17 e s.m.i. All’art.9 - Piano regionale delle attività estrattive si cita, infatti: *1. Il piano regionale delle attività estrattive, di seguito denominato PRAE, è l’atto di programmazione settoriale che stabilisce, nell’ambito della programmazione socio-economica e territoriale regionale, gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l’attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera, nonché per il recupero ambientale delle aree interessate.*

Il PRAE, ai fini del corretto utilizzo delle risorse naturali compatibile con la salvaguardia dell’ambiente e del territorio nelle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche e monumentali, in particolare, contiene:

- il quadro tecnico ed economico del settore;
- le previsioni della produzione complessiva dei materiali estrattivi riferite al periodo di vigenza del PRAE;
- la stima del fabbisogno complessivo dei vari tipi di materiali estrattivi secondo ipotesi di medio e lungo periodo per graduare nel tempo l’utilizzazione delle aree interessate;
- la stima del fabbisogno relativa ai materiali sostituibili attraverso il riutilizzo dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi, che comunque deve essere pari ad

almeno il 10 per cento nel primo anno di vigenza del PRAE e tendere al perseguimento dell'obiettivo del 50 per cento nei successivi anni;

- il censimento delle cave e torbiere in esercizio con la quantificazione dei materiali residui autorizzati e non ancora estratti;
- il censimento delle cave e torbiere dismesse;
- la individuazione degli ambiti territoriali gravati da vincoli ostativi all'attività estrattiva di natura ambientale, paesaggistica, culturale o relativi alla difesa del suolo, previsti dalla legislazione vigente, con l'indicazione di criteri e scale di compatibilità;
- la rappresentazione di quanto indicato alle lettere e), f) e g) sulla base della carta tecnica regionale di cui al titolo II della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 72 (Quadro regionale di riferimento territoriale e carta tecnica regionale) e successive modifiche;
- i criteri di definizione ed individuazione dei poli estrattivi di rilevante interesse per l'economia, tenendo conto delle aree già interessate da attività estrattive;
- C, con l'indicazione di linee guida per la localizzazione delle aree suscettibili di attività estrattiva;
- i criteri di definizione delle distanze minime di rispetto per la coltivazione di cave e torbiere in prossimità dei centri abitati, in relazione alla tipologia dei materiali da estrarre.

Il PRAE può essere aggiornato ogni cinque anni.

Il PRAE, che assume efficacia giuridica di piano di settore ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 22/12/1999, n. 38 - *Norme sul governo del territorio* e successive modifiche, ed i relativi aggiornamenti sono approvati, previo parere della CRC, secondo le procedure previste dalla L.R. dell'11/4/1986, n.17 (*Norme sulle procedure della programmazione*), in quanto compatibili.

In allegato **5.4** si riporta un quadro della distribuzione territoriale delle aree ad uso produttivo e marginale.

INFRASTRUTTURE MOBILITÀ E TRASPORTI

XIII) Piano Regionale per il Trasporto la Mobilità e la Logistica (PRTML)

Stato di Avanzamento	
Approvazione	
Adozione	DGR n. 1050 del 30/12/2020 “Adozione del Documento di Piano Regionale Mobilità, Trasporti e Logistica ai sensi dell'art. 11, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30” e successiva integrazione con DGR n. 5 del 19/01/2021 “Integrazione del Documento di Piano Regionale Mobilità, Trasporti e Logistica, adottato con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1050” mediante l'adozione del documento denominato “ Il sistema dell'Autorità Portuale ” allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Stato dell'arte	L'iter di approvazione del Piano Regionale Mobilità Trasporti e Logistica prevede la redazione del Rapporto Ambientale, previsto dalla normativa in materia di pianificazione ambientale strategica, e la messa a disposizione del pubblico per consentire il deposito delle osservazioni da parte di tutti gli enti pubblici ed i soggetti interessati alla pianificazione.
Riferimenti Normativi	
Comunitari	Direttiva 40/2010/UE “Quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti” Quarto pacchetto ferroviario – COM (2013) 25 Direttiva 2008/96/CE sulla Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali
Nazionali	DM dell'1/2/2013 sulla “Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia”, pubblicato in GU Serie Generale n.72 del 26-3-2013; D.Lgs. del 10/8/2007, n. 162 “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”; Piano Nazionale della Logistica 2011-2020 Piano per la Logistica 2011-2020 - Il CIPE ha approvato il Piano per la Logistica nel 2006 come strumento di attuazione del Patto per la Logistica, siglato con il Governo il 1° luglio 2005 dai rappresentanti della domanda e dell'offerta di trasporto e logistica; D. Lgs. dell'8/7/2003, n. 188 e D.M. 28/T del 5/8/2005; Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) istituito dalla legge n. 245 del 15/6/984. Il Piano attualmente in vigore è stato rinominato “Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL)”, ed è stato approvato nel 2001; Legge Obiettivo n. 443/2001 e successivi decreti;
Regionali	DGR n. 1050 del 30/12/2020 e successiva integrazione con DGR n. 5 del 19/01/2021 D.G.R. del 07/08/2013 n. 260 “Adozione degli indirizzi per la stesura del Piano Regionale della Mobilità, dei Trasporti e della Logistica (PRMTL)”; Legge Urbanistica Regionale del 23/12/1999 n. 38 e s.m.i. - Norme sul governo del territorio; L.R. del 16/7/1998, n. 30 “Disposizioni in materia di trasporto locale” e successive modifiche e, in particolare, gli artt. 13 e 27
Elaborati di Piano	
Testuali	Relazione di sintesi; Il sistema ferroviario; Il sistema stradale; La mobilità ciclabile; Il sistema dell'Autorità Portuale; I porti di interesse regionale; Il sistema aeroportuale; Il trasporto pubblico locale; Il sistema della logistica; I sistemi urbani; Il piano di monitoraggio.
Cartografici	Tavola A - Scenario infrastrutturale attuale preliminare alla stesura del piano Tavola B - Scenario infrastrutturale "Do Minimum" preliminare alla stesura del piano Tavola C - Scenario infrastrutturale "Do Everything" preliminare alla stesura del piano

Sintesi del Piano

Il PRMTL si pone quale strumento regolatorio delle attività di pianificazione, organizzazione e gestione della mobilità, in un territorio sovraurbano. È pertanto, un sistema ordinato ed autorevole di risorse (conoscitive, previsionali, progettuali, operative e normative), a cui attingere nei processi di gestione delle trasformazioni di aree vaste, per soddisfare le istanze di mobilità delle comunità, nelle sue componenti di trasporto di persone e cose. Al contempo, il PRMTL è uno strumento necessario a garantire che la soddisfazione di tali istanze, secondo le azioni di piano proposte, avvenga in un contesto di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Il PRMTL si configura secondo diversi ambiti:

- fornire una **visione** ambiziosa di sviluppo, appropriata al contesto di piano, ispirata dalle specificità del territorio e delle comunità di riferimento, e informata dalle più avanzate conoscenze di settore, anche trasferite da altri ambiti;
- definire linee di **sviluppo integrato**, partendo dalla componente mobilità quale volano per la riqualificazione del territorio, non solo in merito a più opportune condizioni di trasporto di persone e beni, ma anche per quello che attiene alla tutela del territorio (mitigazione del consumo di suolo, salvaguardia del territorio naturale ed antropico, in primis) e al benessere delle comunità (sia sociale che economico, quest'ultimo secondo un approccio eudemonico³);
- indicare **orizzonti temporali** diversificati per le azioni di piano, coerenti con il livello di ambizione della visione e con gli interventi proposti, nonché con le dinamiche del territorio e delle comunità che lo abitano;
- creare un **percorso strategico** che, partendo dagli indirizzi di piano, consenta l'attuazione delle proposte secondo scenari successivi coerenti con i diversi orizzonti temporali contemplati (consentendo così di attuare anche un meccanismo di controllo di piano e mitigazione dell'eventuale errore, grazie alla predisposizione di scenari intermedi per la valutazione degli obiettivi di lungo periodo);
- dare luogo ad un **processo evolutivo** del territorio grazie alla progressione costante delle azioni di piano proposte e dei meccanismi decisionali aperti e partecipativi.

Il PRMTL è articolato per modi e ambiti di mobilità; per ognuno di essi viene elaborato un quadro conoscitivo che descrive lo scenario di riferimento a cui vengono associati obiettivi, coerenti con la visione del Piano. Tale visione si basa su capisaldi quali:

- la promozione del Lazio come territorio riccamente complesso ma unitario nella gestione di una **mobilità sostenibile** ed equa per i suoi abitanti;
- il ruolo del trasporto pubblico locale come elemento di forza nella **coesione sociale** fra le comunità della regione e nella crescita economica;
- l'integrazione fra modi mirata a creare un sistema di trasporto efficiente sia a livello locale che nazionale
- l'integrazione fra tecnologie mirata a facilitare la gestione del sistema di trasporto regionale (incluse le merci) e lo scambio di comunicazioni e dati;
- la nuova programmazione dell'offerta di trasporto a misura di utente, perché tarata sulle reali esigenze degli abitanti e dei visitatori della regione;
- la scelta di misure attuative e di interventi a misura di persona perché condivise in quanto frutto di partecipazione collettiva;
- il rispetto dell'ambiente naturale e costruito e del patrimonio territoriale per le scelte di piano previste.

I contenuti di Piano, ovvero le azioni, si articolano in interventi inquadrabili in scenari a breve e lungo termine, individuando le infrastrutture di riferimento, verificando la coerenza con la norma e i dettati degli altri strumenti regolatori vigenti sul territorio, assicurando la sostenibilità economica e appurando l'efficacia nel mitigare i fenomeni congestivi, facilitare gli spostamenti, contenere le esternalità. L'insieme degli interventi di

piano inquadrati nei due scenari temporali di breve e lungo termine permette di prefigurare un sistema integrato, affidabile, coordinato ed efficiente per il trasporto di persone e beni nella regione.

Poiché il Piano è, come sopra accennato, un processo evolutivo, sono previsti **meccanismi di controllo e verifica** dell'efficacia del processo stesso, dei suoi contenuti, e dei suoi esiti tramite regolari attività di monitoraggio e valutazione.

Il Piano è anche un processo partecipativo, e a tale fine sono stati predisposti meccanismi di accesso e consultazione ai contenuti di piano facilmente accessibili al pubblico.

XIV) Piano di Coordinamento dei Porti Regionali

Stato di Avanzamento	
Approvazione	D.C.R. del 22/12/1998, n. 491 - <i>Approvazione dell'aggiornamento del Piano di coordinamento dei porti regionali</i>
Adozione	
Stato dell'arte	<p>L'attuale Piano di Coordinamento dei Porti Regionale, approvato con D.C.R. n.491/1998, è un aggiornamento del vecchio piano datato 1988 redatto dal Dipartimento di Idraulica Trasporti e Strade dell'università La Sapienza.</p> <p>Tale strumento ha delineato la situazione esistente e quella futura in merito all'assetto portuale laziale. Tuttavia, esso non ha rappresentato né un atto normativo cogente, né uno strumento urbanistico – programmatorio, piuttosto uno studio sulla situazione dei porti della regione accompagnato da una serie di indicazioni sullo sviluppo futuro.</p> <p><u>Aggiornamento in fase di stesura</u></p> <p>01/11/2011 pubblicazione “Linee guida per la redazione del nuovo Piano dei Porti e delle Coste della Regione Lazio”</p> <p>07/11/2019 pubblicazione del Rapporto preliminare nell'ambito di procedura VAS</p>
Riferimenti Normativi	
Comunitari	
Nazionali	
Regionali	<p>D.G.R. del 01/06/10, n. 279 - <i>Istituzione della Cabina di Regia del Mare</i></p> <p>D.G.R. del 27/02/07, n.108 - <i>Costituzione di un gruppo di lavoro interassessorile per la definizione di una proposta di adeguamento del Piano di Coordinamento dei Porti della Regione Lazio;</i></p> <p>D.C.R. del 22/12/1998, n. 491 - <i>Approvazione dell'aggiornamento del Piano di coordinamento dei porti regionali;</i></p> <p>D.C.R. del 20/1/1988, n. 556 - <i>Approvazione dello studio del “Piano preliminare di coordinamento dei porti della Regione Lazio” redatto dall'Università degli Studi di Roma “ La Sapienza”</i></p>
Elaborati di Piano	
Testuali	
Cartografici	

Sintesi del Piano

La necessità di produrre un documento di programmazione in materia di portualità per conseguire lo sviluppo sostenibile degli ambienti costieri, anche in riesame del Piano del 1998, ha portato nel 2010 all'istituzione della Cabina di Regia del Mare, creata “per il coordinamento e l'integrazione delle politiche settoriali relative alla politica marittima, oltre che per l'attuazione del programma integrato di interventi che consentono di valorizzare e salvaguardare le risorse strutturali e ambientali, di diversificare l'offerta turistica, di potenziare le attività produttive marittime”. Essa ha, altresì, il compito di: favorire il confronto tra le parti istituzionali; raccordare gli interventi dei vari soggetti interessati; coordinare l'iter procedurale del programma integrato degli interventi e predisporre un Programma strategico della politica marittima del Lazio.

A seguito dell'istituzione della Cabina di Regia del Mare, è emersa la necessità di redigere un documento preliminare che illustri le linee guida del nuovo Piano di Coordinamento dei Porti e delle Coste della regione Lazio.

Le linee guida sono state redatte dalla regione in seguito ad una analisi approfondita della situazione attuali dei porti e delle coste del Lazio, con particolare riferimento alle seguenti aree tematiche:

- **Mobilità**: analisi dello stato di fatto della portualità laziale con particolare attenzione al settore della

dipiortistica; individuazione di proposte degli scenari possibili dei nodi intermodali collegati al Piano Regionale della Mobilità;

- Urbanistica: studio del litorale e del retroterra sotto l'aspetto, urbanistico e paesaggistico per una portualità integrata e coerente col "sistema Lazio";
- Infrastrutture: studio delle connessioni territoriali e degli impatti sulla viabilità e intermodalità del sistema portuale laziale;
- Ambiente: analisi morfologica del litorale laziale, dinamica delle correnti marine; individuazione delle aree a "rischio" nella fascia costiera;

Turismo: studio dell'indotto; dinamica del mercato della nautica e cantieristica da diporto; concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo; Piano di utilizzazione degli arenili.

XV) Piano Regionale delle Aree di Emergenza Strategiche (PRAES)

Stato di Avanzamento	
<i>Approvazione</i>	
<i>Adozione</i>	D.G.R. n. 363 del 17/6/2014 “Linee guida per la pianificazione comunale o intercomunale di emergenza di protezione civile” BURL del 1/7/2014
<i>Stato dell’arte</i>	Il PRAES rappresenta un piano stralcio del redigendo PRPC (<i>Piano Regionale di Protezione Civile</i>) da parte dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile
Riferimenti Normativi	
<i>Comunitari</i>	
<i>Nazionali</i>	Legge n. 100 del 12/7/2012 - <i>Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 15 maggio 2012, n. 59, recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile</i>
<i>Regionali</i>	
Elaborati di Piano	
<i>Testuali</i>	
<i>Cartografici</i>	

Sintesi del Piano

Con l’emanazione delle Linee Guida regionali per la pianificazione di emergenza Comunale o Intercomunale dell’1/7/2014, la Regione ha normato il modo e il metodo per la realizzazione da parte delle Amministrazioni locali del Piano di Emergenza Comunale, obbligatorio a norma della Legge n. 100/2012 perché strumento strategico per la gestione delle emergenze e per la prevenzione nella mitigazione dei rischi nei territori comunali.

Se a livello locale è previsto e richiesto che ciascun Comune si doti di un sistema di protezione civile flessibile in funzione delle specifiche caratteristiche dimensionali, strutturali e delle risorse umane e strumentali disponibili, la Regione deve garantire strategie e scelte nel proprio Piano Regionale di Protezione Civile (PRPC), assicurando a tutta la comunità regionale la catena di Comando e Controllo.

Nelle more della realizzazione del PRPC, che l’Agenzia Regionale di Protezione Civile sta predisponendo, si è reso necessario individuare delle Aree di emergenza strategiche a livello regionale che possano garantire di definire scelte strategiche e di pianificazione del sistema regionale di protezione civile e rendere efficaci i primi soccorsi alle popolazioni colpite da eventi calamitosi.

Il PRAES è quindi il Piano stralcio del redigendo PRPC e rappresenta il quadro generale delle Aree emergenziali che si aggiungono alle aree di emergenza comunali che i Sindaci devono obbligatoriamente inserire nei loro Piani di Emergenza Comunali al fine di integrare il modello d’intervento che assicuri procedure e modalità di risposta organizzata del sistema regionale integrato di protezione civile nelle varie fasi di emergenza operativa.

Un piano regionale che abbia come obiettivo primario l’individuazione di Aree di Emergenza strategiche su base regionale deve saper sviluppare un concetto di diffusione e scelta delle località che garantisca fruibilità immediata, accesso facilitato rispetto a grandi vie di percorrenza e flessibilità nell’utilizzo delle aree stesse.

Dovendo gestire comunque una realtà a scala regionale il PRAES rappresenta un quadro generale delle Aree emergenziali che si aggiungono alle aree di emergenza comunali che i Sindaci devono obbligatoriamente inserire nei loro Piani di Emergenza Comunali al fine di integrare il modello d’intervento che assicuri procedure e modalità di risposta organizzata del sistema regionale integrato di protezione civile nelle varie fasi di emergenza operativa.

Il PRAES contiene quindi:

- La tipologia delle Aree di Emergenza strategiche;
- l’individuazione delle Aree di Emergenza strategica a livello regionale;

- la definizione delle attività che possono essere operate su ciascuna Area di Emergenza strategica.

Le aree individuate dal PRAES sono di proprietà di diversi Enti (Regione, ARSIAL, Comuni, Società Interportuale), ma al momento di una grave emergenza vengono utilizzate dalla Regione per la gestione del Sistema di Protezione Civile. Le quattro tipologie sono:

- **Aree di accoglienza per la popolazione:** sono le aree in cui verranno accolti gli evacuati di alcune tipologie particolari di emergenze che possono accadere per eventi di grande magnitudo rientranti nel Sistema di Protezione Civile nazionale per eventi di tipo b) o c) ai sensi della Legge n. 100/12. Queste aree sono ubicate preferibilmente in strutture sicure, ampie e funzionali per consentire oltre che all'assistenza anche il riscontro e l'assegnazione della popolazione alla struttura alloggiativa. Sono dotate di ampi parcheggi. - Area di Formia, Area di Frosinone, Area di Prato della Corte, Area di Tarquinia;
- **Aree per la sosta di colonne mobili regionali:** in tali aree, che fungeranno da sosta e assistenza o di ricevere informazioni logistiche e/o viarie e assistenza alimentare e/o psico-sanitaria, la Regione istituirà un Centro Operativo di Assistenza o COA. In queste aree potranno essere ospitati in sosta soltanto le colonne mobili delle Regioni/PPAA che ne faranno richiesta direttamente alla Sala Operativa Regionale o per il tramite del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale - Area di Formia, Area di Orte, Area di Prato della Corte;
- **Aree per stoccaggio materiali/mezzi:** aree sulle quali poter dislocare e/o stoccare mezzi e materiali utilizzabili per gli interventi in emergenza. Tali aree devono garantire la sicurezza dei mezzi e nello stesso tempo essere facilmente raggiungibili da viabilità primaria. Devono essere dotate di piazzole in cemento e strutture per il ricovero dei materiali da proteggere dalle intemperie - Area di Formia, Area di Poggio Mirteto, Area di Prato della Corte, Area di Tarquinia;
- Area per atterraggio elicotteri.

Tali **aree** con consistenza superficiale complessiva pari a circa 200ha **risultano quindi indisponibili per installazioni di carattere permanente.**

XVI) Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile "Lazio, regione partecipata e sostenibile".

Stato di Avanzamento	
Approvazione	Deliberazione 30 marzo 2021, n. 170 <i>Approvazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) "Lazio, regione partecipata e sostenibile"</i>
Iter di redazione	<p>Il MATTM (oggi MiTE) al fine di supportare le Regioni nella attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile ovvero nella redazione della Strategia Regionali per lo Sviluppo Sostenibile, ha emanato il 9 luglio 2018 un Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per il finanziamento di attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.</p> <p>La Regione Lazio ha partecipato alla suddetta manifestazione d'interesse e ha sottoscritto in data 18/12/2018, l'Accordo di collaborazione con il Ministero. Tale accordo ha previsto la definizione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile – SRSvS, entro 18 mesi dalla sottoscrizione dell'atto, attraverso una serie di azioni integrate:</p> <p>a) Declinare gli obiettivi nazionali adattandoli alle specificità del contesto regionale</p> <ul style="list-style-type: none"> - elaborare un Piano d'azione con obiettivi e azioni prioritarie, target concreti e raggiungibili in relazione al contesto regionale - allineare i documenti di programmazione regionali con gli obiettivi della Strategia di Sviluppo Sostenibile, a partire dal proprio Documento Strategico di Programmazione - Assicurare l'efficacia delle politiche messe in campo attraverso un continuo monitoraggio dei risultati raggiunti. <p>Coinvolgere la società civile al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - renderla partecipe del processo di elaborazione della strategia regionale fin dalle prime fasi di definizione - diffondere la cultura della sostenibilità a tutti i livelli, sensibilizzando gli operatori pubblici e privati, i cittadini, gli attori del mondo della ricerca e della formazione, le reti di associazioni della società civile, gli operatori dell'informazione. <p>Con DGR 797/2018 è stata istituita una Cabina di Regia interassessorile, coordinata dall'Assessore allo Sviluppo Economico e composta da tutti gli Assessori competenti rispetto alle diverse dimensioni dello sviluppo sostenibile. La Cabina ha quindi approvato il POD - Piano Operativo di Dettaglio per la redazione della SRSvS, attraverso l'impegno ed il coinvolgimento di tutti gli Assessorati e le Direzioni competenti. La Cabina di regia si è avvalsa del supporto tecnico-amministrativo del Gruppo di lavoro tecnico (GdL) designato con atti regionali (DE G03441 del 25.03.2019; AO G1 1995 del 12.09.2019). Il GdL è stato coordinato dalla Responsabile dell'Ufficio di scopo "Piccoli comuni e Contratti di fiume". All'interno del GdL, è stato identificato un Gruppo di pilotaggio (GP). Successivamente, a seguito della pandemia Covid 19 è stato necessario richiedere una proroga di 90 giorni. La conclusione delle attività è stata quindi stabilita al 10/03/2021.</p> <p>La redazione del documento di strategia è avvenuta a valle di un importante lavoro di coinvolgimento degli EELL, cittadini, stakeholder. Per facilitare, inoltre, l'integrazione orizzontale delle politiche regionali, nel 2019 sono state coinvolte tutte le Direzioni ed aree regionali (60 Aree/settori di intervento, 120 fra Dirigenti e funzionari), attraverso audizioni guidate utilizzando un format di rilevazione predisposto ad uopo. Nel corso del 2020, si è quindi proceduto ad un follow up dei principali risultati pervenuti, rielaborando le informazioni maggiormente significative ai fini dell'elaborazione dei Paper dei 7 Focus Group che la regione ha su specifici temi ritenuti prioritari e individuati in coerenza con le scelte strategiche e gli obiettivi della SNSvS., dei webinar e del documento di Strategia. I temi dei Focus Group sono stati i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Città Intelligenti - Risorse Idriche e Adattamento ai Cambiamenti Climatici - Lotta alla Povertà - Mobilità Sostenibile - Economia Circolare

	<ul style="list-style-type: none"> - Economia del Mare - Accesso allo Studio <p>Il Paper contiene: contestualizzazione concettuale; aspetti statistici e di posizionamento Lazio rispetto al tema trattato; collegamento con programmazione UE 2021 - 2027, Agenda 2030, SNSvS; cornice programmatica UE, Italia, Regione Lazio; effetti della pandemia da Covid-19; possibili linee di intervento.</p> <p>All'inizio del 2021 sono stati realizzati alcuni Webinar al fine di promuovere una maggiore consapevolezza da parte degli EELL, le PMI e le scuole elementari e medie (I ciclo d'istruzione) e le scuole superiori. sul significato dello Sviluppo Sostenibile</p> <p>Nell'ambito del webinar, è stato illustrato il percorso dell'Agenda 2030, il posizionamento regionale su alcuni temi di maggior interesse per EELL, le tendenze e i principali risultati dei Focus group in termini di proposte e indirizzi per la programmazione unitaria regionale.</p> <p>A causa della pandemia Covid 19, tutti gli eventi si sono svolti on line. E' stato inoltre realizzato un Forum virtuale Http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/ "Lazio, Regione sostenibile" accessibile dalla pagina web della Regione Lazio</p> <p>Il 2 marzo 2021 è stato realizzato un Forum conclusivo on line per la presentazione della Strategia, che ha visto il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio.</p>
Stato dell'Arte	<p>La DGR 170/2021 stabilisce che i piani e programmi che saranno adottati dalla Regione successivamente all'approvazione della Strategia dovranno essere corredati da una relazione di accompagnamento che dettagli le azioni previste per l'attuazione della medesima, le modalità con cui saranno realizzate e le indicazioni di carattere quantitativo/qualitativo di attuazione dei target indicati. La stessa Delibera prevede che sia realizzato un monitoraggio adeguato dell'attuazione della Strategia, attraverso una relazione di monitoraggio, elaborata da ogni singola Direzione regionale in base a specifiche linee guida (redatte dalla struttura regionale competente). La "Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027" ha il compito di redigere una relazione annuale complessiva sulle attività illustrate dalle Direzioni, di carattere normativo, regolamentare e relative ai finanziamenti programmati e concessi dalla Regione per dare attuazione alla SRSvS.</p>
Riferimenti Normativi	
Sovra comunitari	<p>Risoluzione A/RES/70/1 "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile" con cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva l'Agenda 2030 e i suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, di natura integrata e indivisibile;</p>
Comunitari	<ul style="list-style-type: none"> - Conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea "A New Global Partnership for Poverty Eradication and Sustainable Development after 2015" [9241/15], del 26 maggio 2015 - Comunicazione della Commissione Europea dal titolo "Prossimi passi per un futuro sostenibile in Europa – l'azione Europea per la sostenibilità" [COM(2016)739 final, del 22 novembre 2016, in cui si evidenzia che l'UE è pienamente impegnata nell'attuazione dell'agenda 2030 e dei suoi obiettivi per lo sviluppo sostenibile, insieme ai suoi Stati membri, in linea con il principio di sussidiarietà; - Conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea "Uno sviluppo sostenibile per l'Europa: la risposta dell'UE all'Agenda Europea per lo sviluppo sostenibile" (10500/17), del 19 giugno 2017, che sottolinea l'impegno dell'UE e dei suoi Stati Membri nel raggiungere i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030 e la necessità di innalzare i livelli dell'impegno pubblico e della responsabilità e leadership politica nell'affrontare gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile a tutti i livelli; - presentazione da parte dell'Italia del proprio percorso di attuazione dell'Agenda 2030 alla quinta Sessione del Foro Politico di Alto Livello presso le Nazioni Unite, che si è tenuta nel luglio 2017 - Conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea, del 18 ottobre 2018, le quali evidenziano (paragrafo 12) l'impegno dell'UE e i suoi Stati membri a favore dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e supportano la definizione di una strategia globale per la sua attuazione nel 2019. - Documento di riflessione sull'Agenda 2030 "Verso un'Europa sostenibile entro il 2030" presentato dalla Commissione europea il 30/01/2019 in cui conferma l'impegno

	<p>dell'Unione, in linea con il principio di sussidiarietà, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, anche in relazione all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea “Verso un'Unione sempre più sostenibile entro il 2030” (8286/19), del 9 aprile 2019, che demanda alla Commissione Europea la presentazione di proposte concrete per definire un quadro strategico di riferimento onnicomprensivo per attuare l'Agenda 2030 a livello europeo
Nazionali	<ul style="list-style-type: none"> - L. 4/08/2016, n. 163 con la quale è stato riconosciuto il valore normativo degli indicatori di benessere equo e sostenibile - D. Lgs 3/04/2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., in particolare l'art. 34 “Norme tecniche, organizzative e integrative”, il quale prevede che entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, le regioni si dotino di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale; - <u>Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), prot. 86/CLE del 16/06/2015</u> che approva il documento Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti climatici; - Approvazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 22/12/2017, con delibera pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15/05/2018, nella quale sono definite le linee direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030; - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/03/2018, Indirizzi per l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile con la quale è stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione nazionale per lo sviluppo sostenibile; - L' Iniziativa del MATTM (oggi MiTE) che con nota prot. 4699/GAB del 07/03/2018 ha dato avvio al lavoro del tavolo di confronto tra il Ministero dell'Ambiente, le Regioni e le Province Autonome denominato tavolo tecnico regionale per l'attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e l'accompagnamento dei processi di elaborazione delle strategie regionali e provinciali (di seguito Tavolo), le cui attività sono supportate dal Progetto CReIAMO PA, linea di intervento L2WPI “Attuazione e monitoraggio dell'Agenda 2030”, finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Avviso pubblico del MATTM, prot. 211 del 09/07/2018 per la presentazione di manifestazioni di interesse per il finanziamento di attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii, destinato alle Regioni ed alle Province autonome;
Regionali	<ul style="list-style-type: none"> - Manifestazione d'interesse presentata dalla Regione Lazio con nota prot. n. 9498 del 04/10/2018 in relazione all'Avviso pubblico del MATTM prot. 211 del 09/07/2018, corredata della rispettiva proposta di intervento per la definizione di una Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile - DGR 797 del 11/12/2018 D.Lgs.152/2006, articolo 34. <i>Delibera CIPE 108/2017 - Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile: – Approvazione dello Schema di Accordo ex art. 15 Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. - Progetto esecutivo "Verso un Lazio della Sostenibilità", che:</i> <ul style="list-style-type: none"> • approva lo schema di “Accordo ex art. 15 Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - di Collaborazione per le attività di supporto allarealizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 del D.LGS. n. 152/2006 e ss.mm.ii per l'attuazione delle Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile” • approva il Progetto esecutivo “Verso un Lazio della Sostenibilità”, redatto da Lazio Innova spa, unitamente al piano economico finanziario e al cronoprogramma delle attività • istituisce la Cabina di Regia interassessorile per lo sviluppo sostenibile, alla quale partecipano tutti gli Assessorati competenti e i rappresentanti delle Direzioni e Uffici competenti, anche allo scopo di monitorare le attività oggetto del suddetto Accordo nonché le fasi di esecuzione del progetto esecutivo

	<ul style="list-style-type: none"> - Decreto del Presidente n. T00066 del 20 marzo 2019 <i>Deliberazione di Giunta regionale 11 dicembre 2018, n. 797 concernente "D.Lgs.152/2006, articolo 34. Delibera CIPE 108/2017 - Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile: – Approvazione dello Schema di Accordo ex art. 15 Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii. e del Progetto esecutivo "Verso un Lazio della Sostenibilità" - Costituzione Cabina di regia interassessorile per lo sviluppo sostenibile e nomina componenti</i> - Atto di Organizzazione 25 marzo 2019, n. G03441, costituzione del Gruppo di Lavoro per il supporto tecnico-amministrativo alla Cabina di regia inter-assessorile di cui al DPRL n. T00066/2019, - Atto di Organizzazione 12 settembre 2019, n. G11995, integrazione del Gruppo di Lavoro con ulteriori componenti; - Atto aggiuntivo di proroga ad invarianza di spesa dell'accordo di collaborazione Prot. Regione Lazio 1150277 del 29/12/2020. - DGR 170 del 30/03/2021, n. 170 <i>Approvazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) "Lazio, regione partecipata e sostenibile"</i>
Elaborati della Strategia	
Testuali	Relazione " <i>Lazio, regione partecipata e sostenibile</i> " (http://www.lazioeuropa.it/laziosostenibile/)
Cartografici	Nessuno

Sintesi della Strategia

Il Documento di strategia nella premessa spiega il contesto di riferimento: il quadro sovranazionale con Agenda 2030, la Strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile, la Strategia nazionale, interazione/integrazione con la programmazione UE e regionale, e la Governance del progetto. Nel Capitolo I viene spiegata l'articolazione del documento (che si compone in tutto di 9 capitoli)

Il Capitolo 2 – IL POSIZIONAMENTO E LE TENDENZE DEL LAZIO RISPETTO AI GOAL DELL'AGENDA 2030: riguarda il posizionamento e le tendenze del Lazio rispetto ai goal dell'Agenda 2030, al fine di rilevare i punti di forza e debolezza del sistema regionale, mira a fornire, da un punto di vista statistico, il posizionamento e le tendenze di medio/lungo periodo rispetto ai Goal dell'Agenda 2030 attraverso tabelle e grafici con riferimento/raffronto anche a benchmarking di interesse. Il dettaglio e la metodologia di stima per entrambi gli output (posizionamento e tendenze) sono riportati in Appendice. (Il Capitolo e l'Appendice sono stati elaborati con la collaborazione di Asvis)

Il Capitolo 3 - FRAMEWORK DELLA STRATEGIA intende fornire una sintetica descrizione dei principali aspetti connessi a problematiche di rilevanza generale regionale sotto il filtro dei Goal dell'Agenda 2030 e individua i temi prioritari di focalizzazione di interesse regionale (cambiamenti climatici e risorse idriche; mobilità sostenibile; economia circolare, economia del mare, città intelligenti, povertà, accesso allo studio). Il

Il Capitolo 4 - IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DELLA STRATEGIA REGIONALE. L'APPROCCIO METODOLOGICO: descrive il processo di costruzione della Strategia. Partendo da alcune riflessioni sulle interconnessioni fra gli obiettivi dell'Agenda 2030 si è fatto riferimento all'interdipendenza/ trasversalità degli obiettivi e priorità regionali e dell'Agenda 2030, agli strumenti e metodi del processo partecipativo che ha coinvolto tutte le Direzioni regionali interessate, gli stakeholder e la società civile, le altre istituzioni locali e nazionali.

Il Capitolo 5 - LA COMUNICAZIONE espone quanto realizzato incentrando le attività sul sito web, relativamente alle attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione e coinvolgimento rivolte a tutti i soggetti interessati (istituzioni, cittadini, imprese, scuole e mondo della ricerca, stakeholder) al percorso di elaborazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile.

Il Capitolo 6 – LA STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LE TEMATICHE DI INTERESSE PRIORITARIO nel quale vengono delineati gli indirizzi ai quali la Regione, partendo dal proprio posizionamento, ed in un'ottica di coerenza con gli orientamenti sovranazionali, comunitari e di politica unitaria regionale di sviluppo, intende orientare le proprie politiche di sostenibilità. Nel capitolo vengono

esplicitate le scelte sulle 7 tematiche di interesse prioritario. Le tematiche di interesse prioritario della SRSvS, indicate le interazioni con L'Agenda 2030, la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, La Programmazione comunitaria 2021-2027, il PRR, il PNRR e la Programmazione economica regionale (Documento di economia e finanza 2021–2023; Documento Strategico di Programmazione 2018-2023; Indirizzi 2027) – Principali collegamenti. Per ciascuno dei 7 temi prioritari è inoltre riportato un quadro di sintesi del Paper di discussione presentato ai Focus Group.

Il Capitolo 7 - PRIMA DEFINIZIONE DI PROPOSTE/AZIONI costituisce una indicativa traccia di possibili azioni (o tipologie di azioni) da attuare al fine di dare concretezza alla Strategia sopra delineata derivanti dagli esiti dei Focus group e dai contributi degli stakeholder. Le proposte sono articolate per singolo Goal dell'Agenda 2030 ed approfondite per gli ambiti tematici di interesse prioritario individuati. Allo scopo di rappresentare il quadro complessivo degli interventi programmati a livello regionale che concorrono al raggiungimento dei Goal dell'Agenda 2030, per ciascuno di essi è inserita una tavola di sintesi in cui sono elencati i Progetti regionali per la Ripresa e Resilienza, le Azioni Cardine e i principali Obiettivi programmatici del Documento Strategico di Programmazione (DSP) 2018-2023²¹, identificati nel documento *Un nuovo orizzonte di progresso socio-economico - Linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle disuguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027 - "Indirizzi 2027"* (DC n.13 del 22/12/2020).

Il Capitolo 8 - POSSIBILI IMPATTI DELLA STRATEGIA intende fornire elementi di prima valutazione in merito agli impatti delle proposte e delle azioni delineate. Senza addentrarsi in questioni strettamente metodologiche, la misurazione degli impatti di un'azione e/o di una "filiera" di azioni fra loro combinate (ma anche di un programma/piano nel suo complesso) dipende da una serie di fattori che riguardano, a titolo del tutto indicativo, la situazione ex ante, la dimensione dell'ambito territoriale di riferimento (locale o regionale), le interconnessioni di natura diretta o indiretta su altri fenomeni, l'investimento economico che si intende realizzare (ad esempio: azione pilota, sperimentale, su larga scala), l'arco temporale preso in esame di breve/medio/lungo periodo. La Strategia non ha una ricaduta immediata in termini di "azioni", tuttavia informa tutti gli ambiti dello Sviluppo e pertanto gli impatti potranno essere verificati monitorando, ovvero misurando l'attuazione di azioni, piani, programmi in linea con la Strategia. A tal fine, per ciascuna delle proposte/azioni, riportate nel capitolo 7 sui Goal dell'Agenda 2030, è stata elaborata una matrice dove, a titolo esemplificativo, viene indicata la tipologia, il possibile soggetto attuatore (in alcuni casi dove si configura una competenza non esclusiva viene comunque indicata la Regione), i target cui la proposta si rivolge, l'arco temporale di riferimento, l'entità delle risorse stimate (indicazione qualitativa; €: risorse necessarie di ridotta entità; €€: risorse necessarie di media entità; €€€: risorse necessarie di elevata entità), la tipologia di impatto.

Il Capitolo 9 – ATTUAZIONE E MONITORAGGIO, in chiave di programmazione unitaria regionale, accenna alle modalità attraverso le quali si intende dare conto delle azioni intraprese, in base agli indicatori individuati. In particolare è prevista la redazione di una Relazione annuale, finalizzata anche a modificare e/o integrare le proposte della Strategia, ovvero a prevederne un riallineamento in funzione di mutate condizioni, nonché a mettere in evidenza il raccordo di quanto previsto dalla SRSvS con gli altri documenti di pianificazione regionale di lungo termine e programmazione settoriale. I contenuti della Relazione saranno definiti da Linee guida per il monitoraggio dell'attuazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile che indicheranno la metodologia di analisi, il sistema sarà realizzato attraverso un set di indicatori fondamentali (indicatori "core") provenienti da fonti ufficiali con le caratteristiche di capacità di essere policy responsive rispetto alle azioni intraprese, di disponibilità e rappresentatività necessari, a partire da quelli SISTAN. Al termine del Capitolo sono riportate alcune tavole che mettono in relazione la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (Scelte strategiche / Obiettivi strategici) con i 17 Goal dell'Agenda 2030, la programmazione UE 2021–2027 (Obiettivi di policy e Obiettivi specifici), i Piani di settore regionali, le aree tematiche del Fondo di Sviluppo e Coesione. Tali tavole rilevano come tutti i Goal di Agenda 2030 sono tematicamente interessati da almeno un Piano settoriale della Regione (in vigore o di prossima approvazione), a dimostrazione di una coerenza programmatica con i contenuti della SRSvS. Pertanto il monitoraggio e la valutazione della reale efficacia degli interventi della SRSvS che saranno messi in campo, troveranno una cornice di riferimento anche in tali Piani e potranno essere oggetto di integrazioni, anche in funzione dello sviluppo operativo della Strategia.

Il documento si conclude con il capitolo Acronimi e glossario che include un elenco esaustivo di acronimi e termini utilizzati.

Nell' *Appendice - il posizionamento e le tendenze del Lazio rispetto ai Goal dell'Agenda 2030* contiene dati, statistiche e grafici riguardanti l'attuale posizionamento regionale in base agli ultimi dati disponibili, nonché valutazioni sulle potenzialità di raggiungere determinati obiettivi (fissati a livello comunitario, nazionale o regionale) tenendo conto della proiezione delle serie storiche.

Negli Allegati *Paper tematici*, per ognuno dei sette temi prioritari individuati (cambiamenti climatici e risorse idriche; mobilità sostenibile; economia circolare, economia del mare, città intelligenti, povertà, accesso allo studio) sono riproposti i "Paper tematici" introduttivi e di preparazione ai Focus group contenenti: inquadramento dei temi (contestualizzazione e collocazione concettuale e tematica; profilo ambientale e socio-economico; termini del problema: aspetti chiave sulla sostenibilità; cornice programmatica comunitaria, nazionale e regionale; potenziali effetti della pandemia); analisi delle disposizioni normative e di indirizzo regionale; coerenza/sinergia con gli obiettivi della SNSvS; coerenza/sinergia con la programmazione regionale.

XVII) Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico

Stato di Avanzamento	
Approvazione	
Adozione	D.G.R. n. 363 del 17/6/2014 “Linee guida per la pianificazione comunale o intercomunale di emergenza di protezione civile” BURL del 1/7/2014
Stato dell’arte	D.G.R. n. 385 del 17/7/ 2018 “Disposizioni attuative della legge regionale n.3 del 21 aprile 2016 in merito all’applicazione delle procedure autorizzative per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico” L.R. n. 3 del 21/04/2016 “Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico”
Riferimenti Normativi	
Comunitari	DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11/12/2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili
Nazionali	D.Lgs n. 28 03/03/2011, “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” D.Lgs n. 22 11/02/2010, “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99. “ Appare opportuno ricordare che le competenze in materia di impianti geotermici ad alta entalpia fanno capo al Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio secondo quanto previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 22 dell’11/02/2010 commi 3 e 3bis (come modificato dall’art. 9 del D.Lgs. 28 del 03/03/2011).
Regionali	D.G.R. n. 385 del 17/7/ 2018 “Disposizioni attuative della legge regionale n.3 del 21 aprile 2016 in merito all’applicazione delle procedure autorizzative per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico” L.R. n. 3 del 21/04/2016 “Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico”
Elaborati di Piano	
Testuali	
Cartografici	

Sintesi attuativa

La L.R. n. 3 del 21/04/2016 “Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico” prevede la possibilità d’installazione di piccoli impianti di produzione di calore e di raffrescamento attraverso l’utilizzazione delle risorse geotermiche a bassa entalpia del territorio regionale, vietando, tuttavia, la realizzazione di detti impianti nelle aree di rispetto delle risorse idropotabili, nelle aree critiche per i prelievi idrici e nelle aree sottoposte a vincoli relativi al rischio di dissesto. La norma, inoltre, indica la necessità di porre attenzione per le aree adibite a sfruttamento termale e a quelle in cui si riscontra una presenza di gas radon superiore a 300 Becquerel per metro cubo.

L’art. 5 della L.R. 3/2016 ha, inoltre, previsto l’istituzione della banca dati degli impianti geotermici denominata “Registro regionale degli impianti geotermici” (RIG) e la redazione della Carta idro-geo-termica regionale in modo da “... provvedere al controllo e ad un costante monitoraggio della diffusione delle piccole utilizzazioni di calore geotermico sul territorio regionale ...”. Il comma 4 dell’art. 5 stabilisce che “nel regolamento di cui all’articolo 9 sono disciplinati le modalità di gestione e tenuta del RIG, le procedure di registrazione e di certificazione di fine lavori, nonché i criteri per la redazione e l’aggiornamento della Carta idro-geo-termica regionale”.

Ai fini dell’attuazione della L.R. 3/2016, la Regione Lazio si è avvalsa quindi dello Stralcio di Convenzione sottoscritta nel 2017 con il Dipartimento di Scienze Geologiche dell’Università degli Studi Roma Tre

“Regolamento attuativo della LR n. 3/2016-Carta idrogeotermica regionale e Registro regionale Impianti Geotermici (RIG)” per:

- la realizzazione del Registro Impianti Geotermici (RIG) e il relativo Sistema Informativo Territoriale (SIT) dedicato alla geotermia integrato con lo stesso RIG;
- l'elaborazione della carta idrogeotermica regionale costituita da tre riproduzioni cartografiche, in scala 1:250.000:
 - carta naturale che individua le parti del territorio regionale adatte all'uso di sistemi geotermici a bassa entalpia a circuito chiuso;
 - carta naturale che individua le parti del territorio regionale adatte all'uso di sistemi geotermici a bassa entalpia a circuito aperto;
 - carta naturale che individua le parti del territorio adatte all'utilizzo della risorsa geotermica di alta, media e bassa entalpia ai sensi del decreto legislativo 22/2010.
- la elaborazione del regolamento regionale disciplinato all'art. 9 della L.R. n.3/2016;

La Regione con DGR n. 385 del 17/7/ 2018 e sulla base di quanto disposto dalla normativa nazionale e dalle leggi regionali n.53/98, n.14/99, n.16/2011, n.3/2016 e n.9/2017 nelle more dell'approvazione della Carta Idro-geo-termica, del Registro Impianti Geotermici (R.I.G.) e del Regolamento di attuazione previsti dalla L.R. n.3/2016 di promuovere la realizzazione di impianti geotermici a bassa entalpia con potenza inferiore a 2 MW termici, stabilendo che:

- le autorità ambientali competenti procedano allo svolgimento delle attività di rilascio dei titoli abilitativi in materia delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, secondo quanto indicato nel “Quadro sinottico delle procedure autorizzative”, allegato e parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;
- le autorità competenti, nelle istruttorie tecniche per il rilascio dei titoli abilitativi in materia delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, debbano ottemperare al rispetto dei divieti e dei vincoli di cui all'art.6 della L.R. n.3/2016 e all'art.17, comma 40, lettera c) della L.R. n.9/2017.

ALLEGATO 5.2 – Il modello di Piano Paesaggistico della Regione Lazio (PTPR): i sistemi di paesaggio

ALLEGATO 5.2 - Il modello di Piano Paesaggistico della Regione Lazio (PTPR): i sistemi di paesaggio e le “Linee guida per la valutazione degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti energia rinnovabile”


Il Piano Paesaggistico della Regione Lazio si caratterizza come uno strumento dotato di un alto grado di approfondimento; è esteso a tutto il territorio regionale ed è redatto su cartografia regionale con un livello di dettaglio corrispondente alla scala 1:10.000. Il Piano è stato approvato il 21/04/2021 con DCR n. 5 del 21/4/2021.

Il PTPR opera su tre livelli di descrizione e interpretazione del paesaggio:

- Il primo livello effettua una operazione di descrizione e interpretazione dell'intero territorio regionale, che porta al riconoscimento e alla suddivisione dello stesso in sistemi e tipologie di paesaggio: *Sistema dei paesaggi naturali*, *Sistema dei paesaggi agricoli*, *Sistema dei paesaggi insediativi*. Per ciascuna tipologia sono definiti i caratteri strutturanti e caratterizzanti il paesaggio, le valenze specifiche, le classi di tutela, gli obiettivi di qualificazione paesaggistica, e la conseguente disciplina di assetto e di uso. Questo sistema di descrizione è graficizzato nelle tavole A.
- Il secondo livello effettua una ricognizione dei beni paesaggistici ai sensi del D.Lgs 42/2004, componendo il quadro delle tutele e aggiungendo nuovi beni paesaggistici sui quali insistono vincoli specifici derivanti da una attenta ricognizione e riconoscimento dei caratteri identitari propri delle componenti del paesaggio regionale. Questo sistema di descrizione è graficizzato nelle tavole B.
- Il terzo livello comporta la ricomposizione territoriale dell'insieme degli elementi rilevanti per il paesaggio che non costituiscono bene paesaggistico in senso stretto, ma che costituiscono valore paesaggistico, riportando anche i fattori di detrazione e di modificazione dinamica del territorio. Questo sistema di descrizione è graficizzato nelle tavole C.

Questi tre livelli di descrizione convergono nell'individuazione di un articolato e completo apparato normativo di tutela che assume diverse intensità e livelli, comportando tutele dirette sul territorio e direttive per una corretta pianificazione rivolta agli enti territoriali di livello regionale e comunale.

Figura 5.2.1 - Tav. A; Tav. B; Tav. C



La dimensione attuativa e strategica del PTPR e i rapporti con la pianificazione territoriale: la carta dell'Uso del suolo:

Il PTPR è stato costruito attraverso l'interpretazione e trasposizione in categorie di paesaggio della carta dell'uso del suolo regionale (CUS) che costituisce lo strumento principale di conoscenza e valutazione del paesaggio regionale. L'aggiornamento periodico della CUS diviene così uno strumento dinamico di monitoraggio e di aggiornamento del PTPR, unitamente agli altri sistemi informativi territoriali settoriali regionali, consentendo di rendere nel tempo efficace ed efficiente il Piano e consentire la necessaria attività

di governo e costituire un osservatorio per le azioni strategiche di tutela e promozione del paesaggio regionale.

I Sistemi di Paesaggio

La individuazione dei sistemi di paesaggio è basata sulla analisi conoscitiva delle specifiche caratteristiche storico-culturali, naturalistiche ed estetico percettive del territorio ed è riconducibile alle tre configurazioni fondamentali:

- a) SISTEMA del PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE che è costituito dai paesaggi caratterizzati da un elevato valore di naturalità e seminaturalità in relazione a specificità geologiche, geomorfologiche e vegetazionali;
- b) SISTEMA del PAESAGGIO AGRARIO che è costituito dai paesaggi caratterizzati dalla vocazione e dalla permanenza dell'effettivo uso agricolo;
- c) SISTEMA del PAESAGGIO INSEDIATIVO che è costituito dai paesaggi caratterizzati da processi di urbanizzazione recenti o da insediamenti storico-culturali. I sistemi del paesaggio sono determinati sulla base del principio di prevalenza e si articolano al loro interno in ulteriori paesaggi

Tabella 5.2.2 – PTPR individuazione dei sistemi di paesaggio

SISTEMA DEL PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE	Paesaggio naturale Paesaggio naturale agrario Paesaggio naturale di continuità
SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO	Paesaggio agrario di rilevante valore Paesaggio agrario di valore Paesaggio agrario di continuità
SISTEMA DEL PAESAGGIO INSEDIATIVO	Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto Parchi, Ville e Giardini storici Paesaggio dell'insediamento urbano Reti infrastrutture e servizi Paesaggio dell'insediamento in evoluzione Paesaggio dell'insediamento storico diffuso

Efficacia del PTPR

Il PTPR ha efficacia nelle **zone vincolate** (beni paesaggistici) ai sensi degli articoli 134 del D.Lgs. 42/04 (ex legge 431/85 e 1497/39). In tali aree il piano **detta disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni** e che prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nella strumentazione territoriale e urbanistica. Nelle aree che non risultano vincolate, il PTRG riveste efficacia programmatica e detta indirizzi che costituiscono orientamento per l'attività di pianificazione e programmazione della Regione e degli enti locali.

La normativa riguardante gli ambiti di paesaggio prevede una specifica disciplina di tutela e di uso per ogni tipo di "Paesaggio" che si articola in tre tabelle: A), B) e C):

Nella Tabella A) vengono definite le componenti elementari dello specifico paesaggio, gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio, i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità.

Nella Tabella B) vengono definiti *gli usi compatibili rispetto ai valori paesaggistici e le attività di trasformazione consentite con specifiche prescrizioni di tutela per tipi di intervento ordinate per uso*; per ogni uso il PTPR individua inoltre obiettivi generali e specifici di miglioramento della qualità del paesaggio.

Nella Tabella C) vengono definite generali disposizioni regolamentari con direttive per il corretto inserimento degli interventi per ogni paesaggio e le misure e gli indirizzi per la salvaguardia delle componenti naturali geomorfologiche ed architettoniche.

Integrazioni e aggiornamenti della Tabella B delle norme di piano riferite agli aspetti relativi agli usi tecnologici

Il Piano Paesaggistico, approvato il 21/04/2021 con DCR n. 5 del 21/4/2021, modifica ed integra la Tabella B delle Norme del PTPR adottata nel 2007 (DGR n.556 del 25/7/2007 e DGR n.1025 del 21/12/ 2007, ai sensi dell'art. 21, 22, 23 L.R. n. 24/98) riferita alle trasformazioni legate alla realizzazione di impianti di produzione di energia, all'installazione di impianti radiotrasmittenti e alla realizzazione delle infrastrutture a rete per il trasporto di energia.

Gli impianti di produzione di energia sono classificati a seconda delle loro caratteristiche tecniche (potenza di picco e dimensione) e per ogni tipologia è stato definito l'impatto sul paesaggio in relazione alla visibilità delle infrastrutture di produzione di energia e al consumo di suolo.

Infine, le Linee guida per la valutazione degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti energia rinnovabile, allegata alla documentazione di Piano, riportano per ogni tipologia di impianto di produzione di energia la compatibilità con i sistemi di paesaggio del PTPR, utilizzando tre categorie:

- Non compatibile – viene utilizzata per gli impianti con elevato impatto e per i sistemi di paesaggio di rilevante valore e di valore
- Compatibile con limitazioni – viene utilizzata prevalentemente per gli impianti con impatto medio e per i sistemi di paesaggio di rilevante valore e di valore
- Compatibile – viene utilizzata prevalentemente per gli impianti integrati che hanno impatto nullo o trascurabile.

In Allegato 5.2.0 si riportano le linee guida approvate.

5.2.0 PTPR – Linee guida per la valutazione degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti energia rinnovabile

PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE

Linee guida per la valutazione degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti energia rinnovabile

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO

DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE
E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PAESISTICA E URBANISTICA

N

Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo



REGIONE
LAZIO



Accordo Regione Lazio - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
articolo 143, comma 2, D.Lgs 42/2004

**Assessorato alle Politiche, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti
e Impianti di trattamento, Smaltimento e Recupero**

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLO SFRUTTAMENTO DI FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE

Premessa

Questa attività è finalizzata alla messa a punto di linee guida di supporto sia per l'elaborazione della relazione paesaggistica per gli impianti di produzione di energia (Uso Tecnologico), sia per la valutazione tecnica degli interventi. L'intento di questa attività è di specificare, per ogni tipologia di impianto, i contenuti tecnici della relazione e le misure per mitigare gli impatti sul paesaggio.

Capitolo I – Introduzione

Questo capitolo introduce alle linee guida delineando i problemi legati allo sviluppo delle FER nel contesto territoriale e paesaggistico regionale.

Di seguito si riporta una breve introduzione a titolo esemplificativo:

Il mercato delle fonti rinnovabili è in forte sviluppo in Europa: a partire dal 1999, la produzione di energia da FER è cresciuta in modo costante, bilanciando il declino della produzione da fonti non rinnovabili. Tuttavia, il problema della dipendenza energetica e la necessità di raggiungere gli obiettivi fissati per il 2020 impongono politiche di promozione delle FER a tutti i livelli.

Al contempo, la consistente crescita nella produzione e nel numero di impianti da FER induce a valutarne e mitigarne gli effetti sul paesaggio ecologico e culturale, in particolare nei Paesi del bacino del Mediterraneo, più soggetti alla pressione antropica.

Se a scala europea o nazionale la produzione di energia da fonti rinnovabili è spesso considerata come unilateralmente positiva, è infatti a scala locale che lo sviluppo delle energie rinnovabili può produrre esternalità negative che intaccano i valori culturali e naturali del paesaggio, con potenziali ricadute sul turismo, sulla produzione agricola e sull'identità e riconoscibilità dei luoghi.

Capitolo 2 – Quadro di riferimento normativo

In questo capitolo delle linee guida, si definisce il quadro normativo a livello europeo, nazionale e regionale in riferimento alle FER e si esplicita l'iter autorizzativo per le diverse tipologie di impianti in relazione alla potenza installata e alle dimensioni delle infrastrutture per la produzione di energia.

Di seguito si riportano in modo sintetico i riferimenti normativi a livello nazionale:

Il contesto normativo

Nel Piano di Azione Nazionale per le fonti rinnovabili, inviato a luglio 2010 dall'Italia alla Commissione Europea, in adempimento a quanto previsto dalla Direttiva 2009/28/CE (Direttiva Fonti Rinnovabili), è stata messa in luce la complessità del quadro legislativo italiano in materia di "Energia" e "Autorizzazioni". La riforma del Titolo V della Costituzione, avvenuta nel 2001, e la delega di molte competenze agli Enti locali hanno comportato un'elevata frammentazione del contesto normativo che ha rallentato, di fatto, la diffusione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Italia.

Le Linee Guida Nazionali (G.U. n. 219 del 18 settembre 2010, allegato al D.M. 10 settembre 2010), previste dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e approvate nel 2010, hanno costituito lo strumento chiave per dare nuova congruenza al quadro legislativo. Il citato documento, infatti, ha obbligato le Regioni ad adeguare entro gennaio 2011 la propria disciplina in materia di "Autorizzazioni", salvo applicare direttamente quando previsto nel documento nazionale decorso tale termine.

L'approvazione del Decreto Legislativo 28/2011 di recepimento della Direttiva Fonti Rinnovabili ha contribuito alla ulteriore ridefinizione del contesto normativo di settore. Al fine di rendere le procedure autorizzative proporzionate e necessarie nonché semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato, così come richiesto dal dettato europeo, sono state ridisegnate le procedure e gli iter autorizzativi per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili.

La procedura autorizzativa

Il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 prevedeva, all'articolo 12 comma 10, l'approvazione in Conferenza Unificata, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di apposite Linee Guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica.

Nelle Linee Guida è stato stabilito l'elenco degli atti che rappresentano i contenuti minimi indispensabili per superare positivamente l'iter autorizzativo e vengono chiarite le procedure che ogni impianto, in base alla fonte e alla potenza installata, deve affrontare per ottenere l'autorizzazione.

Il Decreto Legislativo 28/2011 modifica e integra quanto già stabilito dalle Linee Guida in merito agli iter procedurali per l'installazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. I singoli interventi, a seconda della taglia e della potenza installata, possono essere sottoposti a Comunicazione, Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) o Autorizzazione Unica (A.U.) come sintetizzato nella tabella seguente.

Tabella 1 – Interventi soggetti a Comunicazione o P.A.S.

FONTE	MODALITÀ OPERATIVE DI INSTALLAZIONE	POTENZA (kW)	PROCEDURA PREVISTA
FOTOVOLTAICA	Impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici. Gli impianti devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i loro componenti non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. Inoltre, la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato e l'impianto non deve ricadere nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)	Qualsiasi	COMUNICAZIONE
	Impianti compatibili con il regime di SSP³ non situati nei centri storici (zona A del P.R.G. comunale) realizzati su superfici esistenti o loro pertinenze	Qualsiasi	COMUNICAZIONE
	Impianti con moduli sugli edifici con superficie complessiva non superiore a quella del tetto non ricadenti nei casi precedenti	Qualsiasi	PAS
	Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/2003 non ricadenti nei casi precedenti	0 - 20	PAS
BIOMASSA	Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 50 kW_e (micro cogenerazione)	0 - 50	COMUNICAZIONE
	Impianti compatibili con il regime di SSP non ricadenti nel caso precedente che non alterano i volumi, le superfici, le destinazioni l'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicano incremento dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali dell'edificio	Qualsiasi	COMUNICAZIONE
	Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kW_e = 3000 kW_t (piccola cogenerazione) non ricadenti nei casi precedenti	50 - 1000	PAS
	Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/2003 non ricadenti nei casi precedenti	0 - 200	PAS
GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS	Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 50 kW_e (micro cogenerazione)	0 - 50	COMUNICAZIONE
	Impianti compatibili con il regime di SSP non ricadenti nel caso precedente che non alterano i volumi, le superfici, le destinazioni l'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicano incremento dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali dell'edificio	Qualsiasi	COMUNICAZIONE
	Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kW_e = 3000 kW_t (piccola cogenerazione) non ricadenti nei due casi precedenti	50 - 1000	PAS
	Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/2003 non ricadenti nei casi precedenti	0 - 250	PAS
EOLICA	Singoli generatori eolici installati su tetti di edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro. L'impianto non deve ricadere nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)	Qualsiasi	COMUNICAZIONE
	Torri anemometriche per la misurazione temporanea (fino a 36 mesi) del vento realizzate con strutture amovibili, in aree non soggette a vincolo	Qualsiasi	COMUNICAZIONE
	Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/2003 non ricadenti nel primo caso	0 - 60	PAS
	Torri anemometriche destinata ad una misurazione del vento oltre 36 mesi	Qualsiasi	PAS
IDRAULICA	Impianti compatibili con il regime di SSP che non alterano i volumi, le superfici, le destinazioni l'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicano incremento dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali dell'edificio	Qualsiasi	COMUNICAZIONE
	Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/2003 non ricadenti nel punto precedente	0 - 100	PAS

Tabella 2 – Soglie di potenza per l'applicazione dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003

FONTE	SOGLIA PER AUTORIZZAZIONE UNICA
Eolica	60 kW
Solare fotovoltaica	20 kW
Idraulica	100 kW
Biomasse	200 kW
Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	250 kW

Capitolo 3 – Gli Impianti di produzione da FER, esempi e casi studio

In questo capitolo, le infrastrutture per la produzione di energia sono descritte dettagliatamente dal punto di vista tecnologico e, per ogni tipologia di FER, sono specificate le caratteristiche tecniche degli impianti attraverso l'elaborazione di schede sintetiche. Le tipologie di impianti analizzate sono:

- Impianti fotovoltaici
- Impianti solari termici
- Impianti solari termodinamici
- Impianti eolici
- Impianti a biomasse

Inoltre, sono riportati alcuni esempi e casi studio (buone e cattive pratiche) esemplificativi per tutte le tipologie di impianti, ponendo particolare attenzione alle infrastrutture realizzate nella regione Lazio.

Capitolo 4 – Gli impatti e le compatibilità

In questo capitolo, si definiscono e si valutano gli impatti negativi che le FER possono avere sul paesaggio in relazione a due indicatori: la visibilità delle infrastrutture e il consumo di suolo.

A partire dagli impatti si definiscono le compatibilità tra le trasformazioni causate dall'inserimento delle diverse tipologie di impianti nel territorio e i valori paesaggistici dei diversi sistemi di paesaggio.

Capitolo 5 – Contenuti della relazione paesaggistica

Questa parte delle linee guida fornisce le indicazioni e i contenuti per l'elaborazione della relazione paesaggistica per le infrastrutture di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili.

In particolare le linee guida definiscono i contenuti dei seguenti elaborati:

1. Elaborati di analisi dello stato attuale:
 - a. descrizione dei caratteri paesaggistici dei luoghi (caratteristiche morfologiche dei luoghi, tessitura storica del contesto paesaggistico, rapporto con le infrastrutture esistenti siano esse naturali o artificiali);
 - b. rappresentazione fotografica dello stato attuale paesaggistico
2. Elaborati di progetto.
 - a. Area di progetto e carta dell'area di influenza visiva degli impianti proposti (bacino di intervisibilità)
 - b. rappresentazione delle infrastrutture accessorie all'impianto.
3. Elaborati per la valutazione di compatibilità paesaggistica.
 - a. simulazione stato modificato (*rendering* e foto inserimenti)
 - b. previsione degli effetti sul paesaggio
 - c. valutazione degli effetti cumulativi
 - d. opere di mitigazione e/o misure di compensazione

Tabella B delle NTA - Uso Tecnologico

Uso Tecnologico	6	Proposta
Tipologie di interventi di trasformazione per uso	6.1	Infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi di tipo areale o a rete che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.3 DPR 380/01) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)
	6.2	installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 c.1 e.4 D.P.R. 380/01)
	6.3	Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale, compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate D.lgs. 10 settembre 2010.
	6.4	Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale, compresi gli impianti per cui è richiesta l' Autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate D.lgs. 10 settembre 2010.
	6.5	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale con impatto basso di cui alla parte II articolo 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili "allegate al D.Lgs. 10 settembre 2010.
	6.6	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale integrati a strutture esistenti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui alla parte II articolo 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili "allegate al D.Lgs. 10 settembre 2010.

Legende

6.3 impatto alto (areale)	da 6 a 8
6.4 impatto alto (verticale)	da 6 a 8
6.5 impatto basso	da 3 a 5
6.6 trascurabile	da 1 a 2

C	compatibile
CL	compatibile con limitazioni
NC	non compatibile

Classificazione degli impianti di produzione di energia in relazione all'impatto su paesaggio

A	FOTOVOLTAICO	Superficie Potenza	Classificazione impatti uso tecnologico	Impatto complessivo	impatto visivo	consumo suolo
1	fotovoltaico a terra di piccola dimensione	minore 20kw	6.5 impatto basso	4	2	2
3	fotovoltaico a terra di grande dimensione	maggiore 20 kw	6.3 impatto alto	7	3	4
4	fotovoltaico su serra	maggiore 20 kw	6.3 impatto alto	6	4	2
5	fotovoltaico su pensiline (parcheggi)	maggiore 20 kw	6.3 impatto alto	6	4	2
6	fotovoltaico integrato		6.6 trascurabile	2	1	1
B	SOLARE TERMICO	Superficie Potenza	Classificazione	Impatto complessivo	impatto visivo	consumo suolo
1	impianti di piccola dimensione	inferiore 25 mq	6.5 impatto basso	4	2	2
2	impianti di grande dimensione	maggiore 25 mq	6.3 impatto alto	6	3	3
3	impianti integrati	inferiore 25 mq	6.6 trascurabile	2	1	1
C	SOLARE TERMODINAMICO	Superficie Potenza	Classificazione	Impatto complessivo	impatto visivo	consumo suolo
1	impianti di piccola dimensione	minore 20kw	6.5 impatto basso	4	2	2
2	impianti di grande dimensione	maggiore 20 kw	6.3 impatto alto	7	3	4
3	impianti integrati	minore 20kw	6.6 trascurabile	2	1	1
D	EOLICO	Superficie Potenza	Classificazione	Impatto complessivo	impatto visivo	consumo suolo
1	impianti di piccola dimensione	minore 60kw	6.5 impatto basso	3	2	1
2	impianti di grande dimensione	maggiore 60 kw	6.4 impatto alto	7	4	3
3	impianti integrati (micro)		6.6 trascurabile	2	1	1
E	IDRAULICA	Superficie Potenza	Classificazione	Impatto complessivo	impatto visivo	consumo suolo
1	impianti di piccola dimensione	minore 100kw	6.5 impatto basso	3	1	2
F	BIOMASSE - BIOGAS	Superficie Potenza	Classificazione	Impatto complessivo	impatto visivo	consumo suolo
1	impianti di piccola dimensione	minore 200kw	6.5 impatto basso	4	2	2
2	impianti di grande dimensione	maggiore 200 kw	6.3 impatto alto	7	4	3
G	CENTRALI TERMICHE	Superficie Potenza	Classificazione	Impatto complessivo	impatto visivo	consumo suolo
1	impianti di grande dimensione	maggiore 200 kw	6.3 impatto alto	8	4	4

Compatibilità degli impianti di produzione di energia in relazione al sistema di paesaggio

		Paesaggio naturale	Paesaggio naturale agrario	Paesaggio naturale di continuità	Paesaggio agrario di rilevante valore	Paesaggio agrario di valore	Paesaggio agrario di continuità	Paesaggio degli insediamenti urbani	Paesaggio insediamenti in evoluzione	Paesaggio dei centri e nuclei storici	Parchi, ville e giardini storici	Paesaggio dell'ins. storico diffuso	Reti, infrastrutture e servizi
A	FOTOVOLTAICO												
1	fotovoltaico a terra di piccola dimensione	NC	NC	NC	CL	CL	C	C	C	NC	NC	NC	C
3	fotovoltaico a terra di grande dimensione	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CL	CL	NC	NC	NC	CL
4	fotovoltaico su serra	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CL	CL	NC	NC	NC	NC
5	fotovoltaico su pensiline (parcheggi)	NC	NC	NC	NC	NC	CL	C	C	NC	NC	NC	C
6	fotovoltaico integrato	C	C	C	C	C	C	C	C	CL	NC	CL	C
B	SOLARE TERMICO	PN	PNA	PNC	PARV	PAV	PAC	PIU	PIE	PCS	PVGS	PISD	PRIS
1	impianti di piccola dimensione	CL	CL	CL	CL	CL	C	C	C	NC	NC	NC	C
2	impianti di grande dimensione	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CL	CL	NC	NC	NC	C
3	impianti integrati	C	C	C	C	C	C	C	C	CL	NC	CL	C
C	SOLARE TERMODINAMICO	PN	PNA	PNC	PARV	PAV	PAC	PIU	PIE	PCS	PVGS	PISD	PRIS
1	impianti di piccola dimensione	CL	CL	CL	CL	CL	C	C	C	NC	NC	NC	C
2	impianti di grande dimensione	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CL	CL	NC	NC	NC	C
3	impianti integrati	C	C	C	C	C	C	C	C	CL	NC	CL	C
D	EOLICO	PN	PNA	PNC	PARV	PAV	PAC	PIU	PIE	PCS	PVGS	PISD	PRIS
1	impianti di piccola dimensione	NC	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	NC	NC	NC	CL
2	impianti di grande dimensione	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CL	CL	NC	NC	NC	CL
3	impianti integrati (micro)	C	C	C	C	C	C	C	C	NC	NC	NC	C
E	IDRAULICA	PN	PNA	PNC	PARV	PAV	PAC	PIU	PIE	PCS	PVGS	PISD	PRIS
1	impianti di piccola dimensione	NC	CL	CL	CL	CL	CL	C	C	NC	NC	NC	C
F	BIOMASSE - BIOGAS	PN	PNA	PNC	PARV	PAV	PAC	PIU	PIE	PCS	PVGS	PISD	PRIS
1	impianti di piccola dimensione	NC	CL	CL	CL	CL	C	C	C	NC	NC	NC	C
2	impianti di grande dimensione	NC	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CL	NC	NC	NC	C
G	CENTRALI TERMICHE	PN	PNA	PNC	PARV	PAV	PAC	PIU	PIE	PCS	PVGS	PISD	PRIS
1	impianti di grande dimensione	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CL	CL	NC	NC	NC	CL

5.2.1 PTPR Tavola A – I sistemi di paesaggio: aree soggette a prescrizioni e limitazioni per l’installazione di impianti FER in funzione della tipologia di paesaggio del PTPR


TAV. 5.2.1.1 - Paesaggio Naturale: Classi di compatibilità con le tecnologie FER

TAV. 5.2.1.2 - Paesaggio Agrario: Classi di compatibilità con le tecnologie FER

TAV. 5.2.1.3 - Paesaggio degli Insediamenti Storici: Classi di compatibilità con le tecnologie FER

TAV. 5.2.1.4 - Paesaggio Urbanizzato: Classi di compatibilità con le tecnologie FER

TAV. 5.2.1.1 - PAESAGGIO NATURALE - CLASSI DI COMPATIBILITA' CON TECNOLOGIE FER



Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico art. 134 co. 1 lett. A e art. 136 D.Lgs. 42/2004

BENI DICHIARATIVI	Specifico codice vincolo	Descrizione	Art. 8 NTA
	ab058_001	Let. a) e b) beni singoli naturali, geologici, ville, parchi e giardini	art. 8 NTA
	cd058_001	Let. c) e d) beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche	art. 8 NTA
	cd_m058_001	Let. c) e d) beni d'insieme: vaste località per zone di interesse archeologico	art. 8 NTA
	ab/cd	Riferimenti alla lettera dell'art. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004	
	00X	00X: XX codice di riferimento alla provincia	
	001	numero progressivo	



Tipologia tecnologia FER	Superficie /Potenza	Paesaggio naturale	Paesaggio naturale agrario	Paesaggio naturale di continuità	
A FOTVOLTAICO					
1	fotovoltaico a terra di piccola dimensione	minore 20 kW	NC	NC	NC
2	fotovoltaico a terra di grande dimensione	maggiore 20 kW	NC	NC	NC
3	fotovoltaico su serra	maggiore 20 kW	NC	NC	NC
4	fotovoltaico su pensiline (parcheggi)	maggiore 20 kW	NC	NC	NC
5	fotovoltaico integrato	entro la sagoma della copertura del fabbricato	C	C	C
B SOLARE TERMICO					
1	impianti di piccola dimensione	inferiore 25 mq	CL	CL	CL
2	impianti di grande dimensione	maggiore 25 mq	NC	NC	NC
3	impianti integrati	inferiore 25 mq e comunque entro la sagoma della copertura del fabbricato	C	C	C
C SOLARE TERMODINAMICO					
1	impianti di piccola dimensione	minore 20 kW	CL	CL	CL
2	impianti di grande dimensione	maggiore 20 kW	NC	NC	NC
3	impianti integrati	entro la sagoma della copertura del fabbricato	C	C	C
D EOLICO					
1	impianti di piccola dimensione	tra 20 e 60 kW	NC	CL	CL
2	impianti di grande dimensione	maggiore 60 kW	NC	NC	CL
3	impianti integrati (microeolico)	fino a 20 kW	C	C	C
E IDRAULICA					
1	impianti di piccola dimensione	minore 100 kW	NC	CL	CL
F BIOMASSE - BIOGAS					
1	impianti di piccola dimensione	minore 200 kW	NC	CL	CL
2	impianti di grande dimensione	maggiore 200 kW	NC	NC	NC
G CENTRALI TERMICHE					
1	impianti di grande dimensione	maggiore 200 kW	NC	NC	NC

NC Non compatibile - AREA NON IDONEA PER LA TECNOLOGIA
 CL Compatibile con limitazioni - AREA POTENZIALMENTE IDONEA PER LA TECNOLOGIA
 C Compatibile - AREA IDONEA PER LA TECNOLOGIA


LEGENDA AREE NATURALI

- PAESAGGI
- Acqua
- Paesaggio Naturale
- Paesaggio Naturale Agrario
- Paesaggio Naturale di Continuità

Fonte: Elaborazioni LAZIO Innova da dataset PTFR TAV A e dataset TAV B

N.B. - La perimetrazione delle aree è conforme a quanto riportato nel Geoportale Regione Lazio Tav. A e Tav. B. Per il dettaglio della caratterizzazione puntuale delle coordinate delle aree di interesse si rimanda al sito <https://geoportale.regione.lazio.it/maps/43/view/>

TAV. 5.2.1.2 - PAESAGGIO AGRARIO - CLASSI DI COMPATIBILITA' CON TECNOLOGIE FER



Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico art. 134 co. 1 lett. A e art. 136 D.Lgs 42/2004			
BENI DICHIARATIVI		ab058_00	Let. a) e b) beni singoli naturali, geologici, ville, parchi e giardini art. 8 NTA
		cd058_00	Let. c) e d) beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche art. 8 NTA
		od_m058_00	Let. c) e d) beni d'insieme: vaste località per zone di interesse archeologico art. 8 NTA
		ab/cd	Riferimenti alla lettera dell'art. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004
	Specifico codice vincolo	0XX	0XX: XX codice di riferimento alla provincia
		001	numero progressivo



Tipologia tecnologia FER		Superficie /Potenza	Paesaggio agrario di rilevante valore	Paesaggio agrario di valore	Paesaggio agrario di continuità
A FOTVOLTAICO					
1	fotovoltaico a terra di piccola dimensione	minore 20 kW	CL	CL	C
2	fotovoltaico a terra di grande dimensione	maggiore 20 kW	NC	NC	CL
3	fotovoltaico su serra	maggiore 20 kW	NC	NC	CL
4	fotovoltaico su pensiline (parcheggi)	maggiore 20 kW	NC	NC	CL
5	fotovoltaico integrato	entro la sagoma della copertura del fabbricato	C	C	C
B SOLARE TERMICO					
1	impianti di piccola dimensione	inferiore 25 mq	CL	CL	C
2	impianti di grande dimensione	maggiore 25 mq	NC	NC	CL
3	impianti integrati	inferiore 25 mq e comunque entro la sagoma della copertura del fabbricato	C	C	C
C SOLARE TERMODINAMICO					
1	impianti di piccola dimensione	minore 20 kW	CL	CL	C
2	impianti di grande dimensione	maggiore 20 kW	NC	NC	CL
3	impianti integrati	entro la sagoma della copertura del fabbricato	C	C	C
D EOLICO					
1	impianti di piccola dimensione	tra 20 e 60 kW	CL	CL	CL
2	impianti di grande dimensione	maggiore 60 kW	CL	CL	CL
3	impianti integrati (microeolico)	fino a 20 kW	C	C	C
E IDRAULICA					
1	impianti di piccola dimensione	minore 100 kW	CL	CL	CL
F BIOMASSE - BIOGAS					
1	impianti di piccola dimensione	minore 200 kW	CL	CL	C
2	impianti di grande dimensione	maggiore 200 kW	CL	CL	CL
G CENTRALI TERMICHE					
1	impianti di grande dimensione	maggiore 200 kW	NC	NC	CL


NC Non compatibile - AREA NON IDONEA PER LA TECNOLOGIA
 CL Compatibile con limitazioni - AREA POTENZIALMENTE IDONEA PER LA TECNOLOGIA
 C Compatibile - AREA IDONEA PER LA TECNOLOGIA

Fonte: Elaborazioni LAZIO Innova da dataset PTPR TAV.A - Paesaggi e dataset TAV.B vincoli dichiarativi

LEGENDA PAESAGGIO AGRARIO

- PAESAGGI
- Acqua
- Paesaggio Agrario di Rilevante Valore
- Paesaggio Agrario di Valore
- Paesaggio Agrario di Continuità

TAV. 5.2.1.3 - PAESAGGIO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - CLASSI DI COMPATIBILITA' CON TECNOLOGIE FER



Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico art. 134 co. 1 lett. A e art. 136 D.Lgs 42/2004

BENI DICHIARATIVI		ab058_00	Let. a) e b) beni singoli naturali, geologici, ville, parchi e giardini	art. 8 NTA
		ca058_00	Let. c) e d) beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche	art. 8 NTA
		cd_m058_00	Let. c) e d) beni d'insieme: vaste località per zone di interesse archeologico	art. 8 NTA
		ab/cd	Riferimenti alla lettera dell'art. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004	
Specifiche codice vincolo	000	00X: XX codice di riferimento alla provincia		
	001	numero progressivo		



Tipologia tecnologia FER		Superficie /Potenza	Paesaggio dei centri e nuclei storici	Parchi, ville e giardini storici	Paesaggio dell'insediamento storico diffuso
A FOTVOLTAICO					
1	fotovoltaico a terra di piccola dimensione	minore 20 kW	NC	NC	NC
2	fotovoltaico a terra di grande dimensione	maggiore 20 kW	NC	NC	NC
3	fotovoltaico su serra	maggiore 20 kW	NC	NC	NC
4	fotovoltaico su pensiline (parcheggi)	maggiore 20 kW	NC	NC	NC
5	fotovoltaico integrato	entro la sagoma della copertura del fabbricato	CL	NC	CL
B SOLARE TERMICO					
1	impianti di piccola dimensione	inferiore 25 mq	NC	NC	NC
2	impianti di grande dimensione	maggiore 25 mq	NC	NC	NC
3	impianti integrati	inferiore 25 mq e comunque entro la sagoma della copertura del fabbricato	CL	NC	CL
C SOLARE TERMODINAMICO					
1	impianti di piccola dimensione	minore 20 kW	NC	NC	NC
2	impianti di grande dimensione	maggiore 20 kW	NC	NC	NC
3	impianti integrati	entro la sagoma della copertura del fabbricato	CL	NC	CL
D EOLICO					
1	impianti di piccola dimensione	tra 20 e 60 kW	NC	NC	NC
2	impianti di grande dimensione	maggiore 60 kW	NC	NC	NC
3	impianti integrati (microeolico)	fino a 20 kW	NC	NC	NC
E IDRAULICA					
1	impianti di piccola dimensione	minore 100 kW	NC	NC	NC
F BIOMASSE - BIOGAS					
1	impianti di piccola dimensione	minore 200 kW	NC	NC	NC
2	impianti di grande dimensione	maggiore 200 kW	NC	NC	NC
G CENTRALI TERMICHE					
1	impianti di grande dimensione	maggiore 200 kW	NC	NC	NC

NC Non compatibile - AREA NON IDONEA PER LA TECNOLOGIA
 CL Compatibile con limitazioni - AREA POTENZIALMENTE IDONEA PER LA TECNOLOGIA
 C Compatibile - AREA IDONEA PER LA TECNOLOGIA


Fonte: Elaborazioni LAZIO Innova da dataset PTPR TAV A

LEGENDA PAESAGGIO STORICO

- Acqua
- Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici
- Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici minori o insediamenti storici isolati
- Paesaggio dell'Insediamento Storico Diffuso
- Parchi, ville e giardini storici
- centri-storici-repello-150

N.B. - La perimetrazione delle aree e la localizzazione dei beni puntuali è conforme a quanto riportato nel Geoportale Regione Lazio Tav. A. Per il dettaglio della caratterizzazione puntuale delle coordinate delle aree di interesse si rimanda al sito <https://geoportale.regione.lazio.it/maps/43/view/#>

TAV. 5.2.1.4 - PAESAGGIO URBANIZZATO - CLASSI DI COMPATIBILITA' CON TECNOLOGIE FER



Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico art. 134 co. 1 lett. A e art. 136 D.Lgs. 42/2004

BENI DICHIARATIVI	Specifiche	Art. 8 NTA
ab058_001	Let. a) e b) beni singoli naturali, geologici, villa, parchi e giardini	art. 8 NTA
cd058_001	Let. c) e d) beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche	art. 8 NTA
cd_m058_001	Let. c) e d) beni d'insieme: vaste località per zone di interesse archeologico	art. 8 NTA
ab/cd	Riferimenti alla lettera dell'art. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004	
00X	00X: XX codice di riferimento alla provincia	
001	numero progressivo	

Tipologia tecnologia FER		Superficie /Potenza	Paesaggio urbanizzato	Paesaggio insediamenti in evoluzione	Reti infrastrutture e servizi
A FOTVOLTAICO					
1	fotovoltaico a terra di piccola dimensione	minore 20 kW	C	C	C
2	fotovoltaico a terra di grande dimensione	maggiore 20 kW	CL	CL	CL
3	fotovoltaico su serra	maggiore 20 kW	CL	CL	NC
4	fotovoltaico su pensiline (parcheggi)	maggiore 20 kW	C	C	C
5	fotovoltaico integrato	entro la sagoma della copertura del fabbricato	C	C	C
B SOLARE TERMICO					
1	impianti di piccola dimensione	inferiore 25 mq	C	C	C
2	impianti di grande dimensione	maggiore 25 mq	CL	CL	C
3	impianti integrati	entro la sagoma della copertura del fabbricato	C	C	C
C SOLARE TERMODINAMICO					
1	impianti di piccola dimensione	minore 20 kW	C	C	C
2	impianti di grande dimensione	maggiore 20 kW	CL	CL	C
3	impianti integrati	entro la sagoma della copertura del fabbricato	C	C	C
D EOLICO					
1	impianti di piccola dimensione	tra 20 e 60 kW	CL	CL	CL
2	impianti di grande dimensione	maggiore 60 kW	CL	CL	CL
3	impianti integrati (microeolico)	fino a 20 kW	C	C	C
E IDRAULICA					
1	impianti di piccola dimensione	minore 100 kW	C	C	C
F BIOMASSE - BIOGAS					
1	impianti di piccola dimensione	minore 200 kW	C	C	C
2	impianti di grande dimensione	maggiore 200 kW	CL	CL	C
G CENTRALI TERMICHE					
1	impianti di grande dimensione	maggiore 200 kW	CL	CL	CL

NC Non compatibile - AREA NON IDONEA PER LA TECNOLOGIA
 CL Compatibile con limitazioni - AREA POTENZIALMENTE IDONEA PER LA TECNOLOGIA
 C Compatibile - AREA IDONEA PER LA TECNOLOGIA

Fonte: Elaborazioni LAZIO Innova da dataset PTRP TAV A e TAV C

LEGENDA PAESAGGIO URBANIZZATO

Acqua
Paesaggio degli Insediamenti in Evoluzione
Paesaggio degli Insediamenti Urbani
Reti, Infrastrutture e Servizi

20 0 20 40 km
 Scala 1:450.000


5.2.2 PTPR Tavola B – Ricognizione Aree Identitarie e prescrizioni per i Beni del Patrimonio culturale

TAV. 5.2.2.1a – Ricognizione Beni identitari e Paesaggi (Lazio Nord)

TAV. 5.2.2.1b - Ricognizione Beni identitari e Paesaggi (Lazio Sud)

TAV. 5.2.2.2 - Ricognizione Beni del Patrimonio Culturale con presenza di un atto amministrativo di tutela

TAV. 5.2.2.1a - RICOGNIZIONE BENI IDENTITARI E PAESAGGI - PRESCRIZIONI



LEGENDA	
BENI IDENTITARI	
	Agro identitario
	Canali di bonifica
	Beni rurali identitari
	Borghi identitari
PAESAGGI	

BENI IDENTITARI

1) Aree agricole della Campagna romana e delle Bonifiche agrarie (PTPR – Norme - Art. 43)

Sono sottoposte a **vincolo paesistico**, le aree agricole della Campagna Romana e le Bonifiche agrarie del XX secolo, che costituiscono testimonianza e permanenza dei caratteri di particolari periodi storici. Ai beni si applica la disciplina dei Paesaggi di cui al Capo II del PTPR NORME.

2) Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto (PTPR – Norme - Art. 44)

Sono sottoposti a **vincolo paesistico**, gli insediamenti urbani storici che includono gli organismi urbani di antica formazione e i centri che hanno dato origine alle città contemporanee nonché le città di fondazione e i centri realizzati nel XX secolo. La fascia di rispetto si estende per una profondità di 150m a partire dalla perimetrazione delle bene accertate; all'interno della perimetrazione di tale fascia, ogni modificazione dello stato dei luoghi è sottoposta all'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 149 del Codice stesso, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi da 13 a 17. Agli insediamenti urbani storici, con relativa fascia di rispetto, individuati nell'ambito dei provvedimenti salutivi di vincolo di cui all'articolo 136 e ss. del Codice dei beni culturali e del paesaggio si applica, in luogo delle disposizioni del PTPR, l'articolo 30 del Codice. Non rientrano nei beni paesaggistici identitari dell'Art. 44 le porzioni di fascia di rispetto che ricadono nelle aree urbanizzate individuate dal PTPR, corrispondenti ai Paesaggio degli insediamenti urbani e alle Reti e infrastrutture.

3) Borghi dell'architettura rurale e beni singoli dell'architettura rurale e fascia di rispetto (PTPR – Norme - Art. 45)

Sono sottoposti a **vincolo paesistico**, in quanto beni del patrimonio identitario regionale i borghi dell'architettura rurale nonché i beni singoli dell'architettura rurale con relativa fascia di rispetto per una profondità di 150m. Nell'ambito dei beni di cui sopra, salvo quanto previsto nel comma 6, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, articolo 3, DPR 380/2001 e s.m.i. Gli interventi di cui all'Art. 44 del PTPR Norme devono essere effettuati nel rispetto delle tipologie tradizionali e nel rispetto di quanto prescritto all'articolo 44 per i manufatti di interesse estetico tradizionale.

4) Beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e fascia di rispetto (PTPR – Norme - Art. 46)

Sono sottoposti a **vincolo paesistico**, in quanto beni del patrimonio identitario regionale, i beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e la relativa fascia di rispetto, costituiti dalle strutture edicole comprensive di edifici e spazi modificati, nonché da infrastrutture territoriali che testimoniano fasi dei processi di antropizzazione del territorio. Ai beni di cui sopra, come meglio definiti all'Art. 46 citato, si applica la disciplina prevista per le zone di interesse archeologico ed in particolare sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo (lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del DPR 380/2001) nonché di ristrutturazione edilizia che non comportino totale demolizione e ricostruzione ovvero interventi di demolizione anche parziale senza ricostruzione; tali interventi non necessitano del preventivo parere della Soprintendenza archeologica di Stato.

5) Canali delle bonifiche agrarie e relative fasce di rispetto (PTPR – Norme - Art. 47)

Sono sottoposti a **vincolo paesistico**, in quanto beni del patrimonio identitario regionale, testimonianza della bonifica agraria nella pianura pontina, i canali delle bonifiche agrarie e relative sponde e piedi degli argini per una fascia di 150m ciascuna. Non rientrano nei beni paesaggistici identitari di cui sopra le porzioni di fascia di rispetto che ricadono nelle aree urbanizzate individuate dal PTPR, corrispondenti ai Paesaggio degli insediamenti urbani e alle Reti e infrastrutture.

6) Beni testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ippogei e la relativa fascia di rispetto

Sono sottoposti a **vincolo paesistico** in quanto beni del patrimonio identitario regionale le cavità carsico-ippogee di cui alla L.R. 20/1999, le forme e i monumenti geomorfologici, le sorgenti importanti per chiamo, i depositi fossiliferi, riconducibili ai geositi


N.B. - La perimetrazione delle aree e la localizzazione dei beni puntuali è conforme a quanto riportato nel Geoportale Regione Lazio Tav. B. Per il dettaglio della caratterizzazione puntuale delle coordinate delle aree di interesse si rimanda al sito <https://geoportale.regione.lazio.it/maps/43>

Fonte: Elaborazioni LAZIO Innova da dataset PTPR TAV A e TAV B



Scala 1:250.000

TAV. 5.2.2.1b - RICOGNIZIONE BENI IDENTITARI E PAESAGGI - PRESCRIZIONI



LEGENDA

BENI IDENTITARI

- Agro identitario
- Canali di bonifica
- Beni rurali identitari
- Borghi identitari

PAESAGGI

- Acqua
- Paesaggio Agrario di Continuit 
- Paesaggio Agrario di Rilevante Valore
- Paesaggio Agrario di Valore
- Paesaggio degli Insediamenti in Evoluzione
- Paesaggio degli Insediamenti Urbani
- Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici
- Paesaggio dell'Insediamento Storico Diffuso
- Paesaggio Naturale
- Paesaggio Naturale Agrario
- Paesaggio Naturale di Continuit 
- Parchi, ville e giardini storici
- Reti, Infrastrutture e Servizi

N.B. - La perimetrazione delle aree e la localizzazione dei beni puntuali   conforme a quanto riportato nel Geoportale Regione Lazio Tav. B. Per il dettaglio della caratterizzazione puntuale delle coordinate delle aree di interesse si rimanda al sito <https://geoportale.regione.lazio.it/maps/43>

Fonte: Elaborazioni LAZIO Innova da dataset PTPR TAV A e TAV B



Scala 1:250.000

BENI IDENTITARI

1) Aree agricole della Campagna romana e delle Bonifiche agrarie (PTPR - Norme - Art. 43)

Sono sottoposte a **vincolo paesistico**, le aree agricole della Campagna Romana e le Bonifiche agrarie del XX secolo, che costituiscono testimonianza e permanenza dei caratteri di particolari periodi storici.

Al beni si applica la disciplina dei Paesaggi di cui al Capo II del PTPR NORME.

2) Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto (PTPR - Norme - Art. 44)

Sono sottoposti a **vincolo paesistico**, gli insediamenti urbani storici che includono gli organismi urbani di antica formazione e i centri che hanno dato origine alle citt  contemporanee nonch  le citt  di fondazione e i centri realizzati nel XX secolo.

La fascia di rispetto si estende per una profondit  di 150m a partire dalla perimetrazione del bene accertata, all'interno della perimetrazione di tale fascia, ogni modificazione dello stato dei luoghi   sottoposta all'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 149 del Codice stesso, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi da 13 a 17.

Agli insediamenti urbani storici, con relativa fascia di rispetto, individuati nell'ambito dei provvedimenti salutari di vincolo di cui all'articolo 136 e ss. del Codice dei beni culturali e del paesaggio si applica, in luogo delle disposizioni del PTPR, l'articolo 30 del Codice.

Non rientrano nei beni paesaggistici identitari dell'Art. 44 le porzioni di fascia di rispetto che ricadono nelle aree urbanizzate individuate dal PTPR, corrispondenti al Paesaggio degli insediamenti urbani e alle Reti e Infrastrutture.

3) Borghi dell'architettura rurale e beni singoli dell'architettura rurale e fascia di rispetto (PTPR - Norme - Art. 45)

Sono sottoposti a **vincolo paesistico**, in quanto beni del patrimonio identitario regionale i borghi dell'architettura rurale nonch  i beni singoli dell'architettura rurale con relativa fascia di rispetto per una profondit  di 150m.

Nel ambito dei beni di cui sopra, salvo quanto previsto nel comma 6, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, articolo 3, DPR 380/2001 e s.m.i.

Gli interventi di cui all'Art. 44 del PTPR Norme devono essere effettuati nel rispetto delle tipologie tradizionali e nel rispetto di quanto prescritto all'articolo 44 per i manufatti di interesse estetico tradizionale.

4) Beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e fascia di rispetto (PTPR - Norme - Art. 46)

Sono sottoposti a **vincolo paesistico**, in quanto beni del patrimonio identitario regionale, i beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e la relativa fascia di rispetto, costituiti dalle strutture edilizie comprensive di edifici e spazi definiti, nonch  da infrastrutture territoriali che testimoniano fasi dei processi di antropizzazione del territorio.

Al beni di cui sopra, come meglio definiti all'Art. 46 citato, si applica la disciplina prevista per le zone di interesse archeologico ed in particolare sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo (lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del DPR 380/2001) nonch  di ristrutturazione edilizia che non comportino totale demolizione e ricostruzione ovvero interventi di demolizione anche parziale senza ricostruzione; tali interventi non necessitano del preventivo parere della Soprintendenza archeologica di Stato.

5) Canali delle bonifiche agrarie e relative fasce di rispetto (PTPR - Norme - Art. 47)


Sono sottoposti a **vincolo paesistico**, in quanto beni del patrimonio identitario regionale, testimonianza della bonifica agraria nella pianura pontina, i canali delle bonifiche agrarie e relative sponde e piedi degli argini per una fascia di 150m ciascuna.

Non rientrano nei beni paesaggistici identitari di cui sopra le porzioni di fascia di rispetto che ricadono nelle aree urbanizzate individuate dal PTPR, corrispondenti al Paesaggio degli insediamenti urbani e alle Reti e Infrastrutture.

6) Beni testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ippogei e la relativa fascia di rispetto

Sono sottoposti a **vincolo paesistico** in quanto beni del patrimonio identitario regionale le cavit  carsico-ippogee di cui alla L.R. 20/1999, le forme e i monumenti geomorfologici, le sorgenti importanti per chimismo, i depositi fossiliferi, riconducibili ai geositi

TAV. 5.2.2.2 - RICOGNIZIONE BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE CON PRESENZA DI UN ATTO AMMINISTRATIVO DI TUTELA



LEGENDA BENI TUTELATI DEL PATRIMONIO CULTURALE

MIBAC Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio

- Beni immobili tutelati di tipo architettonico
- ▲ Beni immobili tutelati di tipo archeologico (complessi, monumenti e siti archeologici)
- Beni immobili tutelati Parchi e Giardini
- Sito UNESCO

BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE OGGETTO DI TUTELA

In base all'art. 2, co. 2 del D.Lgs. 42/2004, sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

In particolare, l'art. 10 – più volte modificato – individua le categorie di beni culturali, ossia delle cose assoggettate alle disposizioni di tutela contenute nel Titolo I della Parte seconda dello stesso Codice, tra le quali sono ricomprese, in particolare, misure di protezione (art. 21 e ss., che stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione), misure di conservazione (art. 29 e ss., che includono anche obblighi conservativi), nonché misure relative alla circolazione dei beni (artt. 53 e ss.), nel cui ambito rientrano anche le quelle concernenti i beni inalienabili.

Tra le categorie di cui all'art. 10 rientra, anzitutto, quella dei beni culturali ex lege che, in quanto tali, non necessitano di alcun tipo di accertamento (co. 2).

Vi sono, poi, la categoria dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici (o a persone giuridiche private senza fine di lucro) (co. 1 e 4), che divengono tali solo a seguito della verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12, e quella dei beni culturali appartenenti a privati, o a chiunque appartenenti (co. 3 e 4), che diventano tali solo a seguito della dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13.

L'art. 11 individua, invece, i beni oggetto solo di specifiche disposizioni di tutela, indicate di volta in volta.

Le ultime novità agli artt. 10 e 11 del Codice sono state apportate dall'art. 1, co. 175, della [L. 124/2017](#), che, in particolare, oltre a individuare una nuova categoria di cose suscettibili di essere considerate, a seguito della dichiarazione di interesse culturale, beni culturali, ha elevato a 70 anni la soglia di età al di sotto della quale determinate categorie di cose, in particolare relative ai beni mobili, non sono soggette alle disposizioni di tutela o sono soggette (solo) a specifiche disposizioni di tutela – ovvero per le quali vige la presunzione di interesse culturale, e dall'art. 6 della [L. 153/2017](#), che ha disposto che la dichiarazione di interesse culturale di un determinato bene può comprendere anche la dichiarazione di "monumento nazionale".

Beni culturali ex lege

L'art. 10, co. 2, considera beni culturali, ex lege, qualora appartenenti a soggetti pubblici (cioè, allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico):

Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica (art. 13, co. 2).

Beni culturali appartenenti a soggetti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro

Ai sensi dell'art. 10, co. 1, sono beni culturali le cose (immobili e mobili) appartenenti ai medesimi soggetti pubblici indicati al co. 2, nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (c.d. interesse semplice): si tratta, cioè, delle cose per le quali sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale.

Verifica dell'interesse culturale

La verifica dell'interesse culturale, disciplinata dallo stesso art. 12, è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del MIBAC.

Al riguardo, l'art. 39, co. 2, lett. a), del [DPCM 171/2014](#), recante il regolamento di organizzazione del MIBAC, ha previsto che la verifica della sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice, è effettuata dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale, organo collegiale a competenza intersettoriale. Essa è presieduta dal segretario regionale ed è composta dai soprintendenti di settore e dal direttore del polo museale regionale operanti nel territorio della regione.

In caso di accertamento positivo dell'interesse culturale (c.d. vincolo) i beni sono (definitivamente) soggetti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del Codice. Qualora la verifica si concluda con un esito negativo, i beni sottoposti al procedimento vengono esclusi dall'applicazione della disciplina richiamata.

Fonte: Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro - MiBACT

Il Piano eGov 2012 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione ha previsto un programma di interventi per l'innovazione digitale nel settore dei beni culturali. Vincoli in rete è stato realizzato dall'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro ed un progetto per lo sviluppo di servizi dedicati agli utenti interni ed esterni al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBAC).

I dati necessari all'attuazione del progetto sono oggi presenti nelle Soprintendenze, nei Segretariati Regionali e, a livello centrale, all'interno delle seguenti banche dati:

- Sistema informativo **Carta del Rischio** contenente tutti i decreti di vincolo su beni immobili emessi dal 1909 al 2003 (ex leges 364/1909, 1089/1939, 490/1999) presso l'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro;
- Sistema informativo **Beni Tutelati** presso la Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio;
- Sistema informativo **SITAP** presso la Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio;
- Sistema informativo **SIGEC Web** presso l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione.

Il progetto **vincoli in rete** consente l'accesso in consultazione delle informazioni sui beni culturali Architettonici e Archeologici attraverso:

- l'**integrazione dei sistemi d'origine**, con servizi di interoperabilità tra sistemi informativi dell'amministrazione,
- **funzionalità di ricerca dei beni culturali** sia di tipo alfanumerico che cartografico.

20 0 20 40 km
Scala 1:415.000

Fonte: Elaborazioni LAZIO Innova da dataset Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro - MIBAC

N.B. - La localizzazione dei beni puntuali è conforme a quanto riportato nel sistema informativo Vincoli in Rete del MIBAC. Per il dettaglio della caratterizzazione puntuale delle coordinate dei beni tutelati si rimanda al sito <http://vincolinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/bene/ricercabene>

5.2.3 Aree sottoposte a vincolo ambientale e ricognizione delle Aree Rete Natura 2000

TAV. 5.2.3.1 – Aree sottoposte a vincolo ambientale


TAV. 5.2.3.2 – Ricognizione aree Rete Natura 2000

TAV.5.2.3.2 - RICOGNIZIONE AREE RETE NATURA 2000

LEGENDA AREE DELLA RETE NATURA 2000

Zone ReteNatura2000 (Febbraio 2021)

- type
- ZPS
- ZPS/ZSC
- ZSC



Fonte: Ministero della Transizione Ecologica -
ftp://ftp.minambiente.it/PNMI/Natura2000/Trasmissione%20CE_dicembre2021/
Elaborazioni LAZIO Innova da dataset formato ESRI

N.B. - La perimetrazione delle aree è conforme a quanto riportato nella cartografia disponibile sul sito del MITE. Il database in formato mdb e le cartografie in formato shp rappresentano la banca dati Natura2000 ufficiale inviata alla Commissione Europea dicembre 2020.

Per il dettaglio della caratterizzazione puntuale delle coordinate delle aree di interesse si rimanda all'indirizzo <https://www.mite.gov.it/pagina/schede-e-cartografie>

20 0 20 40 km


Scala 1:425.000

TAV. 5.2.3.1 - AREE SOPPOSTE A VINCOLO AMBIENTALE

LEGENDA

AREE SOPPOSTE A VINCOLO AMBIENTALE

- Parchi Naturali Nazionali (L. 394/1991)
- Riserve Naturali Statali (L. 394/1991)
- Parchi Naturali Regionali (L.R. 29/1997)
- Riserve Naturali Regionali (L.R. 29/1997)
- Aree marine protette (L. 394/1991)
- Monumenti Naturali (L.R. 29/1997)
- Aree contigue (L.R. 29/1997)



Fonte: Elaborazione Lazio Innova SpA da dataset OPEN DATA Lazio - DIREZIONE REGIONALE CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE

N.B. - La perimetrazione delle aree è conforme a quanto riportato nella cartografia disponibile sul sito DATI Lazio. Il Dataset dispone di Certificazione dei perimetri digitalizzati e georeferenziati delle aree naturali protette, delle aree contigue, nonché dei monumenti naturali della Regione Lazio conformati agli atti istitutivi o ai singoli Piani delle aree naturali protette approvati - DE G09311 del 05/07/2017.


Per il dettaglio della caratterizzazione puntuale delle coordinate delle aree di interesse si rimanda all'indirizzo <https://dati.lazio.it/catalogo/dataset/aree-protette-e-monumenti-naturali-regione-lazio>

20 0 20 40 km

Scala 1:425.000

ALLEGATO 5.3 – D.G.R. n. 305 del 28/05/2021: Riesame della zonizzazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente del Lazio (artt. 3 e 4 del D.lgs.155/2010 e s.m.i) e aggiornamento della classificazione delle zone e comuni ai fini della tutela della salute umana.

TAV. 5.3 - D.G.R. n. 305 del 28/05/2021: Riesame della zonizzazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente del Lazio





Nuova zonizzazione dell'Agglomerato di Roma 2020

Nuova zonizzazione 2020 – Valori di tutti gli inquinanti eccetto ozono

IT1211 - Zona Appenninica				
	PM10	NOx	SO ₂	CO
Emissioni totali (t/a)	6.260	7.052	1.116	37.614
IT1212 - Zona Valle del Sacco				
	PM10	NOx	SO ₂	CO
Emissioni totali (t/a)	5.687	9.835	691	37.008
IT1213 - Zona Litoranea				
	PM10	NOx	SO ₂	CO
Emissioni totali (t/a)	6.893	15.688	2.750	45.411
IT1215 - Zona Agglomerato di Roma				
	PM10	NOx	SO ₂	CO
Emissioni totali (t/a)	9.187	27.530	1.362	44.262

Nuova Zonizzazione qualità aria – Tutti gli inquinanti eccetto ozono

Nuova Zonizzazione qualità aria – Solo ozono



Legenda

Light Green	Zona Appenninica
Orange	Valle del Sacco
Dark Green	Zona litoranea
Brown	Agglomerato di Roma

Legenda

Light Green	Zona Appenninica
Orange	Valle del Sacco
Dark Green	Zona litoranea
Brown	Agglomerato di Roma

ALLEGATO 5.4 – Aree marginali, produttive e gravate da usi civici

5.4.1 Distribuzione territoriale di aree ad uso produttivo e marginale

TAV. 5.4.1 - DISTRIBUZIONE DI AREE AD USO PRODUTTIVO E MARGINALE



LEGENDA

AREE ad uso produttivo, grandi servizi collettivi e marginali

- Aree aeroportuali ed eliporti
- Aree estrattive
- Aree per impianti delle telecomunicazioni
- Aree portuali
- Bacini senza manifeste utilizzazioni produttive
- Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli
- Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche
- Grandi impianti di concentrazione e smistamento merci
- Insedimenti degli impianti tecnologici
- Insedimento industriale o artigianale con spazi annessi
- Reti ed aree per la distribuzione idrica compresi gli impianti di captazione, serbatoi e stazioni di pompaggio
- Reti ed aree per la distribuzione, la produzione e il trasporto dell'energia
- Suoli rimaneggiati ed artefatti

La Carta di Uso del Suolo (CUS) è una carta tematica di base che rappresenta lo stato attuale di utilizzo del territorio e si inquadra nell'ambito del Progetto CORINE Land Cover dell'Unione Europea. La CUS, con un linguaggio condiviso e conforme alle direttive comunitarie, si fonda su 5 classi principali (Superfici artificiali, Superfici agricole utilizzate, Superfici boscate ed ambienti seminaturali, Ambiente umido, Ambiente delle acque) e si sviluppa per successivi livelli di dettaglio in funzione della scala di rappresentazione.

La Cus articola la lettura dell'intero territorio della Regione Lazio al IV° livello di dettaglio, per un totale di 72 classi di uso del suolo, con una unità minima cartografata di un ettaro. Costituisce un ausilio indispensabile alla ricerca applicata nell'ambito delle scienze naturali e territoriali, alla programmazione, alla pianificazione e gestione dei vari livelli territoriali.

Fonte: Elaborazione Lazio Innova SpA da dataset Aggiornamento Carta di Uso del Suolo - Scala 1:25.000 - v. 2016 - Geoportale Regione Lazio

N.B. - La perimetrazione delle aree è conforme a quanto riportato nella cartografia disponibile sul sito Geoportale Lazio.

Per il dettaglio della caratterizzazione puntuale delle coordinate delle aree di interesse si rimanda all'indirizzo https://geoportale.regione.lazio.it/layers/geosdownr:geonodecus_2016

20 0 20 40 km


Scala 1:425.000

5.4.2 Aree marginali, produttive e gravate da usi civici

TAV. 5.4.2 - LOCALIZZAZIONE AREE URBANIZZATE E PRINCIPALI AREE GRAVATE DA USI CIVICI

LEGENDA

- aree urbanizzate
- ▨ aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici



Fonte: Elaborazione Lazio Innova SpA da dataset PTPR - Tav. B - Usi civici e PTPR - Tav. B - Urbanizzato

N.B. - La perimetrazione delle aree è conforme a quanto riportato nella cartografia disponibile sul sito OPEN DATA Lazio.

Per il dettaglio della caratterizzazione puntuale delle coordinate delle aree di interesse si rimanda all'indirizzo <https://dati.lazio.it/catalog/it/dataset/ptpr-tav-b-usi-civici>



Scala 1:425.000

ALLEGATO 5.5 – Aree del territorio caratterizzate dal punto di vista geotermico

5.5.1 Sondaggi profondi con dati di caratterizzazione disponibili nel territorio laziale

TAV.5.5.I - Sondaggi profondi con dati di caratterizzazione disponibili nel territorio laziale

Il Servizio Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo, in collaborazione con l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG) della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico, ha raccolto l'archivio storico dei pozzi per ricerca petrolifera perforati in Italia.

Nell'archivio sono contenuti i dati dell'attività di Esplorazione e Produzione degli idrocarburi in Italia depositati presso l'UNMIG dal 1957 a oggi, e che per legge possono essere resi pubblici dopo un anno dalla cessazione del titolo minerario della società che li ha realizzati.

Relativamente ai sondaggi per la ricerca di idrocarburi, l'UNMIG riporta la presenza di 7022 sondaggi, dei quali 2685 non più soggetti a segreto industriale.

Il layer elaborato dal Servizio Geologico d'Italia consiste in log composti dei sondaggi per i quali sono scaduti i termini di riservatezza e, di conseguenza, resi accessibili al pubblico.

ISPRA, ha elaborato i log stratigrafici di circa 1100 sondaggi, recuperando le informazioni relative a litostratigrafia e cronostratigrafia, biostratigrafia, mineralizzazioni e temperature, tubazioni e finestre, presenza di prove geofisiche.

Legenda

● Sondaggi profondi liberalizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico

Viterbo

Rieti

Roma


Latina

Frosinone



5.5.2 Distribuzione territoriale dei pozzi geotermici caratterizzati per profondità, stratigrafia e temperature in pozzo

TAV. 5.5.2 - Distribuzione territoriale dei pozzi geotermici caratterizzati per profondità, stratigrafia e temperature in pozzo



ALLEGATO 5.6 – PTPG prescrizioni e direttive

5.6.1 PTPG DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

Articolo 4

Efficacia e procedimenti

1. Il PTPG ha efficacia nei confronti di ogni decisione di programmazione, trasformazione e gestione del territorio di soggetti pubblici o privati che investa il campo degli interessi provinciali di cui all'art. 2.1.

In particolare, il PTPG ha efficacia nei confronti dei piani, programmi e progetti generali e settoriali di iniziativa provinciale e delle Comunità Montane e nei confronti degli strumenti urbanistici e delle determinazioni attinenti trasformazioni territoriali dei comuni.

2. Le determinazioni del PTPG sono espresse attraverso direttive e prescrizioni/vincoli:

a. le direttive (o indirizzi) costituiscono norme impegnative di orientamento dell'attività di pianificazione e programmazione della Provincia dei Comuni, nonché dagli altri soggetti interessati dal presente Piano. Gli strumenti generali ed attuativi di pianificazione e di programmazione di detti soggetti e le varianti degli stessi provvedono ad una loro adeguata interpretazione, specificazione ed applicazione alle specifiche realtà locali interessate, assicurandone il conseguimento;

b. le prescrizioni e vincoli costituiscono norme direttamente cogenti all'adozione del PTPG ed automaticamente prevalenti nei confronti di qualsiasi strumento di pianificazione generale o di attuazione della pianificazione e di programmazione provinciale e comunale o di attività di trasformazione del territorio nei limiti dell'art 2.1.

Le prescrizioni riguardano gli adempimenti ed i vincoli riguardano le inibizioni stabilite dal piano.

3. I contenuti propositivi del PTPG, espressi nelle norme, nei grafici, hanno efficacia di direttive; le prescrizioni e vincoli sono indicati nelle norme di attuazione con la lettera (P).

Elenco degli articoli delle norme di attuazione con valore di prescrizione:

Articolo 4.3 Efficacia delle prescrizioni;

Articolo 4.5 Revisione di adeguamento dei Piani al PTPG;

Articolo 6 Misure di salvaguardia

Articolo 13.3 Usi e trasformazioni nelle fasce di rischio idraulico come definito dal Piano Stralcio dell'A.d.B.N.;

- Articolo 14.2 Valutazione preventiva degli interventi rispetto al rischio sismico;
- Articolo 15.3 Relazioni geologiche dei PUCG e individuazione delle zone instabili;
- Articolo 15.4 Interventi nelle zone instabili: studio preventivo geologico e geotecnica di difesa ambientale;
- Articolo 15.5 interventi di sistemazione e regimentazione delle acque superficiali e sotterranee nelle zone instabili;
- Articolo 15.8 interventi che alterano l'assetto geopedologico: studio geologico e geotecnica preventivo di difesa ambientale e di valorizzazione del paesaggio;
- Articolo 18.4 Attività di estrazione;
- Articolo 19.3 Smaltimento rifiuti solidi, localizzazione di nuove discariche
- Articolo 24.5 Adeguamento dei Piani e Programmi di iniziativa provinciale per la tutela ecologica e la valorizzazione delle risorse naturalistiche;
- Articolo 24.6 Le componenti naturalistiche: adeguamento dei PUCG o loro varianti;
- Articolo 25.7.4 Tutela e recupero dei valori ambientali residui e dei valori dei paesaggi rurali nelle aree più antropizzate dei sistemi montani;
- Articolo 15.7.5 recupero ambientale delle aree residue interessate dalle attività di trasformazione e delle opere riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti;
- Articolo 26.5 Conservazione dei valori naturalistici nei sistemi ambientali delle valli fluviali
- Articolo Z6.10.3 Tutela e recupero dei valori ambientali e dei paesaggi agricoli nei sistemi ambientali delle valli fluviali;
- Articolo 28.2 Perimetrazione insediamenti nell'adeguamento dei PUCG al PTPG
- Articolo 35.4 Revisione di adeguamento dei PUCG al PTPG Perimetrazione degli insediamenti presenti nel territorio comunale;
- Articolo 35.5 Revisione di adeguamento dei PUCG al PTPG: individuazione delle aree per la tutela e valorizzazione del paesaggio rurale;
- Articolo 40.3 Revisione di adeguamento dei PUCG al PTPG: censimento dei beni e dei percorsi storici-culturali;
- Articolo 40.5 Modalità di intervento sui beni architettonici, storici e culturali;
- Articolo 40.6 Tutela dei beni architettonici, storici e culturali;
- Articolo 41.1 Tutela delle aree archeologiche in località extra-urbane;
- Articolo 41.4 Tutela dei Manufatti relativi all'archeologia industriale;
- Articolo S8 Revisione di adeguamento dei PUCG al PTPG Perimetrazione degli insediamenti nel territorio agricolo;
- Articolo 64.5,7,8,9 Piano-programma di fattibilità degli interventi negli ambiti di organizzazione integrata delle sedi di attività e servizi strategici (AIS);
- Articolo 70.2 Piano-programma di fattibilità degli interventi per le aree di attività produttive (ARS):
- Articolo 71 ARS3 Coreno Ausonio - Ausonia ARS.4 Cassino: Realizzazione delle nuove aree produttive di previsione;
- Articolo 72.2 Riorganizzazione delle aree per attività miste di interesse provinciale, esterne alle ASI (ARM);

Articolo 76.7 Fasce di rispetto stradali;

Articolo 81.2 Recepimento da parte dei Comuni delle previsioni del PTPG nella classificazione funzionale della viabilità;

Articolo 81.3 Attuazione della rete infrastrutturale prevista dal PTPG;

Articolo 81. 4 Salvaguardia dei nuovi tracciati stradali.

Relativamente alla attuazione delle disposizioni normative nella colonna finale denominata “Esito” è indicato il caso in cui l’attuazione delle Prescrizioni o Direttive ha avuto corso. Si richiama a tal proposito l’art. 4 delle NTA dello stesso PTPG che così stabilisce: “4. Il PTPG ha efficacia fino agli aggiornamenti ed alle variazioni di cui all’art. 22 della L.R. 38/99, i vincoli/prescrizioni di inedificabilità e le destinazioni con carattere di vincolo/prescrizione (P) previsti dal PTPG hanno efficacia a tempo determinato, per la durata di cinque anni (cfr. art. 24 L.R.38/99).

Art.	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
Art. 4	<p>Efficacia delle Prescrizioni</p> <p>3. I contenuti propositivi del PTPG, espressi nelle norme, nei grafici, hanno efficacia di direttive; le prescrizioni e vincoli sono indicati nelle norme di attuazione con la lettera (P).</p> <p>4. Il PTPG ha efficacia fino agli aggiornamenti ed alle variazioni di cui all'art. 22 della L.R. 38/99, i vincoli/prescrizioni di inedificabilità e le destinazioni con carattere di vincolo/prescrizione (P) previsti dal PTPG hanno efficacia a tempo determinato, per la durata di cinque anni (cfr. art. 24 L.R.38/99).</p> <p>5. I Piani di settore e territoriali sub-provinciali d'iniziativa provinciale e gli strumenti urbanistici comunali, nonché i piani pluriennali di sviluppo socioeconomico delle comunità montane sono tenuti (P) a revisione di adeguamento alle direttive e prescrizioni e vincoli del PTPG per le parti non compatibili con il presente Piano, a cura dei rispettivi responsabili, entro il termine di 2 anni dalla pubblicazione sul B.U.R. del PTPG. L'inutile decorso di tale termine comporta l'applicazione dei poteri sostitutivi consentiti dalla legge.</p> <p>Nella variante di adeguamento dello strumento urbanistico il Comune può proporre, in forma motivata, modificazione delle direttive indicate del PTPG, nel rispetto delle strategie generali e delle prescrizioni e vincoli immediatamente prevalenti stabiliti dal piano.</p>		NO	<p>Positivo</p> <p>Positivo</p> <p>Non risultano parti non compatibili</p>

Art.	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
Art. 6	<p>Misure di salvaguardia</p> <p>A decorrere dalla data di adozione del PTPG, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 38/99 e fino all'adeguamento dei piani urbanistici generali dei comuni al PTPG, si applicano (P) le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni.</p> <p>A seguito delle misure di salvaguardia le norme del PTPG di carattere prescrittivo sono immediatamente operanti; le norme di carattere direttivo divengono operanti in corrispondenza di varianti ai PUCG vigenti o in sede di redazione di nuovi PUCG o di adeguamento con gli stessi al PTPG.</p>		NO	Le misure di Salvaguardia risultano scadute essendo decorsi più di 5 anni dall'approvazione del PTPG
Art. 13	<p>Direttive e prescrizioni per le aree soggette a rischio idraulico</p> <p>3. Per ciascuna fascia operano le norme del Piano Stralcio dell'A.d.B.N. in ordine agli usi ed alle trasformazioni compatibili alle quali si rimanda (P).</p> <p>La fascia A può essere interessata solo da zone libere o ad uso agricolo compatibile.</p> <p>La fascia B è suddivisa in B1, BZ, B3; è consentita la presenza nella fascia B1 di aree ad uso agricolo, nella fascia B2 di infrastrutture e case sparse, nella fascia B3 di centri e nuclei urbani.</p> <p>Nella fascia B3 gli interventi di trasformazione morfologica, edilizia, infrastrutturale sono sconsigliati, e possono essere autorizzati dagli enti competenti solo previa indagini idrauliche ed idrologiche o previsioni di opere di contenimento dei rischi.</p> <p>Nella fascia C il Piano persegue l'obiettivo di assicurare un sufficiente grado di sicurezza alle popolazioni e ai luoghi di riferimento, mediante la predisposizione prioritaria, ai sensi della legge 225/92, di Programmi di previsione e prevenzione. Nella fascia C sono, in particolare, sottoposte a tutela e salvaguardia le zone umide, zone di riserva e zone verdi compatibili individuate nelle Tavole grafiche allegate al Piano Stralcio Difesa Alluvioni.</p>	<p>Direttive e prescrizioni per le aree soggette a rischio idraulico</p> <p>Sono considerate a rischio idraulico le aree individuate nella tav. TP4 come definite dal Piano Stralcio Difesa Alluvioni dell'Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno.</p> <p>Tali aree si riferiscono ai corsi d'acqua principali della provincia, nei tratti di pianura ove si concentrano i rischi maggiori: Sacco, Cosa, Liri, Fibreno, Melfa, Rapido-Gari e Garigliano.</p> <p>Situazioni di rischio minore, non individuate nella tav. TP4, sono presenti nella rete idrografica secondaria.</p>	SI	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Frosinone ha approvato il PTCG successivamente al 10 luglio 2007 (data di pubblicazione del PTPG). Le misure di Salvaguardia risultano scadute essendo decorsi più di 5 anni dall'approvazione del PTPG</p>

Art.	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
Art. 14	<p>Articolo 14</p> <p>Direttive per le aree soggette a rischio sismico.</p> <p>2. I comuni che ricadono nelle zone sismiche di I categoria sono tenuti (P) a predisporre, in sede di adeguamento del PUCG al PTPG, una zonizzazione sismica limitata alle aree urbane o urbanizzabili, in scala non inferiore al 1:2.000, ai fini di valutare preventivamente gli interventi rispetto al rischio sismico, con particolare riferimento alla localizzazione di edifici pubblici.</p>	<p>Articolo 14</p> <p>Direttive per le aree soggette a rischio sismico.</p> <p>I. Secondo la riclassificazione sismica del territorio predisposta dalla Regione Lazio nella provincia di Frosinone sono presenti 23 comuni classificati di zona sismica di I categoria di rischio:</p> <p>Alvito, Arpino, Atina, Belmonte, Castello, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Castelliri, Fontana Liri, Fontechiari, Gallinaro, Isola del Liri, Pescosolido, Picinisco. Posta Fibreno, San Donato Val di Comino, Sant'Elia, Fiumerapido, Settefrati, Sora, Terelle. Vicalvi, Villa Latina.</p> <p>Gli altri comuni della provincia risultano di 2 categoria.</p> <p>Per detti comuni si rinvia agli adempimenti richiesti dalla legislazione nazionale e regionale.</p>	SI	<p>Non attuata:</p> <p>Nessun comune della provincia di Frosinone ha approvato il PTCG successivamente al 10 luglio 2007 (data di pubblicazione del PTPG). Le misure di Salvaguardia risultano scadute essendo decorsi più di 5 anni dall'approvazione del PTPG</p>
Art. 15	<p>Direttive per le aree con propensione al dissesto.</p> <p>3. I comuni in sede di redazione del PUCG o d'adeguamento dello stesso al PTPG, nel redigere la Relazione geologica di cui all'art. 37 della LR 38/99, provvedono ad effettuare uno studio analitico (P), in scala non inferiore a 1:10.000 del proprio territorio ed 1:2.000 per i centri edificati, individuando tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le zone instabili con fenomeni attivi; - le zone instabili con fenomeni quiescenti; - le zone potenzialmente instabili. <p>4. In tutte le zone instabili vanno sistematicamente adottate opere di prevenzione e provvedimenti stabilizzanti, possibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica, che possano migliorare la situazione statica dei terreni. Ogni intervento che possa alterare l'assetto</p>	<p>Direttive per le aree con propensione al dissesto.</p> <p>I. Le aree della provincia con propensione al dissesto dei versanti (rischio di franosità) sono individuate nella tav. TP4/SAD I, in forma orientativa a fini preventivi, distinguendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le frane attive (crolli, ribaltamenti, scorrimenti, colamenti) (fonte cartografica on line della Regione Lazio); - i comuni con media densità di frane attive (inferiore a 0,2 frane a kmq); - i comuni con alta densità di frane attive (superiore a 0.2 frane a kmq). 	SI	<p>Non attuata:</p> <p>Nessun comune della provincia di Frosinone ha approvato il PTCG successivamente al 10 luglio 2007 (data di pubblicazione del PTPG). Le misure di Salvaguardia risultano scadute essendo decorsi più di 5 anni</p>

<p>geopedologico ed il fragile equilibrio dei pendii, è subordinato a preventivo studio geologico e geotecnica di difesa ambientale (P), tenendo anche conto della tutela dei valori del paesaggio.</p> <p>Sono ammesse le regolari manutenzioni della rete idrica superficiale, le opere leggere di regolazione e contenimento del deflusso superficiale, la rivegetazione dei pendii.</p> <p>5. Nelle zone instabili con fenomeni attivi non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture. In tali zone sono consentiti gli interventi di sistemazione e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto (P).</p> <p>Le pratiche colturali eventualmente in atto devono essere coerenti con il riassetto idrogeologico delle aree interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.</p> <p>Sugli edifici eventualmente esistenti, da rilocalizzare, sono consentite esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale a soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità. Le prescrizioni di cui al presente articolo sono estese a tutte le zone di possibile ulteriore evoluzione del fenomeno franoso, cioè al perimetro sotteso alla zona di accumulo, nonché al limite di eventuale massima invasione di blocchi rocciosi per frane di crollo.</p> <p>In particolare, in sede di redazione di strumenti urbanistici è necessario procedere alla delimitazione delle aree interessate delle possibili evoluzioni dei fenomeni franosi e le aree in cui sia in atto una progressione dell'erosione (come ad esempio al coronamento delle aree calanchive) attraverso rilevamenti di dettaglio (in scala non inferiore a 1:10.000 o 1:2.000) per le quali si considerano operanti le norme del presente comma.</p> <p>Per le zone instabili per fenomeni quiescenti operano le medesime prescrizioni di cui al punto 5, fatta eccezione per quelle già interessate da insediamenti urbani stabili e da infrastrutture extraurbane o rurali. In tali zone sono ammessi interventi di completamento, nonché nuove edificazioni di modesta entità ed opere pubbliche di cui sia dimostrata la necessità o l'impossibilità di alternative di localizzazione. Tutti i nuovi interventi sono subordinati ad una verifica complessiva volta a</p>		<p>SI</p>	<p>dall'approvazione del PTPG</p>
---	--	-----------	-----------------------------------

<p>dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità.</p> <p>In particolare, gli interventi di nuova edificazione sono consentiti solo in presenza di effettive condizioni di stabilità (a breve e a lungo termine) documentate da indagini di dettaglio relative ad un intorno sufficientemente ampio del centro abitato e realizzate attraverso il confronto fra foto aeree (riprese in successione temporale a partire dal volo del 1954), la consultazione delle informazioni archivistiche e della memoria locale e un dettagliato rilevamento geologico di campagna.</p> <p>Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a) b), c), e d) definiti dall'art. 31 della l. 457/78. L'attività agricola è consentita purché non induca fenomeni di instabilità (anche superficiale) per effetto di arature profonde a ritocchino, riempimento di fossi o scoline, pascolo intensivo.</p> <p>8. Nei comuni individuati nella tav. TP4/SAD I con alta densità di frane attive, in attesa della Relazione geologica di cui al punto 3. ogni intervento che possa alterare l'assetto geopedologico ed il fragile equilibrio dei pendii è subordinato (P) a preventivo studio geologico e geotecnico di difesa ambientale e di valorizzazione del paesaggio.</p> <p>Vanno sistematicamente adottate opere di prevenzione e provvedimenti naturali stabilizzanti, possibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica, che possano migliorare la situazione statica dei terreni.</p> <p>Sono ammesse le regolari manutenzioni della rete idrica superficiale, le opere leggere di regolazione e contenimento del deflusso superficiale, la rivegetazione dei pendii.</p> <p>Le opere di trasformazione urbanistica ed in genere le nuove costruzioni sono subordinate alla verifica di adeguate valutazioni statiche ed alla realizzazione di opere di difesa e consolidamento preventive commisurate al grado di franosità.</p> <p>Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) definiti dall'art.31 della L.457/78</p>			
---	--	--	--

Art.	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
Art. 16		<p>Direttive per la tutela dall'inquinamento delle risorse idriche sotterranee.</p> <p>I. Il PTPG, nella tav. TP5/SAD2 individua a titolo orientativo ed a fini di prevenzione dei rischi d'inquinamento delle risorse idriche sotterranee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le principali sorgenti idropotabili, puntuali e lineari; - le sorgenti termali; - le aree di vulnerabilità degli acquiferi per la presenza di formazioni geologiche di elevata permeabilità: - le aree di elevata vulnerabilità degli acquiferi per la presenza di formazioni geologiche di elevata permeabilità e per la prossimità a sorgenti o gruppi di sorgenti. - le zone territoriali per la tutela e valorizzazione delle acque termali. <p>2. I comuni in sede di formazione del PUCG e dell'adeguamento dello stesso al PTPG, nell'ambito della Relazione geologica individuano nel proprio territorio nella scala adeguata le aree di cui al comma I e formulano la relativa normativa di salvaguardia.</p> <p>4. Per le zone territoriali da destinare ad attività di acque minerali c termali individuate in modo orientativo nella tav. TPS/SAD2 (Fiuggi, Terme di Pompeo Ferentino, Terme di Suio, Terme di Varrone Cassino) e nelle altre zone non individuate, la Provincia, d'intesa con i comuni interessati, provvede alla redazione di appositi progetti comprendente la delimitazione cartografica delle zone e la localizzazione delle singole concessioni all'interno delle zone nonché le azioni specifiche di tutela, organizzazione e sviluppo territoriale.</p>	SI	<p>Non attuata: Nessun comune della provincia di Frosinone ha approvato il PTCG successivamente al 10 luglio 2007 data di pubblicazione del PTPG</p>

Art.	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
Art. 8	<p>Direttive per le cave e le attività estrattive</p> <p>4. L'apertura di nuove cave, l'attività di estrazione di materiale litoide, nonché l'ampliamento di cave esistenti o la ripresa di quelle dismesse non sono consentite (P) nelle aree vincolate ai sensi delle L.L. 1497/39, 431/85 con le specificazioni stabilite dei testi coordinati delle Norme tecniche d'attuazione dei Piani territoriali Paesistici n. 8, 11, 12, 13, 14, approvati dalla Regione Lazio con LR n°24/98 interessanti il territorio provinciale.</p>	<p>Direttive per le cave e le attività estrattive</p> <p>I. Il PTPG individua nella tav. TP6/SAD3, con localizzazioni orientative, le principali cave in esercizio e le cave dismesse presenti nel territorio e provinciali, distinte in roccia ed in alluvione, nonché le principali aree suscettibili di attività estrattive.</p> <p>5. L'apertura di nuove cave non può essere autorizzata nei seguenti ambiti caratterizzati da rischi idrogeologici o da rilevanti valori naturalistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree considerate a rischio idraulico delle fasce A, B1, B2, B3, come previste dal Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Volturno, Liri e Garigliano; - le zone instabili con fenomeni attivi o quiescenti - le aree ad elevata vulnerabilità degli acquiferi 	SI	<p>ATTUATA</p> <p>Tale disposizione è prevista dal PTP e dalle disposizioni della L.1497/39</p>
Art. 19	<p>Direttive per lo smaltimento dei rifiuti solidi</p> <p>3. Nello smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani dovrà essere data preferenza alla raccolta differenziata ed al riciclaggio di vetro, metallo e carta. Allo stesso modo si dovrà preferire il compostaggio come sistema di smaltimento dei rifiuti organici e la termovalorizzazione per quanto concerne tutti i sovvalli della separazione dei rifiuti.</p> <p>Nella localizzazione di nuove discariche ed impianti sono comunque da escludere (P):</p> <ul style="list-style-type: none"> -le fasce A e B2 del Piano stralcio di difesa dalle alluvioni dell'Autorità di Bacino; -le aree comprese nei Sistemi ambientali delle Valli fluviali di cui alla tav. TPI; -le zone instabili con fenomeni attivi di franosità; -le aree di elevata vulnerabilità degli acquiferi e le aree di tutela delle sorgenti, le zone di tutela paesistica delle acque pubbliche. 	<p>Direttive per lo smaltimento dei rifiuti solidi</p> <p>I. Il PTPG individua nella tav. TP6/SAD3, con localizzazioni orientative, gli impianti di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani esistenti distinti in: discariche in esercizio, discariche dismesse, siti di selezione e riadattamento, impianti di termovalorizzazione.</p>	SI	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Frosinone ha approvato il PTCG successivamente al 10 luglio 2007 data di pubblicazione del PTPG.</p>

Art.	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
Art. 20		<p>Direttive per In difesa dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e per il risparmio energetico.</p> <p>3. Per la riduzione dell'inquinamento luminoso e la connessa limitazione dei consumi energetici, i Comuni, in attuazione della L.R. 23/2000: integrano il proprio Regolamento Edilizio in conformità con il Regolamento tecnico attuativo regionale della stessa legge; esercitano la vigilanza sulle misure stabilite dal Regolamento per l'illuminazione esterna, applicano le sanzioni amministrative.</p> <p>4. Per il contenimento e la mitigazione degli effetti dell'inquinamento acustico i comuni provvedono alla classificazione acustica del territorio comunale ed a predisporre le conseguenti azioni volte al risanamento acustico.</p> <p>5. Per la protezione dall'inquinamento elettromagnetico è compito degli enti locali l'individuazione dei siti di trasmissione e dei tracciati degli elettrodotti (fino a 150 KW), fermo restando i criteri e limiti relativi all'esposizione ai campi magnetici fissati dalla normativa nazionale e regionale. I comuni sono tenuti ad individuare nel Regolamento edilizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i criteri di progettazione degli impianti di produzione di energia solare ed eolica; - i requisiti e le tecniche costruttive dell'architettura bioclimatica; - i requisiti della progettazione edilizia per assicurare la conformità alla legge 10/91 in tema di risparmio energetico, nonché a predisporre il controllo periodico degli impianti di riscaldamento da parte di personale autorizzato. 	NO	Non attuata: nessun comune della provincia di Frosinone ha adeguato il Regolamento Edilizio successivamente al 10 luglio 2007 data di pubblicazione del PTPG

Art.	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
Art. 24	<p>5. La Provincia adegua (P) i Piani e Programmi di iniziativa provinciale alle determinazioni del PTPG per la tutela ecologica e la valorizzazione delle risorse naturalistiche.</p> <p>Essa inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assume obiettivi, direttive e prescrizioni previste dal PTPG per le componenti naturalistiche come riferimento impegnativo per le valutazioni della sostenibilità degli interventi sul territorio e le eventuali misure compensative e di mitigazione; - conduce le intese con la Regione e con le altre province ed enti interessati alla pianificazione delle aree tutelate dal PTPG. Verificando ed integrando i sistemi di tutela regionale con i territori tutelati d'interesse provinciale e con l'assetto di organizzazione e di usi antropici dell'intero territorio provinciale. <p>6. In sede di adeguamento dei PUCG o loro varianti i comuni recepiscono (P) le componenti naturalistiche individuate nella TPI, ne precisano la perimetrazione in scala non inferiore al 1:10.000 ed assumono per dette componenti la denominazione e la normativa stabilita dal PTPG, eventualmente precisandole ed articolandole secondo le esigenze locali.</p>		<p>NO</p> <p>SI</p>	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Frosinone ha approvato il PTCG successivamente al 10 luglio 2007 data di pubblicazione del PTPG.</p>
Art. 25	<p>Sistemi ambientali montani</p> <p>7.4 Comprende le aree più antropizzate dei sistemi montani, con presenza di centri e di insediamenti minori, residenziali e produttivi ed estese presenze di territori aperti in parte con usi agricoli.</p> <p>I Comuni, in sede di adeguamento o revisione dei PUCG, individuano all'interno di queste aree le parti da destinare ad usi insediativi con localizzazioni a completamento o a ridosso dei centri e nuclei esistenti, destinando il resto del territorio a destinazione agricola, con l'impegno alla tutela ed al recupero dei valori ambientali residui nonché dei valori dei paesaggi rurali.</p>	<p>7.2 I Comuni o la Comunità Montana individuano e delimitano su cartografia in scala non inferiore a 1:10.000 le aree occupate da boschi degradati e gli eventuali rimboschimenti da rinaturalizzare (pino nero o silvestre), e predispongono programmi finalizzati al loro utilizzo per l'attività agro-silvo-pastorale o alla loro riqualificazione.</p> <p>7.3 In sede di adeguamento dei PUCG o loro varianti, le norme dei piani devono essere adeguate perché in queste aree siano consentite esclusivamente le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ampliamenti degli edifici esistenti solo per adeguamenti impiantistici e igienico sanitari 	<p>NO</p>	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Frosinone ha approvato il PTCG successivamente al 10 luglio 2007 (data di pubblicazione del PTPG). Le misure di</p>

	<p>7.5 I soggetti che rilasciano autorizzazioni o concessioni per le opere di trasformazione del territorio se consentite, devono richiedere il recupero ambientale delle aree residue interessate dalle attività di trasformazione (scavi, terrapieni, piazzali, margini delle strade e dei parcheggi) incluse quelle utilizzate solo durante la fase di cantiere (P).</p> <p>Il recupero ambientale delle opere riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti deve prevedere la sistemazione a bosco di una fascia non inferiore a 40 m. di ampiezza, che circondi completamente l'area interessata dall'intervento, ad eccezione degli accessi e dei tratti di confini che affacciano su altre infrastrutture viarie (P).</p>	<p>-costruzione di annessi agricoli</p> <p>-apertura di strade forestali e interpoderali, non asfaltate, di larghezza inferiore a 2,5 metri lineari</p> <p>-edificazione per l'attività agro-silvo-pastorale e di turismo con materiali e tipologie tipici</p> <p>-trasformazioni dovute all'insediamento di attività turistiche a basso impatto ambientale.</p>		<p>Salvaguardia risultano scadute essendo decorsi più di 5 anni dall'approvazione del PTPG</p>
<p>Art. 26</p>	<p>Sistemi ambientali delle valli fluviali</p> <p>5. Al fine di garantire le funzioni ecologiche e la conservazione dei valori naturalistici di queste aree, sono vietate (P) le seguenti opere:</p> <p>a) strade primarie e di scorrimento di nuovo impianto o in ampliamento di tracciati esistenti. ad eccezione dei tratti necessari per gli attraversamenti dei corsi d'acqua;</p> <p>b) infrastrutture di trasporto in sede propria ad eccezione dei tratti necessari per gli attraversamenti dei corsi d'acqua;</p> <p>c) piste per corse e prove auto, moto, motocross;</p> <p>d) discariche e impianti di smaltimento dei rifiuti</p> <p>e) impianti di depurazione, trattamento e smaltimento delle acque di scarico ad eccezione degli impianti di depurazione naturale (fitodepurazione e lagunaggio)</p> <p>f) campi da golf;</p> <p>g) attività estrattive, di lavorazione e frantumazione di materiali anche se svolte al di fuori delle cave;</p> <p>h) depositi di materiali a cielo aperto di superficie superiore a 1000 mq</p> <p>10.3 I Comuni, in sede di adeguamento o revisione dei PUCG, individuano all'interno di queste aree le parti già impegnate da insediamenti, destinando il resto del territorio a destinazione agricola o a zona F verde e servizi, con l'impegno alla tutela ed al recupero dei</p>	<p>Sistemi ambientali delle valli fluviali</p> <p>10.1 La Provincia e i Comuni operano affinché le aree di proprietà demaniale ricadenti all'interno di questa zona siano dichiarate di interesse naturalistico e siano richieste dagli Enti Locali al fine di destinarle ad interventi di valorizzazione e tutela ambientale.</p> <p>10.2 All'interno di queste aree sono consentiti solo gli interventi che non modificano lo stato dei luoghi e non comportino la rimozione o il danneggiamento dei boschi e degli arbusteti esistenti. In particolare sono consentiti i seguenti interventi:</p> <p>a) Le opere necessarie alla realizzazione di infrastrutture di rete dei servizi di pubblico interesse;</p> <p>b) Gli interventi previsti dal Piano di Bacino ai sensi della L.183/89 e relativi strumenti attuativi;</p> <p>c) Gli interventi previsti nei Piani di Assestamento Forestale o nei Piani Naturalistici e/o i tutti Piani previsti ai sensi della L.394/91</p> <p>a) Gli interventi di recupero ambientale, restauro naturalistico e</p> <p>riqualificazione del paesaggio rurale.</p> <p>Aree agricole con valori naturalistici residui o potenzialità di recupero naturalistico-ambientale</p>	<p>SI</p>	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Frosinone ha approvato il PTPG successivamente al 10 luglio 2007 data di pubblicazione del PTPG. Le misure di Salvaguardia risultano scadute essendo decorsi più di 5 anni dall'approvazione del PTPG</p>

	valori ambientali residui nonché dei paesaggi rurali secondo le tipologie e modalità degli art.li 33 e successivi (P)	10.5 All'interno di questo aree sono consentiti solo gli interventi che non modifichino lo stato dei luoghi.		
Art. 28	<p>Aree agricole prevalentemente collinari con valori naturalistici o potenzialità di recupero naturalistico ambientale, esterne ai sistemi ambientali</p> <p>2. I comuni in sede di revisione di adeguamento dei rispettivi PUCG al PTPG, provvedono (P) alla perimetrazione degli insediamenti presenti nel territorio comunale ed attribuiscono a questi un idoneo regime urbanistico. La rimanente parte di territorio è considerata zona E (D.M. 1444/68) e denominata territorio a prevalenza d'usi agricoli, e normata come tale.</p>		NO	Non attuata: nessun comune della provincia di Frosinone ha approvato il PTCG successivamente al 10 luglio 2007 data di pubblicazione del PTPG.
Art. 29		<p>Aree agricole con valori naturalistici residui o potenzialità di recupero naturalistico-ambientale, di discontinuità interne alle costruzioni urbane</p> <p>I. Per dette aree i Comuni, in sede di adeguamento o variante del PUCG, devono prevedere, unitamente alle operazioni di tutela e recupero naturalistico ambientale previste per le aree agricole collinari e per le tipologie del paesaggio rurale, il mantenimento degli usi agricoli o la destinazione ad usi sociali per servizi o verde urbano di uso pubblico.</p>	NO	Non attuata: nessun comune della provincia di Frosinone ha approvato il PTCG successivamente al 10 luglio 2007 data di pubblicazione del PTPG
Art.	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
Art. 35	I soggetti degli interventi di tutela e valorizzazione			

<p>3. I comuni in sede di revisione di adeguamento dei rispettivi PUCG al PTPG, provvedono (P) alla perimetrazione degli insediamenti presenti nel territorio comunale ed attribuiscono a questi un idoneo regime urbanistico.</p> <p>La rimanente parte di territorio è considerata zona E (D.M. 1444/68) e denominata territorio a prevalenza d'usi agricoli, e normata come tale.</p> <p>4. I comuni nella revisione di adeguamento dei PUCG al PTPG, individuano le aree in cui le tipologie del paesaggio rurale nelle rispettive componenti caratterizzanti, si presentano ancora totalmente o parzialmente integre e riconoscibili e specificano nel proprio strumento urbanistico normative di tutela e valorizzazione ed azioni di piano progettuali secondo le direttive delle presenti norme (P).</p> <p>In particolare i Comuni sui rispettivi piani generali e di settore, devono attenersi alle seguenti direttive:</p> <p>a. preservare e valorizzare la fisionomia e la peculiarità morfologica, naturalistica ed antropica dei singoli paesaggi rurali;</p> <p>b. conservare, all'interno di ciascun paesaggio gli assetti territoriali che presentano caratteri particolari, derivanti dall'interazione tra gli elementi naturali e della trama agricola</p> <p>c. ripristinare e rivitalizzare le componenti che hanno perso nel tempo la loro riconoscibilità, considerate sia come emergenze singole sia nella complessità di rapporti con il contesto.</p> <p>d. salvaguardare gli spazi aperti periurbani e di discontinuità interna alle costruzioni urbane attraverso:</p> <p>-la riduzione dell'occupazione a scopo edificatorio dei suoli fertili presenti in ambiti periurbani e periferici, conservando la permeabilità del terreno e la vegetazione spontanea esistente, e gli elementi di carattere paesaggistico che costituiscono tali territori;</p> <p>- l'integrazione delle attività agricole con gli usi creativi e del tempo libero e di servizio al fine di garantirne il mantenimento.</p>		<p>NO</p>	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Frosinone ha approvato il PTCG successivamente al 10 luglio 2007 data di pubblicazione del PTPG.</p>
---	--	-----------	---

	<ul style="list-style-type: none"> - la riqualificazione dei territori marginali attraverso ricomposizione fondiaria, ricostruzione del paesaggio e creazione di opportunità fruttive; - la tutela degli orti urbani esistenti e riutilizzo di aree abbandonate o degradate, attrezzando tali ambiti anche con vegetazione ed elementi di interesse naturalistico; - la realizzazione di adeguate fasce arboree e arbustive con funzione di schermo paesaggistico e di filtro ecologico tra aree agricole ed insediamenti industriali, tecnologici ed infrastrutture. 			
<p>Art. 40</p>	<p>Regimi di tutela e modalità d'intervento (dei Beni Storici)</p> <p>3. I Comuni, in sode di formazione o adeguamento dei PUCG per il rispettivo territorio, provvedono (P) a verificare e completare il censimento dei beni e dei percorsi e ad inserire gli stessi nei rispettivi PUCG, specificando localmente le presenti Norme.</p> <p>In particolare i Comuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> -verificano e trasferiscono su cartografia a scala adeguata i beni rilevati nelle schede del PTPG; - identificano sul territorio le ulteriori edificazioni di interesse storicoculturale, compresi gli edifici ottocenteschi e dcl primo '900 ancora sostanzialmente integre da sottoporre a tutela completando gli elenchi del PTPG; -promuovono i progetti di recupero e valorizzazione dei beni attribuendo loro usi sociali ed economici compatibili. <p>5. Le modalità di intervento sui beni secondo le rispettive specificità tipologiche sono (P) la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo eseguito con l'impiego di tecniche e materiali tradizionali.</p> <p>6. La tutela e i progetti di recupero sono riferiti al bene e alla relativa area di pertinenza, intesa come spazio pubblico o privato documentato storicamente, facente parte integrante del bene o costituente cornice</p>	<p>Regimi di tutela e modalità d'intervento (dei Beni Storici)</p> <p>1. Tutti i beni censiti dal PTPG di cui all'art. 41 sono soggetti alla presente normativa integrativa delle normative nazionali e regionali vigenti,</p> <p>7. Il riuso anche con cambio di destinazione dei beni, deve privilegiare destinazioni residenziali, culturali, ricreative, sociali, amministrative, artigianali ed economiche, compatibili con la conservazione dei caratteri tipologici dei beni stessi.</p>	<p>NO</p>	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Frosinone ha approvato il PTCG successivamente al 10 luglio 2007 data di pubblicazione del PTPG.</p>

	<p>paesistica caratterizzante il bene stesso. L'area di pertinenza è individuata con documentazione allegata al progetto di recupero.</p> <p>In attesa di questo e in assenza di vincoli specifici, l'area di pertinenza è valutata (P) ai fini della tutela, in forma cautelativa, in circa 50 ml dal perimetro del bene per i beni territoriali d'interesse storico-culturale isolati e puntuali (a eccezione delle case coloniche e a schiera) in località extraurbane.</p>			
Art. 41	<p>Ulteriori direttive</p> <p>1. Centri antichi e storici e aree archeologiche.</p> <p>Si richiamano le norme regionali sulla tutela ed il recupero degli insediamenti urbani storici L.R. 38/99 art.li 59,60,61 e su la protezione delle aree di interesse archeologico e su ville parchi e giardini storici L.R. 29/98 rispettivamente art.li 13 e 15.</p> <p>Per le aree archeologiche in località extra-urbane vincolate ai sensi del D. Lgs. 490/99 e per quelle segnalate dalla competente Soprintendenza è stabilita una zona di tutela non trasformabile di almeno 100 m in assenza o nelle more della definizione di vincoli specifici da parte della competente Soprintendenza (P). Per gli edifici esistenti all'interno di tale ambito sono consentiti interventi conservativi.</p> <p>Le zone di tutela così costituite possono essere utilizzate per la realizzazione di infrastrutture per la funzione culturale di detti beni (parcheggi, strutture espositive e didattiche, percorsi di accesso), a condizione che esse siano integrate con la natura del bene archeologico e comunque solo previa autorizzazione della Soprintendenza competente. Nelle aree vincolate non sono consentite modifiche alle colture attuali né è permessa la messa a dimora di nuove colture di qualunque genere, con eccezione di interventi di arredo, purché essi non comportino alberature e impianti verdi a radici diffuse e profonde. È vietata qualunque forma di installazione di impianti tecnologici e di opere di mobilità e movimento di terra.</p> <p>4. Manufatti relativi all'archeologia industriale.</p> <p>Per i beni con tipologia e destinazione d'uso originaria produttiva ed industriale i Comuni inibiscono (P) ogni intervento di demolizione o ristrutturazione, prima che sia stato predisposto un dettagliato rilievo</p>	<p>Ulteriori direttive</p> <p>2. Beni territoriali isolati</p> <p>I Comuni sono tenuti a mantenere la toponomastica storica, così come attestata dalle mappe storiche del territorio. I Comuni sono sollecitati ad individuare in sede di PUCG ed a sottoporre a progetti di tutela e valorizzazione ulteriori categorie di beni di interesse storico testimoniale quali:</p> <p>teatri storici; sedi comunale, giardini e ville comunali; stazioni ferroviarie; cimiteri; ville e parchi; sedi storiche, politiche, sindacali o associative, assistenziali, sanitarie e religiose; colonie e scuole; negozi, botteghe e librerie storiche; mercati coperti; edicole; fontane e fontanelle; edifici termali ed alberghieri di particolare pregio architettonico; architetture tipiche della zona; opifici tradizionali; architetture contadine ed opere per attività agricole (stazzi, tratturi, ecc.) tradizionali; fortificazioni; ponti e navili storici; manufatti idraulici quali chiuse, sbarramenti, molini, centrali idroelettriche, lavorieri, acquedotti, argini, canali e condotti; alvei abbandonati.</p> <p>Itinerari e percorsi storica-culturali.</p> <p>Gli Enti locali sono tenuti a tenere conto di tali percorsi in sede di adeguamento del PUCG, al fine di prevedere idonei strumenti per il recupero, la tutela e la</p>	<p>SI</p> <p>NO</p>	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Frosinone ha approvato il PTCG successivamente al 10 luglio 2007 data di pubblicazione del PTPG.</p>

	<p>accompagnato da una documentazione storica che consenta di valutarne l'interesse sotto il profilo testimoniale ed architettonico o strutturale e le possibilità di recupero, totale o parziale, ed adeguamento ad usi compatibili.</p> <p>Gli interventi di recupero dovranno rispettare la riconoscibilità dei caratteri tipologici e costruttivi originari ed individuare usi compatibili con gli stessi, considerando nel contempo gli indirizzi del PTFG per la localizzazione di funzioni di servizio ed attività di interesse provinciale o intercomunale.</p>	<p>valorizzazione di tali beni, specie per quanto riguarda la salvaguardia della rete stradale antica.</p>		
<p>Art. 45</p>		<p>Direttive per le componenti delle costruzioni insediative urbane complesse e unitarie</p> <p>Per le costruzioni urbane complesse e per quelle urbane unitarie, il piano nella tavola TP I definisce le seguenti componenti, per le quali operano le direttive che seguono:</p> <p>Campo preferenziale di organizzazione degli insediamenti.</p> <p>E' l'ambito all'interno del quale i Comuni debbono organizzare di preferenza nei loro strumenti urbanistici le operazioni di trasformazione e crescita insediativa.</p> <p>Comprende gran parte dell'edificazione esistente e delle previsioni dei P.R.G. vigenti più una quota di aree di riserva per le future espansioni.</p> <p>In particolare il PTPG indirizza i Comuni a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - finalizzare le previsioni insediative dei PRG prevalentemente al riordino e completamento degli insediamenti esistenti secondo modelli aggregati, valutando la possibilità di portare all'interno del campo preferenziale di organizzazione le previsioni di piano isolate o diffuse non attuate; - localizzare aree per servizi pubblici o di uso pubblico di interesse urbano (locale o intercomunale) all'interno di questo campo preferenziale di organizzazione. 	<p>SI</p>	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Frosinone ha approvato il PTCG successivamente al 10 luglio 2007 data di pubblicazione del PTPG</p>

		<p>Nucleo urbano originario.</p> <p>E' l'area urbana considerata ai fini della costruzione insediativa come nucleo storico generatore e per la quale debbono prevedere direttive di tutela, recupero e valorizzazione e interventi ai margini con attrezzature per la fruizione compatibile.</p> <p>Aree agricole con valori naturalistici residui o con potenzialità di recupero naturalistico di discontinuità tra gli insediamenti da mantenere o valorizzare.</p> <p>Comprende il territorio aperto da tutelare come elemento di discontinuità tra gli insediamenti, da riservare preferenzialmente ad usi agricoli, ambientali o sociali (parchi e aree ricreative e per il tempo libero e lo sport con relative attrezzature, servizi, percorsi ambientali pedonali o ciclabili di collegamento tra gli insediamenti, ecc.)</p> <p>Assi stradali da riqualificare ed attrezzare per la mobilità urbana di scorrimento e connessione dei principali luoghi centrali e dei quartieri, con organizzazione delle sedi del trasporto pubblico e della mobilità lenta di distribuzione.</p> <p>Nella TPI sono individuati nelle tre costruzioni urbane complesse di Frosinone (via Monti Lepini), Sora-Isola Liri (viale S. Domenico e Barca S. Domenico) e Cassino (viale de Nicola).</p>		
Art.	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
Art. 46		<p>Direttive specifiche per le 3 costruzioni urbane complesse intercomunali</p> <p>I. Costruzione urbana complessa n. I</p>		

		<ul style="list-style-type: none"> - la conurbazione territoriale centrale (Comuni interessati: Frosinone, Alatri, Ferentino e Ceccano) - riordinare e riorganizzare l'intera costruzione urbana complessa con interventi di contenimento ed indirizzo dell'espansione a raggiera e delle saldature interne e progettazione dei margini; -limitare la diffusione insediativa e indirizzare le costruzioni insediative territoriali poste a nord tra Frosinone, Alatri e Veroli e sulle colline orientali - tutelare e valorizzare le aree agricole con valori naturalistici residui o con potenzialità di recupero naturalistico - In quanto capoluogo, Frosinone viene rafforzato come centro di offerta di funzioni centrali strategiche e di servizio intercomunali e provinciali, vendibili su un mercato extra provinciale. <p>2. Costruzione urbana complessa n,2: la conurbazione lineare della città del medio Liri (Comuni interessati: Sora, Isola Liri, Castelliri e Broccostella)</p> <ul style="list-style-type: none"> - disegnare un nuovo impianto infrastrutturale costituito dal collegamento delle superstrade Sora-Frosinone e Cassino-Sora-Avezzano con un nuovo tracciato ai margini del sistema collinare ed esterno alla conurbazione; -riordinare e riorganizzare l'intera costruzione urbana sull'asse principale urbano di via di San Domenico, interrompendola con discontinuità da assi verdi trasversali al fiume Liri, - limitare le previsioni insediative esterne alla conurbazione. -tutelare le aree agricole con valori naturalistici residui o con potenzialità di recupero naturalistico - riqualificare viale di San Domenico e via Barca di San Domenico come assi urbani attrezzati per la mobilità locale e di supporto di attività e servizi strategici; 	<p>SI</p>	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Frosinone ha approvato il PTCG successivamente al 10 luglio 2007 data di pubblicazione del PTPG</p>
--	--	---	-----------	--

		<ul style="list-style-type: none"> - organizzare gli assi nord-sud trasversali alla conurbazione come assi di riqualificazione urbana e come strade di animazione cittadina con mobilità controllata e recupero degli spazi pubblici. - riusare la vecchia sede della ferrovia per il trasporto pubblico interno alla città in sede propria con terminali Sora-Isola Liri attrezzati con parcheggi di scambio. <p>3. Costruzione urbana complessa n.3:</p> <p>il sistema misto urbano-territoriale che muta su Cassino e i centri di corona (Comuni interessati: Gassino, S.Elia Fiume Rapido, Cervaro, Piedimonte S.Germano)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ridefinire l'impianto infrastrutturale specializzando la superstrada Sora-Cassino-Formia solo per i traffici di attraversamento territoriale, prevedendo una variante della ss. Casilina esterna al centro di Cassino - riorganizzare l'intera costruzione urbana complessa con interventi di riqualificazione delle parti e dei centri consolidati. - limitare la diffusione insediativa e indirizzare le costruzioni insediative territoriali poste a nord fra Cassino e S.Elia Fiume Rapido e sulle colline orientali; - scegliere una direttrice di completamento ed espansione residenziale per Cassino e favorire la riqualificazione dei quartieri esistenti con interventi sullo spazio pubblico 		
Art.	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
Art. 48		<p>Direttive per i centri con impianto nucleare</p> <p>I centri sono individuati nella TPI attraverso un simbolo (una circonferenza di diametro variabile in riferimento a tre soglie di dimensione demografica).</p>		Non attuata: nessun comune della provincia di Frosinone ha

		Nella redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici generali i Comuni devono organizzare le previsioni insediative indirizzando la loro crescita residenziale verso il modello accentrato, con il consolidamento dell'impianto urbano nucleare attorno alle aree dei servizi e degli spazi pubblici centrali.	SI	approvato il PTCG successivamente al 10 luglio 2007 data di pubblicazione del PTPG
Art. 49		<p>Direttive per gli insediamenti nucleari accentrati, di riferimento per la riaggregazione e il riordino urbanistico delle espansioni urbane diffuse</p> <p>Alcuni insediamenti nucleari ritenuti "nodi strategici" sono individuati nella TPI attraverso un simbolo (una circonferenza di diametro inferiore rispetto a quello dei centri con impianto nucleare).</p> <p>Nella redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici generali i Comuni devono contrastare le tendenze diffuse dell'espansione urbana rafforzando il molo aggregante dei borghi</p>	SI	Non attuata: nessun comune della provincia di Frosinone ha approvato il PTCG successivamente al 10 luglio 2007 data di pubblicazione del PTPG
Art. 50		<p>Direttive per gli insediamenti lineari per nuclei discontinui, di riferimento per la riaggregazione e il riordino urbanistico delle espansioni urbane diffuse</p> <p>Alcuni insediamenti lineari per nuclei discontinui, ritenuti particolarmente significativi ai fini della riaggregazione e del riordino, sono individuati nella TPI attraverso un simbolo (uno o più quadrati).</p> <p>Nella redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici generali i Comuni devono contrastare le tendenze diffuse dell'espansione urbana e organizzare le previsioni insediative nel rispetto dei caratteri della morfologia lineare, mantenendo il carattere aggregativo a piccoli nuclei urbani contigui</p>	SI	Non attuata: nessun comune della provincia di Frosinone ha approvato il PTCG successivamente al 10 luglio 2007 data di pubblicazione del PTPG
Art. 51		Direttive per gli ambiti di addensamenti dell'habitat non urbano, in cui riordinare		

		<p>l'insediamento secondo regole morfologiche coerenti con i luoghi</p> <p>Il PTPG individua sei ambiti territoriali oggetto da tempo di dinamiche di insediamento sparso che per l'assenza di regole insediative tendono a produrre rilevanti compromissioni:</p> <p>-le colline orientali ad est di Frosinone e Ceccano, il territorio agricolo fra Frosinone. Alatri e Veroli; l'area agricola tra Roccasecca e Castrocielo; l'area agricola collinare ad est e a nord di Cassino.</p> <p>In questi ambiti di addensamento insediativo la pianificazione urbanistica comunale deve pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuare con più esattezza gli ambiti di addensamento ricadenti nel proprio territorio - selezionare e rendere impegnative le regole morfologiche di indirizzo degli insediamenti. 	<p>SI</p>	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Frosinone ha approvato il PTCG successivamente al 10 luglio 2007 data di pubblicazione del PTPG</p>
<p>Art. 52</p>		<p>Direttive per le costruzioni con la regola del crinale principale</p> <p>Il PTPG individua costruzioni insediative territoriali caratterizzate da usi residenziali, turistici e rurali tendenti ad addensarsi su viabilità extraurbana di crinale.</p> <p>Per questo tipo di costruzioni insediative il PTPG prevede di contrastare le tendenze alla diffusione nei fondovalle e alla saldatura lungo gli assi viari.</p> <p>La pianificazione urbanistica comunale deve pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riaggregare e indirizzare lo sviluppo degli insediamenti sui crinali bloccando quello nei fondovalle, - assumere gli obiettivi di tutela propri delle aree agricole con valore naturalistico o con potenzialità di recupero naturalistico - inibire l'apertura di nuove strade e tutelare gli antichi tracciati stradali, i filari e la struttura organizzativa fondiaria storica 	<p>SI</p>	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Frosinone ha approvato il PTCG successivamente al 10 luglio 2007 data di pubblicazione del PTPG</p>

<p>Art. 53</p>		<p>Articolo 53</p> <p>Direttive per le costruzioni con la regola della viabilità poderale reticolare</p> <p>Il PTPG individua costruzioni insediative territoriali caratterizzate da usi misti, residenziali urbani e rurali tendenti ad addensarsi sulla viabilità poderale reticolare.</p> <p>Per queste costruzioni insediative, individuabili lungo la rete viaria minore Frosinone, Alatri e Veroli, il PTPG prevede di contrastare le tendenze alla diffusione e favorire la riagggregazione sulla maglia principale della viabilità reticolare conservandone il disegno originario.</p> <p>La pianificazione urbanistica comunale deve pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riaggregare e indirizzare lo sviluppo degli insediamenti sul reticolo, - assumere gli obiettivi di tutela propri delle aree agricole con valore naturalistico -tutelare l'originario impianto stradale reticolare, i filari e la struttura organizzativa fondiaria storica ed evitare l'apertura di nuove strade 	<p>SI</p>	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Frosinone ha approvato il PTCG successivamente al 10 luglio 2007 data di pubblicazione del PTPG</p>
<p>Art.</p>	<p>Prescrizioni</p>	<p>Direttive</p>	<p>Cartografia</p>	<p>Esito</p>
<p>Art. 56</p>		<p>Direttive per la pianificazione urbanistica: indirizzi per il dimensionamento del PUCG</p> <p>I. I Comuni nella formazione, adeguamento o variante generale dei PUCG predispongono un ragionamento documentato relativo alla valutazione dei fabbisogni insediativi decennali (residenziali, non residenziali e per servizi) ed al dimensionamento del piano, sulla base degli indicatori del presente articolo e di eventuali valutazioni integrative adeguatamente documentate.</p>	<p>NO</p>	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Frosinone ha approvato il PTCG</p>

		<p>Fermo restando il riferimento ai requisiti di dimensionamento delle previsioni di piano richiesti dalla LR 72/75</p> <p>Gli indicatori assumono come riferimento i valori medi attuali dei comuni della provincia, come individuati nel Rapporto (tabelle 3.1/n.5, 10/n.4, 10/n.5, 10/n.6, 10/n.7, 11/n.4, 11/n.5, 11/n.6, 11/n.7), rispetto ai quali il PTPG propone indirizzi correttivi in funzione degli obiettivi provinciali perseguiti.</p> <p>2. Indicatori per il dimensionamento residenziale (incremento degli abitanti teorici in un decennio)</p> <p>Indicatore demografico di base: popolazione residente</p> <p>Previsioni di incremento; 3 25% popolazione residente per comuni con tendenza decennale all'incremento o alla stabilità demografica.</p> <p>5 25% popolazione residente per comuni con tendenza decennale al decremento demografico.</p> <p>Indicatori correttivi a crescere</p> <ul style="list-style-type: none"> - comuni turistici -comuni con rapporto abitazioni/famiglie inferiore a 1,3 - comuni con patrimonio non occupato inferiore a 20% - comuni con patrimonio vetusto (anni '50) superiore a 30% <p>Indicatori correttivi a decrescere</p> <ul style="list-style-type: none"> - comuni con rapporto abitazioni/famiglie superiore a 1,3 7 comuni con patrimonio non occupato superiore a 20% - comuni con patrimonio vetusto (anni `50) inferiore a 30% <p>Nelle valutazioni per il dimensionamento si può tener presente che rispetto alla dotazione media di cubatura/ab. attribuibile ordinariamente per il calcolo degli abitanti</p>	<p>successivamente al 10 luglio 2007 data di pubblicazione del PTPG</p>
--	--	---	---

		teorici (80mc/ab) la media provinciale è già superiore ai 110 - 120 mc/ab e raggiunge per le parti urbane consolidate ed i centri storici valori dai 120 ai 140 mc/ab.		
Art. 57		<p>Direttive per la pianificazione urbanistica: dimensionamento dei servizi di interesse sovracomunale e provinciale, pubblici o di uso pubblico</p> <p>Indicatori per il dimensionamento dei servizi di interesse sovracomunale e provinciale pubblici o di uso pubblico</p> <ul style="list-style-type: none"> - comuni centri di sistema e sub sistema da potenziare locale funzionale dotazione media programmata non inferiore a 36 mq/ab - comuni sub centri di sub sistema da potenziare locale funzionale dotazione media programmata non inferiore a 30 mq/ab -altri comuni dotazione uguale alla media provinciale 24 mq/ab (comprehensive degli spazi perle attrezzature pubbliche d'interesse generale) 	NO	Non attuata: nessun comune della provincia di Frosinone ha approvato il PTCG successivamente al 10 luglio 2007 data di pubblicazione del PTPG
Art.	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
Art. 58	<p>Direttive per la pianificazione urbanistica: il territorio agricolo</p> <p>1. Tutto il territorio provinciale esterno agli insediamenti perimetrati ed alle aree oggetto di specifici regimi di tutela è riservato in prevalenza ad usi agricoli.</p> <p>I Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi piani al PTPG, provvedono P), all'esterno dei centri abitati e frazioni, alla perimetrazione degli insediamenti residenziali o produttivi decentrati e sparsi, esistenti o di previsione, ed attribuiscono a questi un idoneo regime urbanistico.</p>		NO	Non attuata: nessun comune della provincia di Frosinone ha approvato il PTCG successivamente al 10 luglio 2007 data di pubblicazione del PTPG.
Art. 64	<p>Obiettivi, ambiti integrati, modalità attuative.</p> <p>5. Per la programmazione ed attuazione degli interventi negli ambiti di cui al punto 3.a, il presidente della Provincia, d'intesa con i comuni interessati o, in sostituzione questi ultimi, promuovono uno specifico</p>			

<p>Accordo di Programma finalizzato alla redazione di un "Piano programma di fattibilità" degli interventi stessi (P).</p> <p>Il Piano-programma di fattibilità definisce tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli altri soggetti da coinvolgere nell'iniziativa, Regione, enti pubblici o privati; portatori di competenze settoriali (FS, ANAS, Università, ecc.), il carattere d'interesse provinciale ed intercomunale suggerisce un ampio coinvolgimento delle istituzioni presenti nella provincia; - uno schema orientativo unitario dell'assetto dell'ambito (master plan) nella sua caratterizzazione, fondiaria, infrastrutturale, ambientale, di servizi e operativa; distinguendo tra spazi fondiari edificabili e spazi d'uso pubblico e nell'eventuale sua articolazione in sub ambiti; -le condizioni di fattibilità dell'iniziativa da attuarsi per parti funzionalmente complete in tempi successivi, mantenendo la coerenza complessiva dell'insediamento; -la precisazione delle funzioni attribuibili alle singole parti previo coordinamento della domanda degli enti; -le condizioni di accessibilità esterna ed interna nonché i livelli tecnologici e telematici di comunicazione che devono essere assicurati; il bilancio delle risorse ambientali di base (consumi d'acqua, suolo, inquinamento, vegetazione) ed i provvedimenti per il loro mantenimento, miglioramento, in un rapporto equilibrato; -le nuove dotazioni ambientali e di servizi prevedibili, curando l'immagine formale dell'insediamento ed i suoi rapporti con il contesto urbano e paesistico; - gli strumenti urbanistici e di gestione, da utilizzare per disciplinare gli interventi e per assicurare il coordinamento e l'efficacia delle azioni attuative; -i soggetti operativi incaricati di redigere il piano o i piani cd i progetti e curarne l'attuazione direttamente o in concessione; -i soggetti e gli strumenti finanziari prevedibili e le modalità di gestione economica e sociale delle opere realizzate; -le regole unificate della perequazione degli oneri urbanistici e delle compensazioni ambientali legate agli interventi. 		<p>NO</p>	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Frosinone ha approvato il PTCG successivamente al 10 luglio 2007 data di pubblicazione del PTPG. Le misure di Salvaguardia risultano scadute essendo decorsi più di 5 anni dall'approvazione del PTPG</p>
--	--	-----------	--

	<p>Per la qualificazione urbanistica ambientale degli interventi si formulano le seguenti ulteriori direttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella TPI la rappresentazione delle aree relative al presente articolo ha valore di direttiva in parte modificabile in sede di Accordo di Programma. Essa impegna una superficie maggiore dell'attuale domanda al fine di realizzare una riserva per interventi futuri da utilizzare in sede di Accordo di Programma; -l'edificazione deve essere realizzata per quanto possibile a completamento e qualificazione degli spazi pubblici e delle tessiture edilizie esistenti; -in tutti gli interventi la progettazione deve accentuare i caratteri e le dotazioni ambientali degli insediamenti con accorgimenti specifici, tra i quali il mantenimento di superfici a suolo permeabili non inferiore al 25% della superficie totale ed il divieto di realizzazione di superfici a parcheggio continue superiori a 5000 mq, la dotazione di essenze tipiche o vegetazione potenziale locale nella misura di almeno 1 pianta per ogni 100 mq di superficie utile edificata. <p>7. Il Piano programma di fattibilità è operativo a seguito di un parere di compatibilità al PTPG (P) fornito dalla giunta provinciale sentito l'organismo consultivo.</p> <p>8. I comuni (P) in sede di adeguamento o di variante dei PUCG, confermano per le aree comprese negli ambiti di cui al punto 3 la destinazione a servizi strategici con normativa coerente alle presenti norme (P). Essi inoltre, stabiliscono per esse un'edificabilità limitata riservandosi la possibilità di un adeguato incremento delle stesse attraverso accordi consensuali convenzionati con i privati che prevedano la volontaria cessione ai comuni stessi di aree o la realizzazione di opere in misura superiore agli oneri di legge (compensazione).</p> <p>9. In attesa della redazione del Piano programma, dall'adozione del PTPG le aree per la localizzazione preferenziale di attività e servizi strategici indicate nella TPI sono destinate (P) a fini di salvaguardia a zona E agricola con edificazione residenziale o per attrezzature non superiore a 0.01 mq/mq e lotto minimo non inferiore a 30.000 mq.</p>			
--	--	--	--	--

Art.	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
Art. 65		<p>Direttive specifiche per gli ambiti di organizzazione integrata delle sedi di attività e servizi strategici (AIS)</p> <p>AIS.1 ANAGNI</p> <p>a. Obiettivi</p> <p>Recupero e riuso dell'area dismessa dell'ex-Polveriera, potenziamento delle funzioni di distribuzione e strategiche, in particolare, Università e ricerca tecnologiche logistiche e di servizio dell'Agglomerato ASI di Anagni.</p> <p>b. Modello organizzativo spaziale</p> <p>Area unitaria attrezzata di notevoli dimensioni disposta ai margini dell'agglomerato ASI di Anagni lungo la ferrovia Roma-Napoli e lungo l'asse viario trasversale che collega la ss 155 alla ss 609, a poca distanza dall'autostrada A2 Roma-Napoli.</p> <p>c. Usi da favorire</p> <p>Funzioni di distribuzione, logistiche (piattaforma logistica), tecnologiche e di servizi alle imprese, al mercato ed alla grande distribuzione;</p> <p>d. Esigenze di accessibilità</p> <p>Accessibilità dal nodo A2-Casilina in prossimità dello svincolo di Anagni e dalla stazione ferroviaria di Anagni-Fiuggi Terme. Potenziamento del nodo ferroviario.</p> <p>AIS.2 FIUGGI</p> <p>a. Obiettivi</p> <p>Potenziamento della polarità turistico-termale esistente e dei relativi servizi, realizzazione di un anello verde a protezione del nucleo urbano centrale e di un sistema di relazioni con altre località di interesse turistico montane e storiche.</p>	SI	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Frosinone ha approvato il PTCG successivamente al 10 luglio 2007 data di pubblicazione del PTPG</p>

		<p>b. Modello organizzativo spaziale Insieme di aree disposte tra il centro di Fiuggi e la ss 155, a diretto contatto con gli insediamenti,</p> <p>c. Usi da favorire Attività dedicate al tempo libero, allo svago, allo sport ed al turismo (turismo termale, culturale e congressuale, assistenza sanitaria) intervallate da una rete di parchi urbani e/o discontinuità ambientali.</p> <p>d. Esigenze di accessibilità Accessibilità da un anello viario tangenziale al centro storico in parte da potenziare (ss 155). Realizzazione di un servizio di collegamento diretto su gomma da e per la stazione ferroviaria di Anagni-Fiuggi. Realizzazione di parcheggi di scambio ai margini delle aree interessate da tali progetti.</p> <p>AIS.3 FERENTINO</p> <p>a. Obiettivi Potenziamento della polarità di interesse turistico termale esistente (tempo libero, sport e salute) e realizzazione di una discontinuità verde a protezione del nucleo urbano centrale.</p> <p>b. Modello organizzativo spaziale Insieme di aree contigue, disposte a cuneo tra la ss 6 Casilina e la viabilità di connessione con la stazione ferroviaria di Ferentino, ai margini degli insediamenti di nuova previsione o in completamento.</p> <p>c. Usi da favorire Attività dedicate al tempo libero, allo svago ed al turismo (turismo termale; culturale congressuale e di assistenza sanitaria) e servizi urbani.</p> <p>d. Esigenze di accessibilità</p>	<p>SI</p>	
--	--	--	-----------	--

		<p>Accessibilità su gomma da un anello viario tangenziale agli insediamenti, in parte esistente, da potenziare. Realizzazione di un servizio di collegamento diretto su gomma da e per la stazione ferroviaria di Ferentino. Realizzazione di parcheggi di scambio.</p> <p>AIS.4 FROSINONE</p> <p>a, Obiettivi</p> <p>la finalità del PTPG è di predisporre un'adeguata offerta di aree attrezzate, con requisiti di accessibilità alla rete nazionale provinciale, di rilevante qualificazione organizzativa e d'immagine, coerente interfaccia urbana per le funzioni strategiche previste o prevedibili nel futuro per la città di Frosinone.</p> <p>b. Modello organizzativo spaziale</p> <p>l'Offerta delle aree è prevista articolata ncl PTPG in due sistemi paralleli ed interconnessi.</p> <p>Il primo costituito da un gruppo di aree in gran parte libere poste in contiguità con la città, lungo Fattuale via dei Monti Lepini (ss 156), da riqualificare ed attrezzare come asse urbano.</p> <p>Il secondo formato da 4 gruppi di aree industriali di previsione del PRT dell'ASI, non ancora impegnate, da destinare ai servizi strategici, poste lungo la nuova tangenziale ovest di Frosinone, prevista dal PTPG</p> <p>C - Usi da favorire</p> <p>Il primo gruppo di aree è destinato a servizi direzionali e strategici urbani con funzioni specializzate compatibili (es. città degli uffici, città universitaria della scienza e della cultura, città dello sport e del tempo libero. città ospedaliera e dell'assistenza sociale) che riaggregano nel nuovo impianto sedi di servizi pubblici già insediato</p> <p>Nel secondo sistema i gruppi di aree sono destinate a funzioni e servizi prevalentemente connessi con il ciclo della produzione e distribuzione delle merci.</p>	<p>SI</p>	
--	--	--	-----------	--

		<p>Nuclei minori sono costituiti dal riuso per funzioni di grande distribuzione degli impianti cx Pemrailex, degli impianti esistenti nel Bosco Faito da riutilizzare per attività scientifiche di ricerca o sede universitaria</p> <p>AIS.5 CEPRANO</p> <p>a. Obiettivi</p> <p>Realizzazione di una polarità di funzioni di distribuzione di rilevanza territoriale attraverso il riuso di manufatti esistenti e lo sviluppo di aree ad uso industriale non attuate previste all'interno dell'agglomerato ASI di Ceprano.</p> <p>b. Modello organizzativo spaziale</p> <p>cittadella unitaria disposta lungo Tasse viario di collegamento tra Agglomerati ASI della Provincia di Frosinone, in parte da potenziare, previsto dal PRT del Consorzio ASI e dal PTPG</p> <p>c. Usi da favorire</p> <p>Attività legate al settore di distribuzione commerciale (cittadella degli scambi) o/e al comparto agroalimentare (centro agroalimentare integrato con Fondi) salvaguardando l'accordo di programma per la realizzazione di un centro multifunzionale.</p> <p>AIS.6 Sona - Isola Liri</p> <p>a. Obiettivi</p> <p>Sviluppo di un sistema di sedi attrezzate dedicate alla Fiera, al turismo, alla cultura ed ai servizi di carattere innovativo (BIC) da realizzare anche attraverso, riuso, recupero e valorizzazione delle strutture produttive dismesse lungo il corso del fiume Liri (cartiere).</p> <p>b. Modello organizzativo spaziale</p> <p>Insieme di aree attrezzate interconnesse al sistema direzionale, disposte a nastro lungo il corso del fiume Liri</p>		
--	--	---	--	--

		<p>e la ss 82 tra le località La Selva, San Domenico e la zona denominata Piccola Parigi.</p> <p>c. Usi da favorire</p> <p>Le unioni strategiche legate al polo fieristico, espositivo, congressuale, alla grande distribuzione ed alla piattaforma logistica, al turismo culturale congressuale e del tempo libero</p> <p>AIS. 7 ATINA</p> <p>a. Obiettivi</p> <p>Valorizzazione e sviluppo di funzioni dedicate allo sport alla Ricerca e Sviluppo, al turismo anche attraverso il riuso e recupero delle strutture produttive dismesse lungo il corso del fiume Melfa.</p> <p>b. Modello organizzativo spaziale insediamenti a cavallo del corso del fiume Melfa, concentrata a valle della città storica, in prossimità dello svincolo di Atina Inferiore della superstrada Sora - Cassino.</p> <p>c. Usi da favorire</p> <p>Attività connesse al turismo e tempo libero ed al decentramento universitario, in particolare con funzioni legate allo sport agonistico ed alla ricerca scientifica, Campus universitario, inserti di servizi terziari ad interfaccia urbana.</p> <p>d. Esigenze di accessibilità</p> <p>Accessibilità dalla superstrada Sora-Cassino (esistente) e dalla Latina-Isenia (di previsione), realizzazione di parcheggi e di un nodo di scambio (terminal autolinee).</p> <p>AIS.8 PIEDIMONTE – S. GERMANO</p> <p>a. Obiettivi</p> <p>Realizzazione di una piattaforma logistica di livello territoriale interconnessa alla rete del ferro di valenza interregionale-nazionale.</p>		
--	--	--	--	--

		<p>b. Modello organizzativo spaziale</p> <p>Insieme di aree ASI disposte a nastro lungo la ferrovia Roma-Napoli ed in parte lungo la ss 6 via Casilina in prossimità dell'aeroporto di Aquino.</p> <p>c. Usi da favorire funzioni di distribuzione, centro servizi e piattaforma logistica.</p> <p>d, Esigenze di accessibilità</p> <p>Accessibilità dalla viabilità interna del l'agglomerato ASI di Piedimonte S. Germano, raccordata alla viabilità provinciale di l livello che collega i diversi agglomerati della Valle del Sacco. Collegamento con la ss 6 Casilina in prossimità della stazione ferroviaria Potenziamento del nodo ferroviario esistente.</p> <p>AIS.9 CASSINO</p> <p>a. Obiettivi</p> <p>Realizzazione di un sistema di polarità di livello territoriale con funzioni differenziate interconnesse alla rete del ferro e stradale di livello interregionale.</p> <p>b. Modello organizzativo spaziale</p> <p>Sistema composto da due grandi aree disposte in prossimità del centro urbano, in condizioni di grande accessibilità alla rete interregionale e provinciale.</p> <p>c. Usi da favorire la prima area è riservata ai futuri sviluppi dell'Università di Cassino già insediata con funzioni e servizi legate alla creazione di un Campus Universitario ed a sedi per la ricerca e sviluppo; la seconda area, pressoché libera è riservata ad accogliere nel tempo e con flessibilità la domanda insediativi potenziale di funzioni strategiche, connesse alla posizione baricentrica rispetto al territorio centro-meridionale</p> <p>d. Esigenze di accessibilità</p>		
--	--	---	--	--

		L'accessibilità alle aree è assicurata dalla viabilità esistente (Sora-Cassino- Gaeta; A2; via Casilina, raccordi ASI) c dalla previsione del PTPG del nuovo tracciato della Casilina esterno a Cassino.		
Art. 67		<p>Direttive specifiche per i servizi pubblici o di uso pubblico d'interesse provinciale e sovracomunale.</p> <p>Il PTPG organizza programmaticamente sul territorio la presenza di dette funzioni di servizio per i 10 sistemi locali funzionali ed attraverso la specializzazione funzionale dei centri urbani di sistema e subsistema</p> <p>La provincia, d'intesa con i comuni, predispone entro 12 mesi dall'approvazione del PTPG il "Programma provinciale dei servizi pubblici integrati" d'interesse provinciale e sovracomunale, con le finalità e nelle modalità di cui all'art.63 punto 6.</p>	NO	Non attuata: La provincia non ha ancora predisposto, d'intesa con i comuni, il "Programma provinciale dei servizi pubblici integrati" d'interesse provinciale e sovracomunale,
Art.	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
Art. 70	<p>Direttive per la riorganizzazione e sviluppo delle aree di attività produttive di interesse provinciale, esterne alle ASI, esistenti o previste dai piani comunali (ARS).</p> <p>2, I comuni, in sede di adeguamento o variante dei rispettivi PRG, provvedono ad attuare le direttive del PTPG per i rispettivi ambiti e predispongono un Piano-programma di fattibilità, d'intesa con la Provincia, gli enti ed i soggetti interessati, per la selezione, riaggregazione delle aree e la definizione degli usi preferenziali, la dotazione di servizi specializzati ed infrastrutture e condizioni ambientali adeguate.</p> <p>In attesa del Piano-programma di fattibilità e della variante d'adeguamento. I comuni (P) non possono autorizzare interventi nelle aree di previsione dei PUCG non attuate che il PTPG prevede di rilocalizzare.</p>		NO	Non attuata: nessun comune della provincia di Frosinone ha approvato il PTCG successivamente al 10 luglio 2007 data di pubblicazione del PTPG. Le misure di Salvaguardia risultano scadute essendo decorsi più di 5 anni dall'approvazione del PTPG

<p>Art. 71</p>	<p>Direttive specifiche per gli ambiti di riorganizzazione e sviluppo delle aree per attività produttive di PRG (ARS) - Previsione realizzazione nuove aree</p> <p>ARS.3 Coreno Ausonio - Ausonia</p> <p>a. Obiettivi</p> <p>Riordino e aggregazione delle sedi diffuse di attività produttive di lavorazione dei materiali in aree attrezzate ed infrastrutturate.</p> <p>b. Modello organizzativa spaziale</p> <p>Sistema multipolare specializzato con sedi produttive disposte a nastro lungo la viabilità interprovinciale.</p> <p>c. Usi da favorire</p> <p>Sono da favorire attività artigianali-industriali specializzate nel settore dell'istruzione e lavorazione dei materiali lapidei con relativi servizi alla commercializzazione ed alla logistica.</p> <p>d. Esigenze di accessibilità</p> <p>Potenziamento del collegamento trasversale Cassino-Formia-Gaeta e completamento di un anello di viabilità dedicata alle merci all'interno dell'ambito.</p> <p>e. Ulteriori direttive</p> <p>Rilocalizzazione delle aree di previsione di PRG non attuate all'interno dell'ambito definito dal PTPG preferenzialmente lungo l'anello di viabilità locale piuttosto che lungo l'Ausente. La realizzazione delle nuove aree produttive di previsione è subordinata (P) al completamento di quelle esistenti per almeno il 60% ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e servizi.</p> <p>E' inoltre indispensabile la previsione di un programma di recupero ambientale per le cave in dismissione e i depositi dei prodotti di scarto.</p> <p>f. Azioni di piano e di progetto</p> <p>La realizzazione di un Piano-programma di fattibilità di riordino delle sedi estrattive di quelle di trasformazione dei prodotti e di recupero</p>	<p>Direttive specifiche per gli ambiti di riorganizzazione e sviluppo delle aree per attività produttive di PRG (ARS)</p> <p>ARS.I PALIANO</p> <p>a. Obiettivi</p> <p>Contenimento e concentrazione delle sedi di attività produttive diffuse in due zone attrezzate ed infrastrutturate non prossime al centro consolidato o ad elementi di valore ambientale bosco di Paliano. fiume Sacco).</p> <p>b. Modello organizzativo spaziale</p> <p>Sistema bipolare con aree concentrate nel territorio in due insediamenti a cavallo della strada di connessione tra la ss 155 e la ss 6 Casilina.</p> <p>c. Usi da favorire</p> <p>Sono da favorire attività artigianali-industriali già esistenti, specializzate o legate al settore della chimica e della lavorazione di materie plastiche.</p> <p>d. Esigenze di accessibilità e servizi</p> <p>Accessibilità dal nodo A2-Casilina in prossimità dello svincolo di Colleferro.</p> <p>Potenziamento dell'asse viario trasversale di connessione tra la Casilina e la ss 155 e del sistema viario interno di connessione tra aree produttive.</p> <p>Potenziamento dei servizi all'impresa.</p> <p>e. Ulteriori direttive</p> <p>Le aree previste dal PRG ancora non attuate possono essere in parte rilocalizzate c concentrate all'interno dell'ambito individuato dal PTPG caratterizzato dalla presenza di discontinuità ambientali. Le nuove previsioni del PRG</p>	<p>SI</p>	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Frosinone ha approvato il PTCG successivamente al 10 luglio 2007 data di pubblicazione del PTPG. Le misure di Salvaguardia risultano scadute essendo decorsi più di 5 anni dall'approvazione del PTPG</p>
-----------------------	--	---	-----------	--

	<p>delle cave di iniziativa pubblica (concertazione tra Provincia e Comune). Detto programma definisce le linee guida per la redazione di uno o più piani esecutivi per insediamenti produttivi.</p> <p>ARS.4 CASSINO</p> <p>L'area individuata dall'ARS 4 di Cassino è oggetto di una delibera di Giunta Regionale per l'istituzione di un nuovo Consorzio industriale denominato Lazio meridionale. In attesa dell'operatività del Consorzio e della redazione PRT dell'area, il PTPG prevede che l'area sia considerata come Ambito di Riorganizzazione e Sviluppo di attività produttive specializzate e/o integrate diffuse secondo le presenti direttive.</p> <p>a. Obiettivi</p> <p>Riorganizzazione e completamento delle sedi di attività produttive secondo un nuovo impianto infrastrutturato urbanistico unitario.</p> <p>b. Modello organizzativo spaziale</p> <p>Sistema ad unica polarità specializzato con sedi produttive e viabilità interna orientata nella viabilità di nuovo impianto (Pontecorvo-Superstrada Cassino- Sora) di collegamento ASI.</p> <p>c. Usi da favorire</p> <p>Sono da favorire attività artigianali-industriali specializzate nel settore della meccanica con relativi servizi alla commercializzazione ed alla logistica. Inoltre sono da favorire le rilocalizzazioni di insediamenti artigianali presenti o previsti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti lungo la ss 6 via Casilina.</p> <p>d. Esigenze di accessibilità e servizi</p> <p>Realizzazione di servizi alle imprese, totalmente assenti. Sono da potenziare le connessioni con la rete viaria di livello territoriale quali la superstrada Cassino-Atina-Sora e l'autostrada A2.</p>	<p>sono attuabili se le aree esistenti risultano insediato almeno per il 60% (in media).</p> <p>ARS.2 ROCCASECCA - COLFELICE</p> <p>a. Obiettivi</p> <p>Contenimento e concentrazione delle sedi di attività artigianali diffuse in aree attrezzate ed infrastrutturate a cavallo dell'autostrada Roma-Napoli.</p> <p>b. Modello organizzativo spaziale</p> <p>Tre polarità per attività artigianali e di servizio concentrate lungo il fronte autostradale, intervallate da discontinuità ambientali. disposte lungo due strade complanari alla stessa arteria autostradale.</p> <p>c. Usi da favorire</p> <p>Sono da favorire attività artigianali già insediate, legate al comparto delle costruzioni e dei materiali per l'edilizia in genere.</p> <p>d. Esigenze di accessibilità e servizi</p> <p>Potenziamento del sistema viario interno alle aree e viabilità dedicata di connessione allo svincolo autostradale di Pontecorvo e dotazione di servizi.</p> <p>e. Ulteriori direttive</p> <p>All'interno dell'ambito definito dal PTPG vengono concentrate tutte le previsioni per attività produttive comprese nei PRG dei due Comuni, attivabili solo dopo il completamento (almeno per il 50%) degli insediamenti esistenti ed alla realizzazione o completamento delle opere di urbanizzazione.</p>		
<p>Art. 72</p>	<p>Direttive per la riorganizzazione delle aree per attività miste di interesse provinciale, esterne alle ASI, esistenti o previste dai piani comunali (ARM).</p>			<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Frosinone ha</p>

	<p>2. I comuni in sede di adeguamento o variante dei rispettivi PRG, provvedono ad attuare le direttive del PTPG per i rispettivi Ambiti e predispongono un Piano-programma di fattibilità, d'intesa con la Provincia e gli enti e soggetti interessati. per la riorganizzazione insediativa, e della mobilità locale, la dotazione di servizi, la definizione degli usi compatibili e le dotazioni ambientali.</p> <p>In attesa dei Piani-programma e delle varianti di adeguamento i comuni (P) possono autorizzare interventi in aree di nuovo impianto previste dai PUCG solo se attuate per almeno il 60%.</p>		NO	<p>approvato il PTCG successivamente al 10 luglio 2007 data di pubblicazione del PTPG. Le misure di Salvaguardia risultano scadute essendo decorsi più di 5 anni dall'approvazione del PTPG</p>
Art.	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
Art. 76	<p>Reti e attrezzature di trasporto su strada a servizio delle relazioni interne provinciali</p> <p>7. Al di fuori dei centri abitati e dei perimetri degli agglomerati ASI, le distanze (fasce di rispetto) dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, in considerazione dei rilevanti valori ambientali e paesistici del territorio provinciale, non possono essere inferiori a (P): (VEDI TAB. ALLEGATA ALLE NTA)</p> <p>Per i tronchi della grande rete, cat. B, e per i tronchi della rete di primo livello, cat. D e CI le distanze dal confine stradale possono essere ridotte rispettivamente fino a m. 40 e fino a m. 30 in corrispondenza di tratti della viabilità esistente.</p> <p>I diritti edificatori previsti dagli strumenti urbanistici sui suoli interessati dalle fasce di rispetto possono, in sede di PUCG, essere fatti salvi e trasferiti ai margini esterni le fasce stesse.</p> <p>Gli edifici esistenti in zona agricola ubicati entro le aree di rispetto stradale, in caso di demolizione e ricostruzione devono essere delocalizzati quanto più possibile per osservare le norme di tale rispetto, beneficiando comunque di un incremento delle superfici lorde utili fino al quindici per cento.</p>		NO	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Frosinone ha approvato il PTCG successivamente al 10 luglio 2007 data di pubblicazione del PTPG. Le misure di Salvaguardia risultano scadute essendo decorsi più di 5 anni dall'approvazione del PTPG</p>

	<p>I centri abitati sono da considerarsi a tutti gli effetti quelli approvati dai singoli Comuni per il proprio territorio, con apposito atto deliberativo.</p> <p>Per gli edifici già esistenti nella fascia di rispetto stradale e al di fuori dei centri abitati, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo o di ampliamento sui lati non fronteggianti le strade.</p>			
Art.	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
Art. 79		<p>Mobilità urbana</p> <p>2. I Comuni tenuti alla predisposizione dei Piani Urbani del Traffico (PUT) dovranno dotarsi, entro un anno dall'entrata in vigore del PTPG, di programmi di livello comunale per la riorganizzazione del sistema dei trasporti, verificando e concertando con i Comuni di confine, ove necessario, le decisioni di programmazione relative alla mobilità urbana per garantire la commutabilità degli strumenti programmatici e il coordinamento delle azioni attuative.</p>	NO	<p>Non attuata nessun comune della provincia di Frosinone ha approvato il PTCG successivamente al 10 luglio 2007 data di pubblicazione del PTPG</p>
Art. 81	<p>Modalità attuative degli interventi</p> <p>2. I Comuni, nella revisione di adeguamento dei P.R.G. al PTPG, devono recepire le previsioni del PTPG, come indicate negli elaborati del Piano (TPI), e devono assumere la classificazione funzionale della viabilità (TP3) e le prescrizioni minime relative alle fasce di rispetto stradali esterne ai centri abitati di cui al precedente art. 76 punto 7 (P).</p> <p>Il disegno dei tracciati viari nelle tav. TPI e TP3 ha valore di direttiva impegnativa, perfezionabile motivatamente in sede di progetto preliminare delle infrastrutture,</p> <p>I comuni devono inoltre attuare le direttive del PTPG per l'organizzazione del trasporto pubblico, per la mobilità urbana e per i Piani Urbani del Traffico, la rete dei percorsi cielo-pedonali.</p>		SI	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Frosinone ha approvato il PTCG successivamente al 10 luglio 2007 data di pubblicazione del PTPG. Le misure di Salvaguardia risultano scadute</p>

	<p>La Provincia formula i propri programmi e piani di settore in attuazione della rete infrastrutturale prevista dal PTPG, nonché della "grande rete" stradale per quanto di sua competenza.</p> <p>3. In detti programmi e piani non possono essere previsti nuovi tracciati o potenziamenti di tracciati esistenti con le caratteristiche della grande rete e della rete provinciale di I livello al di fuori di quelle previste dal PTPG, tav.le TPI c TP3 (P).</p> <p>Nella progettazione definitiva e esecutiva della viabilità prevista dal PTPG, la Provincia, anche su proposta motivata dei Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, può introdurre limitate modifiche di tracciato e di posizione degli svincoli e degli incroci attrezzati, degli assi di accesso principali agli insediamenti urbani, dei raccordi secondari e delle circonvallazioni ai centri abitati, solo se coerenti con le previsioni dell'intera rete (P).</p> <p>4. Ai fini di salvaguardia dei nuovi tracciati previsti dal PTPG, appartenenti alla grande rete, cat. B ed alla rete di I livello, cat. D, è istituita una fascia di tutela dagli stessi, di 100 metri per lato dall'asse stradale. In detta fascia, al fine di salvaguardare l'attuabilità degli interventi viari previsti dal piano stesso, in attesa della redazione dei progetti preliminari degli stessi, ogni intervento pianificatorio comunale attuativo o in variante al PUCG, dall'adozione dello schema di PTPG, è subordinato a preventivo parere dell'Assessorato Provinciale alla Pianificazione del Territorio (P).</p>			<p>essendo decorsi più di 5 anni dall'approvazione del PTPG</p>
--	---	--	--	---

5.6.2 PTPG DELLA PROVINCIA DI LATINA

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

Il Documento Preliminare di indirizzi al Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) ai sensi dell'ex art. 20 bis L.R. n° 38/99, è stato approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n° 52 del 2003 (B.U.R.L. n° 25 del suppl. n° 1 del 10/09/2003).

Il 27 settembre 2016, il Consiglio provinciale di Latina ha adottato, lo Schema del Piano Territoriale Generale Provinciale della Provincia di Latina (PTPG).

Le Prescrizioni e gli Indirizzi previsti dal PTPG di Latina avranno efficacia successivamente alla sua approvazione.

Art.	Prescrizioni	Direttive	Cate goria	Note
Art. 2	<p>Art. 2.3 - Termini di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali</p> <p>1. I comuni e le comunità montane, secondo quanto disposto dall'art. 24 della L.R. n. 38/99 e s.m.i., devono adeguare i propri strumenti urbanistici ed i propri piani pluriennali di sviluppo socio-economico alle disposizioni del P.T.P.G. entro il termine massimo di 12 mesi dalla sua entrata in vigore.</p>		NO	
Art. 5	<p>Art. 2.4 - Efficacia e cogenza della disciplina del PTC</p> <p>1. I Comuni provvedono a dare attuazione alla disciplina del P.T.P.G. con le specificazioni delle prescrizioni e l'attuazione dei suoi indirizzi nell'ambito dei rispettivi piani urbanistici comunali generali (P.U.C.G.).</p> <p>4. La procedura di adozione ed approvazione del P.U.C.G è quella indicata dell'art. 33 della L.R. n. 38/99 e s.m.i.</p>		NO	
Art. 3.4	<p>Aree a pendenza elevata</p> <p>1. Sono definite aree a pendenza elevata quelle che presentano le seguenti caratteristiche: pendenza $\geq 40^\circ$ per i terreni litoidi, pendenza $\geq 30^\circ$ per tutti gli altri tipi di terreni. La trasformabilità di tali aree è subordinata alla verifica dell'idoneità geo-morfologico strutturale Sono escluse da tale norma:</p> <p>1.1. le opere relative alla realizzazione di infrastrutture dei servizi (acquedotti, oleodotti, gasdotti, strade, elettrodotti, collettori fognari, ecc.);</p> <p>1.2. tutte le opere di bonifica e di sistemazione idrogeologica;</p> <p>1.3. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza aumento di volume, e di restauro e risanamento conservativo sugli edifici, sulle infrastrutture e sulle attrezzature esistenti</p> <p>1.4. Le aree con superficie inferiore a 2500 mq.</p> <p>2. In sede di elaborazione del P.U.C.G. la perimetrazione delle aree a pendenza elevata farà riferimento alle aree riportate nella Tav. G_S_01.</p>		SI	
Art.	Prescrizioni	Direttive	Cate goria	Note

<p>Art. 3.9</p>	<p>Tutela delle risorse idriche sotterranee – Aree di rispetto e tutela 1. Nelle aree di tutela e rispetto delle captazioni, e nelle aree di rispetto delle sorgenti, individuate nella Tavola GE.S.03 sono vietate le seguenti attività: 1.1. dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; 1.2. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 1.3. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, 1.4. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 1.5. aree cimiteriali; 1.6. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 1.7. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano; 1.8. impianti di raccolta e smaltimento rifiuti; 1.9. stoccaggio di prodotti ovvero di sostanze chimiche pericolose e radioattive; 1.10. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 1.11. pozzi perdenti; 1.12. pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti.</p>		<p>SI</p>	
<p>Art.3.10</p>	<p>Tutela delle risorse idriche sotterranee – Aree di protezione 1. Nelle zone di protezione delle aree di captazione e nelle aree endoreiche come individuate nella Tavola GE.S.03, l'uso del suolo dovrà mantenere prevalentemente una destinazione agroforestale: 1.1. è vietata l'apertura di cave 1.2. è vietata l'apertura di nuove discariche di qualsiasi tipo 1.3. è vietato lo scarico di reflui e fanghi; 1.4. tutti gli insediamenti civili, produttivi, turistici, zootecnici dovranno essere muniti di opere di collettamento dei reflui; 1.5. lo smaltimento dei reflui di abitazioni isolate dovrà avvenire mediante impianti di evapotraspirazione vegetale 1.6. tutti i pozzi per l'approvvigionamento idrico dovranno essere realizzati in modo da impedire inquinamento delle falde.</p>		<p>SI</p>	

Art. 3.11	<p>Tutela del reticolo idrografico provinciale</p> <p>1. Su tutto il reticolo idrografico riportato nella Tavola GE.S.02, è istituita una fascia di rispetto di inedificabilità assoluta pari a 10 metri a partire dalle sponde destra e sinistra.</p> <p>2. Nel reticolo idrografico classificato come Canale principale, Canale secondario, Corso d'acqua naturale principale e Corso d'acqua naturale secondario, così come riportato nella Tavola GE.S.02, qualsiasi modificazione ed intervento di manutenzione straordinaria deve essere approvato dall'Autorità idraulica competente.</p>		SI		
Art. 4.3	<p>Livelli di trasformabilità del sottosistema geopedologico</p> <p>1. Nelle aree a destinazione d'uso agricolo, classificate nella Tav. GP.P.01 a "Trasformabilità bassa" il dimensionamento del lotto minimo necessario all'edificabilità non potrà essere inferiore ad 1 Ha.</p> <p>2. Nelle aree classificate nella Tav. GP.P.01 a "Trasformabilità subordinata ai risultati delle valutazioni economiche d'usi alternativi a quello agricolo", il dimensionamento del lotto minimo necessario all'edificabilità non potrà comunque essere inferiore a 2 Ha.</p> <p>3. Nelle aree classificate nella Tav. GP.P.01 a "Trasformabilità subordinata ai risultati delle valutazioni economiche d'usi alternativi a quello forestale e/o zootecnico" il dimensionamento del lotto minimo necessario all'edificabilità, non potrà comunque essere inferiore a 3 Ha.</p>		SI		
Art. 6.2	<p>Obblighi dei Comuni nella formazione del P.U.C.G.</p> <p>1. I comuni, in sede di formazione dei P.U.C.G. e di loro varianti generali o parziali, dovranno dotarsi di una <i>Carta delle presenze storico-archeologiche</i></p> <p>2. Le carte delle presenze storico-archeologiche comunali costituiranno un estratto della tavola ST.P.01 del presente piano, previo controllo di merito della Soprintendenza Archeologica del Lazio.</p>		SI		
Art. 6.3		<p>Applicazione delle norme di tutela</p> <p>1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i beni di interesse archeologico di tipo areale, lineare e puntuale riportati nella <i>parte delle emergenze storico-archeologiche</i> redatte dai comuni in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica per il Lazio che fa parte integrante del P.T.P.G.</p>	SI		
Art.	Prescrizioni		Direttive	Categoria	Note
Art. 7.2	Obblighi dei comuni nella formazione del P.U.C.				

	<p>I. I comuni in sede di formazione del P.U.C.G., e di loro varianti generali o parziali, dovranno:</p> <p>I.1. approfondire l'analisi del sistema insediativo storico del proprio territorio</p> <p>I.2. perimetrare il centro ed i nuclei storici, le aree di integrazione storico-ambientale e paesaggistica;</p> <p>I.3. specificare le misure di tutela di tutti gli elementi e le aree presenti nel proprio territorio, verificando ed integrando le individuazioni contenute nella Tavola ST.P.02 del P.T.P.G.</p>		SI	
Art. 7.3		<p>Centri storici</p> <p>2. Il P.T.P.G. individua, come perimetrazione approssimata di minima dei centri e dei nuclei storici:</p> <p>2.1. le zone A, così come perimetrata nei P.R.G. vigenti;</p> <p>2.2. i centri e i nuclei storici così come perimetrati nel PTP e nel P.T.P.R. della Regione Lazio;</p> <p>2.3. il tessuto urbano consolidato, così come risultante dalla cartografia IGM aggiornata agli anni 1936-1942;</p> <p>2.4. il tessuto urbano consolidato costituito dall'impianto originario delle città di fondazione.</p>	SI	
Art. 7.4		<p>Indirizzi per la perimetrazione dei centri storici</p> <p>I. I P.U.C.G. dovranno effettuare la perimetrazione dei centri storici, così come sopra definiti, vanno salvaguardati, oltre al tessuto storico ed all'edilizia storica, anche minore, gli spazi che relazionano storicamente le diverse parti. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica potranno essere previsti soltanto se coerenti con le regole dell'urbanizzazione storica</p> <p>3.2. nell'area di integrazione storico-ambientale e paesaggistica, va tutelata la riconoscibilità e la percezione delle strutture storiche presenti, conservando la continuità delle viste, degli scorci e dei quadri visivi storici</p>	SI	
Art.	Prescrizioni	Direttive	Categoria	Note
Art. 7.6		Tutela della viabilità storica		

		<p>3. I P.U.C.G., ai fini della tutela della viabilità storica, dovranno attenersi ai seguenti indirizzi:</p> <p>3.1. per la <i>viabilità storica non più interamente utilizzata per la mobilità veicolare ed avente un prevalente interesse paesaggistico e/o culturale</i>:</p> <p>3.1.1. andrà individuato il tracciato dettando norme per la tutela e conservazione;</p> <p>3.1.2. non andranno alterati i suoi elementi strutturali</p> <p>3.1.3. ne andrà limitato, ove possibile, l'uso solo come percorso alternativo non carrabile;</p> <p>3.2. per la <i>viabilità d'impianto storico ancora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità principale o secondaria o di scorrimento o di quartiere</i>:</p> <p>3.2.1. in caso di modifiche e trasformazioni, sia del tracciato, sia della sede stradale, deve essere tutelata la riconoscibilità dell'assetto storico</p> <p>3.3. per la <i>viabilità d'impianto storico ancora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità locale</i></p> <p>3.3.1. deve essere tutelato l'assetto storico ancora leggibile, sia fisico-percettivo, sia paesaggistico-ambientale,</p> <p>3.3.2. vanno di norma evitati allargamenti e snaturamenti della sede stradale</p> <p>3.3.3. in caso di necessità di adeguamento del tratto viario alle disposizioni strutturali del Codice della Strada, sono da preferire soluzioni alternative all'allargamento della sede stradale, quali la realizzazione di "piazzole", per permettere la circolazione nei due sensi di marcia alternati.</p> <p>3.3.4. la dotazione vegetazionale (filari di alberi, siepi) ai bordi della viabilità è da salvaguardare, potenziandola e/o ripristinandola.</p>	NO	
			NO	
Art.	Prescrizioni	Direttive	Categoria	Note
Art. 7.8		Tutela del sistema storico delle bonifiche		

		<p>4. I Comuni, in sede di formazione e adozione dei P.U.C.G. o di loro varianti, orientano le loro previsioni con i seguenti indirizzi:</p> <p>4.1. vanno evitati interventi che possano alterare le caratteristiche essenziali degli elementi delle bonifiche storiche.</p> <p>4.1.1. modifica del tracciato dei canali di bonifica,</p> <p>4.1.2. interrimento dei canali di bonifica,</p> <p>4.1.3. eliminazione di strade, strade poderali ed interpoderali, quando affiancate ai canali di bonifica,</p> <p>4.1.4. abbattimento di filari alberati affiancati ai canali di bonifica,</p> <p>4.1.5. rimozione di manufatti idraulici direttamente correlati al funzionamento idraulico dei canali di bonifica</p> <p>4.1.6. demolizione dei manufatti idraulici di interesse storico;</p>	NO	
Art. 7.9		<p>Tutela delle sistemazioni agrarie tradizionali</p> <p>3. I Comuni, in sede di formazione e adozione dei P.U.C.G. o di loro varianti, individuano le aree nelle quali sono ancora riconoscibili elementi e assetti delle sistemazioni agrarie tradizionali e le sottopongono a specifiche prescrizioni di tutela, in conformità ai seguenti indirizzi:</p> <p>3.1. le modificazioni delle sistemazioni agrarie tradizionali dovranno essere autorizzate dai Comuni</p> <p>3.2. le sistemazioni a terrazze come pure il sistema delle reti scolanti e della viabilità podereale vanno tutelati e conservati;</p> <p>3.3. gli stazzi, i ricoveri, i maceri ed ogni altro elemento del paesaggio agrario storico sono oggetto di tutela e conservazione in uno con una fascia di rispetto di almeno m 20 al loro intorno.</p>	NO	
Art. 8.9		<p>Obiettivi ed indirizzi per l’Ambito di Paesaggio n. 2 “Sistemi Dunari antichi e recenti”</p> <p>2. Il Piano individua i seguenti obiettivi relazionali tra ambiti di paesaggio limitrofi, così come indicati nella tavola PA.S.01:</p> <p>5. Il Piano individua i seguenti obiettivi per le Aree a Particolare Pregio Paesaggistico, così come individuate ed indicate nelle tavole PA.S.06, PA.S.13, PA.P.02 e PA.P.09:</p> <p>5.1. Area Integrata del Tempio di Giove Anxur:</p>	SI	

		<p>5.1.1 tutela e valorizzazione del porto artificiale, di origine romana, di Terracina;</p> <p>5.1.2 valorizzazione e tutela del contesto paesaggistico del Tempio di Giove Anxur</p> <p>5.1.3 tutela e valorizzazione del taglio artificiale di Pisco Montano</p> <p>5.1.4 valorizzazione della Torre Gregoriana</p>		
Art. 8.10		<p>Art. 8.10 - Obiettivi ed indirizzi per l’Ambito di Paesaggio n. 3 “Pianura Pontina”</p> <p>2. Il Piano individua i seguenti obiettivi relazionali tra ambiti di paesaggio limitrofi, così come indicati nella tavola P.A.S.01:</p> <p>4. Il Piano individua i seguenti obiettivi per le Aree di Particolare Pregio Paesaggistico, così come individuate ed indicate nelle tavole P.A.S.08, P.A.P.03, P.A.S.10, P.A.P.06, P.A.S.11, P.A.P.07, P.A.S.12, P.A.P.08:</p> <p>4.1. Area della Mezzaluna-Laghi del Vescovo</p> <p>4.1.1. conservazione, mantenimento e valorizzazione dei Laghi Gricilli e delle comunità vegetali</p> <p>4.1.2. valorizzazione delle presenze archeologiche diffuse negli ambienti naturali e semi naturali, quali: costruzioni a colle Stafforo</p> <p>4.2.1. Conservazione, monitoraggio e valorizzazione dell’Area di Ninfa</p> <p>4.3.1. conservazione, mantenimento e valorizzazione dell’Area di Acquapuzza</p> <p>4.4.1. riqualificazione e valorizzazione dell’Area di Monticchio</p>	SI	
Art. 8.11		<p>Obiettivi ed indirizzi per l’Ambito di Paesaggio n. 4 “Settore Vulcanico orientale”</p> <p>2. Il Piano individua i seguenti obiettivi relazionali tra ambiti di paesaggio limitrofi, così come indicati nella tavola P.A.S.01:</p> <p>4. Il Piano individua i seguenti obiettivi relazionali tra i sottosistemi interni all’ambito, così come indicati nelle tavole P.A.S.08 e P.A.P.04:</p> <p>4.1. mantenimento delle relazioni percettive e funzionali dei sottosistemi appartenenti ai pianori e alle valli minori</p> <p>4.2. valorizzazione della viabilità storica di attraversamento, in particolare del tratto della SP Velletri Anzio tra località Colle Niccio e Ponte la Castagnola</p>	SI	
Art. 8.12		<p>Art. 8.12 - Obiettivi ed indirizzi per l’Ambito di Paesaggio n. 5 “Valle Astura”</p>		

		<p>2.1. valorizzazione delle relazioni storiche tra l’Ambito 5 e l’Ambito 2 “<i>Sistemi dunari antichi e recenti</i>”, in particolare con l’antica città di <i>Satricum</i> e con l’area di Torre Astura (Comune di Nettuno, Provincia di Roma);</p> <p>4. Il Piano individua i seguenti obiettivi relazionali tra i sottosistemi interni all’ambito, così come indicati nelle tavole PA.S.09 e PA.P.05:</p> <p>4.1. mantenimento delle relazioni percettive e funzionali fra i seguenti sottosistemi: “<i>mediterraneo -alluvionale- valli minori</i>”, “<i>mediterraneo- eolico- valli minori</i>” e “<i>mediterraneo- vulcanico- valli minori</i>”;</p> <p>4.2. valorizzazione delle relazioni storiche tra i sottosistemi: “<i>mediterraneo-alluvionale-valli minori</i>”, “<i>mediterraneo-vulcanico-valli minori</i>” e “<i>mediterraneo-eolico-valli minori</i>” e, in particolare, tra il Fiume Astura, l’acquedotto e i resti di ville romane.</p>	NO	
Art. 8.13		<p>Art. 8.13 - Obiettivi ed indirizzi per l’Ambito di Paesaggio n. 6 “Monti Lepini”</p> <p>3. Il Piano individua i seguenti obiettivi per le Aree a Particolare Pregio Paesaggistico, così come individuate ed indicate nelle tavole PA.S.07, PA.S.10, PA.P.03 e PA.P.06:</p> <p>3.1.1. Conservazione, monitoraggio e valorizzazione dell’Area di Ninfa;</p> <p>3.2.1. conservazione, mantenimento e valorizzazione dell’Area di Acquapuzza;</p> <p>3.3.1. riqualificazione e valorizzazione dell’Area di Monticchio;</p> <p>3.4. Area della Valle del Fosso di Monte Acuto:</p> <p>3.4.1. valorizzazione e mantenimento dei territori caratterizzati da attività agro-silvo-pastorali tradizionali e dei manufatti rurali tradizionali</p>	SI	
Art. 8.14		<p>Obiettivi ed indirizzi per l’Ambito di Paesaggio n. 7 “Valle dell’Amaseno”</p> <p>2. Il Piano individua i seguenti obiettivi relazionali tra ambiti di paesaggio limitrofi, così come indicati nella tavola PA.S.01:</p> <p>2.1. mantenimento e valorizzazione delle relazioni morfologica, percettiva, storica e funzionale tra l’Ambito 7 e gli Ambiti: 6 “<i>Monti Lepini</i>”, 8 “<i>Priverno</i>” e 10 “<i>Monti Ausoni</i>”;</p> <p>2.2. minimizzazione dell’impatto della SS Frosinone mare posta a cavallo tra l’Ambito 7 e l’Ambito 10 “<i>Monti Ausoni</i>”;</p>	SI	

		<p>4. Il Piano individua i seguenti obiettivi per le Aree di Particolare Pregio Paesaggistico, così come individuate ed indicate nelle tavole PA.S.07, PA.S.11, PA.S.12, PA.P.03, PA.P.07 e PA.P.08:</p> <p>4.1. Area di Fossanova:</p> <p>4.1.1. valorizzazione e conservazione del complesso dell'Abbazia di Fossanova e del Borgo</p> <p>4.1.2. conservazione e monitoraggio del bosco di sughera del Polverino</p> <p>4.1.3. minimizzazione del potere detrattore delle cave</p> <p>4.1.4. valorizzazione e conservazione del paesaggio agricolo delle dune eoliche (seminativi con sughere sparse).</p>		
Art. 8.15		<p>Obiettivi ed indirizzi per l'Ambito di Paesaggio n. 8 "Priverno"</p> <p>2. Il piano individua i seguenti obiettivi relazionali tra Ambiti di Paesaggio limitrofi, così come indicati nella tavola PA.S.01:</p> <p>4. Il Piano individua i seguenti obiettivi per le Aree di Particolare Pregio Paesaggistico, così come individuate ed indicate nelle tavole PA.S.07, PA.S.11, PA.S.12, PA.P.03, PA.P.07 e PA.P.08:</p> <p>4.1. Area della Mezzaluna-Laghi del Vescovo:</p> <p>4.1.1. conservazione, mantenimento e valorizzazione dei Laghi Gricilli e delle comunità vegetali</p> <p>4.1.2. valorizzazione delle presenze archeologiche diffuse negli ambienti naturali e seminaturali, quali: sostruzioni a colle Stafforo</p> <p>4.2. Area di Fossanova:</p> <p>4.2.1. valorizzazione e conservazione del complesso dell'Abbazia di Fossanova e del Borgo;</p> <p>4.2.2. conservazione e monitoraggio del bosco di sughera del Polverino;</p> <p>4.2.3. minimizzazione del potere detrattore delle cave ;</p> <p>4.2.4. valorizzazione e conservazione del paesaggio agricolo delle dune eoliche (seminativi con sughere sparse).</p>	SI	
Art. 8.16		<p>Obiettivi ed indirizzi per l'Ambito di Paesaggio n. 9 "Promontorio di Monte Circeo"</p> <p>2. Il piano detta i seguenti obiettivi relazionali tra Ambiti di Paesaggio limitrofi, così come indicato nella tavola PA.S.01:</p>	SI	

		<p>2.1. mantenimento delle relazioni percettive nel contesto morfologico tra l'Ambito 9 e gli Ambiti 2 "Sistemi dunari antichi e recenti" e 3 "Pianura Pontina";</p> <p>3. Il Piano individua per i singoli sottosistemi a diverso stato di conservazione gli elementi caratterizzanti, così come indicati nelle tavole PA.S.13 e PA.P.09:</p>		
Art. 8.17		<p>Obiettivi ed indirizzi per l'Ambito di Paesaggio n. 10 "Monti Ausoni"</p> <p>2. Il Piano individua i seguenti obiettivi relazionali tra ambiti di paesaggio limitrofi, così come indicati nella tavola PA.S.01:</p> <p>2.1. mantenimento delle relazioni percettive nel contesto morfologico tra l'Ambito 10 e gli Ambiti: 3 "Pianura Pontina", 7 "Valle dell'Amaseno" e 11 "Piana di Fondi e Sistemi costieri";</p> <p>2.2. conservazione e valorizzazione dell'antica Via Appia e dei beni storici che la caratterizzano, tra l'Ambito 10 e gli Ambiti: 3 "Pianura Pontina" ed 11 "Piana di Fondi e Sistemi costieri";</p> <p>2.3. conservazione del rapporto percettivo tra Punta Leano e l'ambito 3 "Pianura Pontina";</p> <p>4. Il Piano individua i seguenti obiettivi relazionali tra i sottosistemi interni all'ambito, così come indicati nelle tavole PA.S.14 e PA.P.10:</p> <p>5. Il Piano individua i seguenti obiettivi delle Aree a Particolare Pregio Paesaggistico, così come individuate e indicati nelle tavole PA.S.06, PA.S.14, PA.P.02 e PA.P.10:</p> <p>5.1. Area Integrata del Tempio di Giove Anxur</p> <p>5.1.1. tutela e valorizzazione del porto romano, di Terracina;</p> <p>5.1.2. valorizzazione e tutela del contesto paesaggistico del Tempio di Giove Axur</p> <p>5.1.3. tutela e valorizzazione del taglio artificiale di Pisco Montano</p> <p>5.1.4. valorizzazione della Torre Gregoriana.</p>	SI	
Art. 8.18		<p>Obiettivi ed indirizzi per l'Ambito di Paesaggio n. 11 "Piana di Fondi e Sistemi Costieri"</p> <p>2. Il Piano individua i seguenti obiettivi relazionali tra ambiti di paesaggio limitrofi, così come indicati nella tavola PA.S.01:</p> <p>4. Il Piano individua i seguenti obiettivi relazionali così come indicati nelle tavole PA.S.15 e PA.P.11:</p> <p>4.1. tutela e valorizzazione degli assi centuriati interessanti i sottosistemi "Mediterraneo- palustre- pianura", "Mediterraneo-</p>	SI	

		<i>palustre- fascia costiera”, “Medi-terraneo- eluvio-colluviale – pianura” e “Mediterraneo- palustre- duna”.</i>		
Art. 8.19		<p>Obiettivi ed indirizzi per l’Ambito di Paesaggio n. 12 “Monti Aurunci occidentali”</p> <p>3. Il Piano individua i seguenti obiettivi per le Aree di Particolare Pregio Paesaggisti-co, così come individuate ed indicate nelle tavole PA.S.16 e PA.P.12:</p> <p>3.1. Area Fascia Costiera tra Sperlonga e S. Agostino:</p> <p>3.1.1. tutela e valorizzazione delle torri costiere “Torre Truglia”;</p> <p>3.1.2. conservazione e valorizzazione della costa alta;</p> <p>3.1.3. tutela e valorizzazione delle torri costiere “Torre Capoverde e Torre Cetarola”;</p> <p>3.1.4. conservazione e valorizzazione delle particolari forme carsiche epigee e delle altre emergenze geologiche quali: Hum di Bazzano, Monte Ciannitto, Roccia del Picchione e Grotta di Tiberio;</p> <p>3.1.5. restauro e valorizzazione dell’Antica Via Flacca</p> <p>3.1.6. gestione e valorizzazione del contesto paesaggistico delle aree archeologiche delle Ville di Tiberio e Bazzano</p>	SI	
Art.	Prescrizioni	Direttive	Categoria	Note
Art. 8.20		<p>Obiettivi ed indirizzi per l’Ambito di Paesaggio n. 13 “Monti Aurunci orientali”</p> <p>2. Il Piano individua i seguenti obiettivi relazionali tra ambiti di paesaggio limitrofi, così come indicati nella tavola PA.S.01:</p> <p>3. Il Piano individua per i singoli sottosistemi a diverso stato di conservazione gli elementi caratterizzanti, così come indicati nelle tavole PA.S.17 e PA.P.13:</p>	SI	
Art. 8.21		<p>Obiettivi ed indirizzi per l’Ambito di Paesaggio n. 14 “Valle del Garigliano e Sistema Costiero”</p> <p>2. Il piano individua i seguenti obiettivi relazionali tra Ambiti di Paesaggio limitrofi, così come indicato nella tavola PA.S.01:</p> <p>3. Il Piano individua per i singoli sottosistemi a diverso stato di conservazione gli elementi caratterizzanti, così come indicati nelle tavole PA.S.18 e PA.P.14:</p>	SI	

<p>Art. 8.22</p>		<p>Obiettivi ed indirizzi per l’Ambito di Paesaggio n. 15 “Isole Pontine” 3. Il Piano individua i seguenti obiettivi relazionali tra sottosistemi, così come indicati nelle tavole P.A.S.19 e P.A.P.15: 3.1. mantenimento delle relazioni morfologico-percettive tra i sottosistemi “<i>Medi-terraneo-eolico-fascia costiera</i>” e “<i>Mediterraneovulcanico-versanti</i>”.</p>	<p>SI</p>	
<p>Art. 9.2</p>		<p>Indirizzi per l’individuazione delle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola 2. Le zone agricole individuate negli strumenti urbanistici comunali vanno suddivise in sottozone a seconda delle loro specifiche caratteristiche 3. Sono da considerarsi come zone di esclusiva funzione agricola, limitando in esse la collocazione di nuove espansioni urbane, di insediamenti industriali o artigianali e di infrastrutture, i territori ove sia riscontrata una o più delle seguenti caratteristiche: 3.1. presenza di investimenti pubblici già effettuati o in corso in materia di irrigazione; 3.2. presenza di suoli di alta qualità agronomica e di elevata fertilità e/o di sistemi aziendali agricoli orientati a produzioni di elevato valore aggiunto; 3.3. presenza di emergenze del paesaggio agrario 3.4. rimboschimenti effettuati dagli Enti pubblici e riconsegnati ai privati con relativo piano di conservazione e coltura.</p>	<p>NO</p>	
<p>Art. 9.4</p>	<p>Trasformazioni urbanistiche in zona agricola I. Nelle zone agricole è vietata: I.1. ogni trasformazione del suolo con finalità diverse da quelle legate alla produzione agricola, all’allevamento animale, alla valorizzazione dei relativi prodotti ed all’agriturismo; I.2. gli usi residenziali estensivi, le lottizzazioni a scopo edilizio, il frazionamento e la vendita di lotti di terreno di superficie inferiore a quella minima indicata dalle presenti norme e/o stabilita dai piani urbanistici comunali per l’edificazione; I.3. l’apertura di nuove strade interpoderali non strettamente necessarie per l’utilizzazione agricola e forestale del suolo.</p>		<p>NO</p>	
<p>Art. 9.5</p>	<p>Recupero delle strutture esistenti in zona agricola</p>			

	<p>1. Il P.T.P.G. favorisce il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente in funzione delle attività agricole e delle attività integrate e complementari a quella agricola</p> <p>2. La nuova edificazione in zona agricola è consentita in subordine al recupero delle strutture edilizie esistenti e subordinatamente alla reale necessità in relazione alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse.</p>		NO	
Art. 9.6	<p>Edificazione in zona agricola</p> <p>1.1. in caso di demolizione e ricostruzione, qualora l'area di sedime originaria sia interessata da elementi ostativi all'edificazione, o ricada in fasce di rispetto imposte dal presente Piano, o in fasce di rispetto stradale, i nuovi volumi edilizi dovranno essere ubicati in aree idonee</p> <p>1.2. le strutture abitative potranno essere realizzate su un lotto minimo pari, a seconda dei casi, ad uno di quelli indicati nel precedente art. 4.3 del Titolo IV, fino ad un massimo di 300 mq-</p>		NO	
Art.	Prescrizioni	Direttive	Categoria	Note
Art. 9.7	<p>Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA)</p> <p>1. Ogni trasformazione edilizia nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola è subordinata alla presentazione di un Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA), non inferiore al lotto minimo di cui al precedente art. 4.3</p>		NO	
Art. 9.9	<p>Individuazione delle superfici fondiari minime</p> <p>1. L'azienda agricola, per richiedere la realizzazione di nuovi edifici rurali, deve mantenere in produzione superfici fondiari minime, su terreni geopedologicamente idonei, non inferiori a:</p> <p>1.1. 0,8 ha per colture orto-floro-vivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ha quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;</p> <p>1.2. 1,5 ha per vigneti e frutteti in coltura specializzata;</p> <p>1.3. 1,5 ha per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;</p> <p>1.4. 3.0 ha per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;</p> <p>1.5. 15.0 ha per bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato e castagneto da frutta;</p> <p>1.6. 30.0 ha per bosco ceduo e pascolo cespugliato.</p>		NO	
Art. 9.10		Indirizzi per gli annessi agricoli e le strutture di supporto all'agriturismo		

		<p>I. Nella redazione dei propri strumenti urbanistici, i Comuni dettano norme orientate alla realizzazione dei nuovi annessi agricoli e delle strutture di supporto all'agriturismo e all'equiturismo con strutture leggere e materiali e tecnologie costruttive che assicurino un elevato livello di integrazione con il paesaggio, il risparmio energetico ed una facile eliminazione dei manufatti al termine della loro vita produttiva.</p>	NO	
Art. 10.3		<p>Zone produttive inserite nelle reti logistiche di livello sovraprovinciale I. Il P.T.P.G. individua nelle seguenti zone per insediamenti produttivi: ASI nord: Agglomerati di Aprilia, Cisterna di Latina, Latina Scalo, Mazzocchio; ASI sud: agglomerati di Monte Conca sud, Parchi e Penitro della Provincia di Latina; 2. Tali zone sono da considerarsi come luoghi privilegiati per la localizzazione di imprese che necessitano di rilevanti movimenti merci e di frequenti accessi alle piattaforme logistiche</p>	NO	
Art. 10.8		<p>Obiettivi specifici per le attività commerciali I. Sono obiettivi specifici del P.T.P.G. I.1. favorire la messa a sistema dei locali commerciali dei centri e dei nuclei storici dei Comuni con meno di 3000 abitanti come servizi commerciali polifunzionali, con attività commerciali preferibilmente legate alle produzioni agricole ed artigiane locali ed alle attività culturali; I.2. favorire l'inserimento delle medie strutture di vendita all'interno dei Comuni con oltre 3000 abitanti; I.3. programmare l'inserimento delle grandi strutture di vendita all'interno delle aree integrate dell'ambito territoriale della Provincia di Latina</p>	NO	
Art. 10.9		<p>Aree integrate e programmazione commerciale I. Le aree integrate, previste dal P.T.P.G. per il settore commerciale, sono le seguenti: I.1. la prima costituita dal solo comune di Aprilia I.2. la seconda comprende il comune capoluogo, Latina;</p>	SI	

		<p>I.3. la terza è costituita dai comuni di Sabaudia, San Felice Circeo, Pontinia, Maenza, Priverno, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Monte San Biagio, Fondi e Lenola;</p> <p>I.4. la quarta comprende i comuni del sud pontino, dal Garigliano fino a Sperlonga;</p> <p>2. I comuni ricadenti in ciascuna area integrata possono predisporre un programma comune per la pianificazione della media e grande distribuzione,</p>		
Art. 10.10	<p>Criteri per la localizzazione delle medie strutture di vendita</p> <p>3. Le medie strutture di vendita devono essere dotate di idonei parcheggi nella misura minima di 1 mq per ogni mq di superficie di vendita e di 0,40 mq per ogni mq di superficie complementare alla superficie di vendita, comprese le superfici a deposito, prevedendo, inoltre, ulteriori aree destinate esclusivamente al carico e scarico delle merci.</p> <p>4. Le aree a parcheggio esterne devono essere integrate da superfici a verde alberate perlomeno pari ad 1/5 della loro superficie.</p>	<p>Criteri per la localizzazione delle medie strutture di vendita</p> <p>I. Per la localizzazione delle medie strutture di vendita i Comuni, nella redazione dei piani urbanistici comunali e nel rilascio delle autorizzazioni, devono:</p> <p>I.1. scoraggiarne l'insediamento nei centri storici e nelle aree di interesse archeologico, anche al fine della loro tutela;</p> <p>I.2. favorirne l'insediamento all'interno di aree già dotate delle necessarie infrastrutture;</p> <p>I.3. tendere al recupero del patrimonio edilizio esistente e delle aree dismesse, piuttosto che alla realizzazione di nuove strutture edilizie</p> <p>I.4. favorire preferibilmente l'ampliamento e la trasformazione delle attività già insediate</p>	NO	
Art. 10.11	<p>Criteri per la localizzazione delle grandi strutture di vendita</p> <p>3. Le grandi strutture di vendita devono essere dotate di idonei parcheggi nella misura minima di 2 mq per ogni mq di superficie di vendita e di 1 mq per ogni mq di superficie complementare alla superficie di vendita, comprese le superfici a deposito, prevedendo, inoltre, ulteriori aree destinate esclusivamente al carico e scarico delle merci.</p>	<p>Criteri per la localizzazione delle grandi strutture di vendita</p> <p>I. Per la localizzazione delle grandi strutture di vendita i Comuni, nella redazione dei piani urbanistici comunali e nel rilascio delle autorizzazioni, devono:</p> <p>I.1. consentirne l'insediamento esclusivamente in aree servite dalla rete viaria principale</p> <p>I.2. vietarne l'insediamento nei centri storici e nelle aree di interesse archeologico al fine della loro tutela;</p> <p>I.3. favorirne l'insediamento all'interno di aree già dotate delle necessarie infrastrutture ed in particolare all'interno dei lotti liberi delle aree industriali</p> <p>I.4. tendere al recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi compresi i complessi produttivi dimessi</p>	NO	

		I.5. favorire l'ampliamento e la trasformazione delle attività già insediate		
Art. 11.5		<p>Contenuti del P.T.P.G.</p> <p>I. Il P.T.P.G.:</p> <p>I.1. individua le aree attualmente interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e ne individua le possibili zone di danno;</p> <p>I.2. individua per tutto il territorio provinciale i possibili elementi territoriali ed ambientali potenzialmente vulnerabili</p> <p>I.3. disciplina le relazioni tra gli stabilimenti a rischio e gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili</p> <p>I.4. determina l'insieme dei Comuni (gruppo A e B) tenuti all'adeguamento degli strumenti urbanistici (Tavv. SE.A.03 e SE.P.02);</p> <p>I.5. indica gli usi e le trasformazioni ammissibili all'interno delle tre zone di danno prodotte dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.</p> <p>I.6. Sulla base dell'individuazione degli elementi territoriali ed ambientali potenzialmente vulnerabili e dell'ubicazione delle zone industriali desunte dai Piani ASI e dai Piani comunali vigenti</p>	NO	
Art. 11.6	<p>Adeguamento dei piani urbanistici comunali</p> <p>1. I Comuni del gruppo A e del gruppo B devono procedere all'adeguamento dei piani urbanistici comunali secondo i criteri di cui al D.M. 9 maggio 2001, "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante"</p> <p>2. I Comuni possono provvedere all'individuazione delle aree di danno mediante un atto provvisorio, in attesa dell'adeguamento del piano urbanistico generale, dandone comunicazione alla Provincia</p>		NO	
Art. 11.7	<p>Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti"</p> <p>2. I piani urbanistici comunali devono contenere l'Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" (RIR) in cui sono individuate le zone di possibile danno prodotto, le destinazioni d'uso consentite e la relativa normativa.</p>		NO	
Art. 11.10	<p>Disciplina urbanistica nelle zone di danno</p> <p>1. I Comuni sono tenuti a verificare, per le zone di possibile danno, lo stato di attuazione delle previsioni del piano vigente riducendo gli indici di fabbricabilità territoriale entro i limiti del volume già edificato</p>			

	<p>2. In ogni caso i Comuni sono tenuti a controllare la legittimità urbanistica di tutti i volumi esistenti nelle zone di possibile danno, procedendo, per quelli abusivi, alla loro demolizione</p> <p>3. All'interno delle tre zone di danno:</p> <p>3.1. non è consentito nessun incremento della popolazione residente, né la localizzazione di servizi ed attività che prevedano concentrazioni anche momentanee di oltre 25 persone;</p> <p>3.2. non vanno previste nuove infrastrutture viarie di grande scorrimento e di attraversamento, eccettuata la viabilità di servizio per l'accesso agli stabilimenti stessi;</p> <p>3.3. va valutata l'opportunità di un ridisegno della viabilità esistente al fine di ridurre il livello di rischio;</p>		SI	
Art. 11.14	<p>Art. 11.14 - Permesso a costruire</p> <p>1. Il permesso a costruire per la realizzazione di nuovi stabilimenti destinati a contenere le sostanze pericolose e per le modifiche di impianti e di depositi esistenti è subordinato:</p> <p>1.1. all'ottenimento del nulla-osta di fattibilità di cui al comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 334/1999,</p> <p>1.2. alla valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia,</p> <p>1.3. al parere della popolazione residente interessata</p>		NO	
Art. 12.3		<p>Indirizzi per il sistema dell'istruzione superiore</p> <p>1. Predisporre interventi tesi a porre rimedio ai casi di superamento del limite di dimensionamento ottimale così come previsto dal D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233.</p> <p>2. Prevedere la realizzazione di nuove strutture solo qualora il numero di alunni previsto non sia inferiore a 500 unità o superiore a 900</p> <p>3. Nella programmazione di nuovi istituti scolastici dare priorità ai distretti più svantaggiati.</p>	NO	
Art. 12.4	<p>Prescrizioni per il sistema dell'istruzione</p> <p>1. Il deficit di cui all'art.12.3, dovrà essere soddisfatto non necessariamente all'interno del distretto stesso minimizzando la</p>			

	distanza complessiva che tutti gli utenti percorrono per recarsi dalla propria abitazione a scuola 2. La localizzazione di nuovi istituti deve essere effettuata tenendo conto della possibilità di impegnare prioritariamente le aree già di proprietà pubblica già destinate a servizi nei piani regolatori vigenti.		NO	
Art. 12.6		Indirizzi e prescrizioni per il sistema dell'istruzione universitaria 2. Il P.T.P.G. sostiene l'istituzione di un Ateneo Pontino, indipendente dagli altri Atenei regionali di Roma e di Cassino 3. Il P.T.P.G. prevede la costituzione di due poli universitari uno nel capoluogo, orientato soprattutto verso le discipline dell'ingegneria, della chimica, della biologia e della farmaceutica, l'altro nella cosiddetta Città del Golfo, orientato soprattutto verso le discipline dell'architettura, dell'ingegneria e dei beni culturali.	SI	
12.8	Prescrizioni per il sistema sanitario 2. Al fine di dimensionare l'offerta di strutture residenziali per anziani i comuni, nella redazione dei piani urbanistici comunali, devono procedere ad una stima della popolazione residente con oltre 65 anni, alla data dell'orizzonte temporale del piano, calcolando, poi, il numero di posti letto in strutture di accoglienza per anziani, in ragione del 3,5% di questa stima. 3. Qualora la stima risulti maggiore o uguale a 60 posti letto i comuni dovranno individuare, all'interno dei loro piani, apposite aree da destinare a dette strutture.		NO	
12.10		Indirizzi per le attività sportive e del tempo libero 2. Prevedere la costruzione di nuovi complessi per la pratica sportiva laddove essi sono o completamente assenti o impossibilitati ad ampliare localmente l'offerta di spazi. 3. Potenziare il Centro di Preparazione Sportiva CONI di Formia, creando un'offerta aggiuntiva, anche in comuni immediatamente limitrofi	NO	
12.11		Indirizzi per il sistema degli attrattori culturali 1. Il P.T.P.G. promuove l'inserimento nell'elenco degli attrattori culturali, oltre che del sito dell'Abbazia di Fossanova nel Comune di Priverno, anche dei seguenti siti:		

		<p>I.1. Castello di San Martino a Priverno, I.2. Abbazia di Valvisciolo di Sermoneta, I.3. Oasi Naturale e Rovine di Ninfa, I.4. Antica Norba, I.5. Castello di Sermoneta, I.6. Castello di Maenza, I.7. Castello di Itri, I.8. Abbazia di San Magno a Fondi.</p>	SI	
13.2		<p>Direttive per lo sviluppo e la qualificazione degli insediamenti I. Le strategie per l’assetto insediativo complessivo alla scala provinciale proposte dal P.T.P.G. sono indirizzate a: I.1. rafforzare il sistema bipolare incentrato sulla città di Latina e sulla Città del Golfo; I.2. rafforzare il ruolo dei Comuni intermedi di Aprilia e Terracina; I.3. promuovere la riqualificazione e valorizzazione dei centri storici nel più generale contesto urbano I.4. promuovere la riqualificazione e l’integrazione funzionale delle periferie con i centri storici e gli insediamenti consolidati I.7. promuovere l’aggregazione delle funzioni strategiche e di quelle specializzate di livello provinciale ed intercomunale nei due poli di Latina e della Città del Golfo e dove occorra nei Comuni intermedi di Aprilia e Terracina, concentrandole in aree specifiche; I.10. tutelare e valorizzare il territorio agricolo evitando la creazione di un edificato continuo o diffuso e la dispersione di insediamenti commerciali e produttivi nel territorio agricolo.</p>	NO	
Art. 13.5		<p>Stima della popolazione residente I. Nella redazione dei P.U.C.G. si deve tenere conto delle stime di popolazione futura prodotte per il P.T.P.G. per il 2020.</p>	NO	
Art. 13.7		<p>Stima del fabbisogno abitativo I. Nella redazione dei P.U.C.G.: I.1. la stima del fabbisogno abitativo complessivo va basata sulla stima, della popolazione residente e del numero delle famiglie I.2. va eseguito un rilievo del patrimonio esistente in termini di numero di abitazioni e di relativi mc, analizzando in particolare:</p>		

		<p>I.2.1. la quota parte di abitazioni occupate da residenti;</p> <p>I.2.2. la quota parte di abitazioni non immesse sul mercato;</p> <p>I.2.3. la quota parte di abitazioni vuote e disponibili per usi residenziali;</p> <p>I.2.4. la percentuale di seconde e terze case, da contenere entro una quota massima del 30% dell'intero patrimonio abitativo;</p>		
Art. 13.9	<p>Disposizioni in materia di dotazioni di attrezzature e spazi collettivi per gli insediamenti residenziali</p> <p>4. Per quanto riguarda l'insieme degli insediamenti residenziali, il PUCG stabilisce la dotazione-obiettivo (standard) di aree di proprietà pubblica per attrezzature e spazi collettivi di carattere comunale, nel rispetto dei seguenti valori minimi, da applicarsi in tutti i comuni:</p> <p>4.1. per la quantità maggiore fra le componenti di popolazione di cui ai punti 2.1 e 2.2 del comma precedente: 20 mq pro-capite;</p> <p>4.2. per la componente di popolazione di cui al punto 2.3 del precedente comma: 6 mq pro-capite;</p> <p>4.3. per le componenti di popolazione di cui al punto 2.4 del precedente comma tenendo conto come minimo delle esigenze di parcheggio nella misura di 2,5 mq pro-capite.</p> <p>6. Per i comuni con oltre 20000 abitanti il calcolo della popolazione di riferimento e la verifica delle dotazioni in essere e del raggiungimento dei valori obiettivo vanno opportunamente articolati per zone urbane e quartieri.</p> <p>7. Nella verifica delle dotazioni esistenti e previste di aree per attrezzature e spazi collettivi riferiti agli insediamenti residenziali non si tiene conto:</p> <p>7.1. delle aiuole stradali e delle aree, ancorché sistemate a verde, aventi funzioni di arredo, di mitigazione degli impatti e di ambientazione delle sedi stradali;</p> <p>7.2. dei parcheggi a servizio specifico di grandi attrezzature a carattere sovracomunale;</p> <p>7.3. delle aree comprese all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti, dei metanodotti, degli acquedotti e similari;</p> <p>7.4. delle aree, ancorché sistemate a verde, che per le caratteristiche morfologiche o di localizzazione o per la ridotta dimensione non siano fruibili ed attrezzabili per uso pubblico;</p> <p>7.5. delle aree a parco pubblico collocate in contesto extraurbano.</p>		NO	

Art. 13.10	<p>Disposizioni in materia di dotazioni di attrezzature e spazi collettivi nelle zone non residenziali</p> <p>1. Il PUCG stabilisce la dotazione obiettivo di aree di proprietà pubblica per attrezzature e spazi collettivi, nel rispetto, comunque, del valore minimo di 100 mq per ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento, da applicarsi in tutti i comuni.</p> <p>2. I PUCG stabilisce la dotazione-obiettivo di aree di proprietà pubblica per attrezzature e spazi collettivi, nel rispetto della misura minima del 15% della superficie territoriale complessiva destinata insediamenti industriali ed artigianali, da applicarsi in tutti i comuni.</p>		NO	
Art. 14.8		<p>Indirizzi e prescrizioni riguardo ai nodi di scambio intermodale</p> <p>3. Sono considerati poli funzionali l'Aeroporto di Latina, gli scali merci di Aprilia e Priverno, i centri intermodali di Latina e Gaeta, le stazioni ferroviarie di Campoleone, Cisterna di Latina, Latina Scalo, Formia, nonché gli ulteriori nodi che dovessero risultare dalle analisi condotte nei piani di settore.</p>	SI	
Art. 14.9		<p>Prescrizioni per agevolare la mobilità non motorizzata</p> <p>1. Anche i comuni non obbligati alla formazione dei Piani Urbani del Traffico (PUT), devono prevedere prioritariamente gli interventi atti ad aumentare la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti nelle aree urbane attraverso:</p> <p>1.1. la progettazione di incroci sicuri e percorsi riservati;</p> <p>1.2. la rimozione dei punti di probabile conflitto con altre modalità di trasporto;</p> <p>1.3. la formazione di isole pedonali e di zone a traffico limitato;</p> <p>1.4. l'attuazione di misure di moderazione della velocità e dell'intensità del traffico motorizzato;</p> <p>1.5. l'illuminazione delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali.</p> <p>4. I percorsi ciclabili sono realizzati in sede separata o in sede adeguatamente protetta ovvero, ove opportuno, in sede promiscua su strade di rilievo esclusivamente locale e con traffico limitato.</p> <p>5. Nell'approvazione dei Piani attuativi, la continuità, sicurezza e comodità dei percorsi pedonali e la minimizzazione delle</p>	NO	

		interferenze fra questi e i percorsi carrabili devono essere considerati requisiti obbligatori per l'approvazione.		
Art. 14.10	<p>Prescrizioni ai piani di settore e strumenti urbanistici comunali</p> <p>1. Il comune di Latina è tenuto ad elaborare, insieme alla Provincia, e ad approvare il Piano Urbano della Mobilità – PUM, con riguardo al territorio comunale ed a quello provinciale di principale riferimento.</p> <p>2. I seguenti Comuni, caratterizzati da un numero di abitanti pari o superiore a 30.000 e/o da elevato afflusso turistico nel periodo estivo, sono tenuti a dotarsi del Piano Urbano del Traffico – PUT da integrare nei Piani Urbanistici Comunali: Latina, Aprilia, Cisterna di Latina, Fondi, Formia, Gaeta, Terracina.</p> <p>3. I Comuni di cui al punto precedente con l'aggiunta dei Comuni di Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga e Minturno sono altresì tenuti a dotarsi del Piano Urbano Parcheggi.</p>		SI	
Art. 14.12	<p>Disposizioni in materia di standard di riferimento e di fasce di rispetto stradali e ferroviarie</p> <p>1.1. Per i tronchi stradali della rete di base esistenti da consolidare o potenziare in sede, e per quelli da realizzare in nuova sede i Comuni dovranno prevedere nei propri strumenti urbanistici generali nei tratti esterni ai centri abitati, corridoi di salvaguardia pari a m. 60 per lato;</p> <p>1.2. Per i tronchi stradali della rete di base per i quali sia da prevedersi la realizzazione in nuova sede i Comuni interessati dovranno prevedere nei propri strumenti urbanistici un corridoio infrastrutturale di larghezza comunque non inferiore a m. 150 per lato.</p> <p>2. Direttive per i collegamenti della rete secondaria:</p> <p>2.1. Per i tronchi stradali della viabilità secondaria esistenti da consolidare o potenziare in sede, e per quelli da realizzare in nuova sede i Comuni interessati dovranno prevedere nei propri strumenti urbanistici generali nei tratti esterni ai centri abitati, corridoi di salvaguardia pari a m. 40 per lato.</p> <p>2.2. Per i tronchi stradali della viabilità secondaria per i quali sia da prevedersi la realizzazione in nuova sede i Comuni interessati dovranno prevedere nei propri strumenti urbanistici un corridoio infrastrutturale di larghezza comunque non inferiore a m. 100.</p> <p>3. Direttive per la viabilità extraurbana di livello locale: per i tronchi stradali esistenti da consolidare o potenziare in sede, e per quelli da</p>		NO	

	<p>realizzare in nuova sede i Comuni interessati dovranno prevedere nei propri strumenti urbanistici generali nei tratti esterni ai centri abitati corridoi di salvaguardia pari a m. 30 per lato.</p> <p>4. Lungo i tracciati delle linee ferroviarie gli strumenti urbanistici comunali è vietato di costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie entro una fascia di rispetto di m. 30.</p> <p>I corridoi di salvaguardia infrastrutturale di cui ai precedenti punti devono essere considerati nei PUCG come porzioni di zona agricola ed è consentita per scopi abitativi l'edificazione su un lotto minimo di 30000 mq con un rapporto di 0,01 mq/mq fino a un massimo di 300 mq per ciascun lotto, e la realizzazione di annessi agricoli fino ad un massimo di 20 mq per ogni 5000 mq di terreno ed un'altezza massima di 3,20 m. calcolata alla gronda. I nuovi edifici devono essere realizzati ad una distanza dall'asse del tracciato previsto non inferiore a m 50.</p>			
<p>Art. 14.13</p>	<p>- Criteri di priorità nella programmazione degli interventi sulla rete stradale</p> <p>1. Gli interventi relativi alla rete stradale sono classificati in funzione della articolazione temporale definita dal piano e sono riportati nella tavola RM.P.01.</p> <p>1.1. <i>Interventi a breve termine:</i></p> <p>1.1.1. messa in sicurezza della SR n. 207 Nettunense;</p> <p>1.1.2. ampliamento della SR n. 630 Ausonia;</p> <p>1.1.3. messa in sicurezza dell'itinerario SP n. 42 Alta – SP n. 50 Fogliano/B.go Sabotino – SP n. 46 Litoranea;</p> <p>1.1.4. messa in sicurezza dell'itinerario SP n. 62 Marittima II – SP n. 72 Migliara 53.</p> <p>1.2. <i>Interventi a medio termine:</i></p> <p>1.2.1. collegamento trasversale denominato Bretella Cisterna – Valmontone;</p> <p>1.2.2. collegamento trasversale in variante alla SR n. 156 Dei Monti Lepini;</p> <p>1.2.3. collegamenti longitudinali I e III tratto del Corridoio Tirrenico Intermodale (Cti);</p> <p>1.2.4. realizzazione circonvallazione di Latina;</p> <p>1.2.5. realizzazione Pedemontana di Formia da innesto Cti svincolo Gaeta a in-nesso SS 7 quater;</p>		<p>SI</p>	

	<p>1.2.6. ampliamento itinerario Fondi-Ceprano costituito da SR 637 di Frosinone e di Gaeta, SP Le Querce, SR n. 82 della Valle del Liri;</p> <p>1.2.7. messa in sicurezza SR n. 148 Pontina tra lo svincolo di Latina Sud nei pressi di B.go Grappa e quello di Fondi all'altezza della SP Selvavetere;</p> <p>1.2.8. ampliamento SP n. 9 Cisterna – Carano – Aprilia;</p> <p>1.2.9. realizzazione SC Maremoti in comune di Latina;</p> <p>1.2.10. ampliamento SP n. 30 Chiesuola e SP n. 50 Fogliano/B.go Sabotino (col-legamenti B.go Piave – Foceverde e B.go Piave – Aeroporto Latina);</p> <p>1.2.11. nuova realizzazione raccordo piattaforma intermodale Latina Scalo- area industriale di Sermoneta</p> <p>1.2.12. ampliamento SP n. 125 Ausente;</p> <p>1.2.13. ampliamento viabilità a servizio dell'area industriale Mazzocchio;</p> <p>1.2.14. prolungamento SP S. Agostino da svincolo Cti di Gaeta al porto commerciale di Gaeta e in prosecuzione fino all'allaccio con la SR n. 213 Flacca in località Piana di S. Agostino;</p> <p>1.2.15. ampliamento delle SP Selvavetere e Fondi-Sperlonga al fine di potenziare l'accessibilità dell'area M.O.F.;</p> <p>1.2.16. realizzazione del collegamento trasversale tra le SP Selvavetere e Fondi-Sperlonga al fine di potenziare l'accessibilità dell'area M.O.F.</p> <p>1.3. <i>Interventi a lungo termine</i>: consistenti nel completamento del collegamento costituito dal Corridoio Tirrenico Meridionale del II tratto compreso tra lo svincolo di Latina Sud nei pressi di B.go Grappa e quello di Fondi all'altezza della strada provinciale Selvavetere, nella realizzazione della Tangenziale di Aprilia e nella realizzazione della bretella di attraversamento Fiume Garigliano in comune di Castelforte.</p>			
Art. 15.2	<p>Piano Provinciale delle Attività Estrattive</p> <p>1. Il P.T.P.G., nella Tav. GE.P.02 “<i>Censimento delle attività estrattive</i>” alla scala 1:50000, individua le principali cave in esercizio e le cave dismesse nel territorio provinciale.</p> <p>3. In attesa della definizione del Piano Provinciale valgono le prescrizioni e gli orientamenti del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), elaborato ai sensi dell'Art. 9 della L.R. 17/04, nel rispetto delle presenti norme e delle seguenti prescrizioni:</p> <p>3.1. non sono ammissibili attività estrattive nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di interesse storico-archeologico, nelle zone di tutela naturalistica, nel sistema forestale e boschivo;</p>		SI	

	3.2. possono essere rilasciate autorizzazioni all'apertura di nuove attività estrattive negli Ambiti di Paesaggio, di cui al Titolo VIII "Tutela, valorizzazione e pianificazione del paesaggio" delle presenti norme, solo in conformità con gli obiettivi, gli indirizzi e le prescrizioni dettate per ciascuno di essi;			
Art. 16.1		Direttive ed indirizzi per la riduzione dell'inquinamento atmosferico 6. I nuovi P.U.C.G. e le loro varianti dovranno contenere una carta tematica contenente l'ubicazione delle fonti di emissioni atmosferiche con l'indicazione della relativa tipologia e della loro compatibilità con le destinazioni d'uso delle zone di piano. 7. In particolare i nuovi insediamenti previsti dai P.U.C.G. non dovranno interessare aree ove, a causa di attività già in essere od in programma, siano riscontrabili o prevedibili livelli di inquinamento atmosferico superiori alle soglie di legge.	NO	
Art. 16.2		Direttive ed indirizzi per la riduzione dell'inquinamento luminoso 2. Per la riduzione dell'inquinamento luminoso i Comuni integrano il proprio Regolamento edilizio in conformità di quanto disposto dal "Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso", ed esercitano la vigilanza sugli impianti di illuminazione esterna.	NO	
Art. 16.3		Direttive ed indirizzi per la riduzione dell'inquinamento acustico 3. I Comuni provvedono alla classificazione acustica del territorio comunale, secondo l'attuale uso del territorio e secondo quello previsto nei P.U.C.G. vigenti e di progetto, tenendo conto delle tipologie di strade a fini acustici, e tendendo ad un uso del territorio finalizzato alla riduzione dell'inquinamento acustico e dell'esposizione della popolazione; 3.2. integrano il Regolamento edilizio comunale introducendo divieti, limitazioni, orari e regolamentazioni tese a tutelare la popolazione dall'inquinamento acustico; 3.3. verificano che i nuovi insediamenti previsti dai propri strumenti urbanistici non interessino aree ove risultino superati i limiti massimi di esposizione al rumore	NO	

		4. L'adozione dei P.U.C.G. o di loro varianti è subordinata alla predisposizione delle classificazioni acustiche che entrano a farne parte integrante come allegato tecnico.		
rt. 16.4		<p>Direttive per la protezione dall'inquinamento elettromagnetico</p> <p>3. I nuovi P.U.C.G. o loro varianti dovranno contenere i seguenti elaborati:</p> <p>3.1. carta tematica contenente il riporto dei siti di trasmissione e dei tracciati degli elettrodotti fino a 150 KW, con il riporto delle distanze di rispetto dai fabbricati adibiti ad abitazione o ad attività comportanti tempi di permanenza prolungati</p> <p>3.2. carta tematica riportante le aree all'interno delle quali non possono essere installati nuovi impianti di trasmissione o elettrodotti aerei fino a 150 KW al fine di proteggere la popolazione dall'inquinamento elettromagnetico e di tutelare gli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici ed ambientali esistenti.</p> <p>4. I Comuni integrano il Regolamento edilizio comunale introducendo norme per minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.</p> <p>5. Il P.T.P.G. considera ambiti privilegiati per la collocazione di impianti ed elettrodotti aerei:</p> <p>5.1. i corridoi ove sono già presenti, senza problemi, impianti ed elettrodotti, in particolare dove il potenziamento delle linee può attuarsi utilizzando le palificazioni già realizzate;</p> <p>5.2. le aree di limitata visibilità.</p> <p>6. La realizzazione di nuovi elettrodotti è comunque subordinata alla contestuale eliminazione degli elettrodotti che dovessero risultare non più utilizzati.</p>	NO	

5.6.3 PTPG DELLA PROVINCIA DI RIETI

Non ci sono, nelle norme del PTPG di Rieti, norme cogenti di carattere prescrittivo, volte cioè a condizionare direttamente il comportamento di singoli individui. Non esistono neanche norme di carattere direttivo, che obbligano cioè altri soggetti pubblici, ed in primo luogo i Comuni, a fare o non fare, a seguire determinate “regole quantitative” o a far rispettare, attraverso gli strumenti locali, specifiche norme ai privati.

Per espressa volontà dei progettisti “le norme di indirizzo, non obbligano nessun soggetto pubblico o privato, non esercitano alcuna “cogenza” rispetto al loro comportamento, ma si riferiscono piuttosto ad una sfera dialettica ed etica”

E ancora: “Il principio di sussidiarietà impone che l’ingerenza “coercitiva” della Provincia rispetto ai Comuni si limiti ai casi in cui vengono coinvolti “interessi superiori a livello provinciale”, come ad esempio per la questione della tutela ambientale che ... d’altronde ha dato luogo ad una proliferazione di apparati normativi coercitivi a livello sia centrale che regionale, che appare incongruo voler ulteriormente ampliare senza prima aver svolto una diffusa opera di riflessione e revisione critica di quest’esperienza”

Ma esistono altre norme cogenti, anche se di carattere “particolare”: si tratta delle direttive che la Provincia dà, soprattutto a se stessa, con l’obiettivo di rendere reale, concreto, il processo di pianificazione e gestione del territorio. E’ così ogni volta che si legge: “La Provincia promuove..., favorisce..., stimola..., è tenuta a..., costituisce...”;

Art.	Prescrizioni	Direttive	Carto grafia	Note
Art. 16		<p>Il Piano Territoriale Provinciale Generale</p> <p>Il PTPG non viene inteso alla stregua di uno “strumento tecnico”, mera proposizione di disegni e norme in grado di prefigurare un futuro, ma piuttosto come momento di un processo di interazione sociale, che sia in grado di definire e stimolare politiche, strategie, modalità di accordo tra soggetti, azioni concertate, e loro criteri di gestione.</p>	NO	ATTUATA
Art. 22		<p>Strategie per l'ambiente</p> <p>I.I “Quadri di riferimento generale”</p> <p>Le strategie e le azioni di piano per l'ambiente sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la montagna - il sistema delle acque - i paesaggi agrari. <p>Il Piano Territoriale Provinciale Generale definisce per ognuno di essi i <i>Quadri di riferimento generale</i>, in cui vengono specificati gli indirizzi, gli obiettivi attorno a cui orientare le azioni e gli interventi di tutela e di progetto.</p>	NO	ATTUATA
		<p>2. Quadro di riferimento per la montagna reatina</p> <p><i>La centralità del sistema montano</i></p> <p>La montagna assume nel contesto reatino un ruolo di grande centralità. L'intera dorsale, un tempo al centro di importanti flussi di transito e di interazione e di scambio, versa oggi in uno stato di degrado.</p> <p><i>Una strategia per il rilancio delle aree montane</i></p> <p>La salvaguardia delle risorse montane richiede per non un intervento di “musealizzazione” o di conservazione passiva di semplici pezzi di territorio, attraverso l'istituzione di singole aree protette, ma una</p>		Non attuata: nessun comune della provincia di Rieti ha approvato

Art.	Prescrizioni	Direttive	Carto grafia	Note
		<p>strategia complessa capace di avviare un processo di riequilibrio territoriale.</p> <p><i>Obiettivi</i></p> <p>La Provincia favorisce interventi, azioni e progetti che operino in aderenza ai seguenti obiettivi specifici:</p> <p>a) Rispettare e promuovere il riconoscimento e la continuità dell'<i>identità culturale e sociale delle comunità locali</i>,</p> <p>b) Ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del <i>suolo</i>,</p> <p>c) Conservare o ristabilire la qualità naturale delle <i>acque</i> e dei sistemi idrici</p> <p>d) Proteggere l'<i>ambiente naturale</i> in modo da garantire stabilmente l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat,</p> <p>e) Conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni del <i>bosco</i>, in particolare quella protettiva,</p> <p>f) Assicurare al contempo, nell'interesse della collettività, la <i>produzione agro-alimentare</i> e la gestione del <i>paesaggio rurale</i>, promuovendo una agricoltura economicamente valida,</p> <p>g) Sviluppare le <i>attività turistiche</i> e del tempo libero</p> <p>h) Sviluppare le <i>economie locali</i>, attraverso la reinvenzione di economie legate al bosco, alle attività agro-pastorali, alle forme dell'artigianato locale.</p> <p>i) Favorire il recupero e manutenzione del <i>patrimonio storico, culturale e paesaggistico</i>, promuovendo, nel rispetto della specificità dei luoghi, il riuso e la reinterpretazione progettuale della trama insediativa storica;</p> <p>l) Incentivare <i>programmi integrati di studio e di ricerca</i> in campo naturalistico, storico, antropologico</p> <p>m) Favorire le attività di <i>formazione, cooperazione e scambio</i> fra comunità locali, enti, istituzioni e centri di ricerca</p>		<p>il PTCG successiva mente al 7 aprile 2009, data di Approvazione del PTPG.</p>

Art.	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Note
		<p>n) Favorire forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio</p> <p>o) Assicurare la raccolta ed il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti in maniera adeguata alle specifiche esigenze topografiche, geologiche e climatiche dell'area montana.</p>		
		<p>3. Quadro di riferimento per Il sistema delle acque</p> <p><i>Una strategia integrata di risanamento e recupero del sistema delle acque</i></p> <p>La Provincia intende avviare una strategia globale di risanamento delle acque, tesa in primo luogo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevenire l'inquinamento delle acque di superficie, delle acque sotterranee, in particolare con un'opera di prevenzione alla fonte; - ripristinare una condizione ecologicamente sana delle acque sotterranee e di superficie naturali; - garantire l'equilibrio tra domanda e disponibilità di acqua mediante un uso e una gestione più razionale delle risorse idriche. <p>La Provincia individua nell'istituzione del <i>Parco fluviale del Velino</i> l'occasione per innescare un laboratorio di forte progettualità, attorno a cui mobilitare, attraverso diverse forme di accordi.</p> <p><i>Obiettivi</i></p> <p>Attraverso l'istituzione del Parco la Provincia intende avviare un complessivo progetto di riqualificazione dei sistemi ambientali intercettati dall'asta fluviale,</p> <p>Per il raggiungimento di questa finalità, la Provincia favorisce interventi, azioni e progetti che operino in aderenza ai seguenti obiettivi specifici:</p> <p>a) Restituzione al fiume della fascia fluviale, salvaguardia massima della sua libertà di divagazione, riduzione al minimo delle interferenze nella dinamica evolutiva del fiume e degli ecosistemi fluviali.</p>	SI	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Rieti ha approvato il PTCG successivamente al 7 aprile 2009, data di Approvazione del PTPG.</p>

Art.	Prescrizioni	Direttive	Carto grafia	Note
		<p>b) Salvaguardia delle aree sensibili e tutela integrale dei sistemi di specifico interesse naturalistico, mantenimento della continuità ecologica della fascia fluviale.</p> <p>c) Mantenimento della qualità delle acque attraverso azione di prevenzione degli inquinamenti, riequilibrio del regime idrologico, recupero e mantenimento di condizioni di naturalità negli scambi idrici fiume-falda, riduzione degli sprechi e delle risorse idriche.</p> <p>d) Recupero e valorizzazione della riconoscibilità delle strutture storiche del territorio.</p> <p>e) Salvaguardia delle risorse agricole.</p> <p>f) Ricostituzione delle reti di connessione ecologica, attraverso cui assicurare una soluzione di continuità con le altre aree protette provinciali.</p> <p>g) Miglioramento della fruibilità sociale della fascia fluviale, dell'accessibilità e percorribilità delle sponde e del fiume e il ripristino degli antichi percorsi di collegamento fra aree collinari e fasce fluviali.</p> <p>h) Recupero e ricomposizione ambientale, interventi di ricucitura, di recupero e di riprogettazione di aree degradate.</p> <p>i) Miglioramento dell'assetto del territorio del bacino idrografico, in modo da ridurre i fenomeni di rischio idraulico alla fonte.</p>		
		<p>4. Quadro di riferimento per i paesaggi agrari</p> <p><i>Indirizzi e obiettivi per una strategia di valorizzazione attiva del paesaggio</i></p> <p>La Provincia promuove un approccio territoriale integrato dello sviluppo che opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per valorizzare le aree rurali attraverso la loro qualificazione globale, ovvero sociale, ambientale, economica; - per realizzare un equilibrio sostenibile tra l'attività agricola, le altre forme di sviluppo rurale e le risorse naturali dell'ambiente. <p><i>Azioni</i></p>	NO	Non attuata: nessun comune della provincia di Rieti ha approvato il PTCG

Art.	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Note
		<p>Per facilitare e favorire l'attivazione dei progetti di territorio l'amministrazione intende promuovere azioni tese a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stimolare la collaborazione tra imprese e settori diversi, rafforzando i vincoli di solidarietà tra di esse e il loro senso di appartenenza nei confronti del territorio; - coordinare e indirizzare sinergicamente in maniera integrata, le risorse, le politiche, i percorsi di formazione, le attività di protezione ambientale, le economie, la promozione e sviluppo della ricerca scientifica; - "coltivare" e stimolare la progettualità dal basso, la solidarietà e la creatività delle comunità rurali attraverso la creazione di reti di cooperazione, di scambio e di informazione - costruire quadri di conoscenza comune e attivare "laboratori" di produzione di paesaggio in cui conservare, ma anche produrre nuovi saperi 		<p>successivamente al 7 aprile 2009, data di Approvazione del PTPG.</p>
Art. 23		<p>Quadro di riferimento ambientale</p> <p>Il PTPG fornisce il quadro sintetico di riferimento ambientale, valutando e sviluppando le congruenze e le sinergie tra le indicazioni dei diversi strumenti di pianificazione ambientale. Per ogni più specifica indicazione, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti regolativi, si rimanda direttamente ai relativi strumenti di pianificazione e alle indicazioni ivi contenute in dettaglio.</p>	NO	
Art. 26		<p>I.Sistemi produttivi locali per la valorizzazione delle risorse agricole e zootecniche</p> <p>La Provincia si adopera, in via prioritaria, per il sostegno alle produzioni locali di qualità ed allo sviluppo di una agricoltura integrata all'ambiente e per l'attivazione di nuove occasioni economiche ed occupazionali, relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'attività produttiva imprenditoriale; - alle attività turistico-ricettive connesse alle risorse culturali ed ambientali che il territorio rurale offre; 	NO	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Rieti ha approvato il PTCG successiva</p>

Art.	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Note
		<p>- alle attività di servizio legate alle produzioni agro-alimentari, ed a quelle connesse alla “domanda agricola” che emerge da soggetti insediati ma non residenti.</p> <p>Ciò comporta mettere in campo azioni volte a favorire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la riorganizzazione fondiaria, operando però con modalità che tutelino le piccole aziende; - la cooperazione tra le aziende, attraverso le specifiche modalità e gli specifici strumenti normativi disponibili; - lo sviluppo dell’organizzazione aziendale, favorendo la specializzazione delle colture, l’introduzione di nuove tecniche colturali e della relativa attrezzatura tecnica, la ricerca applicata, l’irrigazione, il riassetto fondiario; - i rapporti tra le imprese e le attività di servizio, di sostegno e di orientamento; - l’utilizzo più ampio delle possibilità legate ai programmi e progetti di sostegno, comunitari e nazionali; - la costituzione di filiere che coprano l’interno arco produttivo, fino alla commercializzazione, alla diffusione informativa, alla promozione “dell’immagine” ed alla tutela dei prodotti. <p>Tra le filiere produttivo/terziarie, si presta particolare attenzione alle seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - filiera olearia - filiera della castagna - filiera dell’uva e del vino - filiera del tartufo - filiere della carne e lattiero-casearie - filiere dei prodotti del bosco - filiere degli ortaggi e delle erbe aromatiche e medicinali. 	SI	<p>mente al 7 aprile 2009, data di Approvazione del PTPG.</p>

Art.	Prescrizioni	Direttive	Carto grafia	Note
		<p>Il carattere tipico di “diffusività” di questo ambito produttivo porta a definire diverse modalità di localizzazione.</p> <p>Si possono porre i seguenti indirizzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le attività di “produzione” delle materie prime devono privilegiare gli ambiti locali caratterizzati da un loro consolidamento nella cultura locale; - per la localizzazione di alcune attività di filiera relative alla trasformazione, alla commercializzazione, alla diffusione di conoscenze, al marketing ed alle attività di tutela e valorizzazione, gli agglomerati di Rieti-Cittaducale, Borgorose, Osteria Nuova e Amatrice rappresentano dei riferimenti centrali; - ulteriori localizzazioni possono riguardare le aree per le attività produttive indicate dagli strumenti urbanistici, con particolare riferimento alle aree soggette a P.I.P. - gli ambiti urbani sono volti ad ospitare quelle attività di servizio che trovano la loro più idonea collocazione in tali contesti insediativi; - luoghi precipui del tessuto insediativo rurale possono ospitare attività che trovano una loro vocazione localizzativa in contesti di facile accessibilità dai luoghi di produzione. <p>In prima istanza, gli ambiti e poli di riferimento per le filiere produttive sono indicati nella Tav. 4.</p>		
Art. 27		<p>Sistemi produttivi locali per la valorizzazione economica del patrimonio ambientale a fini fruitivi e turistici</p> <p>L’attività turistica e di fruizione ambientale è considerata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - come fattore di sviluppo economico, basato sulle potenziali attrattive dei singoli contesti ambientali, sia in termini di risorse naturali e storico-culturali che di attrezzature ricettive e per il tempo libero; - come strumento per agevolare e corroborare le iniziative di tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale (naturalistico, storico e culturale); 	SI	Non attuata: nessun comune della provincia di Rieti ha approvato il PTCG successiva

Art.	Prescrizioni	Direttive	Carto grafia	Note
		Una visione d'insieme a livello provinciale delle risorse strategiche è fornita dalla Tav. 5.		mente al 7 aprile 2009, data di Approvazione del PTPG.
Art. 28		<p>Sistemi produttivi locali per la valorizzazione delle capacità manifatturiere</p> <p>Le strategie per lo sviluppo delle attività industriali e artigianali si fondano sui seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definire un nuovo indirizzo unitario ed una linea d'azione strategica a livello provinciale; - rafforzare i settori produttivi che hanno seguito un processo di sedimentazione nel contesto reatino e nella cultura locale, e che offrono potenzialità di sviluppo - rafforzare le attività che si basano sull'utilizzo di specifiche risorse locali, - rafforzare o implementare le attività artigianali che offrono occasioni di specializzazione produttiva <p>Gli obiettivi di sviluppo si esprimono attraverso le seguenti strategie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consolidamento, mediante riorganizzazione ed ampliamento, dell'agglomerato di <i>Rieti-Cittaducale</i>. -Rafforzamento, ampliamento ed urbanizzazione dell'agglomerato di <i>Borgorose</i>, - Rafforzamento ed ampliamento dell'agglomerato di <i>Passo Corese</i>, nel comune di Fara Sabina; - Consolidamento delle produzioni locali, in particolare artigianali, nella <i>Bassa Sabina – valle del Tevere</i>, con riferimento alle aree industriali/artigianali comunali. 	SI	Non attuata: nessun comune della provincia di Rieti ha approvato il PTCG successivamente al 7 aprile 2009, data di Approvazione del PTPG.

Art.	Prescrizioni	Direttive	Carto grafia	Note
		<p>- Consolidamento delle produzioni locali, sia di filiera che artigianali, localizzabili nelle aree industriali/artigianali comunali, che caratterizzano ulteriori ambiti della provincia (<i>Piana reatina, Leonessa, alta Salaria e Amatrice, ecc.</i>).</p> <p>Una visione d'insieme di tali strategie è riportata nella Tav 3.</p>		
Art. 30		<p>Politiche per la mobilità</p> <p>1. Rilancio ed ampliamento dell'offerta di trasporto pubblico su ferro, attraverso due principali interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di una nuova <i>linea ferroviaria Roma – Rieti</i>; - potenziamento e riqualificazione della <i>linea FS Terni - Rieti - L'Aquila – Sulmona</i>, <p>2. Predisposizione di servizi di trasporto pubblico flessibili e personalizzati attraverso due principali interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizzazione di un sistema di servizio pubblico efficace ed efficiente; - sostegno alla realizzazione di modalità di servizio orientate a utenze specifiche (utenza scolastica, anziani, disabili, ecc.), <p>Per quanto riguarda la <i>rete viaria</i>, la Provincia persegue i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rafforzamento delle seguenti grandi direttrici di sviluppo: <ul style="list-style-type: none"> - Roma - Rieti - Ascoli Piceno - Adriatico (adeguamento e messa in sicurezza della via Salaria; realizzazione della nuova ferrovia Roma – Rieti) - Terni - Rieti - Borgorose - Avezzano (completamento del potenziamento della SS. 578 e del collegamento Rieti-Terni) - Rieti - L'Aquila (oltre a citato adeguamento della Salaria, adeguamento della SS. 17; potenziamento e riorganizzazione del servizio della line ferroviaria Orte – Terni – L'Aquila) 	SI	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Rieti ha approvato il PTCG successivamente al 7 aprile 2009, data di Approvazione del PTPG.</p>

Art.	Prescrizioni	Direttive	Carto grafia	Note
		<p>- Potenziamento della rete di accessibilità provinciale (potenziamento dei seguenti assi principali: SS. 313, 657, 314, 636, 521, 471, Turanense;</p> <p>- Potenziamento dei nodi di interscambio (Passo Corese, Magliano Sabina, Osteria Nuova).</p> <p>Le indicazioni strategiche relative al perseguimento di tali obiettivi sono riportate nella Tav. 3</p>		
Art. 34		<p>I Progetti di territorio</p> <p>I progetti di territorio sono insiemi di azioni, attività ed iniziative che nel loro complesso affrontano le questioni tematiche relative agli specifici ambiti per cui sono attivati</p> <p>Tali azioni, attività ed iniziative riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la costituzione di contesti di interazione progettuale; - lo sviluppo di progettazione diffusa; - attività produttive legate alle risorse locali - la realizzazione di manufatti ed, in particolare, di attrezzature di supporto alle iniziative progettate; - iniziative in campo sociale; - attività di servizio; - attività di formazione; - redazione di strumenti di governo del territorio; - definizione di criteri progettuali ed indicatori adeguati per l'interpretazione e la valutazione delle dinamiche di trasformazione; - costituzione di nuovi soggetti sociali ad hoc (libere associazioni, ecc.); <p><i>Linee guida</i> relative ai seguenti Progetti di Territorio:</p>	SI	Non attuata: nessun comune della provincia di Rieti ha approvato il PTCG successiva mente al 7 aprile

Art.	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Note
		<p><i>1. Sabina. “Una nuova prospettiva per l’olio della Sabina”, articolato in ulteriori tre sub ambiti:</i></p> <p><i>1a. Passo Corese e Valle del Tevere;</i></p> <p><i>1b. Poggio Mirteto e Bassa Sabina;</i></p> <p><i>1c. “Valle del Farfa” (bacino idrografico del fiume Farfa)</i></p> <p><i>2. Velino. “Per la costruzione di una rete ecologica provinciale”.</i></p> <p><i>3. Piana reatina e Valle Santa. “Per una qualità dell’abitare”</i></p> <p><i>4. Terminillo e Monti Reatini. “Per una nuova cultura della montagna”</i></p> <p><i>5. Turano. “Per un diverso sviluppo delle valli interne”</i></p> <p><i>6. Salto-Cicolano. “Un patrimonio ambientale, produttivo e culturale da valorizzare”</i></p> <p><i>7. Amatriciano. “Una prospettiva di integrazione del patrimonio ambientale, produttivo e culturale da sviluppare”.</i></p> <p>I perimetri dei Progetti di territorio sono puramente indicativi e costituiscono semplice riferimento progettuale.</p> <p>Le <i>Linee guida</i> dei Progetti di territorio, in particolare, forniscono:</p> <p><i>1. le interpretazioni dei mutamenti territoriali,</i></p> <p><i>2. le caratterizzazioni ambientali,</i></p> <p><i>3. le criticità ambientali ed indicazioni di altri strumenti</i></p> <p><i>4. gli obiettivi e criteri progettuali</i></p> <p><i>5. l’organizzazione del processo progettuale</i></p> <p><i>6. le linee di azione progettuale</i></p> <p><i>7. gli approfondimenti a sostegno del progetto</i></p> <p><i>8. le indicazioni e criteri progettuali per lo sviluppo del sistema insediativo (o per la pianificazione comunale/locale),</i></p>	NO	2009, data di Approvazione del PTPG. I Progetti di Territorio non sono stati avviati

Art.	Prescrizioni	Direttive	Carto grafia	Note
		<p>Tali indicazioni e criteri progettuali costituiscono riferimento per la verifica di compatibilità o conformità della pianificazione urbanistica e territoriale sub provinciale al PTPG, prevista dalla L.R. 38/99 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Le linee guida per i Progetti di territorio sono presentate in forma di testo scritto, allegato alle Norme e corredate da una apposita cartografia, allegata al PTPG fuori testo, specifica per ogni Progetto di territorio (in generale in scala 1:50.000, salvo diversa indicazione specifica).</p> <p>Tutte le tavole costituiscono riferimento progettuale per lo sviluppo del Progetto di territorio e per il coordinamento tra la pianificazione provinciale e le altre forme di pianificazione.</p> <p>Le indicazioni cartografiche che fanno riferimento ad altri strumenti di pianificazione (piani paesistici, piani di bacino, ecc.) hanno valore puramente indicativo e informativo.</p> <p>Linee guida dei Progetti di territorio, insieme alle indicazioni contenute nel Titolo II – Politiche e strategie delle presenti Norme, forniscono le disposizioni strutturali di cui all'art. 20 della L.R. 38/99.</p> <p>Attraverso l'Ufficio di piano (di cui all'Art. 36), la rete di comunicazione interna e le altre forme di coordinamento interno, la Provincia cura che le proprie attività inerenti l'ambito o le questioni d'interesse siano coerenti con le elaborazioni emergenti dal Progetto di territorio.</p> <p>Attraverso il <i>Gruppo di valutazione</i> (di cui agli Artt. 37-38), la Provincia rapporta i Progetti di territorio agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale sub provinciale in corso di elaborazione, anche ai fini della definizione della verifica di compatibilità o conformità.</p> <p>Attraverso il <i>Centro di coordinamento per le politiche di sostegno</i> (di cui all'Art. 39), la Provincia favorisce la correlazione tra le iniziative connesse agli strumenti di programmazione negoziata, i programmi/progetti di iniziativa comunitaria ed i progetti di territorio.</p>		

Art.	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Note
Art. 37	<p>Coordinamento tra pianificazione provinciale e pianificazione locale</p> <p>7. La Provincia effettua la verifica di compatibilità o di conformità dei piani urbanistici comunali al PTPG, come previsto dall'Art. 34 della L.R. 38/99.</p> <p>8. La verifica è effettuata nei confronti di tutti i contenuti del presente PTPG ed, in particolare, delle indicazioni contenute nei Progetti di territorio. Costituiscono riferimento essenziale le <i>indicazioni e criteri progettuali per lo sviluppo del sistema insediativo e per la pianificazione comunale/locale</i>, contenute nel punto 8 dei Progetti di territorio.</p> <p>L'adozione o l'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica sub provinciali (compresi i piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle Comunità Montane) al PTPG dovranno avvenire entro il termine di due anni dalla data della sua pubblicazione, prevista alla conclusione dell'iter definito dall'art. 21 della L.R. 38/99.</p>	<p>Coordinamento tra pianificazione provinciale e pianificazione locale</p> <p>1. Modalità fondamentale per il coordinamento tra il processo di pianificazione territoriale provinciale e quello locale è l'interazione in forma collaborativa e preventiva dei soggetti interessati,</p> <p>2. Tale interazione dovrà avvenire nella logica del principio di sussidiarietà</p> <p>6. La Provincia promuove e favorisce lo sviluppo di un processo di pianificazione finalizzato alla definizione di criteri ed indicatori per l'insediamento rurale più dettagliati, di cui al precedente art. 35.</p>		<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Rieti ha approvato il PTCG successivamente al 7 aprile 2009, data di Approvazione del PTPG.</p>
Art. 38		<p>Coordinamento tra pianificazione provinciale e pianificazione settoriale ed, in particolare, ambientale</p> <p>1. Modalità fondamentale per il coordinamento tra il processo di pianificazione territoriale provinciale e quello settoriale è l'interazione in forma collaborativa e preventiva dei soggetti interessati.</p> <p>I piani di gestione delle aree protette della Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, ecc.) approvati potranno diventare parte integrante del PTPG dopo un adeguato processo di discussione pubblica, concertazione e partecipazione.</p>	NO	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Rieti ha approvato il PTCG successivamente al 7 aprile 2009, data di Approvazione</p>

Art.	Prescrizioni	Direttive	Carto grafia	Note
				one del PTPG.
Art. 41		<p>Interventi di processo per l'accessibilità e la mobilità</p> <p><i>Piano di assetto della rete dei sentieri e dei percorsi turistici.</i></p> <p>La Provincia, al fine di contribuire al completamento del disegno della grande maglia stradale e al potenziamento della rete su ferro secondo quanto indicato dalla Regione Lazio nell'ambito del QRT, istituisce un <i>Tavolo di discussione sulle reti di accessibilità</i>, che coinvolga tutti gli enti interessati e acceleri l'elaborazione dei necessari studi e la realizzazione delle opere già definite.</p>	NO	<p>Non Attuata:</p> <p>Non è stato istituito il "Tavolo di discussione sulle reti di accessibilità"</p>

5.6.4 PTPG DELLA PROVINCIA DI ROMA

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

Definizioni

Le *prescrizioni* sono determinazioni di carattere vincolante che prevalgono nei confronti degli strumenti di pianificazione e programmazione della Provincia, delle Comunità Montane e dei Comuni nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano, e delle loro varianti. Ad esse si applicano le misure di salvaguardia, ai sensi del successivo articolo 5, a far data dalla adozione del PTPG (cfr. Appendice Normativa I.I);

b. le *direttive* indirizzano l'attività di pianificazione e programmazione della Provincia, dei Comuni, nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano. Gli strumenti generali ed attuativi di pianificazione e di programmazione di detti soggetti e le varianti di adeguamento degli stessi provvedono a garantirne l'applicazione alle realtà locali interessate, assicurandone il conseguimento.

3. Le prescrizioni sono indicate nelle presenti norme di attuazione con la lettera P in parentesi (P).

5. Modifiche alle prescrizioni, anche derivanti da strumenti di programmazione negoziata costituiscono variante al PTPG, come disciplinate dall'art. 22 L.R. n. 38/99.

6. I Comuni, in sede di formazione dei PUCG o di varianti o di varianti di adeguamento dei PRG al PTPG, possono proporre in forma motivata e documentata modifiche all'applicazione delle direttive del PTPG nel proprio ambito locale senza che ciò costituisca variante al Piano medesimo, nel rispetto delle strategie generali e specifiche stabilite dal Piano.

Relativamente alla attuazione delle disposizioni normative nella colonna finale denominata "Esito" è indicato il caso in cui l'attuazione delle Prescrizioni o Direttive ha avuto corso. Si richiama a tal proposito l'art. 3 delle NTA dello stesso PTPG che così stabilisce: "4. Le prescrizioni urbanistiche di iniziativa provinciale che comportino inedificabilità hanno efficacia a tempo determinato, per la durata di cinque anni (cfr. art. 24 L.R. n. 38/99).

Art.	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
Art. 3	<p>Efficacia</p> <p>4. Le prescrizioni urbanistiche di iniziativa provinciale che comportino inedificabilità hanno efficacia a tempo determinato, per la durata di cinque anni (cfr. art. 24 L.R. n. 38/99).</p>		NO	ATTUATA
Art. 5	<p>Misure di salvaguardia</p> <p>1. (P) A decorrere dalla data di adozione del PTPG, nell'ipotesi di adozione, da parte dei comuni, di nuovi strumenti urbanistici generali o loro varianti, alle prescrizioni del PTPG si applicano, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 38/99, le misure di salvaguardia di cui all'art.12 D.Lgs. n. 380/01.</p>		NO	ATTUATA
Art. 8		<p>Valutazione preventiva dei piani e dei progetti</p> <p>3. La Rete Ecologica Provinciale (REP) e gli indicatori obiettivo ambientali di ciascuna Unità Territoriale Ambientale (UTA) costituiscono il riferimento per la governance ed il monitoraggio della sostenibilità ambientale del Piano nel tempo</p>	NO	ATTUATA
Art. 12.	<p>Direttive e prescrizioni per le aree con propensione al dissesto e per la gestione delle risorse agroforestali</p> <p>8. (P) I Comuni nei cui territori sono presenti zone a rischio Sinkhole, sono tenuti a dotare i loro strumenti urbanistici generali e particolareggiati del necessario supporto tecnico conoscitivo, secondo quanto stabilito dalle D.G.R. n. 2649 del 18 maggio 1999 "Linee guida e documentazione per l'indagine geologica e vegetazionale" e n. 1159 del 2 agosto 2002, riguardanti la "Normativa tecnica per l'edificazione in zone a rischio Sinkhole".</p>		SI	Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di

Art.	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
				Approvazione del PTPG
Art.13	<p>Direttive e prescrizioni per la prevenzione da rischio sismico</p> <p>2. (P) predisporre, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali, limitatamente alle aree urbane o urbanizzabili ed utilizzando la “Carta della Pericolosità sismica”, una zonizzazione, in scala 1:2.000 o 1:5.000, ai fini di valutare preventivamente gli interventi rispetto al rischio sismico, con particolare riferimento agli edifici pubblici;</p>	<p>Direttive per la prevenzione da rischio sismico</p> <p>1. Nella Tav. RTsad3.4 è rappresentata la zonizzazione sismica del territorio provinciale secondo l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.3.2003, e s.m.i., in attuazione del D.Lgs. n. 112/98. Con D.G.R n. 378 del 22.5.2009 è stata approvata la nuova classificazione sismica del Lazio.</p>	SI	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG Le misure di Salvaguardia risultano scadute essendo decorsi più di 5 anni dall’approvazione del PTPG</p>
Art. 14		<p>Direttive per le aree soggette a rischio idraulico e a rischio frana</p> <p>3. Nella Tavola RTsad3.4 e nel relativo capitolo del Rapporto Territorio sono riportate le aree considerate a rischio idraulico e le aree a rischio frana definite dalle Autorità di Bacino che hanno competenza sul territorio della Provincia di Roma. Si rinvia alle normative dei relativi Piani per quanto riguarda la disciplina da rispettare nelle aree sopra indicate considerate a rischio idraulico,</p>	SI	ATTUATA

Art.	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
Art. 15	<p>Prescrizioni per la tutela della risorsa idrica e delle acque minerali e Termali</p> <p>6. (P) In conformità a quanto previsto dall'articolo 94 del D.Lgs. n. 152/06 nelle aree di elevata vulnerabilità degli acquiferi e nelle zone di tutela assoluta immediatamente prossime all'area di captazione, in area di raggio minimo di ml. 200, i comuni non possono autorizzare interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agricolo, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali; - ricerca di acque sotterranee ed escavazione di pozzi nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775; - l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile; - insediamenti industriali ed allevamenti zootecnici ad elevato potenziale inquinante; - impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi; - apertura di nuove cave. <p>Sono, inoltre, vietati nuovi insediamenti urbani, impianti di trattamento delle acque, collettori fognari.</p> <p>Laddove non fosse possibile evitare la realizzazione dei suddetti interventi e per gli insediamenti esistenti occorre mettere in atto idonee contromisure di salvaguardia, in particolare l'impermeabilizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei</p>	<p>Direttive per la tutela della risorsa idrica e delle acque minerali e termali</p> <p>2. Il PTPG, nella Tav. RTsad3.5, individua a titolo orientativo, desumendole dal Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA) adottato, alla cui normativa si rimanda, le seguenti aree e tipi di captazione:</p> <p>Aree vulnerabili e ad elevata infiltrazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - classe 1: vulnerabilità elevata; - classe 2: elevata infiltrazione; - classe 3: vulnerabilità elevata ed elevata infiltrazione; - classe 4: vulnerabilità molto elevata; - classe 5: vulnerabilità molto elevata ed elevata infiltrazione. <p>Aree a specifica tutela</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree sensibili; - aree a tutela assoluta; - aree di rispetto; - aree di protezione. <p>Aree a tutela quantitativa delle acque</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aree critiche; - Aree di attenzione. <p>Le captazioni idropotabili</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sorgenti; - Acque e centri termali. 	<p>SI</p> <p>SI</p>	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG. Le misure di Salvaguardia risultano scadute essendo decorsi più di 5 anni dall'approvazione del PTPG</p>

Art.	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
	<p>rifiuti solidi e liquidi, e la realizzazione di contro tubo per i collettori fognari.</p> <p>7. (P) Nelle zone di rispetto, individuate dal Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA), non possono essere esercitate le attività indicate al comma 4 dell'articolo 94 del D.lgs. n. 152/06. In ogni caso gli agglomerati urbani presenti nell'area di rispetto, che dovranno essere censiti, devono essere dotati di fognature a doppia camicia con pozzetti ispezionabili per la verifica della tenuta della condotta fognante.</p> <p>Le acque reflue urbane ed eventualmente industriali devono essere condottate, anche se depurate, fuori dell'area di rispetto stessa. Per gli agglomerati urbani minori e per le case isolate, che non possono essere collegati con pubbliche fognature, lo smaltimento deve avvenire senza emissione di reflui.</p>	<p>9. ...nelle aree ricadenti nei Comuni dei Colli Albani: Albano Laziale, Anzio, Ardea,</p> <p>Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Castel San Pietro Romano, Ciampino, Colonna, Frascati, Galliciano del Lazio, Genzano di Roma, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Porzio Catone, Montecompatri, Nemi, Nettuno, Palestrina, Poli, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, Roma, San Cesareo,</p> <p>San Gregorio da Sassola, Tivoli, Valmontone, Velletri, Zagarolo e dei Monti Sabatini: Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano Romano, Canale Monteranno, Capena, Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Civitella San Paolo, Fiano, Fiumicino, Formello, Ladispoli, Magliano Romano, Manziana, Morlupo, Riano, Roma, Sacrofano, Santa Marinella, Tolfa, Trevignano Romano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono sospese tutte le concessioni e autorizzazioni a qualsiasi titolo di derivazione d'acqua direttamente dai laghi; - fatti salvi i piani regolatori comunali in vigore, non sono ammesse variazioni di destinazione d'uso del suolo che comportino una diminuzione dell'infiltrazione nel suolo di acque meteoriche; - tutti i pozzi devono essere dotati, all'uscita del pozzo stesso, di uno strumento per la misura della portata e per la registrazione del volume di acqua prelevato; - il prelievo delle acque sotterranee per l'uso domestico è consentito per un massimo di 90 mc/anno per abitante residente servito; - è ammesso il prelievo per scopi agricoli e/o zootecnici di acque sotterranee per un massimo di 1500 mc/anno per ettaro di superficie di azienda; - i prelievi per uso idropotabile di utenze non domestiche e per gli acquedotti non possono essere incrementati; 		

Art.	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
		<p>- i prelievi dai pozzi che alimentano gli acquedotti locali e quelli per uso domestico devono essere ridotti o sospesi una volta realizzati gli interventi strutturali per l'adduzione di acqua da altri sistemi acquiferi.</p>		
Art. 16		<p>Protezione del reticolo idrografico delle acque sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. del 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.</p> <p>I. Il reticolo idrografico principale provinciale nonché le acque sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi delle norme vigenti sono disciplinati dalle relative leggi e provvedimenti amministrativi in materia (ad es. PTP e PTPR) e, in particolare, dagli articoli 6 e 7 della LR n. 24/98, cui, pertanto, si rinvia.</p>	SI	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG</p>
Art. 17		<p>Protezione del reticolo idrografico minore</p> <p>I. Obiettivo del PTPG è la salvaguardia del reticolo idrografico minore non compreso nell'elenco delle acque pubbliche di cui al D.Lgs. n. 152/2006.</p> <p>La Provincia di Roma riconosce il ruolo che i corpi idrici minori svolgono come corridoi ecologici della Rete ecologica provinciale e come elementi costitutivi essenziali del paesaggio montano e vallivo. A tale scopo il PTPG formula le seguenti direttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la tutela degli ecosistemi acquatici a livello di macro e di microhabitat con particolare riferimento alle zone di interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico; - il mantenimento o il ripristino delle caratteristiche qualitative previste per le specifiche destinazioni d'uso dei corpi idrici; 	NO	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG</p>

Art.	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
		<ul style="list-style-type: none"> - il mantenimento per quanto possibile delle comunità vegetali ripariali; - il mantenimento o la creazione di zone di transizione tra il fiume e il territorio limitrofo (zone umide, fasce ecotonali riparie); - la salvaguardia del minimo deflusso vitale; - il miglioramento della capacità di laminazione delle piene; - il mantenimento o il ripristino della naturale capacità auto depurativa delle acque. <p>2. Inoltre il PTPG esprime le ulteriori direttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella realizzazione di interventi di difesa del suolo, di regimazione idraulica, di manutenzione e ripristino di opere e manufatti in alveo dovrà essere verificata la possibilità di utilizzare metodi basati sui principi dell'ingegneria naturalistica e sull'utilizzo di centraline di monitoraggio dell'acqua. 		
Art. 18		<p>Direttive per le cave e per le attività estrattive</p> <p>1. Il PTPG individua nella tav. RTsad3.6, con localizzazioni orientative, le principali cave in esercizio e le cave dismesse presenti nel territorio provinciale, nonché la localizzazione delle litologie di interesse estrattivo.</p> <p>2. L'apertura di nuove cave è autorizzata secondo i procedimenti ed i criteri fissati dalla legislazione nazionale e regionale (L.R. n.17/04 e s.m.i.) e nel rispetto della vigente disciplina paesaggistica.</p>	SI	Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG

Art.	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
Art. 19		<p>Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante</p> <p>1. I Comuni interessati dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ovvero dalle aree di danno di uno stabilimento ubicato in un altro comune, sono soggetti, a norma dell'art.14 del D.lgs. n. 334/99, all'obbligo di adeguamento dei piani urbanistici generali al fine di prevenire i rischi stessi.</p> <p>2. Il PTPG, nella Tav. RTsad3.7 - Rischio di incidente rilevante: elementi generatori ed elementi vulnerabili, riporta gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante individuati dal Ministero per l'Ambiente e della tutela del Territorio, con aggiornamento a ottobre 2006.</p> <p>L'elenco degli stabilimenti generatori di rischio è riportato nella tabella 3.7/n. 8.</p>	SI	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG</p>
Art. 20		<p>Direttive per i Piani della Protezione Civile</p> <p>1. La Tav. RTsad3.8 – <i>Elementi di attenzione per i piani della protezione civile</i>, riporta gli elementi territoriali che devono essere presi in considerazione, per la redazione dei Piani di Emergenza della Protezione Civile (le zone sismiche presenti nel territorio provinciale; le aree a rischio idraulico, le aree in frana o a rischio frana, le aree in cui sono stati individuati fenomeni di sinkhole, le aree boscate nonché gli elementi vulnerabili di cui al comma 1 del precedente art. 19.</p>	SI	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG</p>
Art. 21		<p>Direttive per lo smaltimento dei rifiuti solidi</p>		<p>Non attuata: nessun</p>

Art.	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
		<p>I. In conformità a quanto stabilisce il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. alla Provincia compete la localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti e, in base alla L.R. n. 27/98, l'adozione dei piani provinciali per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e di recupero dei rifiuti.</p> <p>Il PTPG individua nella tabella A3/n.I, le localizzazioni orientative degli impianti di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani esistenti distinti in: discariche per rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali, rifiuti pericolosi, inerti, discariche dimesse ed impianti di termovalorizzazione (cfr. fig. A3/1).</p>	SI	<p>comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG</p>
Art. 22		<p><i>Direttive per la difesa dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e per il risparmio energetico</i></p> <p>2. Per la riduzione dell'<i>inquinamento luminoso</i> e la connessa limitazione dei consumi energetici, i Comuni, in attuazione della L.R. n. 23/00 integrano il proprio Regolamento Edilizio in conformità con il Regolamento tecnico attuativo regionale della stessa legge.</p> <p>3. Per il contenimento e la mitigazione degli effetti dell'<i>inquinamento acustico</i> in attuazione della L. n. 447/95 ed alla L.R. n. 18/01, i Comuni provvedono alla classificazione acustica del territorio comunale.</p> <p>6. I Comuni sono tenuti ad individuare nel Regolamento edilizio, a seconda dei caratteri del territorio comunale e nel rispetto degli elementi storico architettonici dell'ambiente urbano, i criteri di progettazione degli impianti di produzione di energia solare ed eolica; i requisiti e le tecniche costruttive dell'architettura bioclimatica; i requisiti della progettazione edilizia per assicurarne la conformità alla L. n. 10/91 e s.m.i. in tema di risparmio energetico.</p>	NO	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG</p>
Art. 25		Componenti della rete ecologica provinciale		

Art.	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
		<p>I. Il PTPG negli elaborati TP2 e TP2.I “Rete Ecologica Provinciale”, in scala 1:50.000, individua le aree componenti la REP. Tali aree sono articolate in Componente Primaria (CP) e Componente Secondaria (CS), definite in base ai livelli di ricchezza di biodiversità (emergenze floristiche, vegetazionali e faunistiche), di qualità conservazionistica e biogeografica e di funzionalità ecologica.</p>	SI	ATTUATA
Art. 26	<p>Regimi di tutela vigenti e proposti</p> <p>4. (P) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 7, in sede di formazione dei PUCG o di varianti agli strumenti urbanistici vigenti, per le aree, di cui al comma precedente, nelle more dell'approvazione del relativo atto istitutivo o integrativo, operano le norme relative alle componenti ambientali del PTPG e della REP.</p>	<p>5. Il Piano Provinciale delle Aree Protette si configura come parte integrante del PTPG ex art. 7 L.R. n. 29/97 e recepisce le aree protette proposte da questo.</p>	SI	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG</p>
Art. 28	<p>Direttive e prescrizioni per le componenti della REP (Rete Ecologica Provinciale)</p> <p>2. (P) I Comuni, in sede di formazione o adeguamento degli strumenti urbanistici generali, e le Comunità Montane, in sede di formazione dei propri programmi di sviluppo, recepiscono la REP. Ove si presenti la necessità possono proporre motivate precisazioni o adeguamenti alle perimetrazioni delle componenti della REP individuate dal PTPG sulla base di analisi ambientali approfondite (Reti ecologiche locali) nel</p>	<p>I. La Provincia adegua i Piani e Programmi di iniziativa provinciale alle determinazioni del PTPG per la tutela ecologica e la valorizzazione delle risorse naturalistiche.</p>	SI	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18</p>

Art.	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
	rispetto degli obiettivi e dei criteri della stessa, come previsto al precedente art. 27, comma 5.			gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG
Art. 29		<p>Direttive specifiche per ciascuna Unità Territoriale Ambientale (UTA) e per gli Habitat Prioritari</p> <p>3. Le UTA individuate dal PTPG coprono l'intero territorio provinciale e sono così denominate:</p> <p>Unità dei Monti della Tolfa Unità dei Monti Sabatini e Tuscia meridionale Unità della Valle del Tevere a monte di Roma Unità dei Monti Cornicolani e della Sabina meridionale Unità delle Alluvioni della Valle del Tevere Unità dell'alta Campagna Romana Unità della Campagna Romana settentrionale Unità della Bassa Valle dell'Aniene Unità della Campagna Romana meridionale Unità della Pianura alluvionale e delta del Tevere Unità dei Complessi costieri dunari antichi e recenti Unità dei Colli Albani Unità dell'Alta Valle del Sacco Unità dei Monti Lepini Unità dei Monti Simbruini Unità dei Monti Prenestini-Ruffi Unità dei Monti Lucretili</p>	SI	Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamen te al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG

Art.	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
		<p>A Unità supplementare dei Fondali Marini prospicienti la costa</p> <p>4. Gli Habitat Prioritari di interesse comunitario sono presenti nei SIC ricadenti nelle Aree Core della Rete Ecologica Provinciale e sono considerati previsioni strutturali del PTPG con validità di invariants ambientali. Per le trasformazioni degli Habitat Prioritari si applica la normativa delle aree core.</p>		
Art 31		<p>Direttive per la tutela dei caratteri del territorio rurale</p> <p>I. Il presente PTPG contiene direttive e prescrizioni per la tutela dei caratteri del territorio rurale rivolte alla Provincia, ai Comuni ed alle Comunità Montane, alle Università Agrarie, ai Consorzi di Bonifica, nonché a tutti gli Enti titolari di poteri di gestione e pianificazione del territorio rurale.</p> <p>5. I Comuni, in sede di formazione dei PUCG o di varianti o di varianti di adeguamento dei PRG al PTPG, individuano le aree in cui le tipologie del paesaggio rurale di cui all'art. 32, nelle rispettive componenti caratterizzanti, si presentano ancora totalmente o parzialmente integre e riconoscibili e specificano nel proprio strumento urbanistico normative di tutela e valorizzazione ed azioni di piano progettuali secondo le direttive delle presenti norme.</p> <p>6. In relazione a quanto stabilito al precedente comma, i Comuni nei rispettivi piani generali e di settore devono attenersi alle seguenti direttive:</p> <p>a. preservare e valorizzare la fisionomia e la peculiarità morfologica, naturalistica ed antropica dei singoli paesaggi rurali;</p>	NO	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG</p>

Art.	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
		<p>b. conservare, all'interno di ciascun paesaggio gli assetti territoriali che presentano caratteri particolari, derivanti dall'interazione tra gli elementi naturali e della trama agricola;</p> <p>c. ripristinare e rivitalizzare le componenti che hanno perso nel tempo la loro riconoscibilità, considerate sia come emergenze singole sia nella complessità di rapporti con il contesto;</p>		
Art. 33		<p>Direttive specifiche per tipologie di paesaggio rurale</p> <p>I. Il PTPG, nella Appendice normativa II.2 indica per ciascuna tipologia di paesaggio rurale specifiche direttive riguardanti gli obiettivi generali dell'azione di piano, i principali elementi caratterizzanti il paesaggio oggetto di tutela e valorizzazione, le azioni agro economiche e gli indirizzi di natura programmatica.</p>	NO	ATTUATA
Art. 37		<p>2. La tavola RTsas7 rapp. 1:100.000 individua orientativamente i sistemi lineari di relazione (itinerari viari e d'acqua) e gli ambiti di specializzazione; il cap. 7.4.2 del Rapporto Territorio descrive i caratteri e formula direttive specifiche per i principali sistemi lineari-itinerari.</p>	SI	ATTUATA
Art. 38	<p>Regimi di tutela e modalità d'intervento</p> <p>I. (P) I Comuni, in sede di formazione dei PUGC o di varianti o di varianti di adeguamento dei PRG al PTPG, provvedono a verificare e ad integrare il censimento dei beni e dei percorsi inserendolo nei rispettivi PUCG</p> <p>In particolare i Comuni:</p>		SI	Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha

Art.	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
	<ul style="list-style-type: none"> - verificano e trasferiscono su cartografia a scala adeguata i beni rilevati nelle schede del PTPG; - identificano sul territorio le ulteriori edificazioni di interesse storico-culturale, ancora sostanzialmente integri da sottoporre a tutela completando gli elenchi del PTPG; - promuovono i progetti di recupero e valorizzazione dei beni singoli o raggruppati secondo gli itinerari dell'art. 36, attribuendo loro usi sociali ed economici compatibili. - definiscono gli insediamenti urbani storici aggregati e puntuali, secondo la disciplina della L.R. n. 38/99 art.60. <p>3. (P) Gli Enti locali sono tenuti a tenere conto di tali itinerari e beni connessi in sede di formazione dei PUCG o di varianti o di varianti di adeguamento dei PRG al PTPG, al fine di prevedere idonei strumenti per il recupero, la tutela e la valorizzazione di tali beni, specie per quanto riguarda la salvaguardia della rete stradale antica.</p>			<p>approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG</p>
Art. 38	<p>7. (P) Per i Beni territoriali isolati i Comuni sono tenuti a mantenere la toponomastica storica, così come attestata dalle mappe storiche del territorio. I Comuni sono sollecitati ad individuare in sede di PUCG ed a sottoporre a progetti di tutela e valorizzazione categorie di beni di interesse storico testimoniale quali: teatri storici; sedi comunali, giardini e ville comunali; stazioni ferroviarie; cimiteri; ville e parchi; sedi storiche, politiche, sindacali o associative, assistenziali, sanitarie e religiose; colonie e scuole; negozi, botteghe e librerie storiche; mercati coperti; edicole; fontane e fontanelle; edifici termali ed alberghieri di particolare pregio architettonico; architetture tipiche della zona; opifici tradizionali; architetture contadine ed opere per attività agricole (stazzi, tratturi, ecc.) tradizionali; fortificazioni; ponti e acquedotti; manufatti idraulici quali chiuse, sbarramenti, molini, centrali idroelettriche, argini, canali e condotti; alvei abbandonati.</p>		NO	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG Le misure di Salvaguardia risultano</p>

Art.	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
	<p>8. (P) Per i Manufatti relativi all'archeologia industriale i Comuni inibiscono ogni intervento di demolizione o ristrutturazione, prima che sia stato predisposto un dettagliato rilievo accompagnato da una documentazione storica che consenta di valutarne l'interesse sotto il profilo testimoniale ed architettonico o strutturale e le possibilità di recupero, totale o parziale, ed adeguamento ad usi compatibili privilegiando attività di uso pubblico. Gli interventi di recupero dovranno rispettare la riconoscibilità dei caratteri tipologici e costruttivi originari ed individuare usi strettamente compatibili con gli stessi, considerando nel contempo gli indirizzi del PTPG per la localizzazione di funzioni di servizio ed attività di interesse provinciale o intercomunale (cfr. tav. TP2).</p>			<p>scadute essendo decorsi più di 5 anni dall'approvazione del PTPG</p>
Art. 40		<p>Direttive generali per la costruzione insediativa metropolitana</p> <p>I. Le strategie per l'assetto insediativo complessivo dell'area metropolitana proposte dal PTPG (cfr. tav. TP2, RTsim9.4, RTsim9.5), sono indirizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rafforzare con logica di struttura (individualità delle parti componenti e relazioni differenziate tra queste) la costruzione urbana policentrica di Roma, come configurata nel Nuovo PRG, accentuandone i caratteri di costruzione compatta rispetto all'esterno organizzata al suo interno in sub-unità insediative (municipi) e centralità urbane e metropolitane ed articolata da canali verdi (principali discontinuità ambientali di Bracciano-Parco di Veio; Valle del Tevere, Valle dell'Aniene, Parco dell'Appia), 	SI	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG</p>
Art. 42	<p>Direttive e prescrizioni per il disegno di struttura delle costruzioni insediative urbane complesse ed elementari</p>			<p>Non attuata: nessun comune della provincia di</p>

Art.	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
	<p>2. (P) A tal fine ciascun Comune convoca la conferenza di pianificazione di cui all'art.32 LR n. 38/1999 dandone notizia agli altri Comuni e informandoli delle scelte urbanistiche di interesse intercomunale.</p> <p>3. (P) Analoga comunicazione è dovuta ai Comuni che ricorressero all'adeguamento al PTPG dei PRG vigenti con la procedura prevista dalla DGR n. 523/2008 in corrispondenza dell'avvio dell'accordo di pianificazione di cui all'art. 33, comma 1 della LR n. 38/1999.</p>		NO	Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG
Art. 43		<p>Direttive specifiche per le costruzioni urbane complesse - conurbazioni (città intercomunali)</p> <p>A1. Città Costiera settentrionale (Comuni di Civitavecchia, Santa Marinella)</p> <p>A2. Città del Mare (Comuni di Roma, Fiumicino)</p> <p>A3. Città Costiera meridionale (Comuni di Anzio, Nettuno)</p> <p>A4. Città Tiburtina (Comuni di Tivoli, Guidonia - Montecelio)</p> <p>A5. Città Tuscolana (Comuni di Frascati, Grottaferrata, Rocca di Papa, Ciampino, Marino)</p> <p>A6. Città Appia (Comuni di Castel Gandolfo, Albano, Genzano, Ariccia, Lanuvio)</p> <p>A7. Città dei Laghi (Comuni di Anguillara e Roma)</p>	SI	ATTUATA
Art. 44		<p>Direttive specifiche per le costruzioni urbane complesse - policentriche (città intercomunali)</p> <p>B1. Centri tra la Flaminia e la Tiberina (Comuni di Riano, Castelnuovo di Porto, Morlupo, Capena, Rignano Flaminio, S. Oreste, Fiano R.)</p>		ATTUATA

Art.	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
		B2 Centri lungo la Cassia (Comuni di Formello, Sacrofano, Campagnano) B3. Centri lungo la Nomentana (Comuni di Monterotondo, Mentana, Fonte Nuova) B4. Centri Prenestini (Comuni di Galliciano, Zagarolo, Palestrina, Cave, Genazzano, San Cesareo) B5. Centri Castellani (Comuni di Colonna, Monteporzio C., Montecompatri, Roccapriora) B6. Centri Casilini (Comuni di Labico, Artena, Valmontone, Colferro, Segni) B7. Centri lungo la costa sud (Comuni di Ardea, Pomezia)	SI	
Art. 45		Direttive per le costruzioni urbane elementari C1. Cerveteri C2. Ladispoli C3. Manziana e Canale Monterano C4. Bracciano C5. Trevignano C6. Velletri C7. Lariano C8. Subiaco	SI	ATTUATA
Art. 46		Direttive per i centri urbani isolati I. Il Piano formula direttive per i 56 centri urbani, individuati e descritti nel Rapporto Territorio come facenti parte di sistemi insediativi montani o collinari (centri dei monti della Tolfa, dei		Non attuata: nessun comune della provincia di

Art.	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
		<p>Monti Sabatini, delle Colline sopra la Valle del Tevere a monte di Roma, dei Monti Lucretili-Prenestini-Ruffi sopra la Valle dell'Aniene, dei Monti Simbruini, dei Monti Lepini sopra la Valle del Sacco).</p> <p>I centri urbani isolati sono individuati nella TP2 attraverso un simbolo (una circonferenza di diametro variabile in riferimento a tre soglie di dimensione demografica).</p>	SI	<p>Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG</p>
Art. 47		<p>Direttive per gli insediamenti nucleari accentrati (di riferimento per la riaggregazione e il riordino urbanistico delle espansioni urbane diffuse)</p> <p>I. Gli insediamenti nucleari accentrati, componenti delle costruzioni urbane, sono costituiti da singoli insediamenti e borghi, di dimensione demografica molto limitata, da valorizzare preferenzialmente come “nodi” di riaggregazione e riordino delle espansioni periferiche disperse o diffuse dei centri stessi.</p> <p>In sede di formazione dei PUCG o di varianti o di varianti di adeguamento dei PRG al PTPG i Comuni, per contrastare le tendenze diffusive dell’espansione urbana, provvedono a rafforzare il ruolo aggregante dei borghi e dei piccoli nuclei di servizi locali e di spazi pubblici centrali preesistenti.</p>	SI	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG</p>
Art. 48		<p>Direttive per gli insediamenti lineari per nuclei discontinui (di riferimento per la riaggregazione e il riordino urbanistico delle espansioni urbane diffuse)</p> <p>I. Gli insediamenti lineari con nuclei insediativi discontinui, componenti periferiche delle espansioni urbane, sono costituiti da insediamenti, di dimensione demografica molto limitata, organizzati spesso in modo spontaneo lungo assi viari da confermare preferenzialmente come possibili regole riconoscibili di riaggregazione e riordino insediativo.</p>	SI	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di</p>

Art.	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
		Alcuni insediamenti lineari per nuclei discontinui, ritenuti particolarmente significativi ai fini della riaggregazione e del riordino, sono individuati nella TP2 attraverso uno o più simboli quadrati.		Approvazione del PTPG
Art. 49		<p>Direttive per le costruzioni territoriali non urbane</p> <p>I. La strategia proposta ai Comuni è di ridurre, nelle previsioni dei piani, le forme di insediamento diffuso nel territorio extraurbano, escludendo nuovi insediamenti e perimetrando, completando e qualificando gli insediamenti esistenti fornendoli dei necessari servizi di urbanizzazione infrastrutturali. Il Piano individua sette ambiti di diffusione insediativa e due arcipelaghi di diffuso e invita i Comuni a completarli e definirne i regimi urbanistici, senza allargarli ulteriormente.</p> <p>Fermo restando gli obblighi della L. n. 47/85, del D.P.R. n. 380/01 e della L.R. n. 28/80, il Piano indirizza i Comuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli ambiti caratterizzati dalla regola della viabilità podereale reticolare o dalla regola del crinale principale, a procedere al riordino urbanistico ove occorra con la prevista variante speciale, e conseguente piano esecutivo di recupero, o definendo (in sede di revisione o adeguamento) nello stesso PUCG un disegno di dettaglio che individui i lotti interclusi da completare in attuazione diretta e le aree libere per edificazione e per servizi necessari all'intero ambito, da attuare con piani di lottizzazione convenzionati per piccoli comparti; - per gli "arcipelaghi" far provvedere al completamento dei piani di lottizzazione già approvati, assicurando la realizzazione dei servizi e delle opere di urbanizzazione previste dalle convenzioni. 	NO	Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG
Art. 50		Direttive per gli ambiti di diffusione insediativa, in cui riordinare l'insediamento secondo la regola della		

Art.	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
		<p>viabilità poderale reticolare (frazionamento delle bonifiche e delle tenute)</p> <p>I. Direttiva del piano è di bloccare la formazione di nuovi ambiti di diffusione insediativi nel territorio extraurbano e di contenere l'ulteriore espansione degli ambiti individuati nella tav.TP2 promuovendone il completamento coerentemente con le regole morfologiche e tipologiche riconoscibili</p> <p>Le direttive ulteriori che seguono si integrano con le direttive e prescrizioni del Territorio Agricolo e del Territorio Agricolo Tutelato (nastri verdi) che restano comunque prevalenti.</p> <p>2. Direttive per l'Ambito degli <i>insediamenti della bonifica della costa sud</i> (fra Pomezia-Ardea-Aprilia, Anzio-Nettuno-Aprilia)</p> <p>3. <i>Direttive per l'Ambito degli insediamenti reticolari della bonifica della costa nord</i> (da Ladispoli verso Cerveteri e Fiumicino).</p> <p>4. <i>Direttive per gli Ambiti degli insediamenti reticolari del frazionamento delle ex tenute interposte fra i Castelli Romani e Roma, in Territorio Agricolo Tutelato.</i></p>	SI	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG</p>
Art. 51		<p>Direttive per le costruzioni territoriali in cui riordinare l'insediamento secondo la regola del crinale principale</p> <p>I. Direttiva del Piano è di contenere l'ulteriore espansione delle costruzioni territoriali individuate nella tav.TP2 e di promuoverne il completamento coerentemente con la regola morfologico-tipologica riconoscibile del "crinale" che l'ha generati.</p> <p><i>Direttive per gli insediamenti lineari dei crinali e delle forre di Zagarolo e Gallicano e per gli insediamenti lineari dei crinali e delle vigne di Velletri.</i></p>	SI	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG</p>

Art.	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
Art. 52		<p>Direttive per le costruzioni territoriali in cui riordinare l'insediamento secondo la regola dell'arcipelago</p> <p>I. Direttiva del Piano e di contrastare la diffusione nel territorio di nuovi nuclei insediativi sparsi, anche se conclusi e regolarmente pianificati, favorendo solo il completamento e la dotazione di servizi di quelli esistenti.</p> <p>In particolare, si tratta degli "arcipelaghi" delle ex tenute dell'agro romano settentrionale (fra la Cassia e la Tiberina) e orientale (fra la Nomentana e la Palombarese) che si presentano come nuclei isolati pianificati (lottizzazioni convenzionate). I Comuni favoriscono il completamento a bassa densità delle lottizzazioni esistenti esigendo la realizzazione degli spazi pubblici e del verde e servizi previsti nel piano di lottizzazione.</p>	NO	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG</p>
Art. 54		<p>Direttive ai Comuni per la formazione del Documento Preliminare d'indirizzo del PUCG</p> <p>I. I Comuni danno avvio al procedimento di formazione dei propri strumenti urbanistici generali o di loro varianti, fatta eccezione per le varianti di adeguamento al PTPG di cui all'art. 3 delle presenti norme, con l'elaborazione di un Documento preliminare di indirizzo (DPI), redatto secondo le forme e i contenuti stabiliti dalla vigente normativa regionale, come integrata e specificata dalle presenti norme.</p> <p>2. Il Documento preliminare di indirizzo assume come riferimento il quadro territoriale e normativo stabilito dal presente PTPG e utilizza e specifica le informazioni e le classificazioni tematiche del Sistema Informativo Territoriale del PTPG.</p> <p>I contenuti comprendono, in riferimento a quanto previsto ai commi 2 e 3 della L.R. n. 72/75, con alcune integrazioni, le seguenti elaborazioni:</p>	NO	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG</p>

Art.	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
		<p>a. la documentazione delle determinazioni degli strumenti di pianificazione territoriali o di settore, di ambito regionale o statale, preordinati alla tutela di interessi differenziati;</p> <p>b. la documentazione dei dati strutturali e di tendenza caratterizzanti il Comune, relativi a popolazione, attività economiche, mercato del lavoro nonché le opere pubbliche inserite negli atti di programmazione comunale;</p> <p>c. le relazioni geologica, agro pedologica, archeologica e di uso del suolo, elaborate secondo le modalità dell'art. 37 della L.R. n. 38/99.</p> <p>d. la documentazione delle aree e degli immobili di proprietà comunale e demaniale, delle aree di proprietà di Università agrarie, di enti di sviluppo e di altri enti pubblici; la situazione degli usi civici;</p> <p>e. la rappresentazione del sistema insediativo comunale nel suo stato di fatto.</p> <p>f. la documentazione dei regimi urbanistici vigenti, piano generale, piani esecutivi, convenzioni; provvedimenti per i recupero dell'abusivismo edilizio, ecc. con il relativo stato di attuazione;</p> <p>g. la valutazione per ogni zona omogenea dell'edificazione esistente e residua di piano; le dotazioni di aree ed attrezzature, acquisite alla proprietà pubblica, pubbliche o di uso pubblico; infrastrutture ed opere di urbanizzazione; gli eventuali elementi da salvaguardare;</p> <p>h. l'articolazione del territorio esterno alla perimetrazione delle aree urbanizzate, in base alle risultanze della relazione agro pedologica, in paesaggi rurali dai caratteri produttivi e paesistici differenziati;</p> <p>i. la documentazione delle "aree a rischio di incidente rilevante" con le modalità previste dall'art. 19 del presente piano.</p>		

Art.	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
		La sintesi della proposta del piano è espressa in una o più relazioni ed elaborati grafici in scala adeguata in riferimento alle finalità delle disposizioni strutturali di cui all'art. 29 della L.R. n. 38/99.		
Art. 55	<p>Direttive per il dimensionamento dei PUCG</p> <p>6. (P) I comuni della provincia possono prevedere nuove aree produttive in variante agli strumenti urbanistici generali vigenti solo successivamente a che le aree produttive già previste risultino insediate o dotate di opere di urbanizzazione per oltre il 50% della superficie (cfr.art.73 c.1).</p>	<p>Direttive per il dimensionamento dei PUCG</p> <p>3. Indicatori per il dimensionamento residenziale - soglia d'incremento decennale programmabile come prevista dalla L.R. n. 72/75 articolo 4...</p> <p>4. Indicatore per il dimensionamento residenziale. Ripartizione territoriale dell'ipotesi programmatica del PTPG al 2015 (cfr. Relazione di Piano, tab.2/n.3)</p> <p>5. Indicatori per il dimensionamento non residenziale "aree per attività di servizio di interesse strategico"(cfr. Rapporto Territorio, Tab.9.3/n.4a e Tab.A9/n.9a)</p> <p>6. Direttive ed indicatori per il dimensionamento non residenziale "aree per servizi della grande distribuzione commerciale" sono espressi all'art. 69.</p> <p>7. Indicatori per il dimensionamento non residenziale "aree produttive o connesse al ciclo delle merci" (cfr. Rapporto Territorio, Tab.9.3/n.4b e Tab.A9/n.9b)</p>	NO	Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG. Le misure di Salvaguardia risultano scadute essendo decorsi più di 5 anni dall'approvazione del PTPG
Art. 56		Direttive per il dimensionamento dei servizi generali di interesse provinciale e intercomunale pubblici o di uso pubblico	SI	Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha

Art.	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
		<p>2. Indicatori per il dimensionamento dei servizi generali di interesse provinciale o intercomunale pubblici o di uso pubblico (cfr. Rapporto Territorio, Tab. 9.3/n.4ee e Tab. A9/n.9e)</p> <p><i>Indicatori di riferimento</i></p> <p>(media provinciale consumo di suolo Roma compresa al 2001=4,8 mq/ab.)</p> <p><i>Dotazione programmabile</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Comuni con centri urbani di Sistema e Sub-sistema → • raggiungere e superare la media provinciale • Comuni con centri urbani di valenza metropolitana → • raggiungere la media provinciale • Altri comuni → • raggiungere dotazione pari a 3mq/ab. 		<p>approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG</p>
<p>Art. 57</p>	<p>Direttive e prescrizioni per il riordino della morfologia insediativa</p> <p>I. (P) Gli strumenti urbanistici comunali debbono prevedere prioritariamente la ricognizione ed il completamento degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti e solo in modo subordinato e motivato, prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi. A tal fine, i Comuni provvedono alla perimetrazione degli insediamenti residenziali, produttivi e per servizi, includendovi i nuclei di cui al comma successivo.</p>	<p>2. I Comuni, in sede di formazione dei PUGC o di varianti o di varianti di adeguamento dei PRG al PTPG, provvedono alla perimetrazione degli insediamenti esistenti sparsi anche di origine spontanea, posti al di fuori di centri abitati effettuata comprendendo gruppi di non meno di 10 edifici che non distino più di 30 metri l'uno dall'altro. Per le zone perimetrata a prevalente carattere non residenziale la riqualificazione deve favorire le dotazioni di servizi, spazi pubblici, verde e suoli permeabili.</p> <p>5. Ai fini delle “buone pratiche urbanistiche” il PTPG, sollecita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'uso degli strumenti urbanistici di tipo integrato PRU (Programmi di Riqualificazione Urbana), PI (Programmi Integrati), che deve essere finalizzato alle strategie del PUGC ed 	<p>SI</p>	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG</p>

Art.	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
		<p>alla attuazione degli interventi di prevalente interesse pubblico previsti da questo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'uso del progetto urbano come procedura finalizzata al preventivo sondaggio progettuale di importanti previsioni degli strumenti urbanistici generali comunali - normative per i nuovi insediamenti al fine di: garantire spazi pubblici attrezzati e continui (reti verdi locali, percorsi pedonali, piazze, centri servizi) e una percentuale costante di suoli permeabili; promuovere la presenza di verde privato con funzione ecologica; favorire impianti e tipologie architettoniche con requisiti di bioarchitettura e risparmio energetico. 		
Art. 59		<p>Direttive per la valutazione degli atti di programmazione negoziata</p> <p>I. Le istituzioni preposte agli strumenti della programmazione negoziata operanti sul territorio provinciale sono impegnate a promuovere i relativi bandi ed a selezionare le progettazioni proposte da enti locali e privati.</p> <p>Sono da valutare positivamente, secondo il seguente ordine di importanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i programmi e progetti che risultino conformi ed in attuazione degli obiettivi, direttive e prescrizioni del PTPG; b. il coordinamento dei programmi e dei bandi in riferimento ai 13 subsistemi locali ed ai 41 sistemi urbani morfologici locali in cui è articolato il PTPG; c. i programmi e progetti conformi ed in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti; d. i programmi e progetti di iniziativa e di contenuto intercomunale; 	NO	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG</p>

Art.	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
		<p>Sono da valutare negativamente, secondo il seguente ordine di importanza:</p> <p>e. i progetti che interferiscano con aree sottoposte ai vincoli idrogeologici, ambientali e paesistici e non rispondano alla normativa specifica delle aree componenti la Rete Ecologica Provinciale;</p> <p>f. i progetti che aggravino la dispersione insediativa con localizzazioni frammentate o distanti dai centri, alterino la morfologia ed i caratteri tipologici dei contesti urbani consolidati, risultino privi di adeguate connessioni infrastrutturali.</p> <p>2. I programmi ed i progetti proposti successivamente all'adozione del PTPG con strumenti di programmazione negoziata in variante agli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale vigenti devono risultare compatibili con le direttive e prescrizioni del PTPG.</p>		
Art. 60	<p>Prescrizioni per il Territorio Agricolo e per il Territorio Agricolo Tutelato</p> <p>7. (P) Nel Territorio Agricolo Tutelato si applica la seguente disciplina dei regimi edilizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le parti costituenti beni paesaggistici immobili e per le aree indicate all'art. 134 lettere a), b), c) del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.d., per le quali il PTPR esplica efficacia prescrittiva, si rinvia alla disciplina del PTPR medesimo; - per le parti diverse da quelle sopra dette in considerazione del loro ruolo funzionale all'interno della REP si rinvia alla disciplina dell'edificazione in zona agricola di cui agli articoli 55 e seguenti L.R. n. 38/1999, con l'applicazione, per quanto riguarda le abitazioni rurali, dell'indice edilizio quale previsto dal PTPR per i "Paesaggi Agrari di Valore". 	<p>Direttive per il Territorio Agricolo e per il Territorio Agricolo Tutelato</p> <p>1. Tutto il territorio provinciale esterno agli insediamenti perimetrati secondo le modalità dei commi 1 e 2 dell'art. 57 resta riservato a zona agricola E del D.M. n. 1444/68.</p> <p>2. Per quanto riguarda la disciplina applicabile in tale zona, il PTPG distingue tra Territorio Agricolo e Territorio Agricolo Tutelato.</p> <p>3. Il regime normativo del Territorio Agricolo è costituito, in forma integrata, dalle norme sulla edificabilità del territorio agricolo di cui al Titolo IV della L.R. n. 38/99 e L.R. n. 24/98, e dalla disciplina relativa al Sistema ambientale di cui al Titolo II delle presenti norme.</p>	SI	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione</p>

Art.	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
	<p>8. (P) Le zona E dei PRG vigenti ricadenti nel Territorio Agricolo Tutelato possono essere oggetto di varianti urbanistiche esclusivamente a seguito degli adempimenti di cui al precedente art.57 commi 1 e 2.</p>	<p>4. Il regime normativo del Territorio Agricolo Tutelato è integrato dalle direttive e prescrizioni espresse nei commi successivi.</p> <p>5. Il Territorio Agricolo Tutelato è individuato nella tav. TP2 e TP2.1 ed articolato nei paesaggi rurali componenti nelle tavole RTsaa 8.2 e RTsaa 8.3 in 4 ambiti:</p> <p>(1) Campagna romana occidentale (Arrone-Bracciano)</p> <ul style="list-style-type: none"> - paesaggio agricolo prevalente: della pianura irrigua - altri paesaggi agricoli: collinare delle coltivazioni miste (Comuni di: Roma, Anguillara, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Riano) <p>(2) Campagna romana nord orientale</p> <ul style="list-style-type: none"> - paesaggio agricolo prevalente: collinare con prevalenza di oliveti e collinare con coltivazioni miste - altri paesaggi agricoli: agroforestale montano o collinare (Comuni di: Guidonia, Marcellina, Moricone, Montelibretti, Monterotondo, Mentana, Palombara, S. Angelo Romano, S. Polo dei Cavalieri) <p>(3) Campagna romana orientale</p> <ul style="list-style-type: none"> - paesaggio agricolo prevalente: della campagna romana sudorientale e collinare con prevalenza di oliveti - altri paesaggi agricoli: collinare delle coltivazioni miste (Comuni di: Roma, Galliciano, frazione geografica di Montecompatri, San Gregorio, Tivoli, Zagarolo) <p>(4) Pendici dei Castelli Romani</p> <ul style="list-style-type: none"> - paesaggio agricolo prevalente: collinare con prevalenza di vigneti - altri paesaggi agricoli: campagna romana sud-orientale 	NO	<p>del PTPG Le misure di Salvaguardia risultano scadute essendo decorsi più di 5 anni dall'approvazione del PTPG</p>

Art.	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
		<p>a. Collinare versante nord dei Castelli (Comuni di: Roma, Colonna, Montecompatri, Monteporzio Catone, San Cesareo)</p> <p>b. Collinare versante Anagnino dei Laghi (Comuni di: Roma, Ciampino, Frascati, Grottaferrata, Marino)</p> <p>c. Collinare versante Appio-Nettunense (Comuni di: Roma, Albano, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano, Lanuvio, Pomezia, Velletri).</p> <p>6. Nel Territorio Agricolo Tutelato gli usi del suolo consentiti, oltre quelli relativi alle infrastrutture e reti di trasporto previsti dal PTPG ed alle costruzioni per la conduzione agricola e la residenza rurale di seguito normati, sono i seguenti: la Coltivazione agricola di pieno campo; 1b Coltivazione in serra; 2a Allevamento estensivo e biologico; 2b Allevamento intensivo; 3 Attività silvicolturale; 4 Strutture complementari all'ospitalità agrituristica; 5 Ricettività aria aperta; 6 Attività ricreativo-culturale e sportiva a cielo aperto; 7 Deposito a cielo aperto per attività agricola e forestale; 8 Giardino botanico; 9 Laghetto irriguo e antincendio per attività agricola e silvicolturale; 10 Laghetto sportivo; 11 Laghetti e/o stagni per l'avifauna; 12 Impianti di itticoltura; 13 Impianti di depurazione e smaltimento acque di scarico; 14 Discariche inerti; 15 Strade interpoderali; 16 reti tecnologiche private; 17 Impianti di produzione di energia elettrica; 18 Orti ricreativosociali; 19 Attività estrattive, 20 Altre attività connesse, complementari e compatibili con l'uso agricolo.</p>		
Art. 63		<p>Direttive di specializzazione dei sub-sistemi locali funzionali</p> <p>I. Nella Tav. TPI e nel Rapporto Territorio (R.T. cap.2, tab.1/6n.11) sono indicate nel dettaglio le specializzazioni</p>		

Art.	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
		funzionali (per famiglie di funzioni) prevalenti che il piano suggerisce come riferimento programmatico orientativo per i singoli sub-sistemi locali funzionali. - per il sistema di Roma rafforzare, - per il sub-sistema di Civitavecchia - per il sub-sistema di Bracciano-Fiumicino, - per il sub-sistema di Fiano - per il sub-sistema di Monterotondo - per il sub-sistema di Tivoli. - per il sub-sistema di Subiaco - per il sub-sistema di Velletri - per il sub-sistema di Colferro - per il sub-sistema di Frascati - per il sub-sistema di Palestrina - per il sub-sistema di Pomezia - per il sub-sistema di Latina (Anzio-Nettuno-Aprilia)	SI	ATTUATA
Art. 65.	<p>Obiettivi, localizzazione, modalità attuative per le sedi delle funzioni metropolitane</p> <p>6. (P) La programmazione e l'attuazione degli interventi nei Parchi di funzioni strategiche sono subordinate ad accordi tra la Provincia e/o i Comuni e/o gli altri soggetti pubblici e privati interessati, finalizzati alla redazione di Programmi di fattibilità e Masterplan di coordinamento spaziale degli interventi stessi.</p> <p>9. (P) Il Programma di fattibilità e Masterplan sono operativi a seguito di un parere di compatibilità al PTPG fornito dall'organo competente eventualmente sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 6.</p>	<p>3. Il PTPG prevede, dunque, i seguenti <i>Parchi delle funzioni strategiche metropolitane</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PSM1. parco di funzioni strategiche metropolitane - Civitavecchia, - PSM2. parco intercomunale di funzioni strategiche metropolitane direttrice Roma/Fiumicino - PSM3. parco intercomunale (Roma/Guidonia) di funzioni strategiche metropolitane - direttrice Tiburtina 	SI	Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18

Art.	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
	<p>10. (P) I comuni in sede di formazione dei PUGC o di varianti o di varianti di adeguamento dei PRG al PTPG, attribuiscono alle aree comprese nei Parchi delle funzioni strategiche metropolitane una disciplina urbanistica delle trasformazioni e degli usi ammessi coerente con le presenti norme. In tali ambiti trova applicazione la disciplina della perequazione di cui all'art. 58 delle presenti norme.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PSM4. parco intercomunale di funzioni strategiche metropolitane (Roma, Frascati e Monteporzio Catone) - direttrice Tuscolana/A2 - PSM5. parco intercomunale di funzioni strategiche metropolitane - Cesano e Anguillara -PSM6. parco intercomunale (Monterotondo/Montelibretti/Passo Corese) di funzioni strategiche metropolitane - direttrice Salaria - PSM7. parco intercomunale di funzioni strategiche metropolitane - Artena, Colferro, Valmontone - PSM8. parco di servizi integrati metropolitani - Castel Romano - PSM9. parco termale turistico di Civitavecchia - PSM10. parco termale integrato Tiburtino; - PSM11. Polo motoristico di Vallelunga – Campagnano. 		<p>gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG Le misure di Salvaguardia risultano scadute essendo decorsi più di 5 anni dall'approvazione del PTPG</p>
Art. 66		<p>Direttive specifiche per i Parchi di funzioni strategiche metropolitane</p> <ul style="list-style-type: none"> PSM1. parco di funzioni strategiche metropolitane – Civitavecchia PSM2. parco intercomunale di funzioni strategiche metropolitane direttrice Roma/Fiomicino PSM3. parco intercomunale (Roma/Guidonia) di funzioni strategiche metropolitane – direttrice Tiburtina PSM4. parco intercomunale di funzioni strategiche metropolitane (Roma, Frascati e Monteporzio 	SI	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18</p>

Art.	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
		<p>Catone) - direttrice Tuscolana/A2</p> <p>PSM5. parco intercomunale di funzioni strategiche metropolitane - Cesano e Anguillara</p> <p>PSM6. parco intercomunale (Monterotondo/Montelibretti/Passo Corese) di funzioni strategiche metropolitane - direttrice Salaria</p> <p>PSM7. parco intercomunale di funzioni strategiche metropolitane - Artena, Colferro, Valmontone</p> <p>PSM8. parco di servizi integrati metropolitani - Castel Romano</p> <p>PSM9. Parco termale turistico di Civitavecchia (PTM1)</p> <p>PSM10. parco termale integrato Tiburtino (PTM2)</p> <p>PSM11. Polo Motoristico di Vallelunga – Campagnano</p>		<p>gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG</p>
Art. 68		<p>Direttive specifiche per i servizi generali pubblici o di uso pubblico d'interesse provinciale e intercomunale</p> <p>2. a. servizi di interesse generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strutture sanitarie di base, - strutture scolastiche relative alla scuola secondaria superiore, - servizi tecnologici e per l'ambiente, - altri servizi (centri per l'impiego, musei, biblioteche), <p>b. servizi ambientali, per attività culturali, sportive, turistiche e per il tempo libero,</p> <p>c. servizi della distribuzione commerciale (cfr. art.69).</p> <p>La localizzazione orientativa dei servizi (a,b) è documentata nelle tav.le RT.sif 12.1 e 12.2.</p>	SI	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamen te al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG</p>

Art.	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
Art. 69		<p>Direttive per la riorganizzazione e lo sviluppo diversificato dei servizi per la distribuzione commerciale di interesse provinciale</p> <p>2. La Provincia, nell'esprimere il parere provinciale di compatibilità al PTPG, si attiene ai seguenti indirizzi localizzativi e tipologici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la localizzazione preferenziale delle grandi strutture superiori ai 25.000 mq. di superficie di vendita è prevista all'interno dei "Parchi di funzioni strategiche metropolitane" o dei "Parchi di attività produttive metropolitane"; - le grandi strutture con superficie di vendita da 10.000 a 25.000 mq sono da favorire in corrispondenza dei centri urbani con valenza metropolitana individuati dal PTPG. - le medie strutture e i centri commerciali sono da favorire presso i "centri di base" dei sistemi urbani morfologici intercomunali, - sono sconsigliate nuove localizzazioni di grandi e medie strutture di vendita disperse nel Territorio Agricolo o in prossimità dei caselli e degli svincoli o lungo i tracciati della grande rete viaria o della rete viaria di primo e secondo livello provinciale; - nei centri storici, pur favorendo, per rilanciare la vitalità dei centri, l'attività commerciale diffusa compatibile con i caratteri dei tessuti esistenti, occorre evitare l'eccesso di concentrazione di usi non residenziali e la monocultura dello shopping di massa, - promuovere la sperimentazione di nuove tipologie di attrezzature commerciali, soprattutto per le grandi e medie strutture e per i centri commerciali caratterizzati dalla presenza di più esercizi in una struttura unitaria. 	NO	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG</p>

Art.	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
		<p>- il PTPG propone di sperimentare due nuove tipologie di centri commerciali con finalità di integrazione e qualificazione urbana: la <i>Piazza commerciale</i> e il <i>Parco commerciale</i>.</p>		
Art. 70		<p>Indirizzi per la localizzazione delle sedi della formazione e ricerca universitaria</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>contenere la proliferazione di atenei</i>, strutture complesse e necessitate da rilevanti strutture e servizi, favorendo l'articolazione di quelli esistenti in sub-atenei, mantenendo la prevalente localizzazione urbana, specie delle strutture didattiche e dei servizi centrali - <i>attivare in forma decentrata sul territorio</i> solo corsi di laurea molto specialistici e strutture didattiche per la formazione post-laurea (master, dottorati e scuole di specializzazione) <p>I nodi urbani più disponibili con queste caratteristiche nella provincia risultano: Civitavecchia, Bracciano, Monterotondo, Tivoli, Colferro, Frascati, Pomezia, Ariccia;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>decentrare nel territorio provinciale parte delle strutture di eccellenza</i>, centri di ricerca, laboratori sperimentali di ricerca e trasferimento tecnologico, parchi scientifici, ecc. <p><i>a. l'attivazione di quattro parchi scientifici-tecnologici:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - parco scientifico della via Salaria (Monterotondo-Montelibretti), - parco scientifico di Anguillara-Cesano (da potenziare e rilanciare) - parco scientifico tecnologico Tiburtino filiera mista (da potenziare); - parco scientifico tecnologico dell'A2/Tor Vergata; 	SI	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG</p>

Art.	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
		<p>b. l'attivazione di centri di ricerca applicata nei luoghi di concentrazione delle attività produttive metropolitane, da riorganizzare nella forma di "parchi di attività integrate" in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Civitavecchia-complesso portuale-industriale; - Valle del Tevere: ponte del Grillo-Fiano-Passo Corese; - Colleferro, aree delle chimica applicata e della logistica; - Ardena, energia pulita; - area ASI S. Palomba-Pomezia. 		
Art. 72		<p>Direttive specifiche per i Parchi di attività produttive metropolitane</p> <p>PPM1. Parco di attività produttive e servizi specializzati di Civitavecchia</p> <p>PPM2. Parco metropolitano di attività produttive integrate e servizi specializzati - Valle del Tevere</p> <p>PPM3. Parco metropolitano di attività produttive - Guidonia</p> <p>PPM4. Parco di attività produttive specializzate – Colleferro</p> <p>PPM5. Parco metropolitano di attività produttive miste integrate e servizi specializzati di Pomezia, Albano, Roma</p> <p>PPM6. Parco metropolitano di attività produttive miste – via Nettunense</p> <p>Dette direttrici non sono riportate nella tav. TP2, e risultano documentate nelle tav.le RT12.1, RT12.2, RTsim9.3, RTsim9.4.</p>	<p>SI</p> <p>SI</p>	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG</p>

Art.	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
		<p>3. Il PTPG individua nella tav. TP2 aree industriali di PRG non attuate eventualmente da rilocalizzare perché incompatibili dal punto di vista ambientale e del riordino insediativo. Le direttive per la salvaguardia sull'utilizzo di dette aree e per le eventuali operazioni di riordino o rilocalizzazione sono le stesse definite per il riordino delle aree artigianali all'art. 73.</p>		
Art. 73		<p>Direttive per la riorganizzazione e sviluppo di aree attrezzate per attività artigianali, fieristiche e di servizio intercomunali, di interesse provinciale, esterne ai Parchi di attività, esistenti o previste dai piani comunali</p> <p>I. Il PTPG individua nella tav. TP2 su proposta dei comuni: Aree attrezzate per attività artigianali, fieristiche e di servizio intercomunali di previsione dei piani comunali, da completare o, se non attuate e disperse, da rilocalizzare, per favorirne l'organizzazione più aggregata e lo sviluppo competitivo. In particolare, il Piano individua nella TP2 come aree per attività artigianali, fieristiche e di servizio intercomunali da riordinare e sviluppare le zone esistenti e di previsione dei PRG di Formello, Castel Madama, Mandela/Vicovaro, Olevano/Genazzano, Frascati, Colonna/San Cesareo, Lariano, Ciampino/Marino, Sant'Oreste.</p>	SI	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG</p>
Art. 74.	<p>Direttive e prescrizioni per il recupero delle aree dismesse e in dismissione. Aree di proprietà pubblica</p> <p>I. (P) I Comuni, in sede di formazione dei PUGC o di varianti o di varianti di adeguamento dei PRG al PTPG, individuano le aree con sedi produttive dismesse e delle aree di proprietà pubblica presenti nel proprio territorio e attribuiscono loro regimi di trasformazione e d'uso tesi al riuso, al recupero e alla valorizzazione degli edifici e/o dei siti dismessi, nel rispetto della disciplina di PTPG. Tali aree, infatti, costituiscono nella loro diversità un patrimonio di riserva prezioso da</p>		SI	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18</p>

Art.	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
	utilizzare per finalità prevalenti di interesse ambientale, sociale e di riordino insediativo.			gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG
Art. 79		<p>Grande Rete: tracciati viari di interesse europeo e nazionale</p> <p>1. La rete viaria con carattere di Grande Rete è costituita dai corridoi longitudinali nazionali nord-sud, dai corridoi trasversali di collegamento interregionale e dal Grande Raccordo Anulare.</p> <p>2. Il PTPG assume le seguenti direttive di intervento:</p> <p><i>Per i collegamenti longitudinali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ad est, completamento della terza corsia dell'autostrada A1 Firenze-Roma-Napoli, e progetto di apertura di un nuovo casello in corrispondenza dell'area di Guidonia; - ad ovest, l'adeguamento della via Aurelia che prosegue verso la Toscana (a nord) oltre l'autostrada A12 Roma-Civitavecchia - a sud il progetto, di adeguamento e messa in sicurezza della via Pontina. <p><i>Per i collegamenti trasversali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - a nord, il completamento della superstrada nel tratto Viterbo-Civitavecchia. - a sud, il collegamento di tipo autostradale tra Cisterna e Valmontone. - a est, completa il disegno della Grande Rete l'autostrada A24/A25 Roma-Teramo-Pescara - il collegamento trasversale Avezzano-Sora Frosinone-Latina, tra la Dorsale appenninica umbrolaziale- abruzzese ed il Lazio meridionale 	SI	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG</p>

Art.	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
Art. 85.	<p>Standard tecnici di riferimento</p> <p>4. (P) Al di fuori dei <i>Centri abitati</i> e dei perimetri degli agglomerati ASI, le distanze (fasce di rispetto) dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade</p> <p><i>Nuovo Codice della strada</i></p> <p><i>m.60 Per i tronchi della grande rete nuovi tracciati e tracciati esistenti da adeguare</i></p> <p><i>Cat. A m.40 Per i tronchi della rete di 1° livello nuovi tracciati e tracciati esistenti da adeguare</i></p> <p><i>Cat. B m. 30 Per i tronchi della rete di 1° livello Nuovi tracciati e tracciati esistenti da adeguare</i></p> <p><i>Cat. C m.30 Per i tronchi della rete di 2° livello tracciati esistenti da adeguare</i></p> <p><i>Cat. C m.20 Per i tronchi della rete locale</i></p>		SI	<p>ATTUATA</p> <p>Le Prescrizioni dell'art. 85 sono già attuate dal Codice della strada</p>
Art. 89	<p>Modalità attuative degli interventi</p> <p>4. (P) I Comuni, in sede di formazione dei PUGC o di varianti o di varianti di adeguamento dei PRG al PTPG, recepiscono le previsioni del PTPG come indicate negli elaborati del Piano (TP2), e assumono la classificazione funzionale della viabilità (TP2.3), gli standard tecnici di riferimento e le prescrizioni minime relative alle fasce di rispetto stradali esterne ai centri abitati di cui al precedente articolo.</p> <p>6. (P) La progettazione preliminare delle infrastrutture stradali appartenenti alla rete di 1° livello metropolitano deve essere accompagnata da studi di valutazione e soddisfare alle esigenze di compatibilità previste dalle norme della Rete Ecologica Provinciale.</p>		<p>SI</p> <p>NO</p> <p>SI</p>	<p>Non attuata: nessun comune della provincia di Roma ha approvato il PTCG successivamente al 18 gennaio 2010 data di Approvazione del PTPG</p>

Art.	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
	7. (P) La Provincia formula i propri programmi e piani di settore in attuazione della rete infrastrutturale prevista dal PTPG, per quanto di sua competenza. In detti programmi e piani non possono essere previsti nuovi tracciati ed itinerari o potenziamenti di tracciati ed itinerari esistenti con le caratteristiche della grande rete e della rete provinciale di 1° livello al di fuori di quelle previste dal PTPG, tav.le TP2 e TP2.3.			

5.6.4 PTPG DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Art. 3 Il Piano fornisce indirizzi sotto forma di direttive e prescrizioni che dovranno essere accolte e rispettate nella formazione degli strumenti urbanistici sotto ordinati e in quelli settoriali, sia di competenza della provincia che degli enti locali sotto ordinati; comunque il PTPG costituisce

documento di indirizzo territoriale a cui si deve riferire e confrontare (richiedendo pareri di conformità) ogni iniziativa di modifica del territorio. Queste regole hanno lo scopo di definire quelle disposizioni che sono necessarie per garantire il miglioramento della qualità territoriale ed il suo

sviluppo socio – economico, lasciando all'autonomia comunale la possibilità di stabilire le modalità di applicazione di tali regole, stimando momenti di copianificazione tra Enti territoriali.

In particolare i comuni e le comunità montane dovranno rispettare tali direttive nella formazione degli strumenti urbanistici e nella modifica di quelli esistenti.

In relazione alla materia di competenza della Provincia, il Piano individua gli obiettivi organizzati per sistemi:

1_Sistema Ambientale

2_Sistema Ambientale Storico Paesistico

3_Sistema Insediativo

4_Sistema Relazionale

5_Sistema Produttivo

Il Piano definisce la localizzazione degli interventi sul territorio i quali saranno recepiti negli strumenti urbanistici vigenti degli Enti locali territorialmente competenti.

Le azioni di Piano saranno intraprese, condotte, promosse dalla Provincia per quanto di propria competenza, e altrimenti attraverso intese, con gli Enti locali territorialmente competenti (comunità montane, comuni, enti di gestione delle aree naturali protette).

I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del PTPG adottando i PUCG entro tre anni dall'approvazione del Piano Provinciale se capoluogo di provincia, ed entro cinque anni negli altri.

I comuni della provincia di Viterbo che hanno approvato varianti al PTCG successivamente al 28 dicembre 2008, data di Approvazione del PTPG, sono: Farnese (27/02/2009), Grotte di Castro (9/10/2009), Nepi (2/10/2009), Soriano nel Cimino (21/01/2010), Vallerano (3/11/2009).

Articolo	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
Art. I	<p>Art. I.3 Tutela e valorizzazione del patrimonio forestale</p> <p>c. indicazioni, prescrizioni di Piano</p> <p>La disciplina l'uso delle risorse forestali, persegue i seguenti obiettivi generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> -la tutela idrogeologica dei territori montani e la difesa del suolo; -la tutela del paesaggio e della tutela della biodiversità; -lo sviluppo delle aree montane ai sensi della L. n. 97/94 -la tutela delle aree di rilevante valore ambientale quali le Aree Naturali Protette, i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone a Protezione Speciale ZPS. -la promozione dell'economia forestale ai sensi del D. Lgs. n. 227/2001; -la tutela degli ecosistemi dagli incendi, ai sensi della L. n. 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi); -la divulgazione del valore ecologico, paesaggistico e culturale del patrimonio forestale provinciale; -la pianificazione, ampliamento e riqualificazione del patrimonio forestale provinciale; -la promozione della multifunzionalità degli ecosistemi forestali e dello sviluppo rurale; -il miglioramento strutturale, infrastrutturale e disciplina delle modalità d'uso delle risorse forestali; -l'accrescimento della disponibilità della massa legnosa ed il miglioramento delle sue caratteristiche tecnologiche (boschi a prevalente funzione produttiva); 	<p>I.1 Difesa dell'assetto idrogeologico</p> <p>Il PTPG individua sul territorio provinciale le aree poste a tutela per rischio idraulico e geomorfologico come indicate nei Piani di assetto idrogeologico vigenti riportate nelle tavole n. I.1.2 e I.1.3 e le aree vulnerabili dal punto di idrogeologico come riportate nella tavola n. I.1.4. (aree normate e dissesti censiti)</p> <p>Il PTPG recepisce i contenuti, le indicazioni e le norme dei PAI vigenti.</p> <p>Per quanto riguarda le attività consentite nelle aree a rischio il presente PTPG fa proprie le norme di salvaguardia vigenti in ogni Bacino in particolare sono vigenti le seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano Straordinario per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere (PST) approvato con D.C.I. n° 85/99; - Art.27 (Disciplina del pericolo d'inondazione in prossimità dei corsi d'acqua minori) - Art.28 (Verifica locale delle condizioni di pericolo d'inondazione) <p>l'Autorità ha adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n° 101 del 01/08/02 il piano stralcio per l'assetto idrogeologico che, pur non essendo ancora vigente, che un riferimento per gli atti di pianificazione territoriale.</p> <p>I comuni nei propri strumenti urbanistici possono precisare i perimetri delle aree a rischio o individuarne di nuove.</p> <p>Art. I.1.2 Corretta gestione del Vincolo Idrogeologico e delle aree vulnerabili</p> <p>c. obiettivi e indicazioni di Piano</p>	SI	<p>Non attuata: Solo 5 dei comuni della provincia di Viterbo hanno approvato il PTCG successivamente al 28 dicembre 2008 data di Approvazione del PTPG. Si è trattato di Varianti al precedente Piano Comunale che non hanno, nella sostanza, recepito le indicazioni del PTPG della provincia</p>

Articolo	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
	<p>-la conoscenza sistematica dell'assetto forestale e delle attività connesse tramite catalogazione di dati, monitoraggio e ricerche;</p> <p>-la formazione ed aggiornamento degli operatori del settore e promozione della cultura forestale.</p>	<p>Costituisce riferimento cartografico la tavola n I.1.6 dal titolo Carta delle aree idrogeologicamente vulnerabili.</p> <p>Essa fornisce indicazioni relativamente alle aree da sottoporre a consolidamento e difesa degli abitati, vocate al rimboschimento, alle aree che richiedono interventi di sistemazione e manutenzione idraulico agrarie e forestale.</p> <p>La provincia e le comunità montane direttamente o attraverso apposite convenzioni, provvederanno alla realizzazione degli interventi di forestazione protettiva e di sistemazione idraulico forestale con la collaborazione dei comuni, e dei privati interessati.</p> <p>A tale scopo costituisce riferimento la tavola n. I.1.6 Carta delle aree idrogeologicamente vulnerabili.</p> <p>Art. 1.2.1 Salvaguardia del ciclo delle acque <i>La tutela delle acque superficiali (direttive e azioni di Piano)</i></p> <p>A tale proposito, l'unica elaborazione disponibile allo stato attuale che è quella effettuata dalla Autorità dei Bacini Regionali nell'ambito degli studi di settore e terminata con la elaborazione dello studio "ST9 - Disponibilità Idriche Superficiali e Minimi Vitali";</p> <p>Per il PTPG costituisce infatti riferimento, la cartografia che scaturirà dall'applicazione su larga scala dell'I.F.F., attraverso la quale saranno definite tre tipologie di fascia riparia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fascia riparia di "adeguata qualità ecologica" - fascia fluviale "ecologicamente alterata ma con possibilità di rinaturazione" - fascia "intensamente urbanizzata" 	<p>SI</p> <p>SI</p>	<p>Non attuata: Solo 5 dei comuni della provincia di Viterbo hanno approvato il PTCG successivamente al 28 dicembre 2008 data di Approvazione del PTPG. Si è trattato di Varianti al precedente Piano Comunale che non hanno, nella sostanza, recepito le indicazioni del PTPG della provincia</p>

Articolo	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
		<p><i>La tutela delle acque sotterranee (direttive e azioni di Piano)</i></p> <p>Il primo necessario adempimento è quello di attuare un censimento dettagliato delle utenze, cominciando da quelle per le quali è presente una denuncia di pozzo.</p> <p>La Provincia recepisce la suddivisione di parte del territorio provinciale secondo i bacini idrogeologici (8, 9, 10, 14, 15e 17) individuati all'Art.5 comma 1 delle citate m.d.s. come delimitati nelle Tav. 1 e 2 allegate alle m.d.s. stesse.</p> <p>Primaria attività della Provincia deve essere quella dell'incentivazione del risparmio idrico e della lotta agli sprechi.</p> <p>Tale attività potrà concretizzarsi nelle seguenti azioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. installazione di contatori volumetrici e misuratori di portata; 2. accentuazione dei controlli delle utenze in atto 3. incentivazione di tecniche di irrigazione tendenti al risparmio idrico <p>La provincia inoltre recepisce i criteri preferenziali indicati nelle misure di salvaguardia per il rilascio delle concessioni, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ove possibile l'uso idropotabile dello stabilimento deve essere garantito dall'acquedotto pubblico - il raffreddamento dei macchinari deve prevedere l'uso esclusivo per la ricarica di impianti di raffreddamento a circuito chiuso (per uso industriale); - nel rilascio delle concessioni ed autorizzazioni al prelievo sono prioritarie le attività che dimostrano di gestire i processi produttivi secondo i principi di risparmio idrico (per uso industriale); 	NO	

Articolo	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
		<p>Art. 1.2.2 Tutela e salvaguardia di particolari ambienti fluviali.</p> <p>c direttive e azioni di piano</p> <p>Il Piano prevede la esplicita possibilità di recupero a fini turistico ricreativi di questi particolari ambienti.</p> <p>L'art. 153 della L.R. 10/2001, inerente i Progetti di valorizzazione turistico-ambientale delle forre del viterbese, stabilisce ai commi 1 e 2 che la regione promuove l'attuazione di progetti per consentire il recupero ambientale, attraverso l'attribuzione di finanziamenti per progetti elaborati al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedere all'esecuzione di interventi urgenti di recupero idrogeologico, di bonifica igienico-sanitaria ed ambientale; - redigere studi e progetti per il recupero ambientale e paesistico del sistema delle forre della provincia di Viterbo; - promuoverne la valorizzazione ai fini turistici e produttivi. <p>Art. 1.2.3 Tutela e valorizzazione dei bacini termali.</p> <p>c. direttive e azioni di Piano</p> <p>Area termale di Viterbo: Creazione di un parco archeologico - termale che include tutte le sorgenti idrotermali ed una notevole quantità di resti archeologici. E' prevista la ristrutturazione e l'ampliamento degli stabilimenti termali.</p> <p>Area termale di Canino: Realizzazione delle Terme di Musignano.</p>	NO	<p>Non attuata: Solo 5 dei comuni della provincia di Viterbo hanno approvato il PTCG successivamente al 28 dicembre 2008 data di Approvazione del PTPG. Si è trattato di Varianti al precedente Piano Comunale che</p>

Articolo	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
		<p>Art. 1.4.1 Valorizzazione delle aree naturali protette e di altre aree di particolare interesse naturalistico</p> <p>c direttive e azioni di Piano</p> <p>Il PTPG, ad integrazione e adeguamento dello schema regionale dei parchi, recepisce e promuove le indicazioni per istituzione di nuove aree naturali protette in zone di particolare valenza naturalistica (aree boscate, zone umide, SIC/ZPS, etc.) come approvate dalla DCP n. 72/03 relativa alle proposte per l'adeguamento dello Schema di Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve e dalla DCP n. 7/04 relativa al Piano di Salvaguardia delle Forre già inviate alla Regione Lazio.</p> <p><i>Le Aree Naturali Protette (direttive e azioni di Piano)</i></p> <p>Le strategie da perseguirsi, per lo sviluppo del territorio all'interno delle aree protette, andranno definite nell'ambito dei piani di assetto dei parchi. In particolare in tutte queste aree andranno previsti, promossi e attivati programmi per tutelare, conservare e/o riscoprire:</p> <ul style="list-style-type: none"> -storie e tradizioni del posto; -prodotti tipici e varietà locali abbandonate; -mestieri antichi; -attività artigianali di lavorazione delle risorse e delle produzioni locali. <p>Nel territorio delle aree protette che non abbiano approvato il piano di assetto e relativo regolamento volgono le misure di salvaguardia di cui all'art. 8 della L. R. 29/97 e smi.</p> <p><i>Le Aree Naturali Protette (direttive e azioni di Piano)</i></p> <p>Le strategie da perseguirsi, per lo sviluppo del territorio all'interno delle aree protette, andranno definite nell'ambito dei piani di assetto dei parchi. In particolare in tutte queste aree andranno previsti, promossi e attivati programmi per tutelare, conservare e/o riscoprire:</p> <ul style="list-style-type: none"> -storie e tradizioni del posto; 	<p>SI</p> <p>SI</p>	<p>non hanno, nella sostanza, recepito le indicazioni del PTPG della provincia</p>

Articolo	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
		<p>-prodotti tipici e varietà locali abbandonate;</p> <p>-mestieri antichi;</p> <p>-attività artigianali di lavorazione delle risorse e delle produzioni locali.</p> <p>Nel territorio delle aree protette che non abbiano approvato il piano di assetto e relativo regolamento volgono le misure di salvaguardia di cui all'art. 8 della L. R. 29/97 e smi.</p> <p><i>Piani di Gestione dei SIC e ZPS (direttive e azioni di Piano)</i></p> <p>La valorizzazione delle aree della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) al fine di conseguire il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie, compresi gli allegati delle direttive comunitarie di riferimento, verrà attuata attraverso la predisposizione di "Piani di gestione".</p> <p>Il PTPG riconosce i piani di gestione dei SIC e ZPS redatti ed adottati dagli enti beneficiari ed approvati dalla Regione Lazio ai sensi della DGR n. 1534/02 e DGR n. 59/04, al Piano di assetto e al regolamento delle aree naturali protette di cui L.R. 29/97.</p> <p><i>Rete Ecologica (direttive e azioni di Piano)</i></p> <p>Il Piano individua in un'ottica di sistema, una prima "rete connettiva" tra aree con un buon livello di naturalità (in grado di sostenere comunità biotiche ben strutturate e di elevata importanza naturalistica), e indica le "aree di connessione" che, con il loro contributo, consentano la costruzione della suddetta rete. Si individua altresì un sistema di "aree contigue" alle zone protette che possa contribuire da un lato alla costruzione dello stesso sistema, e dall'altro consenta il mantenimento di alcune attività antropiche (essenzialmente venatorie) per le popolazioni locali.</p> <p>Secondo tale logica entrano a far parte del "sistema territoriale":</p> <p>-Aree già protette (ai sensi della L. 394/91)</p>	SI	

Articolo	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
		<p>-Aree della Rete Natura 2000 □ □ Aree di connessione biologica, localizzate in zone ad elevata “valenza archeologica”</p> <p>-Aree di connessione biologica localizzate in zone sottoposte ad una gestione di tipo “faunistico-venatorio”</p> <p>-Aree di connessione biologica localizzate su “sistemi fluviali”</p> <p>La tavola I.4.2. rappresenta lo scenario di progetto del PTPG in materia di aree protette e Rete Natura 2000.</p> <p>Art. 1.5 Prevenire le diverse forme di inquinamento, gestione dei rifiuti</p> <p>c. direttive, azioni di Piano</p> <p><i>Inquinamento elettromagnetico (direttive e azioni di Piano)</i></p> <p>Il Piano provinciale sull’inquinamento elettromagnetico, nell’ambito della gestione dell’inquinamento elettromagnetico nel suo territorio costituisce parte integrante del PTPG.</p> <p><i>Gestione dei rifiuti (direttive, azioni di Piano)</i></p> <p>In materia di gestione dei rifiuti il Piano recepisce le indicazioni e prescrizioni riportate nel Piano provinciale per la gestione dei rifiuti e nel Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, adottato con Deliberazione del Consiglio regionale 10.07.2002, n. 112.</p> <p>Il Piano auspica inoltre il coordinamento degli enti di controllo operanti sul territorio in materia di gestione dei rifiuti, particolarmente nelle operazioni di controllo delle attività a maggiore rilevanza ambientale, quale l’utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione, la produzione e l’utilizzazione del compost di qualità e la realizzazione di recuperi ambientali mediante rifiuti.</p>	SI	<p>Non attuata: Solo 5 dei comuni della provincia di Viterbo hanno approvato il PTCG successivamente al 28 dicembre 2008 data di Approvazione del PTPG. Si è trattato di Varianti al precedente Piano Comunale che non hanno, nella sostanza, recepito le indicazioni del PTPG della provincia</p>

Articolo	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
			SI	
	<p>Art. 1.6 Prevenire la pericolosità sismica <i>c. direttive e azioni di Piano</i></p> <p>La progettazione con criteri antisismici diventa obbligatoria nei comuni delle zone sismiche 1, 2 e 3. Nella 4^a zona sismica la progettazione antisismica diviene obbligatoria solo per le opere e infrastrutture di cui è prevista la verifica.</p>		SI	<p>ATTUATA</p> <p>Le Prescrizioni indicate sono già obblighi previsti dalla legislazione in materia antisismica</p>
Art. 2	<p>2.1 Modalità di tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico <i>c. direttive e azioni di Piano</i></p> <p>Il PTPG, come piano gerarchicamente sotto ordinato, recepisce quelle che sono le modalità di tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico secondo la L.431/1985 e l L.R. 24/1998, pertanto nei Territori costieri marini per una fascia di 300 metri dalla battigia, sono consentiti i seguenti interventi urbanistici e/o edilizi:</p> <p>-Aree incluse in PTP:</p>		SI	<p>Non attuata: Solo 5 dei comuni della provincia di Viterbo hanno approvato il PTCG successivamente al 28 dicembre 2008 data di Approvazione</p>

Articolo	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
	<p>Opere per piccoli attracchi, attrezzature balneari, campeggi e modeste strutture sanitarie a carattere precario; non possono consistere in opere murarie. Opere consentite solo in ambiti circoscritti, previsti nei piani regolatori o in varianti ad essi.</p> <p>-Deroghe :</p> <p>Opere pubbliche, attrezzature portuali, opere strettamente necessarie alle attrezzature dei parchi, o connesse alla ricerca o allo studio dei fenomeni naturali, opere idriche e fognanti, opere destinate all'allevamento ittico.</p> <p>-Aree non incluse in PTP:</p> <p>Solo opere per piccoli attracchi.</p>			<p>del PTPG. Si è trattato di Varianti al precedente Piano Comunale che non hanno, nella sostanza, recepito le indicazioni del PTPG della provincia</p>
	<p>Art. 2.1.2 Tutela delle Coste dei laghi per una fascia di 300 metri dalla battigia.</p> <p>c. direttive e azioni di Piano</p> <p>Nelle Coste dei laghi per una fascia di 300 metri dalla battigia, sono consentiti i seguenti interventi urbanistici e/o edilizi:</p> <p>-Aree incluse in PTP:</p> <p>Opere per piccoli attracchi, attrezzature balneari, campeggi, consentiti solo in aree circoscritte ad esclusione dei piccoli attracchi.</p> <p>-Deroghe :</p> <p>Opere pubbliche, opere strettamente necessarie alle attrezzature dei parchi, opere idriche e fognanti, opere destinate all'allevamento ittico.</p> <p>-Aree non incluse in PTP:</p> <p>Solo opere per piccoli attracchi.</p>		<p>SI</p>	<p>Non attuata: Solo 5 dei comuni della provincia di Viterbo hanno approvato il PTCG successivamente al 28 dicembre 2008 data di Approvazione del PTPG. Si è trattato di Varianti al precedente Piano Comunale che non hanno, nella sostanza,</p>

Articolo	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
				recepito le indicazioni del PTPG della provincia
	<p>Art. 2.1.3 Tutela delle Corsi delle acque pubbliche per una fascia di 150 metri dall'argine su ambo i lati.</p> <p>c. direttive e azioni di Piano</p> <p>Nei corsi delle acque pubbliche per una fascia di 150 metri dall'argine su ambo i lati sono consentiti i seguenti interventi urbanistici e/o edilizi:</p> <p>-Interventi di edificazione all'interno delle zone omogenee A, B se esiste PRG approvato alla data del PTP o nei centri edificati perimetrati alla data del PTP.</p> <p>Nelle zone omogenee C,D,F ogni modifica allo stato dei luoghi è subordinato alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 dall'argine. - Esistenza di aree edificate contigue. - Assenza di altri beni di cui all'ex.art.1 431/85. <p>Nelle zone E l'edificabilità è consentita con l'indice previsto per le zone agricole dallo strumento urbanistico vigente (per aree vincolate ex l497/39 quello contenuto nei singoli PTP).</p> <p>E' possibile eccezionalmente prevedere, all'interno degli strumenti urbanistici, Infrastrutture o servizi, riqualificazione dei tessuti circostanti, adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 dall'argine. - Esistenza di aree edificate contigue. 		SI	<p>Non attuata: Solo 5 dei comuni della provincia di Viterbo hanno approvato il PTCG successivamente al 28 dicembre 2008 data di Approvazione del PTPG. Si è trattato di Varianti al precedente Piano Comunale che non hanno, nella sostanza, recepito le indicazioni del PTPG della provincia</p>

Articolo	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
	<p>- Assenza di altri beni di cui all'ex.art. I 431/85.</p> <p>Opere idrauliche e di bonifica, depurazione acque, utilizzo produttivo delle acque, previo n.o.</p> <p>-Deroghe:</p> <p>Attrezzature portuali, infrastrutture viarie, ferroviarie e a rete al fine dell'attraversamento del corso d'acqua, purché questo sia mantenuto integro o prevista adeguata sistemazione paesistica dell'intorno.</p>			
	<p>Art. 2.1.4 Tutela dei territori inclusi in Aree Naturali Protette (Parchi o Riserve) di interesse Regionale o Provinciale</p> <p>c. direttive e azioni di Piano</p> <p>Nelle aree boscate sono consentiti i seguenti interventi urbanistici e/o edilizi:</p> <p>Recupero degli edifici esistenti, relative opere idriche e fognanti, sistemazione idrogeologica delle pendici, costruzione di abbeveratoi, ricoveri e rimesse per bestiame, fienili, legnaie, ricoveri, attrezzature e servizi strumentali allo svolgimento di attività didattiche e promozionali.</p> <p>Interventi per cui non è richiesta autorizzazione regionale:</p> <p>-Interventi previsti nei Piani di Assestamento Forestale approvati dalla Regione.</p> <p>-Taglio colturale, forestazione.</p> <p>-Opere di bonifica, difesa dal fuoco.</p> <p>-Opere a carattere agro-silvo-pastorale che non alterino lo stato dei luoghi.</p>		SI	<p>Non attuata: Solo 5 dei comuni della provincia di Viterbo hanno approvato il PTCG successivamente al 28 dicembre 2008 data di Approvazione del PTPG. Si è trattato di Varianti al precedente Piano Comunale che non hanno, nella sostanza, recepito le indicazioni del PTPG della provincia</p>

Articolo	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
	<p>Art. 2.1.6 Tutela delle Zone umide incluse dall'elenco previsto dal D.P.R. 13 Marzo 1976, n. 448</p> <p>c. direttive e azioni di Piano</p> <p>Nelle zone umide sono vietati i seguenti interventi urbanistici e/o edilizi:</p> <p>Il rapporto tra aree libere ed aree edificate rimane inalterato.</p> <p>E' fatto divieto di qualunque tipo di costruzione e di qualunque altro intervento esclusi quelli volti al mantenimento dello stato dei luoghi o diretti alla protezione della flora e della fauna.</p>		SI	<p>Non attuata: Solo 5 dei comuni della provincia di Viterbo hanno approvato il PTCG successivamente al 28 dicembre 2008 data di Approvazione del PTPG. Si è trattato di Varianti al precedente Piano Comunale che non hanno, nella sostanza, recepito le indicazioni del PTPG della provincia</p>
	<p>Art. 2.1.7 Tutela delle Zone umide incluse dall'elenco previsto dal D.P.R. 13 Marzo 1976, n. 448</p> <p>c. direttive e azioni di Piano</p> <p>Nelle zone di interesse archeologico sono vietati i seguenti interventi urbanistici e/o edilizi:</p>		NO	<p>Non attuata: Solo 5 dei comuni della provincia di Viterbo hanno approvato il</p>

Articolo	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
	<p>Mantenimento di una fascia di rispetto dai singoli beni archeologici, come determinata dai PTP.</p> <p>Sugli edifici esistenti ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, recupero statico-igienico o restauro conservativo.</p> <p>Per nuove costruzioni o ampliamento eventuale di quelle esistenti si applica la norma per zona, ove prevista da PTP.</p> <p>Aree a tutela integrale (già vincolate ai sensi della 1497/39 e 1089/39):</p> <p>Divieto assoluto di qualsiasi modifica, salvo realizzazione di opere nelle z.t.o. C,D,F, con strumento urbanistico attuativo approvato, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione paesistica di cui sopra.</p> <p>Per le restanti aree consentito solo restauro, ristrutturazione dell'esistente.</p> <p>Aree a tutela orientata (attualmente non vincolate ai sensi della 1497/39 e 1089/39):</p> <p>Edificazione consentita esclusivamente con limitazioni (indice di edificabilità fondiaria di 0,015 mc/mq e superficie di lotto minima edificabile), salvo realizzazione di opere nelle z.t.o. C,D,F, con strumento urbanistico attuativo approvato, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione paesistica.</p>			<p>PTCG successivamente al 28 dicembre 2008 data di Approvazione del PTPG. Si è trattato di Varianti al precedente Piano Comunale che non hanno, nella sostanza, recepito le indicazioni del PTPG della provincia</p>
	<p>Art. 2.1.8 Tutela delle Aree incluse nei Piani Paesistici non sottoposte a vincolo per legge</p> <p>c. direttive e azioni di Piano</p> <p>Nelle aree incluse nei piani non sottoposte a vincolo per legge si rispetta il seguente regime vincolistico riguardo gli interventi urbanistici e/o edilizi:</p>		<p>SI</p>	<p>Non attuata: Solo 5 dei comuni della provincia di Viterbo hanno approvato il PTCG successivamen</p>

Articolo	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
	<p>Il regime di tutela relativo prevede in generale opportuna regolamentazione degli interventi edificatori, laddove consentiti dallo strumento urbanistico, tanto nelle dimensioni (rapporto di copertura e/o indice di edificabilità – di solito pari a 0,015 mc/mq -, altezze massime, superficie minima del lotto edificabile – compresa tra i 20.000 e i 30.000 mq -), quanto nella tipologia (strettamente correlata all'utilizzazione agricola dei suoli ed allo sviluppo delle imprese agricole).</p>			<p>te al 28 dicembre 2008 data di Approvazione del PTPG. Si è trattato di Varianti al precedente Piano Comunale che non hanno, nella sostanza, recepito le indicazioni del PTPG della provincia</p>
		<p>Art. 2.1.1 Valorizzazione dei beni archeologici, storici e dei monumenti diffusi, ville, parchi e giardini storici</p> <p>c. direttive e azioni di Piano</p> <p>Sono individuate due aree archeologiche di notevole pregio a livello nazionale che sono:</p> <p>La Necropoli di Tarquinia e quella di Vulci per le quali si propone la istituzione di due parchi archeologici degli Etruschi che interessano i Comuni di Tarquinia e Montalto di Castro.</p> <p>Si prevedono inoltre interventi volti a realizzare percorsi di visita ai fini storico-ambientali</p>	SI	<p>Non attuata: Non sono stati istituiti i Parchi indicati</p>
	<p>Art. 2.2 Valorizzazione e tutela del paesaggio provinciale</p> <p>c. direttive e azioni di Piano</p>			

Articolo	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
	<p>In attesa della redazione di una normativa specifica sul “paesaggio” da parte della Provincia il PTPG recepisce tutte quelle indicazioni paesistiche derivate dai Piani Territoriale Paesistici.</p> <p>La normativa sul paesaggio ricade su tutte quelle aree individuate dalla Regione Lazio soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 (ex L. 1487/39 e L.431/95) si applicano le norme contenute nei P.T.P.</p>		SI	
		<p>Art. 2.3 Valorizzazione della fruizione Ambientale, Individuazione dei sistemi di fruizione ambientale e provinciale</p> <p>c. direttive e azioni di Piano</p> <p>Definizione ed indicazioni di massima per la redazione dei progetti di fruizione ambientale e piani d'area per lo sviluppo economico: Parchi naturali, Parchi archeologici, Parchi integrati, Progetti speciali</p> <p>Si vuole valorizzare l’Ambiente naturale e storico paesistico della provincia attraverso l’individuazione di aree naturali di pregio e aree storico archeologiche.</p>		<p>Non attuata: Solo 5 dei comuni della provincia di Viterbo hanno approvato il PTCG successivamente al 28 dicembre 2008 data di Approvazione del PTPG. Si è trattato di Varianti al precedente Piano Comunale che non hanno, nella sostanza, recepito le indicazioni del PTPG della provincia</p>
Art. 3		3.1 Miglioramento e rafforzamento dei servizi		

Articolo	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
		<p>Art. 3.1.1 Criteri urbanistici di localizzazione per le attività commerciali</p> <p>c. direttive e azioni di Piano</p> <p>Il PTPG, ripropone la L.R. 33/1999 nell'individuazione dei criteri generali per la programmazione territoriale degli insediamenti commerciali, i quali sono da rispettarsi in sede di formazione e/o revisione dei PUCG.</p> <p><i>Grandi strutture di vendita</i></p> <p>Per la localizzazione delle grandi strutture di vendita, i comuni, nei propri strumenti urbanistici, devono conformarsi ai seguenti criteri:</p> <p>a) tendere a favorire l'insediamento delle grandi strutture di vendita su aree già dotate delle necessarie infrastrutture;</p> <p>b) tendere al recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi compresi i complessi produttivi dismessi, puntando alla tutela ed alla valorizzazione delle caratteristiche storico-culturali presenti;</p> <p>c) perseguire il riequilibrio urbanistico di aree di frangia costituite da tessuti urbani instabili, da qualificare;</p> <p>d) prevedere specifiche disposizioni per garantire la necessaria compatibilità e correlazione tra gli insediamenti industriali, artigianali, direzionali e commerciali;</p> <p>e) garantire la funzionalità della scelta localizzativa rispetto alla rete di funzioni e di servizi di livello regionale esistenti o in corso di realizzazione, quali strutture ospedaliere, strutture universitarie, centri espositivi, poli di interesse turistico, parchi ed aree protette regionali, impianti tecnologici e del trasporto dell'energia;</p> <p>f) assicurare la ottimale accessibilità da parte dell'utenza, al fine di ridurre la necessità di mobilità;</p>	NO	<p>Non attuata: Solo 5 dei comuni della provincia di Viterbo hanno approvato il PTCG successivamente al 28 dicembre 2008 data di Approvazione del PTPG. Si è trattato di Varianti al precedente Piano Comunale che non hanno, nella sostanza, recepito le indicazioni del PTPG della provincia</p>

Articolo	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
		<p>g) privilegiare la vicinanza alle infrastrutture di livello primario, in particolare agli svincoli stradali ed autostradali, in modo da consentire la massima accessibilità ai complessi stessi;</p> <p><i>Medie strutture di vendita</i></p> <p>Per la localizzazione delle medie strutture di vendita i comuni, nei propri strumenti urbanistici, devono conformarsi ai seguenti criteri:</p> <p>a) tendere a favorire l'insediamento delle medie strutture di vendita su aree già dotate delle necessarie infrastrutture, anche attraverso l'ampliamento e la trasformazione delle attività già insediate;</p> <p>b) tendere al recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi compresi i complessi produttivi dismessi, garantendo la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche storico-culturali presenti;</p> <p>c) perseguire il riequilibrio urbanistico di aree e di tessuti urbani degradati, instabili, da qualificare;</p> <p>d) assicurare la migliore accessibilità da parte dell'utenza al fine di ridurre la necessità di mobilità;</p> <p>f) favorire l'insediamento di strutture di vendita connesse allo sviluppo della cultura, dell'informazione e delle tradizioni, quali gallerie d'arte, librerie ed esercizi commerciali di prodotti di attività editoriali.</p> <p><i>Centri storici e attività commerciali</i></p> <p>I comuni, nei propri strumenti urbanistici, possono prevedere specifiche normative atte a regolamentare la localizzazione delle strutture di vendita nell'ambito dei centri storici, attraverso appositi programmi d'intervento.</p> <p>I programmi di intervento possono interessare tutta o parte dell'area del centro storico, nonché edifici di interesse storico, archeologico o</p>	NO	

Articolo	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
		<p>ambientale, e prevedono la razionalizzazione dei sistemi di fruizione dell'area interessata mediante:</p> <p>a) interventi infrastrutturali necessari a garantire l'accessibilità prioritariamente attraverso il mezzo pubblico, realizzando adeguati parcheggi al di fuori del centro stesso e provvedendo allo sviluppo dei servizi di trasporto collettivo;</p> <p>b) localizzazione e regolamentazione delle aree pedonali o parzialmente pedonalizzate;</p> <p>c) effettuazione di studi per valutare la possibilità di inserimento di nuove funzioni extra-residenziali e definire le porzioni di centro storico da considerare immodificabili;</p> <p>d) dotazione di specifici standard per i centri storici ritenuti anche poli di attrazione turistica;</p> <p>e) determinazione delle tipologie di attività e delle strutture di vendita qualitativamente rapportabili ai caratteri storici, architettonici ed urbanistici del centro storico, nell'ambito delle tipologie previste come compatibili con il contesto.</p>		
Art. 3.2		<p>Rafforzamento e valorizzazione delle diversità ed identità dei sistemi insediativi locali.</p> <p>Art. 3.2.1 Rivitalizzazione / Riqualificazione / Recupero dei centri storici</p> <p>Gli interventi di recupero nel centro storico, secondo gli indirizzi del PTPG si uniformano ai seguenti criteri generali di progettazione:</p> <p>A) interventi sugli edifici da conservare</p> <ul style="list-style-type: none"> - eliminazione delle superfetazioni degradanti; - modificazione delle aggiunte improprie, qualora sia possibile una loro possibile integrazione nel processo di riqualificazione dell'edificio; 	NO	<p>Non attuata: Solo 5 dei comuni della provincia di Viterbo hanno approvato il PTCG successivamente al 28 dicembre 2008 data di Approvazione del PTPG. Si è trattato di</p>

Articolo	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
		<ul style="list-style-type: none"> - riconfigurazione planimetrica di corpi minori appartenenti all'edificio da recuperare interni all'unità edilizia, nel rispetto dei caratteri tipomorfologici dell'intero organismo edilizio; - salvaguardia dell'identità architettonica dell'organismo, nei suoi aspetti di sviluppo storico, garantendone la permanenza della figuratività e della consistenza materica; - definizione del progetto, del relativo capitolato d'appalto e delle procedure esecutive con metodologia di lavoro commisurata alle vecchie tecniche costruttive; - necessità che ogni richiesta di intervento sia accompagnata da un'accurata indagine diretta, ed, eventualmente, documentaria nonché da un rilievo stratigrafico architettonico, strutturale, costruttivo, distributivo e tecnologico. <p>Per ogni intervento di recupero di edifici in muratura in zona sismica si deve fare riferimento a quanto previsto dalla N.T. di cui al D.M. LL.PP. 24/1/86, alle "Raccomandazioni" del "Comitato per la prevenzione del Patrimonio monumentale dal rischio sismico" del 17/6/86 ed al D.M. LL.PP. 20/11/87 contenente le N.T. per la progettazione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.</p> <p>B) interventi sulle aree libere, pubbliche o private, sugli assi viari e piazze</p> <ul style="list-style-type: none"> - conservazione e ripristino dei giardini di valore storico architettonico e ambientale e, comunque, di tutte le aree di pertinenza di edifici storicamente significativi; - sistemazioni integrate "pubblico-privato" di spazi pubblici, sulla base di soluzioni unitarie, atte a definire idonei interventi di arredo e di riqualificazione della spazialità urbana (piani del colore, illuminazione pubblica, pavimentazioni, insegne ecc.); - recupero dei tracciati stradali preesistenti di valore storico documentario e ripristino degli allineamenti storicamente certi dei fronti edilizi; 		<p>Varianti al precedente Piano Comunale che non hanno, nella sostanza, recepito le indicazioni del PTPG della provincia</p>

Articolo	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
		C) interventi infrastrutturali su complessi edilizi ed urbani		
		<p>Art. 3.2.2 Recupero del patrimonio edilizio esistente c. direttive e azioni di Piano</p> <p>La Provincia, non può agire direttamente sull'attività edilizia in senso stretto, può però indirettamente dare indicazioni ai comuni in sede di formazione del proprio strumento urbanistico, al fine di diminuire la pressione insediativa sul territorio ancora non urbanizzato e di migliorare qualitativamente il sistema insediativo.</p> <p>Si vuole riutilizzare il patrimonio edilizio esistente attraverso il recupero dell'edilizia degradata e dismessa.</p>	NO	<p>Non attuata: Solo 5 dei comuni della provincia di Viterbo hanno approvato il PTCG successivamente al 28 dicembre 2008 data di Approvazione del PTPG.</p>
		<p>Art. 3.2.3 Modificazione e qualificazione di tessuti consolidati e/o dismessi c. direttive e azioni di Piano</p> <p>Obiettivi generali da perseguire sono, da una parte, il rispetto e la valorizzazione dei caratteri geomorfologici, idrogeologici e paesaggistici, nonché delle preesistenze storico-architettoniche e ambientali caratterizzanti il sito, dall'altra, la valorizzazione e la qualificazione delle relazioni (percorse carrabili e pedonali, visuali prospettiche e punti di vista), degli spazi urbani e dei modi d'uso (forme di abitare e di socialità) caratterizzanti il contesto.</p> <p>Il progetto di riqualificazione, ed in particolare le diverse possibili alternative d'intervento (dalla ristrutturazione conservativa alla demolizione/ricostruzione sino alla nuova edificazione interstiziale) devono essere rapportate alle caratteristiche e alle qualità del luogo, sia</p>	NO	

Articolo	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
	<p>L'unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10 mila metri quadri. In mancanza dell'individuazione dell'unità aziendale minima, il lotto minimo è fissato in 30 mila mq</p> <p>È ammesso, ai fini del raggiungimento della superficie del lotto minimo, l'asservimento di lotti contigui, anche se divisi da strade, fossi o corsi d'acqua.</p> <p>Nelle zone agricolo-rurali non compromesse, come individuate dalla Tavola relativa, ricadenti in aree protette, SIC o ZPS, l'unità aziendale minima è di 30.000 mq.</p> <p>Riguardo alla nuova edificazione in zona agricola ricadente all'interno di un'area protetta o all'interno di un SIC o ZPS il PTPG non prevede la possibilità di deroga per il Piano di Utilizzazione alle prescrizioni relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli annessi agricoli.</p> <p>Gli edifici esistenti in zona agricola possono essere soggetti ad intervento di rinnovo, fino alla demolizione e ricostruzione, con il vincolo di non superare le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del dieci per cento delle sole superfici con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico sanitario.</p> <p>Nel rispetto delle indicazioni di cui sopra l'edilizia rurale, nelle sue connotazioni morfologiche e formali deve rispettare criteri qualitativi edilizi ben definiti. Il nuovo edificato, di tipo residenziale e di tipo accessorio a servizio del fondo, deve rispettare le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. riferimento a tipologie edilizie tradizionali; b. altezza non superiore a due piani fuori terra (distacco terra-gronda sei metri) c. impiego di materiali e tecniche costruttive locali e tradizionali riguardo al manto di copertura, alle finiture esterne, ed ai serramenti (porte e finestre); 			

Articolo	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
	<p>Nelle Aree Protette, comprese nello Schema regionale dei Parchi delle Riserve, dal punto di vista delle trasformazioni territoriali, urbanistiche ed edilizie, in assenza di Piano per il Parco, valgono le norme dell'art. 8 della LR 29/1997.</p>			
		<p>Art. 3.3.2 Miglioramento della qualità ambientale anche attraverso la bioarchitettura</p> <p>c. direttive e azioni di Piano</p> <p>Il miglioramento della qualità ambientale può essere perseguito in fase di progetto, sia esso di recupero edilizio che di nuova costruzione.</p> <p>Compatibilmente con le caratteristiche dell'intervento sono riportate alcune delle possibili soluzioni da prendere in considerazione: <i>Miglioramento della Qualità Ambientale</i></p> <p>Acustica - 1) Alloggio: orientamento e distribuzione dell'alloggio; isolamento acustico verso l'esterno e tra gli alloggi.</p> <p>Aria - 2) Alloggio: sistemi di ventilazione e ricambio naturale; controllo delle emissioni di sostanze nocive dai materiali.</p> <p>Rifiuti - 3) Alloggio: sistemi di pretrattamento dei rifiuti organici; predisposizioni per la raccolta differenziata e riduzione del volume dei rifiuti.</p>	NO	<p>Non attuata: Si tratta di disposizioni che possono essere recepite nei Regolamenti Edilizi Comunali.</p>
		<p>Art. 3.3.3 Ecologia urbana</p> <p>c. direttive e azioni di Piano</p> <p>Il PTPG, promuove presso i comuni, l'adozione di tecniche costruttive finalizzate al risparmio delle risorse ed energetico.</p> <p><i>Acqua</i></p> <p>Alloggio: dispositivi per la limitazione del volume d'acqua ad usi domestici; dispositivi per il recupero di acque grigie.</p>	NO	<p>Non attuata: Si tratta di disposizioni che possono essere recepite nei Regolamenti Edilizi Comunali.</p>

Articolo	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
		<p><i>Energia</i></p> <p>Alloggio: riduzione delle perdite di calore; controllo della ventilazione naturale; controllo dell'ombreggiamento; controllo dell'illuminazione naturale; dispositivi di limitazione dei consumi elettrici e di riscaldamento; sistemi di captazione, attivi e passivi, dell'energia solare; sistemi di riscaldamento non convenzionali.</p>		
		<p>3.4 Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale</p> <p><i>Gli “Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale”, sono contenuti in un documento a parte e costituiscono parte integrante delle NORME TECNICHE di ATTUAZIONE; in particolare costituiscono stralcio del capo 3 “Sistema Insediativo”.</i></p> <p><i>Nel documento sono riportate delle linee guida, in merito a procedure e contenuti progettuali, che i comuni dovranno seguire nella redazione dei loro strumenti urbanistici, una volta che il PTPG entrerà in vigore.</i></p>	NO	<p>Non attuata: Solo 5 dei comuni della provincia di Viterbo hanno approvato il PTCG successivamente al 28 dicembre 2008 data di Approvazione del PTPG. Si è trattato di Varianti al precedente Piano Comunale che non hanno, nella sostanza, recepito le indicazioni del PTPG della provincia</p>

Articolo	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
Art. 4		<p>4.1 Potenziamento e integrazione delle interconnessioni e dei collegamenti interregionali, regionali e locali</p> <p>c. direttive e azioni di Piano</p> <p>Gli obiettivi del piano prevedono la riutilizzazione della linea Roma-Orte, alleggerita dalla AV, per la rete regionale e di connessione interregionale.</p> <p>Si prevedono inoltre azioni volte al potenziamento del collegamento ferroviario Viterbo-Roma realizzabile attraverso il raddoppio dei binari nella tratta Viterbo-Cesano e ad una serie di provvedimenti relativi all'esercizio del servizio (orari, politiche tariffarie, ecc.).</p>	SI	Non attuata:
		<p>Art. 4.1.2 Potenziare e integrare i nodi di interscambio, per passeggeri e merci</p> <p>c. direttive e azioni di Piano</p> <p>La nuova organizzazione del sistema relazionale, comporta la necessità di integrare le due modalità ferro / gomma attraverso l'efficienza dei nodi di interscambio, per passeggeri e merci quali: aeroporti, porti, stazioni ferrovie e autolinee, centro merci e parcheggi di scambio.</p> <p>Si tratta del potenziamento del Porto di Civitavecchia in connessione con aree produttive in fase di crescita e della realizzazione dell'interporto / centro merci di Orte localizzato presso gli incroci dell'AI con la trasversale Nord e della linea F.S. Roma-Firenze con quella Civitavecchia-Orte</p> <p>Un ulteriore polo di interscambio può essere realizzato con l'adeguamento a scopi civili dell'aeroporto militare di Viterbo, per servizi interregionali e regionali, con particolare riferimento a quelli turistici, sportivi e di protezione civile.</p> <p>Necessità di far attestare i capolinea dei treni regionali, lungo la direttrice tirrenica verso Roma, a Tarquinia e Montalto di Castro.</p>	SI	Non attuata:
		<p>Art. 4.1.3 Completare la rete stradale, interregionale (viabilità di primo livello)</p>		

Articolo	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
		<p>c. Direttive e azioni di Piano</p> <p>Il PTPG prevede prioritario il completamento dell'asse trasversale Civitavecchia – Viterbo – Orte – Terni, al fine di ottenere un collegamento in direzione est – ovest.</p> <p>Altro intervento è l'ammodernamento della S.R. Cassia n. 143 nel tratto compreso tra Monterosi e Viterbo e nel tratto compreso tra Viterbo e la Toscana, possibilmente l'obiettivo sarà quello di ottenere un tracciato che non attraversi i centri abitati.</p> <p>Per quanto riguarda il tratto della S.R. Cassia n. 143 che da Viterbo conduce ad Acquapendente, si prende in considerazione la possibilità di abbandonare l'attuale tracciato utilizzando il tracciato della S.P. Umbro-Casentinese n. 152 e della S.P. Maremmana n. 144, nel tratto passante per Castel Giorgio.</p> <p>Per la S.S. n.1 Aurelia, salvo indicazioni diverse di interesse nazionale o regionale, il piano prevede la conversione in autostrada del tracciato esistente. Quest'opera di adeguamento potrebbe essere possibile effettuando un'opera di ammodernamento (terza corsia) e messa in sicurezza. Ovviamente a servizio del traffico locale dovrà essere adeguato l'insieme delle strade litoranee lungo la costa che da Pesca Romana arriva a sud di Tarquinia.</p>	SI	Non attuata
		<p>Art. 4.1.4 Potenziare le reti stradali provinciali (viabilità di secondo livello)</p> <p>c. direttive e azioni di Piano</p> <p>Il piano prevede:</p> <p>Il collegamento e il potenziamento incentrato sull'asse trasversale costituito dalla S.R. Castrense n. 146, che consente il collegamento tra il litorale e le zone interne dell'Alto Lazio, e dalla S.P. Maremmana n. 144, che consente il collegamento con la S.R. Cassia n. 143</p> <p>Il collegamento Viterbo-Valle del Tevere che mette in comunicazione la zona centrale della provincia di Viterbo con le aree produttive e le</p>	SI	Non attuata

Articolo	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
		<p>grandi linee di comunicazione situate nella Valle del Tevere fino all' AI e oltre all' E45 (Perugia – Cesena)</p> <p>Il collegamento tra le aree di produzione della frutta secca (nocciole, castagne) dei Monti Cimini con l'autostrada AI Collegamento Lago di Bolsena Autostrada (AI), secondo l'ipotesi del PRUSST.</p> <p>La razionalizzazione e il potenziamento della S.P. Claudia- Braccianese n. 147, che funge da collegamento con il Lago di Bracciano, verso i centri storici rilevanti e relative emergenze archeologiche di Veiano, Blera e Villa S. Giovanni in Tuscia.</p> <p>La razionalizzazione e l'ammodernamento della direttrice Viterbo-Civita Castellana e della S.P. Nepesina n. 149</p> <p>Il collegamento della S.P. Cimina con l'Ospedale Belcolle, la S.R. Cassia e la trasversale Orte - Civitavecchia</p> <p>Il potenziamento della viabilità costiera parallela alla S.S. n.1 Aurelia.</p> <p>L'ampliamento del sottopasso ferroviario (linea Roma-Firenze) sulla S.P. n° 150.</p>		
		<p>Art. 4.1.5 Potenziare le reti stradali locali (viabilità di terzo livello)</p> <p>c. direttive e azioni di Piano</p> <p>Il PTPG demanda ai comuni l'individuazione di questi tracciati locali, previa una verifica con i livelli superiori di viabilità.</p>	NO	<p>Non attuata: Solo 5 dei comuni della provincia di Viterbo hanno approvato il PTCG successivamente al 28 dicembre 2008 data di Approvazione del PTPG. Si è trattato di Varianti al precedente</p>

Articolo	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
				Piano Comunale che non hanno, nella sostanza, recepito le indicazioni del PTPG della provincia
		<p>Art. 4.1.6 Razionalizzazione del trasporto pubblico</p> <p>c. direttive e azioni di Piano</p> <p>Per la loro ubicazione nella provincia di Viterbo, il Piano Di Bacino della Mobilità nella Provincia di Viterbo individua una serie di Nodi di Interscambio nel territorio individuando nella stazione di Orte quella che esplica meglio questa funzione, e la stazione di Viterbo P.ta Fiorentina che permette l'integrazione gomma/ferro.</p> <p>Per quanto riguarda il potenziamento di altri Nodi di scambio della rete gomma/ferro vengono indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Vetralla e Capranica-Sutri · la stazione di Civita Castellana come nodo di interscambio collegato alla linea Orte-Roma/aeroporto; · per le stazioni di Tarquinia e Montalto di Castro 	SI	Non attuata
Art. 5		<p>Art. 5.1 Valorizzazione del sistema produttivo agricolo</p> <p>C direttive e azioni di Piano</p> <p><i>Tutela del ambiente rurale (direttive e azioni di Piano)</i></p> <p>Dovrà essere consentito, lo sviluppo dell'attività agricola anche con la realizzazione di interventi edilizi diretti a migliorare il capitale fondiario e le performance dell'azienda che rispondano a requisiti architettonici</p>	NO	Non attuata: Solo 5 dei comuni della provincia di

Articolo	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
		<p>tipici dell'edilizia rurale usando al meglio gli strumenti atti a contrastare il fenomeno dell'esodo rurale quali le agevolazioni per l'insediamento dei giovani imprenditori in agricoltura.</p> <p><i>Interventi pilota per l'agricoltura biologica (direttive e azioni di Piano)</i></p> <p>La valorizzazione dell'agricoltura biologica attraverso lo sfruttamento delle forme di incentivazione sia a beneficio la fase di produzione delle materie prime, sia, soprattutto, della trasformazione e confezionamento delle stesse.</p> <p><i>Attività agrituristica (direttive e azioni di Piano)</i></p> <p>Migliorare l'offerta del Turismo rurale ed enogastronomico (Agriturismo), gli agriturismi devono migliorare la qualità dei loro servizi integrando la l'offerta agrituristica nelle "strade dei prodotti tipici" ed entrando in questo modo a far parte di una rete formata dalle cantine aperte, luoghi di produzione di prodotti tipici, vigneti e oliveti, centri storici, musei emergenze archeologiche ed ambientali, attività sportive e ricreative strutture ricettive, artigiani, agenzie turistiche</p> <p><i>Filiere incomplete (direttive e azioni di Piano)</i></p> <p>Miglioramento delle filiere agroalimentari: completamento di quelle mancanti (nocciola, lattiero casearia in particolare del latte di pecora, castagna, orticola); integrazione di quelle chiuse (olio, vino) migliorando l'anello, la commercializzazione e del marketing;</p>	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p>	<p>Viterbo hanno approvato il PTCG successivamente al 28 dicembre 2008 data di Approvazione del PTPG. Si è trattato di Varianti al precedente Piano Comunale che non hanno, nella sostanza, recepito le indicazioni del PTPG della provincia</p>
		<p>Art. 5.2 Razionalizzazione e valorizzazione dell'attività estrattiva della provincia</p> <p>c. direttive e azioni di Piano</p>		<p>Non attuata: Solo 5 dei comuni della provincia di Viterbo hanno</p>

Articolo	Prescrizioni	Direttive	Cartografia	Esito
		<p>Tali indirizzi programmatori hanno trovato attuazione in un sistema di norme di attuazione, costituenti specifico elaborato di Piano e informate ai seguenti criteri attuativi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. individuazione delle aree suscettibili di attività estrattiva in tutte le zone non soggette a vincolo o soggette al solo vincolo idrogeologico; 2. individuazione di quantitativi massimi annuali per materiale estratto, 3. previsione di adeguati sistemi di tutela delle attività esistenti in area di vincolo in modo da assicurare agli imprenditori la programmazione della delocalizzazione in un congruo periodo di tempo; 4. previsione di possibilità di deroga rispetto al vincolo, nel caso di materiali non altrimenti localizzabili in aree non vincolate. <p>La limitazione sulla trasformazione territoriale è stata considerata come parametro per l'individuazione di tre Zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Zona S1, che comprende le aree non suscettibili di attività estrattiva; - la Zona S2, che comprende le aree suscettibili di attività estrattiva condizionata; - la Zona S3, che comprende le aree suscettibili di attività estrattiva. <p>Per le attività esistenti, sono possibili ampliamenti per un periodo massimo di 10 anni e proroghe per un periodo massimo di 5 anni.</p> <p>Allo scopo di individuare strumenti adeguati per il recupero delle aree dismesse, viene introdotto l'obbligo per il titolare di attività estrattiva di versare un contributo calcolato in ragione dei quantitativi estratti, variabile in funzione della tipologia di materiale.</p> <p>Le somme ricavate da tale contributo verranno in parte versate al Comune, quale ristoro per le attività istruttorie e di controllo, ed in parte destinate per attività di recupero ambientale di cave dismesse.</p>	SI	<p>approvato il PTCG successivamente al 28 dicembre 2008 data di Approvazione del PTPG. Si è trattato di Varianti al precedente Piano Comunale che non hanno, nella sostanza, recepito le indicazioni del PTPG della provincia</p>

Articolo	Prescrizioni	Direttive	Car togr afia	Esito
		<p>5.3 Individuazione, Riorganizzazione e aggregazione dei comprensori produttivi provinciali con interventi differenziati in rapporto alle esigenze</p> <p>c. direttive e azioni di Piano</p> <p>Il piano prevede la riorganizzazione e aggregazione delle aree produttive attraverso parchi di attività economiche:</p> <p>Il comprensorio posto in loc. Campo Morino (Comune di Acquapendente) costituisce un polo significativo dell'Alto Viterbese.</p> <p>1) Parco d'attività Civitavecchia-Tarquinia - Montalto</p> <p>2) Parco d'attività Viterbo -Vetralla</p> <p>3) Parco d'attività Civita Castellana - Gallese - Fabbrica di Roma - Nepi - Castel S. Elia</p>	SI	Non attuata
		<p>5.4 Valorizzazione turistica del territorio storico ambientale della provincia in maniera concentrata e diffusa.</p> <p>c. direttive e azioni di Piano</p> <p>vedere le <i>Linee Strategiche</i></p>	NO	Non attuata
		<p>Art. 5.4.2 Individuazione di tipi “turismo” specifici</p> <p>c. direttive e azioni di Piano</p> <p>Individuazione di aree omogenee turistiche rilevanti con riferimento alla vocazione turistica ed ai prodotti tipici.</p> <p>vedere le <i>Linee Strategiche</i></p>	NO	Non attuata